

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 612, 30, 394, 408, 707, 81, 229, 236 e 1407-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE BERTOLA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento universitario (n. 612)

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**
di concerto col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
e col **Ministro della Sanità**

NELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 1969

Modifica dell'ordinamento universitario (n. 30)

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI e TURCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1968

Nuovo ordinamento dell'Università (n. 394)

d'iniziativa dei senatori **GERMANO', PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, ARENA, BALBO, BIAGGI, BONALDI, BOSSO, CHIARIELLO, D'ANDREA, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI e ROBBA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1969

Provvedimenti per l'Università (n. 408)

d'iniziativa dei senatori **GRONCHI, MONTALE e RUINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1969

Riforma dell'Università (n. 707)

d'iniziativa dei senatori **SOTGIU, PIOVANO, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, FORTUNATI, PAPA, PERNA, RENDA, ROMANO, ROSSI, FABBRINI, SALATI, MACCARRONE Antonino e GIANQUINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1969

Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (n. 81)

d'iniziativa dei senatori **ROMANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, PAPA, PERNA, PIOVANO e RENDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1968

Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (n. 229)

d'iniziativa dei senatori **BALDINI e DE ZAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1968

Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (n. 236)

d'iniziativa del senatore **FORMICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1968

Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (n. 1407)

d'iniziativa del senatore **TANGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1970

Comunicata alla Presidenza il 13 gennaio 1971

I N D I C E

PREMESSA	Pag.	5
PARTE I. — CRISI ED ESIGENZE DI RIFORMA	»	6
1. — Considerazioni generali	»	6
2. — Crisi del costume universitario	»	7
3. — Crisi quantitativa	»	7
4. — Crisi di invecchiamento	»	8
5. — Crisi di superamento	»	8
6. — Necessità di una riforma	»	8
7. — Scelte	»	9
8. — Cultura universitaria ed esigenze d'oggi	»	11
9. — Università e società	»	12
10. — Università e ricerca	»	14
11. — Università e cooperazione internazionale	»	16
12. — Movimenti studenteschi	»	16
13. — Movimenti studenteschi e università	»	18
14. — L'assemblea studentesca	»	19
15. — Difficoltà	»	20
16. — Ciò che la riforma deve evitare	»	22
17. — Attese e limiti	»	23
PARTE II. — PROGETTI DI RIFORMA	»	23
18. — I disegni di legge d'iniziativa parlamentare	»	23
19. — Il disegno di legge del Governo e le linee seguite dalla Commissione	»	24
PARTE III. — LA RIFORMA CHE SI PROPONE	»	25
CAPO I: <i>Il provvedimento proposto dalla Commissione</i>	»	25
20. — Linee strutturali	»	25
21. — Fondamenti politici	»	25
22. — Le innovazioni	»	26
23. — Funzioni e finalità dell'università	»	27
24. — Accesso all'università	»	28
25. — Orientamento universitario	»	30
26. — La struttura base: il dipartimento	»	30
27. — Abolizione della facoltà	»	32
28. — Piani di studio e corsi di insegnamento	»	33
29. — Valutazione della preparazione degli studenti	»	33
30. — Corsi di formazione pedagogica e didattica	»	34
31. — Diplomi intermedi e dottorato di ricerca	»	35

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

32. — Valore legale dei titoli di studio	Pag.	36
33. — Il docente universitario	»	37
34. — Il « tempo pieno »	»	38
35. — Il divieto d'esercizio della privata professione	»	39
36. — Le incompatibilità	»	40
37. — Docenti associati e lettori	»	41
38. — Ricercatori universitari	»	41
39. — Diritto allo studio	»	43
40. — Studenti-lavoratori e lavoratori-studenti	»	45
41. — La partecipazione	»	46
42. — Iniziativa studentesca	»	46
43. — Opere universitarie	»	47
44. — Organismi di ateneo	»	47
a) Consiglio di ateneo e rettore	»	47
b) Consiglio di dipartimento	»	48
c) Consiglio di corso di laurea	»	48
45. — Autonomia di gestione	»	49
46. — Consiglio nazionale universitario	»	50
47. — Programmazione e sviluppo universitario; nuove università	»	51
48. — Università libere	»	53
49. — Collaborazione universitaria internazionale	»	53
CAPO II: <i>Disposizioni transitorie, speciali, finanziarie e finali</i>	»	53
50. — Premesse	»	53
51. — Ampliamento degli organici e inquadramento nei ruoli dei docenti universitari	»	54
a) Immissioni in ruolo <i>ope legis</i>	»	57
b) Concorsi speciali	»	57
c) Concorsi ordinari	»	58
52. — Incarichi e comandi	»	58
53. — Abolizione degli esami di libera docenza	»	59
54. — Titoli di studio nuovi, e nuovi corsi di laurea	»	60
55. — Personale non docente	»	62
56. — Ospedali di insegnamento	»	62
57. — Costo della riforma	»	65
CAPO III: <i>Disegni di legge concernenti aspetti particolari dell'ordinamento universitario</i>	»	66
58. — Assorbimento dei disegni di legge nn. 81, 229, 236 e 1407	»	66
CONCLUSIONE	»	66
DISEGNI DI LEGGE		
N. 612 — Testo del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	69
N. 30 — D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri	»	144
N. 394 — D'iniziativa dei senatori Germanò ed altri	»	161
N. 408 — D'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri	»	190
N. 707 — D'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri	»	200
N. 81 — D'iniziativa dei senatori Romano ed altri	»	216
N. 229 — D'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan	»	217
N. 236 — D'iniziativa del senatore Formica	»	218
N. 1407 — D'iniziativa del senatore Tanga	»	219

PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI. — In Commissione pubblica istruzione, il dibattito, in sede referente, sui vari disegni di legge d'iniziativa parlamentare e sul disegno di legge di iniziativa governativa aventi per oggetto il tema della riforma universitaria fu aperto, il 30 maggio 1969, con una relazione introduttiva; quella relazione, che chi scrive ebbe il compito di curare, si componeva di tre parti: l'apriva una serie di considerazioni generali sulla riforma dell'università, cui seguivano un'esposizione succinta dell'impostazione dei disegni di iniziativa parlamentare (fra questi non era compreso il documento dei senatori Sotgiu ed altri, allora non ancora presentato) e un esame critico del disegno di legge governativo che poi la Commissione decise di prendere come testo base per il suo esame.

Una notevole parte delle considerazioni ed osservazioni contenute in quella prima relazione introduttiva sono state tenute presenti nei lavori successivamente svoltisi in seno alla Commissione nella elaborazione di quel testo che di tali lavori è espressione sì che esse possono considerarsi in qualche misura superate. Tuttavia la presente relazione non può non ispirarsi e riconnettersi alla ricordata esposizione iniziale, della quale quindi riprenderà temi e considerazioni di ordine generale.

Il problema della riforma universitaria, per la sua importanza e complessità, e per l'interesse che ha suscitato e suscita in Italia e in altre Nazioni, ha dato origine a un gran numero di pubblicazioni: di molte è possibile avere notizia attraverso un repertorio bibliografico (la cui data coincide con quella di inizio della discussione in Commissione dei disegni di legge in esame) dovuto a una lodevole iniziativa della Presidenza del Senato.

Certo i rilievi, gli orientamenti, le proposte che è possibile cogliere in questi lavori (non pochi dei quali sono successivi alla pubblicazione dell'accennata raccolta) sono spesso tra loro diversi e anche in contrasto; vari poi sono di carattere settoriale, altri frutto

di preoccupazioni di carattere corporativo; ma chi ha avuto la pazienza di prenderne conoscenza deve riconoscere che gran parte sono il prodotto di autentiche competenze, si ispirano a visioni spassionate, esprimono giustificati timori.

È impossibile fare qui delle citazioni, ma si può dire senza timore di sbagliare che una convinzione fondamentale dominò tutte le accennate proposte e osservazioni, ed è quella sintetizzata appunto nel titolo di una di tali pubblicazioni: e cioè che la riforma universitaria, è una riforma « da non sbagliare ».

Una riforma, invero, oggi più di ieri, importante per il futuro della società nazionale: in questa materia, lasciarsi dominare da preoccupazioni demagogiche, o accedere ad eccessive pretese corporative, o consentire che si creino le premesse per una fuga delle migliori intelligenze dall'università, o per un livellamento verso il basso di ogni difficoltà di studio significherebbe provocare un danno gravissimo per tutta la Nazione e per un tempo incalcolabile. Nel campo delle strutture scolastiche più che in altri, gli effetti negativi di una sbagliata impostazione si sentono a distanza di tempo e correggere errori è più difficile e incontra maggiori ostacoli.

Tali considerazioni il relatore si è studiato di tenere presenti in questa sua esposizione, anch'essa composta di tre parti: una prima, intesa a studiare quelle nozioni o questioni generali che costituiscono le premesse necessarie per una migliore comprensione del nostro complesso problema; una seconda parte, più breve, rivolta all'esame, dal punto di vista generale, dei testi dei disegni di legge deferiti alla Commissione; una terza infine, più ampia, in cui sono illustrati i vari articoli del disegno di legge nella formulazione proposta dalla Commissione, o meglio ancora, i vari problemi sollevati e discussi e le varie soluzioni sottoposte al vaglio dell'Assemblea.

Forse la parte generale risulterà, nel suo complesso, piuttosto ampia; ma chi ha presente l'importanza di una riforma universitaria, e la varietà degli argomenti che essa comporta saprà comprendere le ragioni di tale ampiezza.

Il relatore ha ritenuto opportuno introdurre, nonostante le dimensioni e la delicatezza dei problemi trattati, solo alcuni dati statistici: quelli ritenuti assolutamente necessari per la comprensione di certi argomenti.

PARTE I

CRISI DELL'UNIVERSITA' E NECESSITA' DELLA RIFORMA

1. - *Considerazioni generali.* — Il fenomeno, sul quale, in Italia e fuori si è formata, si può dire ormai, una vera e propria letteratura, è diventato soprattutto acuto in questi ultimi anni, ma da alcuni studiosi, più attenti e sensibili, era stato da tempo prospettato e denunciato. I problemi sollevati, le diagnosi fatte sono vari e talvolta contrastanti.

Trattare qui una questione così complessa può sembrare presuntuoso e fuori luogo, eppure una riforma universitaria non può prescindere da un attento esame della situazione attuale e delle sue deficienze, e da una indagine sulle esigenze da soddisfare e sulle condizioni nuove da creare per il futuro.

Senza pretendere certo di esaurire questo argomento, che ci si limita a considerare nei termini essenziali, sembra poter dire che fra i più importanti dei molteplici aspetti del problema universitario possono essere indicati i seguenti:

- 1) crisi del costume universitario;
- 2) crisi dei presupposti quantitativi;
- 3) crisi di invecchiamento;
- 4) crisi di superamento di certe strutture.

Prima di esaminare tali profili del problema universitario, è necessario tuttavia risalire almeno a due aspetti fondamentali di una crisi sovrastante che in generale turba la società attuale, ma i giovani universitari in particolare, per essere questi, di tale società, l'elemento forse più sensibile.

In questi ultimi decenni si è verificato un progresso tecnologico quale mai si poteva immaginare, con un aumento di beni mate-

riali che è andato oltre ogni previsione. Ma accanto a questo progresso, tecnologico e materiale, non si è registrata un'analogha e parallela crescita morale, invece non meno necessaria per adeguare le capacità al retto uso dei nuovi mezzi a disposizione e al dominio su se stessi nei loro confronti. Così oggi ci troviamo di fronte al paradosso di un aumento del benessere che coincide con un aumento dell'inquietudine.

È un paradosso in realtà solo apparente, perchè il benessere materiale coglie solo un aspetto delle esigenze dell'uomo; come è paradosso solo apparente, da una parte la contemporanea acquisizione delle conquiste scientifiche, e dall'altra la maturazione di una visione tutt'altro che ottimistica della vita.

Questo squilibrio, che si accompagna anche ad una almeno apparente incapacità di risolvere le ingiustizie economiche connesse con gli squilibri esistenti tra le varie comunità di cui la società si compone, ha un riflesso particolare nei giovani d'oggi, che, turbati nella loro sensibilità morale, soffrono per queste contraddizioni, pur senza riuscire a trovare la strada del loro superamento, e vivono in questa società oppressi quasi da un complesso di colpa.

Tale quadro va poi completato con un ulteriore elemento, che a sua volta produce i suoi riflessi sulla situazione della gioventù universitaria; esso è legato alla scissione che è avvenuta ormai, nel campo culturale, fra cultura intellettuale e cultura nel significato etnologico od antropologico: l'una ufficiale, l'altra popolare; l'una formata di discipline, l'altra di conoscenze che vanno da quelle sportive a quelle dei film, dei dischi, degli avvenimenti socio-politici. L'una rivolta al domani, l'altra interessante l'oggi. Sono, come si suol dire, due spazi culturali diversi anche se con reciproci contatti: il primo, fatto di studi, riguarda la cultura accademica; il secondo, spontaneo, fatto di quella cultura che i vari mezzi moderni di comunicazione si preoccupano non soltanto di propagandare e di diffondere, ma anche di proporre come sostitutiva, addirittura, più che integrativa della cultura intellettuale.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I giovani sentono questo sdoppiamento; sotto l'influsso o la pressione dei cosiddetti *mass media* avvertono la insufficienza della cultura ufficiale e tendono a portare la cultura etnologica o popolare nell'ambito universitario e talvolta a sostituirla a questa, che costa più sforzo e sacrificio. Essi accusano l'università di vuoto culturale, di distacco dalla vita vissuta: di qui, nelle forme esasperate, il rifiuto dell'insegnamento universitario.

Il problema dei nessi da stabilire fra i due tipi di cultura indubbiamente esiste, perchè esiste una tendenza ad isolare la cultura universitaria in una torre d'avorio, fuori delle situazioni temporali e perchè un certo diritto di cittadinanza universitaria hanno ormai acquisito anche quei livelli della cultura che si è detta popolare.

Ma, a parte le soluzioni che possono essere suggerite, in questo quadro meglio potranno essere compresi i vari aspetti della crisi propria dell'università quale istituzione che ora si esamineranno brevemente.

2. - *Crisi del costume universitario.* — Per quanto riguarda il costume universitario, nessuno può negare che siano nati abusi, e che essi abbiano inciso negativamente sul funzionamento delle Università. È abuso della cattedra quel complesso di interessi che, specie in certe facoltà, ha creato intorno ad essa una costellazione gerarchizzata di assistenti e aiuti, vincolata al « cattedratico » non tanto dal rispetto e dall'ammirazione, quanto da timori e da speranze. La indipendenza del docente universitario non fu soltanto usata ai fini superiori, dello studio e della ricerca, ma anche per superare regolamenti e doveri universitari. Di qui una assunzione ingiustificata, a parte l'aspetto economico della questione, di impegni e compiti extra-universitari, che hanno trasformato in primari, livelli di interessi da considerare invece secondari e provocato — altro grave abuso — la trascuranza dello studente, la mancanza di contatti diretti tra docente e discente, l'abbandono del discente a se stesso o al massimo agli assistenti, nella guida allo studio, nelle valutazioni culturali e nella preparazione delle tesi. A tutto questo si aggiun-

gono ancora gli abusi nella didattica, nella ricerca del facile, l'abuso dei corsi ripetuti, la rinuncia alle nuove ricerche, le facili assenze dei docenti dalle lezioni e dagli esami.

3. - *Crisi quantitativa.* — Gli abusi che abbiamo lamentato sono diventati più acuti specialmente in concomitanza con quel fenomeno che è stato detto di « esplosione » scolastica e che si è verificato nell'ultimo decennio.

I dati particolarmente illuminanti relativi a tale « esplosione » sono riportati qui di seguito.

STUDENTI (COMPRESI I FUORI CORSO)
ISCRITTI NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
DAL 1951-52 AL 1969-70

Anno accademico	Numero delle iscrizioni
1951-52	226.593
1955-56	210.228
1959-60	247.717
1964-65	360.374
1969-70	oltre 700.000

Mentre dunque nel decennio dal 1951 al 1960 l'aumento della popolazione studentesca è stato intorno al dieci per cento, ecco che nel decennio successivo l'aumento è stato superiore al cento per cento. Questa crescita è andata al di là di ogni previsione: basti ricordare che nei dati previsionali inviati all'OCDE, nel 1960, l'Italia calcolava di avere, per il 1970, 257 mila studenti dai 20 ai 24 anni, e basti considerare che, pur aggiungendo a questa cifra anche il numero degli studenti fuori corso (forse non compresi nel dato anzidetto), l'errore per difetto da lamentare nell'indicata previsione è di grandi dimensioni, essendo oggi gli studenti iscritti 598.695, senza i fuori corso.

Se pensiamo che a questo aumento della popolazione studentesca non ha fatto riscontro un adeguato aggiornamento delle strutture, con un proporzionale aumento del nu-

mero dei centri universitari e dei docenti (ma di questi ultimi si dirà meglio più avanti), possiamo comprendere le tensioni sorte nelle varie università e la crisi in conseguenza sopravvenuta. Vi è chi ha sostenuto (e forse non erroneamente), che la crisi provocata dal dato quantitativo ha portato anche conseguenze sul piano qualitativo, per aver superato, la pressione quantitativa, ogni prevedibile livello. Se la tesi è fondata, ecco individuato un altro aspetto della crisi delle università.

4. - *Crisi di invecchiamento.* — Non si può neppure negare che nel campo delle università sia avvenuto un fenomeno di invecchiamento, giacchè gli atenei si sono manifestati via via sempre più estranei alle esigenze di oggi, essendo essi restati fermi solo a ciò che poteva essere valido ieri.

Già possiamo notare che le università si sono col tempo chiuse e come astratte nei confronti della società; esse non partecipano più, nè dibattono più ciò che pure interessa direttamente la vita attuale. Tale processo di isolamento del mondo universitario è giunto a una ormai inaccettabile misura. Così nel campo didattico mentre fin dai tempi medioevali la metodologia era ricca e varia, con dispute, con esegesi di testi, con *lectiones* cattedratiche, con dibattiti aperti al pubblico su argomenti liberamente scelti dai partecipanti, a poco a poco ci si è adattati su un unico strumento, la *lectio*, che non sempre rende vivo il processo educativo.

Gli stessi modi di esaminare e di controllare il sapere degli studenti, e la preparazione delle tesi che danno il dottorato, presentano non infrequentemente inquietanti forme di patologica senescenza. La diagnosi potrebbe applicarsi anche a certe strutture universitarie, che denunciano oggi mancanza di vitalità, quasi che il tempo e l'uso abbiano corrosa la loro originaria funzione.

5. - *Crisi di superamento.* — Ci si domanda oggi se certe strutture universitarie abbiano ancora la loro ragione di essere, nell'evoluzione grandiosa della scienza. Anzi ci si domanda addirittura se la stessa tradizionale concezione dell'università abbia ancora

diritto di cittadinanza. Oggi si è posto persino l'interrogativo se gli studi e la cultura superiore debbono essere raccolti in una *university* o in una *multiversity*.

L'espressione stessa di *universitas* è oggi più tradizionale che attuale. Nel corso dei secoli, come è noto, essa ha modificato il suo significato: in origine, indicava il concetto corporativistico della nuova istituzione scolastica tipica del mondo medievale cristiano, la *universitas magistrorum et scholarium*, ed è diventata, col tempo, la *universitas studiorum*, che indica l'unità del sapere secondo la concezione di quel tempo. Ma alla unità del sapere, che aveva una sua giustificazione nelle teorie del sapere gerarchizzato sotto la più alta scienza che era quella della filosofia o della teologia, si è sostituito l'insieme del sapere o delle scienze, per cui l'*universitas studiorum* ha acquisito il significato dell'insieme di tutti gli studi e di tutte le scienze: appunto, come si dice col citato neologismo, la *multiversity*. Ma anche quest'ultimo significato può considerarsi in parte, almeno, superato, onde ci si domanda oggi, senza riuscire a dare una risposta esauriente, che cosa debba essere la università.

Nell'ambito poi delle singole università, il sapere era raggruppato, secondo un finalismo pratico, intorno alla « facoltà », cioè a quella istituzione che aveva il compito di dare il titolo di studio, diploma o laurea. Ora questo sia pure tradizionale raggruppamento ha ancora ragione di essere? La risposta delle università più sensibili alle esigenze nuove è decisamente negativa. La « facoltà » è una struttura ormai superata, e va sostituita con altra struttura organizzativa che abbia altre caratteristiche, scopi e regole, rispondenti in misura maggiore alle esigenze dei rapporti scientifici e della collaborazione tra gli studiosi.

6. - *Necessità di una riforma.* — Se l'università italiana è in crisi, una riforma si impone, e con urgenza. Di questo si può dire che per primi si rendano conto coloro che vivono nell'università. Nella relazione introduttiva alla 6ª Commissione già era stato ricordato come la Conferenza permanente

dei rettori avesse esplicitamente dichiarato che « la realizzazione urgente di una radicale riforma degli ordinamenti universitari si impone come una necessità improrogabile ». Questa richiesta è stata fatta propria, più di recente, anche dall'associazione nazionale dei docenti universitari di ruolo.

Dunque i massimi reggitori delle nostre università, quelli che di esse hanno la maggiore responsabilità e conoscenza, chiedono una riforma urgente e radicale.

Le varie proposte di iniziativa parlamentare, che vanno da quella presentata dai senatori del MSI a quella presentata dai senatori del PCI, sono una ulteriore prova che il Paese, in tutte le sue parti politiche, sente che è ormai giunto il momento di affrontare e con coraggio questo grande compito: riformare l'università italiana.

A onor del vero, iniziative da parte del Governo e dei Ministri interessati non sono mancate: dalla prima, grande proposta di riforma scolastica preparata poco dopo la liberazione dall'allora Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gonella, fino al più recente progetto di riforma presentato alla Camera dei deputati ed ivi a lungo dibattuto nell'ultima legislatura. Trattasi di tentativi che dimostrano invero la buona volontà degli uomini politici e di governo, ma purtroppo non la capacità di attuazione, la coscienza dell'esistenza e dell'importanza del problema, non l'accordo e la volontà politica per la sua soluzione.

Questi ritardi, già è stato detto, hanno aggravato la situazione ed hanno altresì generato un certo scetticismo sulla capacità della classe politica di dare soluzione al problema: uno, e non l'ultimo dei motivi di talune situazioni di rottura generatesi nell'ambito universitario, sia fra docenti, sia fra studenti. Una società che si dimostra incapace di affrontare certe situazioni, deve prepararsi alle iniziative violente e sregolate, ai moti interni, condannabili forse nella loro manifestazione, ma spiegabili e talvolta giustificabili nella loro origine.

Occorre dunque modificare ordinamenti considerati da tutti ormai superati, eliminare gli abusi, creare una università nuova e adatta alle esigenze di questa nostra socie-

tà in rapida evoluzione; occorre dotare questa nuova università di mezzi, strumenti e docenti adeguati alle maggiori necessità di oggi e di domani.

7. - *Scelte.* — Nella relazione introduttiva alla 6^a Commissione permanente già avevo cercato di sottolineare come i termini che si usano oggi per indicare la università che si vorrebbe o la università che si condanna, se non sono precisati nei loro significati, si prestino ad equivoci. Espressioni, quali « università di élite », « università di massa », « università critica », « università creativa », « università contestatrice », « università coordinata » o « università indipendente » (dalla società economica industriale), « università idealistica » o « università funzionale » e così via, non dicono in realtà molto. Così, non dice molto neppure l'abusato interrogativo con cui si domanda se l'università debba essere il luogo dell'insegnamento o quello della ricerca.

Peraltro tutta questa terminologia continua ad essere di moda, ed è bene dunque tentare di chiarire alcuni concetti.

L'università deve essere di élite o deve essere di massa? La risposta può essere duplice a seconda se intendiamo questi termini in un significato quantitativo o qualitativo. Se in senso quantitativo, è indubbio che le società più progredite tendono ai grandi numeri degli studenti e dei docenti universitari. Ciò non è un male, ma è un bene; un bene in sé è infatti la cultura, e aumentare la formazione o i livelli culturali è dovere della società; d'altra parte, la società stessa in un momento di progresso scientifico e tecnologico, ha bisogno di un numero sempre più grande di cittadini di elevata formazione culturale, e quindi la diffusione della cultura è, oltre che dovere, interesse della società.

Vedremo più avanti alcuni dati significativi a questo riguardo.

Se il dilemma fra università di élite e università di massa viene posto invece in termini qualitativi, non vi è dubbio che la università, in quanto istituzione di alta cultura, come dice la nostra Costituzione, e in quanto rilascia titoli aventi valore legale,

non può non essere selettiva. Selettiva non in senso economico e sociale, evidentemente, certo però in senso intellettuale, di applicazione, di inclinazione e perciò culturale. Se per università di massa si intende una istituzione a basso livello culturale, a un livello raggiungibile da tutti senza sforzo nè applicazione, tale non può essere l'università nè in senso tradizionale, nè in senso moderno, se si vogliono soddisfare le esigenze delle società.

L'università deve essere critica? Certo, perchè il metodo critico è una delle caratteristiche dell'insegnamento universitario. Metodo critico significa ricerca, confronto, esame dei problemi in tutti i loro aspetti, significa valutazione di tutte le possibili interpretazioni. L'università è critica perchè rifiuta conoscenze imposte dogmaticamente dall'esterno, perchè è libera nella sua ricerca, nè soffre per i confronti.

Essa è anche creativa di nuove conoscenze, di nuovi mezzi, strumenti, tecniche, ed è quindi fattore non secondario di progresso scientifico e morale.

Ma l'università se è critica e creativa, è anche contestativa? Per rispondere a questa domanda dovremmo precisare: contestativa di che cosa? Se dell'errore, dell'abuso, dell'illecito, del male, certo l'università può e deve essere contestativa. Se invece si vuole una contestazione radicale o per principio, cioè la distruzione per la distruzione, o la distruzione per scetticismo illogico, allora dobbiamo affermare che l'università non può e non deve essere contestativa, perchè la contestazione, in sè e per sè, non è nè sapere, nè cultura.

Deve l'università essere coordinata o indipendente rispetto alla società industriale ed economica? Mi pare di poter dire che l'università debba essere aperta alla società, conoscerne le esigenze, porsi nei suoi confronti in posizione di servizio, ma senza essere schiava e perciò dipendente da alcun potere, vuoi economico, vuoi politico; essa non deve essere aprioristicamente orientata, ma aperta, al servizio di tutta la società.

L'università deve essere idealistica, come si vuole che siano le università tedesche, inglesi e nord-americane, nel senso che essa

deve essere concepita come il luogo dove, senza costrizione, si ricerca la verità in comune da parte dei docenti e degli studenti? Oppure deve essere puramente funzionale, come si afferma che siano le università francesi e sovietiche, nel senso che l'università deve essere uno strumento del potere culturale, e quasi un servizio pubblico verso la società nazionale?

A parte il grado di soggettività di queste ultime distinzioni, è certo che l'università medesima è sintesi di tale duplice polarizzazione o concezione dualistica; da una parte, infatti, nell'università deve essere affermata la libertà della ricerca, quale diritto dell'uomo, come singolo e come specie, all'acquisizione di nuove conoscenze per il perfezionamento della personalità di ciascuno, e per la conoscenza ed il dominio dell'universo; e dall'altra tale libertà deve essere concepita non a fini puramente e semplicemente individuali o corporativi, ma altresì a fini di soddisfacimento delle necessità e delle esigenze di ciascuna società nazionale e di tutta la comunità umana.

Siamo qui nel tema dei rapporti tra università e società, sui quali rapporti è bene fare già ora alcune specifiche considerazioni.

Bisogna dire che l'università « ha lo scopo di istruire la gioventù e non quello di far scoperte scientifiche e artistiche »; oppure bisogna sostenere che nell'ambito dell'università « insegnare vuol dire far partecipare al processo della ricerca »? Anche a questo proposito bisogna osservare che non vi è materia per una scelta alternativa: a livello universitario è difficile distinguere la ricerca dall'insegnamento.

Non dimentichiamo poi che, nell'ambito universitario, l'accentuazione del momento dell'insegnamento rispetto a quello della ricerca, e viceversa, varia a seconda delle discipline. È certo, per esempio, che nei campi della storia letteraria, dei principi elementari del diritto, di un corso fondamentale di matematica, così come in genere nei corsi a carattere istituzionale l'accento può essere dato più all'insegnamento che alla ricerca; mentre in altri campi, della filosofia teoretica, delle dottrine tecnologiche, delle specializzazioni e in genere nei corsi detti « monogra-

fici » è la ricerca che prende una accentuazione maggiore, anche con partecipazione diretta dello studente.

8. - *Cultura universitaria ed esigenze di oggi.* — Il problema delle connotazioni della moderna università, trascina con sé un'altra questione: quella della cultura (o del sapere) universitario, della sua effettiva essenza, delle caratteristiche che dovrebbe assumere.

Abbiamo già avuto modo di notare come il sapere universitario si distingua da quello che è proprio degli altri ordini di scuole, non tanto sotto il profilo della quantità e neppure in dipendenza della sua maggiore specializzazione, quanto piuttosto per il suo carattere critico. Esso consiste non soltanto nella conoscenza di ciò che altri già conoscono, ma nel confronto fra tesi diverse, fra interpretazioni e teorie diverse: un confronto critico che colloca preliminarmente, su uno stesso piano, tesi, interpretazioni, teorie, per una ulteriore indagine spassionata. Il sapere critico si contrappone al sapere dogmatico: nel campo scientifico questo si colloca sempre su una posizione di orgoglio e di assolutismo, mentre il primo, senza essere necessariamente incerto o indifferente, si atteggia comunque a maggiore umiltà e prudenza.

Sapere e cultura universitaria, inoltre, devono presentarsi più come il risultato di ricerche, che come un dato acquisito. Gli studenti, all'università devono sì apprendere ciò che i loro maestri sanno, ma essi vi consentono con tanta maggiore disponibilità quanto più da vicino hanno partecipato alla ricerca del maestro e contribuito a varcare le frontiere del sapere già conquistato. Con una bella immagine è stato detto che imparare presso un maestro mentre egli stesso impara è come abbeverarsi presso una fonte viva; mentre imparare presso un maestro che ha già imparato ciò che deve insegnare è come bere acqua stagnante.

Questo spiega perchè il docente universitario deve essere sempre anche ricercatore e studioso, cioè colui che continuamente offre ai suoi studenti il nuovo e guida essi stessi alla ricerca del nuovo.

A questo punto occorre affrontare una delle maggiori difficoltà concernenti i caratteri della cultura universitaria.

Il progresso del sapere sembra procedere oggi lungo due linee divergenti: quella del sapere generale e quella del sapere specializzato.

Certo, si sente oggi più di ieri la esigenza di un sapere vasto, generalizzato, se non universale.

È un'esigenza, questa, avvertita già nei tempi lontani; ma oggi è maggiore la consapevolezza dell'esistente interdipendenza tra le varie discipline; in altre parole, della complementarietà delle scienze anche diverse e della necessità di più vaste conoscenze anche ai fini del sapere specializzato. Così la fisica rispetto alla chimica e viceversa, la matematica rispetto alla biologia ed alla medicina, la sociologia rispetto alla biologia ed alla medicina, la sociologia rispetto alla storia civile, la filosofia rispetto alla matematica, e così via. Si dice oggi addirittura che separano le varie scienze chiusure solo artificiali, e che tali chiusure vanno pertanto abbattute.

Nella stessa linea, poi, si inserisce un'altra esigenza oggi sempre più avvertita: quella di un sapere universitario formativo oltre che informativo, il quale renda l'uomo capace di adattarsi alle varie e imprevedibili situazioni.

Ma orientare la cultura universitaria verso un sapere più generalizzato che specializzato rappresenta un pericolo oltre che una difficoltà. Vi è il pericolo di un abbassamento di livello culturale, anzitutto, poichè una conoscenza vasta è perciò stesso tendenzialmente superficiale e stenta ad avvicinarsi al fondo delle questioni. In secondo luogo, poi, è proprio il continuo progresso scientifico che impone delle scelte nel senso della specializzazione anche nell'ambito di un singolo ramo del sapere, non essendo più possibile seguire con un ragionevole grado di competenza le varie conquiste, le nuove scienze, i perfezionamenti tecnologici.

Il superamento di questa specie di contraddizione, interna alla cultura di oggi, va ricercata in una soluzione di equilibrio, in cui l'una possa conciliarsi con l'altra esigenza. Equilibrio oggi invero difficile, che

la stessa organizzazione dipartimentale delle università con la offerta di vari piani di studio specializzati nei singoli corsi di laurea sembra minacciare, accentuando la specializzazione, a danno della formazione di base, più generale, e costringendo il giovane, fin dal suo ingresso all'università, a una scelta subito specializzata, che non sempre, tra l'altro, si dimostra giustificata. In verità sarebbe erroneo impostare anche i corsi universitari dei primi anni nel senso della specializzazione, che andrebbe, se mai ritardata: ma a beneficio di una formazione più larga, più teorica, realmente di base, oggi più che mai opportuna, se si vogliono tenere presenti le tendenze recenti del sapere scientifico e le esigenze della società attuale.

9. - *Università e società.* — Fra i primissimi interrogativi ai quali il legislatore deve rispondere nell'accingersi ad impostare un provvedimento di riordinamento delle strutture degli studi superiori, si trova certamente quello della collocazione da assegnare a tali studi sia nel contesto generale della vita sociale, sia nei confronti delle specifiche attività di ricerca che, con finalità ed interessi vari, vengono svolte in una società.

I rapporti tra università e società si possono studiare sotto molteplici aspetti: quello dei fini, dei contatti, dei metodi, dei reciproci contributi e influssi. Per quanto interessa, due fatti, strettamente legati uno all'altro, sembrano da sottolineare:

1) l'università è strumento di trasformazione della società;

2) l'università deve tenere conto della società, delle sue esigenze e delle sue linee di sviluppo.

Sul primo punto è indubbio che gran parte degli scienziati e dei tecnici, ai quali sono dovuti i grandi progressi della società, sono usciti dalla università; ed è indubbio pure che gran parte dello sviluppo culturale non strettamente scientifico e tecnologico, ma comprendente anche il progresso sociologico e delle varie scienze umane lo si deve all'università. L'affermazione che le Nazioni più progredite sono quelle che hanno le università più numerose e più fiorenti non è certo errata.

Per meglio comprendere poi la validità del secondo punto, è necessario avere davanti alcuni dati essenziali circa l'evoluzione socio-economica italiana in confronto con la situazione evolutiva di altre società economicamente avanzate.

Ecco alcuni dati, che servono al nostro scopo, circa la evoluzione dell'occupazione (in percentuali di occupati per settore di lavoro) della popolazione attiva italiana in confronto con quella statunitense:

DISTRIBUZIONE DELL'OCCUPAZIONE, PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA, IN PERCENTUALE RISPETTO ALLA POPOLAZIONE PRESENTE, IN ITALIA E NEGLI STATI UNITI

Anno	Agricoltura		Industria		Servizi e altre attività	
	Italia	USA	Italia	USA	Italia	USA
1950	40	14	32	31	26	55
1960	28	8	40	32	30	60
1969 (*) ...	21,3	4	42,4	30	36,3	65-70
1980 (**)..	12	—	42	—	44	—

(*) I dati relativi all'Italia sono stati rilevati a fine luglio 1969; i dati relativi agli Stati Uniti sono previsionali.

(**) Dati previsionali.

Un confronto con i dati di altri Stati conferma le linee di tendenza che emergono dalla tabella sopra riportata: una diminuzione accentuata degli occupati nell'agricoltura, un aumento, ma fino ad un certo limite massimo, degli occupati nell'industria, un aumento incessante negli addetti ai servizi. Abbiamo già un certo numero di Stati in cui la popolazione addetta alle attività terziarie raggiunge e supera il 50 per cento di tutta la popolazione attiva.

Poichè non siamo qui in sede sociologica, non interessa esaminare oltre questo fenomeno, pur tanto importante ed attuale, dello spostamento dei rapporti di classe in quanto tali, nè stabilire se e fin dove la popolazione addetta ai servizi ed alle altre attività appartengano al ceto medio o borghese, e

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conseguentemente individuare la tendenza sociologica delle Nazioni più progredite.

Interessa invece il riflesso che questi dati hanno sul problema universitario.

È indubbio che la cultura necessaria per l'occupazione nell'industria sia mediamente maggiore di quella per l'occupazione nella agricoltura, specialmente quando la predetta occupazione raggiunge alte percentuali; ed è pure indubbio che la cultura necessaria per l'occupazione nei servizi sia mediamente più elevata di quella necessaria per l'occupazione nell'industria. Possiamo anche aggiungere che il reddito medio individuale è maggiore per gli occupati nell'industria rispetto a quello degli occupati nell'agricoltura, e che lo stesso reddito è maggiore per gli occupati nei servizi rispetto a quello degli occupati nell'industria.

Queste considerazioni valgono per il problema dell'aumento del numero dei laureati, se a questo aumento corrisponde un reale aumento del livello culturale.

La tendenza del passaggio dall'agricoltura all'industria e dall'industria ai servizi implica un aumento delle esigenze culturali. L'aumento della formazione culturale, che costituisce un bene in sè, si lega dunque anche ad un aumento del reddito individuale. Conclusione: la cultura non è solo strumento di progresso, ma anche di ricchezza, per i singoli e per la società.

Ecco una interessante statistica del rapporto, rilevato negli Stati Uniti, fra anni di studio portati a termine e reddito annuale medio.

DISTRIBUZIONE DEL REDDITO INDIVIDUALE MEDIO ANNUO IN RAPPORTO AL NUMERO DEGLI ANNI DI STUDIO COMPIUTI, NEGLI STATI UNITI

Anni di studio	Reddito annuale medio (in lire italiane)
0 - 8	1.600.000
9 - 11	2.900.000
13 - 15	4.400.000
Oltre 15	5.800.000

A queste indicazioni, già di per sè interessanti, è bene aggiungere una recente statistica circa l'occupazione dei diplomati e dei laureati, in Italia, nei vari settori di attività economica.

DISTRIBUZIONE DEI LAUREATI E DEI DIPLOMATI, IN ITALIA, FRA IL 1961 E IL 1968, PER SETTORI DI ATTIVITÀ

(in migliaia di unità)

ANNI	Agricoltura		Industria		Altre attività	
	lau- rea- ti	di- plo- mati	lau- rea- ti	di- plo- mati	lau- rea- ti	di- plo- mati
1961 . .	7	22	53	225	406	854
1962 . .	7	21	62	244	393	854
1968 . .	4	23	59	302	493	1.046

Appare in forma che potrebbe sembrare persino patologica, l'assorbimento dei gradi elevati di cultura nell'ambito delle cosiddette attività terziarie in continuo sviluppo. La tabella sopra riportata si presterebbe a molte considerazioni, che qui però volutamente omettiamo.

Una sempre più alta formazione culturale è una esigenza della società in progresso, e alla più alta formazione culturale corrisponde sempre, in una società ordinata, un maggior reddito individuale. Possiamo anche aggiungere che la diffusione in un maggior numero di individui con elevata formazione culturale modifica la componente sociale o la stratificazione sociale della Nazione, favorendo l'accentuarsi della tendenza verso le componenti più elevate. Vedremo più avanti un confronto tra il numero degli studenti universitari italiani e quello di altri Stati evoluti.

Ciò premesso in via di massima, per stabilire delle uniformità utili a determinare norme rinnovatrici dell'ordinamento universitario italiano, adeguate al grado raggiunto dallo sviluppo socio-economico del nostro Paese e che tengano presenti in pro-

spettiva le linee dianzi tracciate, bisogna chiedersi in quale livello di sviluppo possa essere situata l'Italia.

Nella classificazione socio-economica, la società italiana è collocata (come è noto) al livello delle Nazioni industriali. Purtroppo questa classificazione ha carattere puramente statistico, e non tiene conto della grande differenziazione di livelli esistenti nell'ambito della nostra Nazione. Se è vero infatti che il reddito medio individuale annuo italiano nel 1968 è di lire 1.120.000 lire, non è meno vero che vi sono zone (ad esempio la Lombardia) ove il reddito annuo individuale supera il milione e mezzo di lire ed altre (quali le provincie di Agrigento, Avelino e Catanzaro), ove il reddito raggiunge appena le 430.000 lire annue.

Di fronte a regioni ad alta industrializzazione, dunque, abbiamo in Italia zone agricole a livello di pre-industria ed altre ove dominano le occupazioni terziarie.

Questa situazione di dislivello è di ostacolo all'uniformità legislativa e rende difficile l'utilizzazione dei dati statistici globali.

10. - *Università e ricerca.* — È questo un problema, tanto importante quanto difficile. L'università è sempre un centro di ricerca, ma l'università non è l'unico centro di ricerca. Questi sono i due punti fondamentali.

Che l'università sia sempre un centro di ricerca è ovvio perchè tale è il carattere dell'insegnamento universitario, come abbiamo visto. Nell'elaborare il testo di questo disegno di legge di riforma proposto all'approvazione dell'Assemblea, la Commissione ha voluto accentuare tale carattere, indicando sovente i compiti del professore universitario in quelli della ricerca e dell'insegnamento. Peraltro, che l'università non sia, in una Nazione evoluta, l'unico centro di ricerca, sembra anch'essa acquisizione ovvia, almeno per certe ricerche speciali, e per determinati fini di ricerca.

Ma è a questo punto che si presenta il problema dei rapporti fra università e altri centri di ricerca, e viceversa: problema importante, ai fini dei risultati della ricerca stessa. Ora, dobbiamo confessare che tali risultati, in Italia, non soddisfano.

Nel 1969 la spesa pubblica, in Italia, per i principali settori di ricerca fu di 148 miliardi e 528 milioni di lire, il 23,49 per cento dei quali destinati alle ricerche nucleari.

A noi qui non tanto interessa stabilire la sufficienza o meno di queste spese, e l'equilibrio o meno nella relativa distribuzione fra i vari settori, quanto la funzione dell'università nel campo della ricerca, i rapporti dell'università con gli altri centri di ricerca pura o applicata, e con le grandi industrie pubbliche e private che hanno bisogno di una ricerca orientata.

È difficile stabilire con chiarezza la differenza fra ricerca universitaria e ricerca extra-universitaria perchè il problema è contemporaneamente complesso e variabile. Se accettiamo la distinzione, nell'ambito organizzativo, tra ricerca fondamentale, ricerca orientata, ricerca applicata e ricerca operativa, dobbiamo dire che per certe discipline, l'università deve essere luogo determinante per tutti questi gradi di ricerca, mentre per altre, invece, quella fatta in sede universitaria deve essere specialmente ricerca fondamentale.

Così, per portare qualche esempio, nel campo delle scienze umane l'università può e deve essere centro di ricerca a tutti i gradi ricordati e può e deve collaborare con certi istituti specializzati. Nel campo delle scienze mediche l'università deve essere pure centro di ricerca completa, comprendente quindi sia la ricerca fondamentale o di base, sia quella applicata, sia quella operativa, senza costituire peraltro essa l'unico centro, perchè anche gli ospedali sono centri di ricerca applicata ed operativa quando hanno la fortuna di possedere personale e attrezzature di livello adeguato. Nel campo chimico-farmaceutico invece difficilmente l'università può essere centro di ricerca nel grado applicato, mentre lo sarà necessariamente nel campo della ricerca fondamentale ed orientata. Lo stesso si può dire per le ricerche a carattere tecnologico-applicative ove forse è opportuno trovare una formula di accordo con le grandi industrie statali e private, mentre in quei settori ove l'industria nazionale è ancora carente — come nei campi, ad esempio, dell'astronautica, della ciberne-

tica e forse anche dell'elettronica in genere — l'università deve comprendere i vari aspetti della ricerca, quindi anche quello operativo.

È bene avere presente che l'università non è soltanto una organizzazione scolastica ad alto livello, e che sua caratteristica culturale è una particolare visione del sapere. Con il termine di *universitas studiorum* non si intende soltanto l'insieme dei vari rami della cultura e della ricerca, ma si afferma anche uno stretto legame tra le varie discipline e si sottolinea la fondamentale unità del sapere. Tutto ciò è stato già detto.

Ora questa concezione originaria e tradizionale è in contrasto, almeno apparente, con la caratteristica del sapere scientifico-tecnologico attuale, il cui grande progresso è la manifestazione più apparente del mondo contemporaneo, e ciò perchè questo sapere scientifico-tecnologico, con le sue elevate specializzazioni che rappresentano le punte avanzate della cultura contemporanea, sembra ripudiare la concezione unitaria.

Di qui una difficoltà reale dell'assorbimento, nel mondo universitario, della ricerca scientifica, la quale sembra trovare luoghi più adatti in organizzazioni extra-universitarie. Chi conosce un poco la storia delle università sa che una situazione di questo genere il mondo universitario l'ha già conosciuta nel periodo dell'Umanesimo e del Rinascimento quando sorsero nuovi centri culturali extra-universitari che sembravano più adatti per la nuova cultura letteraria. Ma il fenomeno di fuga dall'università fu a poco a poco assorbito e l'università ritornò ad essere il centro quasi esclusivo della cultura e della ricerca.

La situazione di allora si ripete in parte oggi, non più per le *humanae litterae*, ma per la ricerca scientifica o tecnologica. Si può però e si deve sperare che anche questa fase centrifuga venga superata. Ne è prova il fatto che gli scienziati più avanzati sentono già i limiti di un progresso scientifico concepito settorialmente e perciò staccato dall'unità del sapere. Da una orgogliosa posizione iniziale della scienza fisica si è passati ad un atteggiamento più meditato ben riassunto nell'affermazione di uno dei più gran-

di fisici contemporanei e cioè che: « di meno in meno i ricercatori possono sperare di comprendere il mondo ».

Meglio di precise norme legislative al riguardo è la prassi comunque che conta (anche se la prassi, forse, è ancora da perfezionare), trattandosi per lo più di individuare forme di collaborazione e di divisione dei compiti suscettibili soprattutto di pratica ed efficiente attuazione.

È stato detto che un centro di ricerca deve essere accogliente nei confronti delle idee « fuori serie » e custode di quelle che non possono essere subito integrate. Questa norma vale anche per i centri universitari che non devono soltanto conservare e trasmettere un sapere acquisito, ma devono essere anche aperti alle idee « fuori serie ».

Quanto alla ricerca orientata secondo le esigenze delle grandi industrie, anche qui il problema è di equilibrio e di limite. Tali ricerche devono essere permesse e favorite, ma non fino al punto di fare dell'università uno strumento degli interessi industriali, anche se pubblici, perchè fine primario dell'università rimane sempre la formazione dei giovani studenti, e non una ricerca indirizzata a fini utilitaristici.

Vogliamo ancora dire, sul problema della ricerca, che di fronte al numero (ormai enorme) di insegnamenti o di discipline delle nostre università, un esame analitico può suscitare perplessità, poichè mentre si notano, da una parte, insegnamenti che denunciano la loro istituzione *ad hominem*, dall'altra si rilevano la insufficienza o la mancanza di altri corsi importanti ed oggi altrove ormai diffusi.

Un punto poi da stabilire con fermezza è che il famoso divario (il cosiddetto *gap*) di progresso Stati Uniti - Europa e, a maggior ragione, Stati Uniti - Italia si registra in gran parte nella ricerca e nell'organizzazione. Noi infatti accusiamo un ritardo in tutti e due questi aspetti: nel primo per insufficienza di mezzi, nel secondo per incomprensioni, non giustificate emulazioni personali e gelosie.

L'università nuova dovrà portare dunque il suo contributo anche in questo campo.

11. - *Università e cooperazione internazionale.* — Trattasi di un tema che può considerarsi corollario dei due precedenti.

L'esigenza di maggiori rapporti tra le singole università delle varie nazioni si fa sempre più sentire, sia per esigenze scientifiche e culturali, sia per esigenze educative, sia ai fini di collaborazione e di unità fra i popoli.

La cooperazione internazionale nel mondo universitario si può attuare lungo diverse linee: creando campi di ricerche comuni tra ricercatori di varie nazioni, consentendo assunzioni di docenti di nazioni diverse, ammettendo la frequenza di corsi universitari fuori del proprio Paese, da parte degli studenti, ed il riconoscimento giuridico di tali frequenze, con la parificazione dei titoli di studio di ammissione nelle università e dei diplomi e lauree rilasciate dalle università di Paesi diversi.

La possibilità di ricerche comuni tra docenti-ricercatori di varie nazionalità è una esigenza scientifica che si manifesta sia nel campo prettamente tecnologico, quando si tratta di preparare strumenti ed attrezzature complesse il cui fine e la cui utilità vanno oltre il puro interesse nazionale, sia per ricerche complesse fondate su larghi campi statistici e di esperienza.

Non meno importante è la possibilità di assunzione di docenti di nazioni diverse, con formule contrattuali dignitose. Questa libertà ha un doppio vantaggio sia per il mondo culturale della nazione che accoglie i docenti-ricercatori stranieri — perchè in modo diretto e immediato crea nuove possibilità di crescita del patrimonio culturale, che si arricchisce di particolari competenze ed esperienze — sia per i docenti-ricercatori che si spostano all'estero, i quali possono sviluppare la loro formazione con la conoscenza di nuove tecniche, metodologie, scoperte e ricerche in atto nelle nazioni che si trovano su posizioni più avanzate in certi campi specifici.

Anche la possibilità di frequenza ai corsi in università straniere ha un doppio interesse: istruttivo, possiamo dire, ed educativo. Istruttivo in quanto consente l'acquisizione del sapere specifico proprio di determinate università straniere o di un dato

docente o maestro di altra nazione; educativo, in quanto favorisce una maggior conoscenza e perciò nuovi legami e stima fra nazioni.

Le università furono e sono in certe nazioni focolai di formazione nazionalistica ed in questo campo hanno svolto e svolgono un'alta funzione storica per quelle nazioni che sono ancora alla ricerca della indipendenza e della libertà. Ma negli Stati liberi ed indipendenti, allo spirito nazionalistico, che può diventare pericoloso, come espressione di un errato orgoglio nazionale gravido di tristi conseguenze, deve succedere uno spirito di convivenza e di comunanza internazionale, tanto più auspicabile tra quelle nazioni che hanno particolari vincoli storici, religiosi, linguistici e geografici.

Quanto all'equipollenza dei titoli di studio e accademici, oggi affidata a particolari trattati bilaterali e multilaterali, essa costituisce un fine cui si deve tendere sia pure con tutte le gradualità e le prudenze che si desiderano per la tutela degli interessi culturali e nazionali.

Di tutto questo, già qualcosa è stato fatto e si sta facendo, ma ancora troppo poco. Una legge di riforma universitaria, deve dare, pure nei suoi limiti, un contributo lungo questa diversa via di collaborazione internazionale.

12. - *Movimenti studenteschi.* — Già nella prima relazione introduttiva, in sede di 6^a Commissione, avevo sostenuto l'impossibilità di trattare della riforma universitaria senza parlare anche dei movimenti studenteschi; non tanto per tracciarne la storia, o precisarne le varie tipologie, nè per indagare sui problemi socio-psicologici che questi recenti movimenti hanno dato origine; quanto almeno per i seguenti due ordini di motivi: in primo luogo perchè i soggetti o gli attori principali della vita universitaria sono innanzitutto gli studenti in quanto l'università è nata espressamente per la formazione culturale dei giovani e la stessa ricerca universitaria ha questo fine; in secondo luogo perchè gli studenti con una loro particolare sensibilità hanno più acutamente avvertito l'esigenza della riforma universitaria, ed hanno nel-

l'ambito universitario individuato gli abusi, le deficienze, le cristallizzazioni dannose.

Un'indagine completa sui movimenti studenteschi, sulla loro origine e tipologia, sulle loro definizioni, caratteristiche e manifestazioni, cause remote e prossime nonostante il molto che è stato pubblicato, resta ancora da fare, tanto è complesso e profondo il fenomeno. Ma chi ne vorrà cercare un giorno la spiegazione, dovrà indagare sia sugli aspetti della psicologia e del comportamento sociale di un gruppo che diventa coscienza di sé; sia sulla situazione alla quale è giunta la nostra società, sulle sue conquiste, sui suoi squilibri, con i suoi conflitti all'interno e all'esterno degli Stati; sia sulla giustapposizione man mano delineatasi fra cultura tradizionale da una parte, ed insieme di notizie, nozioni e fatti che, dall'altra parte, con i nuovi mezzi di informazione, vengono portati a conoscenza anche dei giovani e in questi ultimi generano sollecitazioni, stimoli, tentazioni, esaltazioni ed infatuazioni, fra l'altro, rispetto a certe dottrine e persone che queste dottrine incarnano; sia, infine, sulla situazione di crisi determinata, nella università, da abusi, da insufficienze, da condizioni ed organismi superati.

Da qualche anno noi assistiamo a manifestazioni studentesche, contestazioni, rivendicazioni, lotte interne le cui origini e spiegazioni sono al di là dei fatti locali e delle situazioni particolari. I fatti locali e le situazioni particolari possono influire sul tono e sulla coloritura di certe manifestazioni studentesche, ma all'origine di queste vi è evidentemente un motivo più profondo che va ricercato e analizzato se non si vuole rimanere alla superficie del fenomeno.

Il movimento studentesco o, se si vuole, i movimenti studenteschi, non sono certo un fenomeno esclusivo italiano, perchè tali movimenti si sono manifestati e si manifestano in più di una nazione, e superano i limiti degli stessi continenti. Movimenti di studenti universitari sono apparsi in questi ultimi anni tanto nel sud America, quanto negli Stati Uniti e nei Paesi d'Europa, occidentale e orientale. Visti nelle varie Nazioni questi movimenti denunciano certo una di-

versità di metodi, di fini e di motivazioni, specialmente se essi si manifestano in Paesi di libertà democratica, o in Paesi oppressi vuoi da sistemi politici, vuoi da altre potenze.

Ma la simultaneità di questo fenomeno e la sua grande diffusione denunciano che, al di là delle differenti motivazioni prossime e della varietà di influssi locali, esiste, nel sottofondo, una causa o motivazione comune determinata non da una situazione locale, vuoi politica o storico-economica, ma dalla « situazione » attuale della stessa società di oggi. È questa situazione della società che, fondamentalmente genera il malessere della nostra gioventù, sul quale malessere si innestano e si aggiungono poi una serie di altre situazioni e fatti locali e nazionali.

La prova di ciò sta in quel comune denominatore (se così si può dire) dei vari movimenti studenteschi, individuabile più in un atteggiamento negativo che in un atteggiamento positivo. La caratterizzazione profonda e comune delle agitazioni studentesche è infatti più un rifiuto che una richiesta. Ora questo rifiuto non può essere riferito se non alla situazione della società di oggi. Il problema da porsi concerne dunque l'analisi della società di oggi che provoca, in genere, nella gioventù, questa forma di reazione, la quale assume espressioni più acute nella gioventù universitaria.

Un altro fatto da tener presente è che gli studenti universitari, da qualche tempo a questa parte hanno preso coscienza di essere una classe o una categoria, o un gruppo, diverso, distinto da quelli tradizionali. Gli studenti hanno preso coscienza della potenziale forza che essi racchiudono in sé e della loro capacità di incidere, uniti, non soltanto sulla università, ma sulla stessa società.

Si è discusso e si discuterà ancora se gli studenti con i loro movimenti costituiscano una nuova classe oppure una anti-classe, se un ceto, o se una massa. Ogni classificazione ha finora un margine di soggettività e perciò insufficienza; ciò che qui però interessa dire è che la situazione della società tecnicamente avanzata, da una parte, e la natura dell'animo giovanile dall'altra inci-

dono in termini caratteristici e costanti sui modi di essere di tutti i movimenti espressi dagli studenti in questi anni e che tali caratteristiche si traducono dinamicamente in una insoddisfazione e in una pretesa.

I movimenti studenteschi si caratterizzano, dunque, prima di tutto per una insoddisfazione che se talvolta ha precise indicazioni e oggetti determinati, denuncia tuttavia sempre, per i motivi sopradetti, un sottofondo di indefinità che ne rende difficile il superamento. I motivi di questa insoddisfazione si possono individuare in varie situazioni di fatto, nelle ingiustizie sociali ancora esistenti, nei soprusi di certe nazioni potenti, nelle guerre, nelle incapacità del mondo politico, nel senso di incomprendimento, in una insofferenza alle regole, alle norme, ai costumi e così via. Ma in fondo l'insoddisfazione vera della gioventù resta, al di là di queste pur valide giustificazioni, perchè ha radice in quello squilibrio della società attuale che è provocato dal prodigioso progresso scientifico e tecnologico e dalla concomitante crisi dei valori e dei principi morali; dalla nuova, immensa capacità di dominare ed utilizzare le forze della natura, maturata unitamente ad una incapacità sempre più palese di vincere gli egoismi e le ambizioni degli individui e delle nazioni; dalla incessante conquista delle potenzialità fisiche della natura, concomitante con una crescita morale non sufficiente, vuoi individuale vuoi sociale.

La seconda caratteristica, connaturata con la stessa gioventù, è la pretesa dei giovani di essere capaci di risolvere quelle contraddizioni, problemi e conflitti che la classe dirigente non ha risolto, onde la richiesta di sostituirsi essi, nella dirigenza, alle formazioni politiche e sindacali per la soluzione rapida dei problemi. Nella loro visione semplicistica e portata naturalmente a vedere soltanto i termini estremi delle questioni, i giovani accusano di incapacità i maggiori di età, in cui non hanno più fiducia, e si collocano in una posizione antistorica che talvolta assume la forma patologica di un estremismo esasperato.

Queste caratteristiche spiegano l'atteggiamento di protesta, ma contemporaneamente

te spiegano anche le incertezze dei giovani. Essi infatti da una parte si sentono sospinti ad impegnarsi nella riforma della società, mentre dall'altra ne sono trattenuti dalla preoccupazione di essere assorbiti e resi, alla loro volta, quasi responsabili della situazione, mentre da un'altra parte ancora avvertono l'opposta suggestione del rifiuto totale peraltro insieme al timore di essere emarginati e ridotti ad azioni sterili e disordinate.

Questa situazione in alcune nazioni (fra le quali l'Italia) è resa più acuta dalla mancanza di ideali nella gioventù. Terminata in Italia l'epopea dell'Unità e dell'indipendenza, suggellata dalla liberazione di Trento e Trieste, caduta malamente quella della costruzione di un impero, cessata da tempo ormai anche quella della Resistenza, la vita dei nostri giovani che non hanno conosciuto e tanto meno vissuto le passioni dei loro padri, cresce in un vuoto di ideali civili. È qui forse la spiegazione di certe infatuazioni per miti esotici che tanti giovani fanno propri senza conoscere nè la loro vera natura, nè la loro storia.

La pace, la libertà e il benessere materiale non sono da sè soli capaci di esaurire le esigenze complesse dell'animo umano: queste pur grandi conquiste dall'uomo, dobbiamo tenere presente, sono condizioni primarie, ma non possono certo esaurire le risorse morali e le energie ideali di una società civile.

13. - *Movimenti studenteschi e università.* — A parte la difficoltà intrinseca del problema, la sede della riforma universitaria non sembra la più idonea per spingere a fondo l'analisi dei rapporti tra i movimenti studenteschi e la società, nè tanto meno per tentare qualche soluzione.

In questa sede si può soltanto dire che la insoddisfazione dei giovani circa la situazione della società attuale potrebbe forse rimanere in uno stato potenziale, e non passare quindi all'azione, se ad essa non si aggiungessero altre insoddisfazioni dovute a cause prossime, a situazioni locali, tra le quali in primo luogo va segnalata la crisi proprio

dell'università, cioè dell'ambiente nel quale i giovani studenti devono convivere.

Ora, al di là di ogni atteggiamento polemico e delle riserve da formulare su più di un aspetto negativo delle manifestazioni dei movimenti studenteschi, e cercando di cogliere soltanto ciò che può servire allo studio del nostro problema, bisogna riconoscere che gli studenti sono diventati, nei nostri atenei, in seguito anche ad abusi, più l'oggetto che il soggetto della vita universitaria; e che certi atteggiamenti, voluti o meno, di un certo numero di docenti non possono non offendere la personalità dello studente e provocarne la reazione.

Quando lo studente è costretto ad ascoltare le lezioni fuori dell'aula, per mancanza di posti; quando gli esami sono abbandonati agli assistenti, e le lezioni non vengono svolte; quando lo studente per parlare con colui che dovrebbe essere il suo maestro, o per sostenere gli esami, si deve sobbarcare ad attese lunghe, massacranti, non giustificate; quando gli si fa rifare varie volte un lavoro di esercitazione o di tesi senza mai indicargli quale siano la giusta strada e gli strumenti adatti; quando tutto questo accade, allora è difficile immaginare che reazioni possano non esserci.

È il rispetto della persona dello studente — bisogna riconoscerlo — che troppo volte è venuto meno. Di qui un senso di umiliazione, di oppressione, di frustrazione. Nella relazione introduttiva alla 6^a Commissione furono indicate cinque « libertà » fondamentali, come necessarie per la vita universitaria studentesca di oggi. E precisamente:

1) libertà alla continuazione degli studi evitando vicoli chiusi o ciechi;

2) libertà dai condizionamenti economici, anche se posti in essere entro il limite segnato dal rispetto delle norme costituzionali;

3) libertà nella scelta del piano degli studi nel limite di un ordinamento che dà valore giuridico ai titoli di studio;

4) libertà di espressione del proprio pensiero in ordinate discussioni;

5) libertà di scelta del tempo per le varie prove di accertamento o di esame.

Orbene il testo di riforma universitaria preparato dalla Commissione, ha tenuto conto di queste « libertà », e nelle norme relative al diritto allo studio, di cui diremo più avanti, ha cercato di attribuire alla disposizione costituzionale il significato più largo possibile e ciò al fine dell'attuazione di una giustizia sociale o distributiva più ampia e per consentire il necessario rinnovamento nella composizione sociologica degli studenti universitari.

Lo studente universitario peraltro ha diritto non soltanto all'esercizio delle accennate « libertà » fondamentali, ma altresì alla assunzione di responsabilità decisionali in quei campi in cui egli è direttamente interessato. Anche di questo si è tenuto conto, e non tanto per enunciare l'affermazione di principio che l'università è una comunità di docenti e studenti, quanto nel fissare disposizioni normative che a questo principio cercano di dare pratica attuazione.

Come si è detto, chi voglia ricercare le cause dei movimenti studenteschi per spiegare, se non per giustificare, certi atteggiamenti, potrà trovarne senza dubbio — lo si è visto — nelle condizioni della società, nel sistema politico, nella formazione familiare e così via; ma non è meno dubbio tuttavia che una non piccola parte di responsabilità potrà essere trovata anche nell'ambiente universitario. Si può e si deve sperare che, eliminati i motivi aberranti oggi lamentati nella vita universitaria, si ritorni a un clima migliore, fatto, certo, di dibattiti e di confronti vivaci, ma non condotti da posizioni antitetiche, negativamente contrapposte, o peggio distruttive, quali purtroppo devono essere registrate.

14. - *L'assemblea studentesca.* — Quando si parla di movimenti studenteschi sia in rapporto alla società che in rapporto alla università, importa necessariamente condurre il discorso sullo strumento più caratteristico di questi movimenti, strumento da essi esaltato, in contrapposizione a quelli di democrazia rappresentativa, come una manifestazione di democrazia vera: l'« assemblea » studentesca.

L'esperienza politico-associativa offre due modelli o tipi di assemblea: l'assemblea-riunione e l'assemblea-organizzazione. L'assemblea come riunione è quella che si attua ogni qualvolta i componenti di un gruppo organizzato — società, partito o ente — si incontrano tra di loro per deliberare in relazione all'attività del gruppo. In questo caso l'assemblea ha uno scopo determinato, si esaurisce con esso, e non rinasce se non con soluzioni di continuità, in genere a tempi lunghi, quando necessiti un altro particolare atto decisionale.

L'assemblea-organizzazione invece nasce quando vi è da codificare una serie di decisioni, che rappresentano un impegno importante che si proietta nel tempo. In questo caso l'assemblea dura nel tempo, fino allo esaurimento del suo compito.

Ora l'assemblea studentesca non ha i caratteri, se non in modo parziale, nè dell'una nè dell'altra. Essa non è nè occasionale, nè si propone una codificazione di norme impegnative nel tempo. Fa nascere talvolta delle commissioni di studio puramente però consultive, non elegge rappresentanti con potere delegato, anzi rifiuta ogni forma di rappresentatività in nome di una democrazia più sviluppata ed in polemica con quella attuata dalle società politiche.

Un precedente teorico e storico di questa nuova funzione di assemblea si trova forse nella dottrina del Rousseau, come già fu notato, e nell'attività politica francese nel corso della Rivoluzione. Questo tipo di assemblea risente indubbiamente della esigenza di una partecipazione più viva di tutti i membri del gruppo sociale alla formazione delle varie decisioni, e sotto questo profilo essa costituisce oggi uno dei problemi politici più importanti e difficili.

Non vi ha dubbio comunque che questa esigenza di una democrazia più sviluppata, in pratica, dia origine ad abusi — quali il dispotismo di gruppi minoritari più aggressivi, insistenti ed audaci, la manipolazione ad opera di individui dalla facile demagogia, la stanchezza del maggior numero dei partecipanti, le intimidazioni — sì da portare, alla fine, ad una vera mistificazione del sistema democratico.

Comunque si voglia intendere il sistema democratico, diretto o indiretto, perchè esso sia tale e cioè sia capace di esprimere la volontà dei più, deve ubbidire a regole certe, che vanno dai presupposti stessi della riunione (modo di convocazione, eccetera), alla certezza della materia da trattare, al sistema di votazione, alla conduzione della discussione; regole che sono garanzia dei diritti di ciascuno e perciò, appunto, di democraticità.

È indubbio peraltro che anche lo strumento « assemblea » presenta dei limiti, a cominciare da quello del numero, giacchè quando si supera un certo numero di partecipanti, l'assemblea non è più in grado di funzionare.

In questo caso se si vuole usarla come strumento di democrazia diretta, oltre alle regole sovra accennate, occorre moltiplicarla in senso orizzontale, cioè fare tante assemblee, per così dire, specializzate per maggior comunità di interessi e di fini. In caso contrario — qualora cioè non si intenda seguire tale criterio — la democrazia indiretta o di rappresentanti diventa assolutamente necessaria.

Se non si tengono presenti queste considerazioni elementari, l'assemblea, nel migliore dei casi, denuncia una concezione infantile, anzichè più matura, di vita democratica ed anche una incapacità di comprendere, o una insufficiente conoscenza della lunga lezione che la storia, almeno dalla Rivoluzione americana in poi, ci ha impartito.

15. - *Difficoltà.* — Nessuno, penso, mette in dubbio le grandi difficoltà di una riforma universitaria, specialmente, se essa vuole essere profondamente innovatrice.

Nè alcuno, per conseguenza, mette in dubbio che l'elaborazione di un disegno di legge, che tale riforma proponga, sia per sua stessa natura difficile, complessa, delicata e, per tanti aspetti, tormentosa.

Non sorprenderà dunque se, accanto ai fondamentali problemi di merito sin qui esaminati, sia pure per cenni essenziali, ad altre questioni ancora possa essere utilmente accennato, riguardo, per così dire, al metodo da seguire nell'elaborazione della riforma.

Prima di tutto ricordiamo come una riforma universitaria che voglia incidere nelle strutture e segnare una svolta nella tradizione, che intenda formare insomma una università davvero nuova, presuppone sempre capacità di previsione. Certo, una nuova università inciderà sulla società italiana, ma questa nuova università, se non vuole essere una astrazione, se vuole essere radicata nella società di oggi e di domani, deve anche tenere conto delle tendenze, delle caratteristiche e delle esigenze della società. Ora ognuno immagina quanto sia difficile individuare le linee e le esigenze di una società futura anche con termini relativamente brevi di scadenza, solo che pensi al ritmo di evoluzione e di cambiamento cui è soggetta la società attuale.

A questa difficoltà di ordine preliminare e generale, altre se ne aggiungono.

Nell'attuale ordinamento universitario abbiamo più di quaranta corsi di laurea, oltre a sei corsi di diploma, raggruppati (se così si può dire) in quindici facoltà, nell'ambito delle quali, poi il numero degli insegnamenti, diversi uno dall'altro, supera ormai il migliaio.

Soltanto per portare qualche esempio: facoltà di lettere, insegnamenti 244; facoltà di giurisprudenza, insegnamenti 113; facoltà di medicina, insegnamenti 120; facoltà di chimica, insegnamenti 238; facoltà di fisica, insegnamenti 238; facoltà di scienze naturali, insegnamenti 118; facoltà di matematica, insegnamenti 140.

Orbene: è possibile pensare a norme rigide per un mondo così vario? È lecito pensare di poter legiferare in modo uguale per insegnamenti che hanno esigenze così diverse?

Se volessimo tentare qualche raggruppamento, potremmo indicare le grandi categorie del nostro sapere universitario nelle tre seguenti: scienze fisiche e tecnologiche, scienze mediche, scienze umane. È evidente la difficoltà di una legislazione unitaria, che sia anche utile ed opportuna — ad esempio, a proposito del tempo pieno, dei dipartimenti, dei diritti e doveri dei docenti — per il medico, per il fisico, per il giurista e per il filosofo.

Che un provvedimento di riforma universitaria sia necessariamente complesso è sufficientemente provato dal solo elenco dei temi e degli argomenti che esso ha da affrontare e risolvere: da quello dell'accesso alle università, a quello dei piani di studio; da quello delle strutture di insegnamento e di ricerca a quello degli organi universitari; da quello dei docenti, a quelli delle incompatibilità, del tempo pieno, e degli organici; da quello del diritto allo studio, a quello degli studenti-lavoratori; eccetera.

Un'altra difficoltà è quella che deriva dalla circostanza di dover creare l'università nuova, traendola dalla università vecchia, e dal fatto che le novità andranno ad inserirsi in una realtà esistente, con schemi, costumi e tradizioni da lungo tempo fissati.

In Inghilterra, ove l'esigenza di una riforma universitaria in profondità è stata sentita forse con maggiore tempestività e sensibilità, non soltanto si è posto mano al rinnovamento delle università tradizionali, ma si è provveduto altresì a crearne rapidamente altre del tutto nuove. Queste ultime — in tutto in numero di nove, nate tra il 1961 ed il 1968 — costituiscono un gruppo caratteristico nell'insegnamento superiore inglese: sono state fondate, non soltanto per soddisfare l'esigenza quantitativa posta dal numero degli studenti, ma specialmente « per procedere a una esperienza pedagogica ».

In Italia, purtroppo, nulla sinora è stato fatto di analogo, e tutto è rimandato ancora a un futuro, che speriamo sia almeno prossimo.

Ma altre difficoltà ancora possono essere individuate nella situazione storica nella quale si colloca questo provvedimento di riforma universitaria: parlo della situazione attuale, vuoi politica, vuoi universitaria, con le sue umane resistenze, i timori, la diversità delle visioni e degli scopi; parlo della delicata problematica posta dai diritti acquisiti dai singoli, dalle legittime aspettative, e da un certo costume cristallizzato.

Tanto, credo, è sufficiente per spiegare le preoccupazioni ed il tormento del legislatore che deve affrontare una materia così ardua, i suoi dubbi e — perchè no? — le sue incertezze.

16. - *Ciò che la riforma deve evitare.* — Non si può nascondere che una riforma universitaria presenti sotto più di un aspetto, anche alcuni pericoli. Il legislatore ne deve avere consapevolezza, se vuole che le nuove norme riformatrici raggiungano lo scopo ed operino per il meglio.

Un primo pericolo, da evitare assolutamente, è quello di fare una riforma apparente, di fare una pseudo-riforma, che nella realtà lasci le cose come stanno. Questo vorrebbe dire non soltanto mancare ad un impegno, ma deludere tanti che ad una riforma credono, che la ritengono, come abbiamo già visto, necessaria e urgente. Tradire queste aspettative vuol dire aggravare la crisi esistente e far perdere definitivamente la fiducia verso la classe politica attuale; vuol dire dare ragione a chi la società non vuole cambiare, ma distruggere.

Non basta però evitare questo pericolo, anzi proprio nell'evitare questo pericolo occorre guardarsi dal cadere in un altro non meno grave che è quasi il suo opposto: quello di una riforma che abbia, anche soltanto nell'aspetto o nell'apparenza, un carattere punitivo. Che nell'università attuale vi siano degli abusi e che determinati docenti ne siano in parte responsabili, è stato detto, ma sarebbe contrario ad equità un sommario giudizio di condanna che, per colpa di pochi, coinvolgesse senza discriminanti tutta una classe, la quale rappresenta in realtà il patrimonio più prezioso della Nazione.

Non dimentichiamo che una legge, qualunque essa sia, ha tanto maggiori probabilità di essere rettammente attuata quanto più è accettata dai suoi destinatari, cioè quanto più essi la ritengono giusta e adatta.

Una legge ritenuta ingiusta e quindi ripudiata è invece di difficile attuazione. Ora di una legge di riforma universitaria sono destinatari, certo, tutti i componenti la società, ma lo sono in modo diretto soprattutto i docenti universitari, che non devono, da una tale riforma sentirsi, come tali, puniti o frustrati.

Ancora un altro pericolo dobbiamo evitare: l'accumularsi di norme restrittive che, pur ispirate dal desiderio di far bene e di

mettere ordine, non tengano conto delle necessità, della dignità, della personalità di tanti illustri maestri.

Si dice che negli Stati d'Europa vi è il pericolo della fuga dei cervelli verso gli Stati Uniti, e a questo proposito non mancano statistiche precise e aggiornate. Se è vero tuttavia che dal 1963-65 sono emigrati negli Stati Uniti soltanto 150 laureati italiani in ingegneria e scienze naturali, in confronto ai 2.884 inglesi ed ai 1.156 tedeschi occidentali, potremmo anche pensare che questo pericolo per noi non sia particolarmente grave.

Ma una riforma che non tenga conto di quanto abbiamo detto potrebbe provocare una fuga di cervelli di analoghe dimensioni anche dalle nostre università. Una riforma che non tenga conto poi di certe esigenze economiche, inoltre, sarebbe destinata a far deviare preziose intelligenze dalla carriera universitaria e scientifica verso professioni o impieghi più redditizi.

Infine esiste il pericolo della demagogia, il pericolo delle scelte facili, il pericolo derivante dalla persuasione che sia possibile risolvere il problema accettando tutte le richieste. Basti dire per ora, a questo riguardo, che conseguenza prima di un tale errore sarebbe un titolo di studio privo di valore, che a sua volta creerebbe culture false e delusioni vere, poichè al titolo non corrisponderebbe in genere l'effettiva capacità di sostenere certe responsabilità.

Del problema delle scelte difficili e della serietà degli studi universitari, comunque, diremo meglio più avanti.

A questo punto una domanda si impone: la riforma universitaria che qui si propone, tiene conto di questi pericoli? Onestamente si può rispondere di sì. Le modifiche che la Commissione ha portato al testo governativo, fra l'altro, si propongono infatti lo scopo di togliere a questa riforma anche l'apparenza di essere una legge punitiva; esse vogliono dimostrare che si ha fiducia nella classe docente, nel suo spirito di sacrificio e, nel suo attaccamento all'università, ed intendono tenere conto dell'esigenza di dignità e di libertà cui è giustamente sensibile chi è salito agli alti vertici dei valori culturali.

17. - *Attese e limiti.* — Già nella relazione introduttiva alla 6^a Commissione il relatore si è preoccupato di sottolineare le attese che questa riforma universitaria suscita. Attese, dicevo, che sono in genere della società italiana e in specie di tanti studenti che sperano, con il definitivo ritorno della serenità nei nostri atenei, di poter così studiare in un clima più calmo e meno infuocato. Ma anche attese (aggiungevo) che sono di chi spera nel riconoscimento dei propri diritti (o di ciò che è creduto tale), e in una sistemazione definitiva e dignitosa.

Tutto ciò è giusto e v'è da sperare che così avvenga. Ma, al fine di evitare ogni illusione e conseguenti delusioni, è bene dire subito ciò che una legge di riforma universitaria non può dare.

Non si creda in primo luogo che una riforma possa immediatamente guarire i complessi mali di cui soffrono le università italiane. Con tutta la buona volontà occorre evidentemente preventivare un tempo più o meno lungo, prima che una riforma incisiva possa dare i suoi frutti.

Le trasformazioni, proprio quando sono profonde, non soltanto hanno bisogno di un certo periodo di « rodaggio » ma generano, per forza di cose, nel primo tempo della loro applicazione dubbi, incertezze incongruenze e situazioni contraddittorie.

Si aggiunga poi che, se una parte dei mali dell'università o una delle cause della sua situazione di crisi sono da individuarsi negli abusi e in certo cattivo costume, è molto difficile pensare che una legge ottenga il risultato immediato di correggere gli abusi ed eliminare le deviazioni del costume. Se è relativamente facile modificare dei regolamenti, delle strutture e degli organismi, non è altrettanto facile modificare il comportamento umano, per il quale più che la legge conta la persuasione e più che la norma scritta, vale la coscienza retta.

Questa riforma non vuole mettere in moto una mera sperimentazione, ma, salvo illusioni, è difficile credere che tutto ciò che in essa è scritto darà ottimi risultati. Proprio perchè nuova, innovatrice e incisiva, soltanto l'esperienza futura, nel corso della sua quotidiana applicazione alle situazioni concrete,

dirà se ciò che è stato dettato come norma astratta è suscettibile di positiva ed utile applicazione. Se poi, per qualsiasi motivo, qualcuna delle soluzioni accolte dovesse dimostrarsi poco positiva, non si dovrà aver timore di modificare, variare o abolire: su ciò che deve essere nel futuro si possono fare previsioni, ma non si può pretendere di avere certezze. Il legislatore cosciente non può non avere coscienza dei limiti delle leggi, al di là di ogni sua buona volontà.

PARTE II

PROGETTI DI RIFORMA

18. - *I disegni di legge d'iniziativa parlamentare.* — Non soltanto per semplice informazione, ma per dovere di riconoscenza per il contributo da essi portato desidero ricordare che quando si decise di prendere come base per la discussione il disegno di legge governativo, di fronte alla Commissione si trovavano altri quattro disegni di legge contenenti norme per un'organica riforma dell'ordinamento universitario: uno di iniziativa dei senatori Nencioni, Dinario ed altri (n. 30); un secondo, di iniziativa dei senatori Gronchi, Montale e Ruini (n. 408); un terzo, di iniziativa dei senatori Germanò, Bergamasco, Premoli ed altri (n. 394), ed infine un quarto, di iniziativa dei senatori Sotgiu, Fortunati ed altri (n. 707). Iniziative tutte che, pur partendo da premesse diverse, si sono distinte per la serietà delle proposte e per alcune soluzioni che la Commissione ha tenuto presenti nella discussione.

Il progetto del senatore Gronchi, oltre che per la sua profonda ispirazione democratica, si caratterizza per la grande fiducia che dà alle università, a favore delle quali propone una specie di delega per la loro riforma. Esso pertanto, nel merito, si limita a stabilire in via di massima i tipi delle nuove strutture universitarie e a sancire il principio della partecipazione. Nella concezione della struttura universitaria tale proposta considera cellula fondamentale la facoltà, da cui nasce il Consiglio di Ateneo: dai Consigli di Ateneo si forma poi un Consiglio nazionale delle

Università. Lo schema dei senatori Gronchi e Montale si ispira dunque ad una concezione democratica decentrata, che si risolve in una specie di federalismo universitario.

La proposta invece dei senatori Nencioni ed altri parte dal convincimento che la causa prima della crisi universitaria sia data dal fatto che l'università si è integrata in una società agnostica, senza coscienza, presa soltanto da edonismo, da cui dipende il « vuoto culturale » che i suoi proponenti denunciano. La riforma deve porsi dunque lo scopo di ridare all'università la sua missione culturale, missione che vuol dire creazione di valori e formazione di certezze, e che richiede un'università creativa di valori umani e capace di promuovere nuovamente l'unità del sapere. È questo un disegno di legge completo, con un'ampia relazione accompagnata da interessanti e numerose tabelle statistiche.

Il disegno di legge Germanò, Bergamasco e Premoli muove dalla premessa che la crisi universitaria sia qualitativa, frutto del distacco dell'università dalla società. La riforma deve pertanto rendere l'università italiana aderente alla società attuale, che è società industriale, ma senza piegarsi alle pretese tecnico-scientifiche di questa società. Nella proposta in questione si affermano i principi della partecipazione e della libertà interna manifestata tra l'altro da una pluralità di titoli di studio e si propone di preparare la strada all'abolizione del valore legale dei titoli stessi. La linea fondamentale cui il progetto si ispira è costituita dalla tesi secondo cui, in sede legislativa, una riforma universitaria deve mirare più a stabilire dei principi che a elaborare norme particolari.

Quanto al disegno di legge dei senatori Sotgiu ed altri, esso si caratterizza, in special modo, per la importanza, valutata in termini economici, ivi conferita al diritto allo studio, per la visione dialettica dell'organizzazione studentesca rispetto a quella dei docenti, per una tipica organizzazione dei dipartimenti, concepiti, se ben intendo, come delle micro-facoltà con una presenza più eterogenea di discipline; e, infine, per una visione dell'università più aperta verso la società rispetto a quanto è stabilito nel disegno di legge governativo, prevedendosi la presenza nella dire-

zione universitaria anche delle organizzazioni sindacali.

19. - *Il disegno di legge del Governo e le linee seguite dalla Commissione.* — Come è facile notare la Commissione, pur ricalcando da vicino il disegno di legge governativo, accettato come testo base per la discussione, ha apportato ad esso numerose ed incisive modificazioni. È inutile domandare se queste modificazioni siano (come si suol dire) migliorative o peggiorative del testo governativo: troppo soggettivo e interessato sarebbe il giudizio, il quale poi potrebbe variare a seconda dei diversi argomenti o in relazione a singoli argomenti o, anche, a singoli articoli. Meglio è tentare di delineare i motivi principali che hanno guidato la Commissione nelle sue proposte modificatrici e le linee fondamentali da questi seguite.

Queste linee si possono così riassumere:

a) conferimento alle università, in quanto tali, di una maggiore autonomia, del resto conformemente alle tradizioni ed al dettato della nostra Costituzione;

b) adozione decisa della soluzione dipartimentale, in sostituzione di quella, incerta tra dipartimento e facoltà, seguita dal testo governativo, e per conseguenza semplificazione negli organismi universitari e abolizione dell'attuale facoltà di magistero;

c) maggiori riconoscimenti all'autonomia iniziativa e alla partecipazione studentesca, l'una specialmente a proposito dei piani di studio, l'altra in fatto di rapporti con le altre componenti universitarie negli organismi direzionali della vita universitaria;

d) più aperta concezione dell'università rispetto al mondo sociale entro il quale essa opera ed agisce;

e) allargamento dei compiti educativi che vengono rivolti anche al mondo extra-universitario secondo aperte modalità;

f) rispetto più esplicito della libertà del docente nella sua vita di studioso-ricercatore e di insegnante;

g) più libera didattica accompagnata da una giusta preoccupazione di tutela della serietà degli studi;

h) maggiore riconoscimento del diritto allo studio e cioè sforzo maggiore per libe-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rare lo studente dai condizionamenti negativi, economici e di ambiente;

i) provvedimenti più ampi a favore degli studenti lavoratori;

l) adozione di una particolare normativa sulla preparazione dei giovani studiosi alla ricerca e all'insegnamento universitario;

m) concezione del tempo pieno fondata anche e specialmente sugli obblighi positivi del docente.

PARTE III

LA RIFORMA CHE SI PROPONE

CAPO I

IL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

20. - *Linee strutturali.* — Le norme del testo di riforma elaborato dalla Commissione si possono distinguere in quattro tipi fondamentali: disposizioni ordinarie, disposizioni transitorie e speciali, disposizioni finanziarie e disposizioni finali.

Le disposizioni ordinarie, raggruppate in nove « titoli », comprendono gli articoli da 1 a 53; tali articoli, oltre che definire in via generale finalità e funzioni delle università, e a sancirne solennemente l'autonomia, regolano altresì: i criteri di accesso ai corsi universitari (titolo I), le strutture della ricerca e didattiche (titolo II), lo stato giuridico e le modalità di reclutamento dei docenti universitari (titolo III), la formazione alla ricerca ed all'insegnamento universitario (titolo IV), gli studenti (titolo V), gli organi di « governo » (titolo VI), la programmazione universitaria (titolo VII), la gestione contabile (titolo VIII), la collaborazione internazionale universitaria (titolo IX).

Fra le disposizioni transitorie e speciali (titolo X) sono poi collocate le norme relative: alla prima fase di attuazione della riforma (articoli da 54 a 59), alla sistemazione dei docenti in servizio (articoli da 60 a 70), alla disciplina di particolari situazioni che interessano personale docente e non docente (articoli da 71 a 77), alla situazione conse-

guente alla soppressione degli esami di abilitazione alla libera docenza (articolo 78), e ad altre situazioni particolari.

Fra le norme finali merita attenzione la disposizione rivolta alla istituzione di un organo (Commissione di verifica e coordinamento) che non solo eserciterà le funzioni del Consiglio nazionale universitario nella attesa che questo entri in funzioni ma, agendo anche come organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione, seguirà il passaggio dalla situazione in atto a quella disegnata dalla riforma.

Il quarto gruppo di disposizioni provvede alla parte finanziaria della riforma.

21. - *Fondamenti politici.* — Un critico superficiale, pensando al modo con il quale questa proposta di riforma è stata elaborata, al lavoro compiuto dalla Commissione parlamentare del Senato ed alla sua composizione politica, potrebbe essere indotto a credere che essa sia soltanto il frutto di un compromesso fra parti politiche non omogenee, che i suoi articoli siano la pura e semplice conseguenza dei patteggiamenti tra rappresentanti di ideologie diverse e che quindi essa sia, nel complesso, il prodotto di un empirismo pratico, senza unità di ispirazione né fondamento politico, filosofico o dottrinale.

Ebbene, se è vero che nei dibattiti sui vari articoli si cercò in molti casi di trovare punti di incontro, o meglio, si compirono sforzi di conciliazione; se è vero che questa proposta di riforma non è priva di difetti e di manchevolezze, sì che lo stesso relatore non si sente di sostenere alla lettera tutto ciò che in essa è contenuto, occorre tuttavia chiarire che tali accordi riguardano soltanto i particolari e non la sostanza della riforma stessa, così come le accennate riserve del relatore attengono a questioni, si potrebbe dire, periferiche e non a quelle fondamentali o centrali.

È stato autorevolmente detto che « l'idea di università deve essere l'idea direttrice se si vuole effettivamente effettuare una riforma dell'università in funzione della nuova situazione ». Ciò è vero, ma non è sufficiente, perchè l'azione dell'università si colloca sem-

pre in una società e si rivolge direttamente o indirettamente a tutti gli appartenenti alla società.

La Commissione, in realtà, ha seguito una sua logica e ha posto a fondamento del testo da essa redatto, se non una filosofia nel senso stretto del termine, una concezione dottrinale che è poi quella contenuta esplicitamente ed implicitamente nella nostra Costituzione, circa l'uomo, la società, la cultura e l'università nei suoi compiti e nelle sue funzioni.

Per essere più precisi possiamo dire che la linea politica che costituisce contemporaneamente la base e la giustificazione di fondo della nuova università, si caratterizza, prima di tutto, per la sua concezione dell'uomo, con i suoi diritti ed i suoi doveri verso se stesso e verso la società; per la sua visione della società che interviene per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla cultura ed all'istruzione universitaria; per la convinzione profonda che il sistema democratico debba predominare nell'ambito di ogni attività sociale e perciò anche nella vita universitaria e per l'affermazione del diritto della stessa università ad una collocazione particolare in una società democratica qual è la nostra: per l'attuazione dunque del principio della democrazia nell'università e della università nella democrazia.

La base dottrinale di questa riforma si caratterizza ancora per la sua concezione della cultura intesa come valore anche economico, come patrimonio della società nazionale ed umana, e come strumento di progresso dell'umanità; come dovere e diritto del cittadino verso se stesso e verso la società.

Si caratterizza inoltre per la sua concezione circa l'autonomia universitaria: autonomia non riservata ad un *corpus* chiuso in se stesso, ma conferita alle singole università, secondo la più autentica tradizione universitaria e in connessione con una concezione pluralistica dello Stato, con il rispetto della personalità e delle libertà individuali sia del docente che dello studente, quest'ultimo considerato, non come oggetto, bensì come soggetto della vita universitaria.

Si caratterizza poi per la concezione della università come luogo di ricerca e di insegna-

mento anche a servizio della società nazionale, ed inoltre come valido strumento di progresso e di trasformazione sociale e dei rapporti di classe; per la sua visione della vita universitaria intesa come comunità, e quindi come risultante di una collaborazione tra le varie componenti della comunità; infine per l'instaurato principio della partecipazione, che vuol dire riconoscimento del diritto che ogni cittadino ha di partecipare alle decisioni destinate ad influire sulla sua vita e sul suo destino.

A questo si aggiunga che alla base di questa proposta di riforma vi è una visione della società nazionale la quale, pur non negando i valori propri e la propria tradizione, vuole che essa sia aperta, nell'ambito della ricerca e degli studi, verso le altre società nazionali, nella consapevolezza dell'utilità, non soltanto sul piano culturale, di un confronto e di una collaborazione internazionale.

22. - *Le innovazioni.* — Prima di esaminare i singoli articoli o, meglio ancora, i vari argomenti affrontati dalla riforma che si propone, è forse bene avere davanti innanzitutto un quadro delle novità maggiori, che dovrebbero essere introdotte nell'ordinamento universitario secondo le proposte contenute nel progetto. Si avrà così una visione d'insieme della complessa problematica e nello stesso tempo una misura utile per un primo giudizio sulla incisività e ampiezza della riforma. Il quadro può sintetizzarsi nei seguenti venti punti:

1) caratteri e finalità della nuova università italiana, diversi e più ampi rispetto a quelli attuali e tradizionali;

2) liberalizzazione delle ammissioni all'università, cioè dell'iscrizione ai vari corsi di laurea (la quale si estende, con vincoli cautelativi, anche a chi non è fornito del normale titolo di studio);

3) introduzione del « dipartimento » definito come struttura fondamentale dell'università con una propria autonomia organizzativa e finanziaria;

4) liberalizzazione dei piani di studio, con una particolare regolamentazione, posto il valore legale dei titoli rilasciati dall'università;

5) partecipazione delle diverse componenti universitarie ai vari organismi e consigli universitari;

6) nuova e più aperta regolamentazione delle prove di accertamento rispetto ai singoli corsi di studio seguiti;

7) diritto di iniziativa studentesca rispetto non soltanto alla attività ricreativa e sportiva, ma altresì alle attività culturali;

8) istituzione del dottorato di ricerca come nuovo e diverso titolo accademico;

9) istituzione del docente unico o di un unico ruolo di docente, con una nuova procedura per le assunzioni in ruolo (cioè con una nuova procedura per i concorsi);

10) istituzione di una posizione particolare come « ricercatori universitari », con caratteristiche molto diverse da quelle degli attuali assistenti e aiuti;

11) istituzione del Consiglio nazionale universitario, con caratteristiche di formazione e con compiti diversi da quelli dell'attuale prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che viene soppressa;

12) conferma dell'abolizione degli esami di abilitazione alla libera docenza;

13) determinazione delle incompatibilità e introduzione del conseguente obbligo dei docenti universitari di operare una scelta fra mandati politici o amministrativi ed insegnamento;

14) introduzione del principio del « tempo pieno » caratterizzato nei suoi aspetti positivi e negativi, per garantire la dedizione del docente ai suoi doveri universitari;

15) impostazione del diritto allo studio con criteri nuovi rispetto a quelli tradizionali;

16) affermazione di una più varia e adatta metodologia didattica che superi l'esclusivismo della *lectio* cattedratica;

17) abolizione della facoltà (e perciò anche della facoltà di magistero);

18) adozione di norme particolari per gli studenti-lavoratori e per i lavoratori-studenti;

19) istituzione di corsi per la preparazione all'abilitazione all'insegnamento secondario;

20) introduzione della nuova figura del docente associato con un particolare contratto rinnovabile.

Conviene ora passare ad un approfondimento dei motivi ispiratori e delle finalità dei punti di rinnovamento che sono stati così elencati per sommi capi.

23. - *Funzioni e finalità dell'università.* — Dare una definizione di università è compito ormai estremamente arduo e ogni tentativo in tal senso non potrà sottrarsi a critiche. L'articolo 1 del disegno di legge sulla riforma universitaria, più che pretendere di dare una vera definizione, si limita a fissare alcune caratteristiche della nuova università in quanto istituzione culturale e scolastica e a precisare alcune sue importanti funzioni.

Le caratteristiche dell'università in quanto istituzione vengono indicate in questo modo: le università sono delle istituzioni di « alta cultura » (questa è la stessa espressione contenuta nella nostra Costituzione), hanno personalità giuridica, godono di ampia autonomia e sono caratterizzate dal fatto di essere una comunità di docenti e di studenti.

L'affermazione che le università sono delle comunità di docenti e di studenti è premessa per una serie di conseguenze circa la gestione e la direzione dell'università stesse e per la determinazione delle relative strutture, come vedremo più avanti. Ciò che interessa fin da ora precisare è che questa affermazione non esclude la possibilità di una disparità di opinione tra le componenti della comunità, nè esclude la possibilità di dibattiti e neppure la esistenza di campi propri, di competenza esclusiva delle singole componenti. Viene negato invece che docenti e studenti abbiano degli interessi istitutivamente divergenti; viene esclusa la possibilità di una duplicità di poteri negli stessi ambiti: la esistenza, in altre parole, di una dialettica di principio, che creerebbe uno stato di tensione permanente, non viene ammessa.

Quanto alle finalità delle università esse sono così indicate: la trasmissione critica della cultura, la ricerca scientifica, la partecipazione allo sviluppo della nazione. Infine, ultima affermazione di principio che troverà anch'essa applicazione nei successivi articoli, la libertà anche individuale di ricerca, di studio e di insegnamento.

Nella legge francese sulla riforma universitaria del 1968, si può leggere che « le Università hanno per fine la elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, lo sviluppo della ricerca e la formazione degli individui ». Un semplice confronto tra i due testi mostra lo sforzo di maggiore precisione che il legislatore italiano si propone di compiere: si vuole infatti accentuare la natura critica del sapere universitario, oltre che l'apertura dell'università ai fini di tutta la società, e non solo dei singoli individui; si vuole anche affermare l'autonomia dell'università e la libertà degli studi e dell'insegnamento.

24. - *Accesso all'università.* — Il primo problema che si pone può essere riassunto nel seguente interrogativo: numero chiuso o numero aperto? Parlare di numero chiuso o di numero aperto, a proposito dell'università, vuol dire prendere posizione di fronte ad un altro grave problema di ordine sociale e cioè se sia opportuno o meno regolamentare quantitativamente gli accessi all'università, o meglio ancora, se sia opportuno o necessario fissare in anticipo il numero di coloro che vogliono iscriversi ai vari corsi universitari.

Questo problema è diventato di particolare rilevanza, il giorno in cui le università hanno visto accrescersi, in modo rapido e imprevisto, il numero dei loro studenti. Questo fatto non ha creato soltanto una questione organizzativa e finanziaria, in sé già molto grave, per la società, ma ha dato origine ad un problema acuto di ordine sociale, circa la capacità di assorbimento, da parte della società stessa, dei giovani con alto livello culturale nelle loro varie diversificazioni.

Uno sguardo alla situazione nei vari Stati circa questo problema, ci mostra che sono

in atto ambedue le soluzioni. Ma un esame più approfondito mostra altresì come le soluzioni scelte siano non tanto il frutto di considerazioni pratiche e contingenti, quanto piuttosto la conseguenza logica di una particolare visione dei rapporti tra l'università e lo Stato.

La regolamentazione, a numero chiuso, degli accessi ai vari corsi universitari trova la sua giustificazione in una università concepita in funzione degli interessi statali; in una università, al limite, considerata come strumento di produzione intellettuale, la quale pare debba seguire gli schemi di una programmazione. Di fatto noi troviamo il numero chiuso negli Stati autoritari o nei Paesi ispirati a visioni statalistiche della società. Lo stesso numero chiuso è difficilmente concepibile in una società con visioni diverse dei rapporti tra Università e Stato, in una società cioè ove la cultura è concepita come un valore per se stesso, ove vi sia maggior rispetto delle libertà individuali.

Comunque siano concepiti i rapporti università e Stato, è indubbio che la totale mancanza di una regolamentazione genera il rischio di delusioni e di frustrazione in tutti quei giovani che non trovano il modo di valorizzare la loro cultura e la loro maturazione intellettuale.

Ora in una concezione dell'Università né puramente « ideale », né puramente « funzionale », la soluzione del problema non può consistere che nell'uso di:

- 1) una selezione culturale nell'ambito dell'università;
- 2) una regolamentazione degli incentivi, in relazione delle prevedibili esigenze della società o dei prevedibili *surplus* per certi settori culturali.

Circa le modalità di accesso, poi, il testo della Commissione propone due importanti innovazioni: la liberalizzazione quanto alla iscrizione ai diversi corsi di laurea e l'istituzione di un corso di orientamento.

La liberalizzazione è così regolamentata:

a) liberalizzazione totale per chi ha seguito con esito favorevole un corso quinquennale di scuola secondaria;

b) liberalizzazione per chi ha compiuto il venticinquesimo anno di età ed è privo del titolo di studio necessario, ma previo esame culturale e di attitudine professionale, da sostenere presso le università.

Una disposizione transitoria disciplina la posizione di coloro che sono in possesso di titoli di studi secondari di secondo grado rilasciati da scuole di durata non quinquennale, ora in via di soppressione.

Il motivo che ha spinto il legislatore a questa liberalizzazione è stato quello di evitare strade obbligate, purtroppo molte volte dovute a scelte errate, ai giovani di domani. Ma viene con ciò eliminato ogni pericolo di scelte universitarie inadatte? Negare l'esistenza di questo pericolo non è possibile, ma non si vede come non ci si debba affidare, da un certo punto in poi, al senso di responsabilità dei giovani stessi. Del resto non esiste libertà senza responsabilità e la responsabilità è il prezzo della libertà. Rifiutare la seconda vuol dire negare la prima.

Convorrà peraltro soffermarsi sui timori suscitati dal criterio della liberalizzazione degli accessi già parzialmente attuato a norma della recente legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Le preoccupazioni dipendono dalle seguenti previsioni: a) aumento sproporzionato del numero degli studenti in università che già si dimostrano insufficienti al compito attuale; b) aumento eccessivo del numero dei laureati i quali, non trovando una adeguata occupazione, si trasformeranno presto in spostati, in frustrati, e perciò in elemento di turbamento della società.

Quanto al primo timore, sul problema del numero degli studenti universitari e dei laureati è bene innanzitutto avere presenti alcuni dati significativi, riportati nella seguente tabella, riguardo alle linee di tendenza rilevabili nelle società avanzate in ordine alla situazione delle iscrizioni agli studi superiori.

RAPPORTO FRA POPOLAZIONE COMPRESA NELLA FASCIA DI ETÀ FRA I 20 ED I 24 ANNI E NUMERO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI — RILEVAZIONE 1966

Paesi	%
Stati Uniti	43 -
Unione Sovietica	24 -
Canada	22 -
Francia	16 -
Giappone	13,5
Svezia	11 -
Belgio	10 -
Italia	6,9 [9,3] (*)
Inghilterra	4,8

(*) La seconda percentuale è comprensiva degli studenti fuori corso.

Occorre dire che questi confronti vanno intesi con molta prudenza poichè i dati usati non sono sempre omogenei. Ad esempio, negli Stati Uniti sono calcolati fra gli studenti universitari anche gli allievi dei *colleges*, che in realtà sono istituti scolastici più vicini alle nostre scuole secondarie superiori che alle università, e nell'Unione sovietica, nel numero complessivo degli studenti universitari sono computati anche gli allievi dei corsi serali e quelli per corrispondenza.

Va aggiunto poi che, nel 1966, la situazione italiana ha subito una rilevante variazione: oggi (1970) il rapporto tra studenti e popolazione tra i 24 ed i 20 anni raggiunge almeno il 14 per cento senza contare i fuori corso, ed il 18 per cento complessivamente.

Una prima conclusione da trarre, comunque, è che in Italia non abbiamo un rilevante scostamento rispetto agli altri Stati. Ma il timore accennato sembra esagerato anche per ragioni specifiche. Si pensi infatti che già con l'ordinamento vigente prima delle recentissime norme sugli accessi, tutti coloro che avevano frequentato positivamente un corso quinquennale o quadriennale di scuola secondaria superiore potevano accedere all'università, anche se non a tutti in-

distintamente le facoltà e i corsi di laurea. Ora si consideri che nel 1965-66 si diplomarono 147.140 studenti, e che di questi ben 115.407 (pari al 78 per cento) si iscrissero all'università nel successivo anno accademico 1966-67, mentre dieci anni prima l'anzidetto rapporto era stato del 55,8 per cento. Dunque l'aumento degli studenti universitari — comunque lo si voglia giudicare — non va fatto risalire alle norme sulla liberalizzazione, ma ad altre cause.

Timore di un numero eccessivo di laureati. È necessario fare, anche su questo punto, qualche considerazione.

La prima, di ordine generale, si ispira al convincimento che la cultura è sempre un valore, un valore anche economico oltre che spirituale. La seconda è di ordine pratico: quanto più la società progredisce, tanto più ha bisogno di livelli culturali elevati da parte dei suoi componenti. Su tali osservazioni, peraltro, ci si è già soffermati in precedenza.

Si desidera qui far notare che volutamente si è parlato di livelli di cultura e non di titoli di studio: i titoli di studio, infatti, solo se gli studi e gli accertamenti sono fatti seriamente, corrispondono appunto a determinati livelli di preparazione. Ma, per rendere questa corrispondenza effettiva, il legislatore può soltanto indicare delle vie, preparare gli strumenti: il resto, compete allo studente ed al docente.

25. - *Orientamento universitario.* — Una volta determinati gli anzidetti criteri, ispirati a larga liberalità, per l'accesso agli studi superiori, la Commissione si è preoccupata di non lasciare a se stesso il neo-immatricolato, ed ha offerto a lui strumenti idonei per una riflessione sulle scelte compiute.

Ogni nuovo iscritto all'università, dice il testo proposto dalla Commissione, è tenuto a seguire un corso trimestrale di orientamento inteso a facilitare l'inserimento nei singoli corsi. Questo corso è obbligatorio per lo studente, ma i suoi risultati non sono vincolanti. Il testo in parola nulla dice sulla sua organizzazione: con ciò si deve intendere che dovrà essere affidata al criterio delle singole università. Questo corso, ed in modo particolare il suo giudizio finale, ha lo scopo

di valutare le capacità culturali ed attitudinali dello studente in relazione alla sua iscrizione al corso di laurea e di rendere edotto lo studente stesso di tale valutazione, proprio al fine di evitare che egli possa iniziare un corso di studi che poi non sia in grado di portare a termine. Non si è voluto tuttavia vincolare il giovane al giudizio conclusivo, da una parte per il rispetto dovuto alla libertà dello studente e dall'altra per la soggettività e relatività che anche tale giudizio non potrà non avere. Resta comunque il suo valore orientativo, di ammonimento per gli studenti e le loro famiglie.

26. - *La struttura-base: il « dipartimento ».* — La istituzione dei dipartimenti o meglio la ripartizione dell'università in dipartimenti è una delle novità più importanti e una delle riforme più incisive. È facile prevedere che questo sarà l'aspetto della riforma di più difficile attuazione, quello sul quale già ora si appuntano critiche e forse ancor più si appunteranno in futuro. Prima di esaminare il contenuto del testo della Commissione su questo argomento, è bene fare alcune considerazioni preliminari.

La organizzazione dipartimentale è nata, nelle università anglosassoni, per esigenze specialmente sentite nel campo scientifico, nel settore (diciamo) delle scienze fisiche o naturali. Il dipartimento, comunque lo si voglia precisare, è una struttura organizzativa nata per ricerche interdisciplinari e per lavori di *équipe*: soddisfa dunque le nuove esigenze della didattica, della programmazione degli studi, e favorisce l'uso razionale degli strumenti. Il dipartimento è infatti una organizzazione che comprende un certo numero di discipline affini (e perciò di docenti e di studenti) raggruppate dunque in modo diverso da quello delle facoltà tradizionali.

È a questo punto che incominciano vari interrogativi. Se il dipartimento è un raggruppamento di discipline, quali e con quali criteri tale raggruppamento è da attuare? Quale deve essere l'ampiezza del dipartimento? Chi stabilirà in concreto quali dipartimenti dovranno farsi? Vi saranno per essi dei modelli? La struttura dipartimentale per discipline affini non è forse già superata dalle

nuove esigenze di sintesi scientifiche diverse? Una organizzazione di discipline affini per finalità comuni non è già la tradizionale facoltà? È possibile imporre la struttura tipica del dipartimento sia ai settori di ricerca e di insegnamento scientifici e fisici, sia a quelli attinenti alla scienza dell'uomo? E, al limite, se la ricerca scientifica è libera può essa essere organizzata?

Sono stati indicati così alcuni degli interrogativi che questa novità suscita, interrogativi che, implicitamente od esplicitamente, hanno un contenuto critico con il quale la Commissione ha dovuto confrontarsi.

A proposito dell'organizzazione dipartimentale è interessante ricordare che alcune università inglesi, cui accennammo, e precisamente quelle del Sussex, di Scozia, dell'East-Anglia, del Kent e dell'Ulster, hanno ritenuto opportuno abbandonare la suddivisione sia in facoltà che in dipartimenti per sostituirvi la organizzazione in « scuole » (« Schools of Studies ») ove esistono gruppi di discipline diverse. La funzione e le caratteristiche di queste « scuole » non è molto chiara, ma i motivi della loro creazione sono da ricercarsi nella necessità di evitare una eccessiva specializzazione e una divisione troppo netta tra le varie discipline.

Comunque, il tipo dipartimentale di organizzazione universitaria sembra accetto, per lo meno, alle principali correnti politiche del nostro Paese: lo dimostrano i disegni di legge presentati. La diversità e le incertezze cominciano quando si tratta della organizzazione, delle funzioni del dipartimento e dei suoi compiti. C'è chi sostiene che il dipartimento debba essere una organizzazione facoltativa e non imposta; c'è chi dice che esso vada previsto in parallelo e non in sostituzione della facoltà; c'è chi afferma che sia da istituire soltanto per gli aspiranti al dottorato di ricerca e non per quelli dei corsi normali, e chi ancora vede nel dipartimento un'organizzazione avente finalità di laurea, raggruppante perciò discipline varie legate dal fine del titolo di studio.

La Commissione si è discostata, su questo punto dal disegno di legge governativo: propone un dipartimento, sostitutivo della facoltà e degli istituti universitari, obbligato-

rio nel senso che ogni disciplina, ogni docente ed ogni ricercatore universitario dovranno appartenere ad un dipartimento.

Ha affidato quindi a questa nuova struttura i seguenti compiti fondamentali: a) stabilire, d'intesa con il consiglio di corso di laurea, i programmi di studio per il conseguimento della laurea; b) organizzare gli studi per il dottorato di ricerca; c) organizzare, d'intesa con il consiglio di ateneo, corsi vari di preparazione, di specializzazione, di aggiornamento pre- e post-universitari, compresi i corsi di perfezionamento. La Commissione, infine, ha voluto che i dipartimenti siano anche strumento di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini.

Il testo proposto dalla Commissione dice che il dipartimento « organizza e coordina le ricerche e gli insegnamenti aventi finalità e caratteristiche comuni ». Ci si può domandare: la norma legislativa, con l'espressione « finalità e caratteristiche comuni », offre o no un criterio oggettivo per le decisioni da prendere? Se non lo offre, come determinare la comunanza di finalità e di caratteristiche?

La Commissione si è resa conto che è difficile ed anche pericoloso, per la natura stessa e la varietà degli insegnamenti e delle discipline, fissare norme che d'imperio specificino i singoli tipi di dipartimenti e le peculiari ipotesi della loro costituzione. Ha tenuto presente che vi son discipline che per la loro natura non debbono essere collegate solo a certi tipi di dipartimenti (basti pensare ad esempio alle materie attinenti agli studi di matematica o di chimica) e che di volta in volta motivi di opportunità (soggettivi, dunque, e variabili) dovranno essere valutati, in vista di determinate finalità, per stabilire in concreto la struttura di ciascun dipartimento.

Inoltre poichè talune ricerche possono interessare discipline e docenti appartenenti a dipartimenti diversi, è stata prevista anche l'ipotesi di piani di ricerche comuni a vari dipartimenti dello stesso ateneo od anche — poichè la scienza non soffre limiti di nazionalità — di altre università, italiane e straniere.

La valutazione delle anzidette opportunità e l'esigenza di tutelare anche i soggettivi orientamenti dei singoli ricercatori, nel rispetto delle libertà del docente, hanno poi indotto ad ammettere, per fini di ricerca, la possibilità di spostamenti dei docenti da un dipartimento ad un altro.

Quanto poi al modo di funzionamento della struttura dipartimentale, va rilevato che il grado di organizzazione della ricerca e della sua programmazione è diverso a seconda dei tipi di discipline. Non particolarmente elevato è quello delle discipline aventi carattere di ricerca fondamentale; maggiore è quello delle discipline rivolte alla ricerca applicata, e particolarmente elevato quello delle ricerche a carattere tecnologiche. La Commissione ha voluto proporre un testo che per la sua voluta indeterminatezza consenta il rispetto delle diverse esigenze, garantendo anche ad ogni docente-ricercatore non soltanto la libertà di studio, ma altresì i mezzi e i servizi necessari anche al di là di ogni programma. Inoltre rendendosi conto di tutte le difficoltà e facendosi carico di tutte le preoccupazioni, pur prevedendo la possibilità di abusi, ha voluto lasciare, nella prima costituzione dei dipartimenti, piena libertà o autonomia alle singole università: ha stabilito unicamente il numero minimo dei docenti di ruolo, che non dovrà essere comunque inferiore a dieci, da assegnare ai dipartimenti all'atto della loro prima costituzione, nonché il numero minimo (almeno sei) delle discipline di insegnamento.

Non vi ha dubbio comunque che in una prima fase in questa nuova organizzazione dipartimentale avremo delle incertezze, delle confusioni e degli abusi: ma il testo proposto concede un anno di tempo per la costituzione dei dipartimenti, proprio perchè ammette una certa gradualità di applicazione e riconosce il carattere sperimentale della fase di prima attuazione.

27. - *L'abolizione della facoltà.* — La proposta abolizione delle facoltà in relazione alla istituzione dei dipartimenti merita almeno alcune considerazioni, essendo le facoltà i più antichi organismi universitari.

Si sa che fin dalla loro origine le varie discipline universitarie erano raggruppate in quattro facoltà: medicina, diritto, teologia, delle arti (questa ultima, considerata quasi facoltà preparatoria, è la remota progenitrice degli attuali *colleges* anglosassoni). Il raggruppamento delle discipline in queste facoltà era determinato da un duplice motivo: affinità delle discipline e titolo di studio che esse rilasciavano. Erano e rimasero a lungo delle facoltà mono-laurea; le discipline che esse comprendevano erano già discipline specializzate che trascuravano la formazione di base, mentre non esisteva allora alcuna distinzione tra materie fondamentali e materie complementari. In un primo tempo, neppure esistevano le cosiddette « cattedre ».

Con il passare del tempo dovettero essere soddisfatte due esigenze che erano andate via via maturando: l'aumento delle discipline, in dipendenza del progresso del sapere e la richiesta di nuovi titoli di studio. La facoltà più viva e più sensibile al progresso scientifico fu quella delle arti.

Così si ebbero facoltà con un gran numero di insegnamenti, anche poco affini, e contemporaneamente facoltà che rilasciavano vari titoli di studio: erano nate le facoltà pluri-laurea.

Questo duplice allargamento dei compiti e delle funzioni delle facoltà, col conseguente aumento del numero degli studenti, ha dato origine a facoltà veramente pletoriche.

La strutturazione degli atenei in facoltà grandemente dilatate mostrò, a un certo punto, i suoi limiti e la sua insufficienza, mentre le facoltà stesse erano andate perdendo la loro fisionomia originaria.

Ora la nuova struttura, che si propone dipartimentale, rappresenta, per un certo verso, un'indubbia rottura con la tradizionale strutturazione in facoltà; per un altro verso, tuttavia, prevedendosi necessariamente, accanto al dipartimento, anche (come meglio si vedrà più avanti) un ordinamento degli studi per « corso di laurea », con un istituzionalizzato organismo *ad hoc* (il consiglio di corso di laurea), la novità della struttura dipartimentale comporterà, in un certo senso, un ritorno alla originaria situazione dei corsi monolaurea.

L'abolizione delle facoltà universitarie porterà, come conseguenza, anche l'abolizione di una facoltà ormai fin troppo discussa e criticata: quella di Magistero. A tale abolizione è stato già fatto cenno.

È questa, come si sa, una facoltà pluri-laurea nata per gli abilitati dell'istituto magistrale che vogliono accedere all'insegnamento medio, nel campo delle lettere, della filosofia e pedagogia e delle lingue o che aspirino alla carriera direttiva ed ispettiva delle scuole elementari.

Frequentata, in gran parte, da lavoratori-studenti, nell'anno accademico 1969-70 la facoltà in questione ha contato ben 114.665 iscritti, oltre i fuori corso, ma per un complesso di motivi, il corpo dei suoi docenti, la preparazione dei suoi studenti, la sua organizzazione, la sua rapida crescita, sono considerati con sufficienza, giustificata o meno, dai docenti e dagli studenti di altre facoltà.

28. - *Piani di studio e corsi di insegnamento.* — Circa poi il contenuto dei corsi di ricerca e di insegnamento, cioè circa il problema della definizione degli insegnamenti per ogni tipo di laurea, il testo proposto dalla Commissione suggerisce una formula che da una parte garantisca la frequenza a certi corsi, posto che, col valore legale, la società riconosce prerogative e diritti a chi ottiene il titolo di studio, e dall'altra la libertà dello studente nella scelta delle discipline. Il disegno di legge aggiunge ancora, come proposta orientativa per gli studenti, che il Consiglio di corso di laurea indichi o suggerisca piani di studio, peraltro non vincolanti. Nel testo redatto dalla Commissione, il disegno di legge dunque stabilisce che:

a) i settori di insegnamento e di studio, per ciascun tipo di laurea o di diploma, siano stabiliti per legge;

b) piani di studio possano essere proposti agli studenti dai consigli di corsi di laurea;

c) piani di studio possano essere liberamente elaborati dagli studenti, che li sottoporranno, per l'approvazione, al consiglio di corso di laurea.

Circa la durata dei corsi di insegnamento, il disegno di legge lascia i docenti liberi di scegliere fra periodi semestrali, annuali o pluriennali, in rapporto alle esigenze delle varie discipline.

29. - *Valutazione della preparazione degli studenti.* — In relazione alle prove dello studente, al termine dei vari corsi di insegnamento, il testo proposto dalla Commissione concede ai consigli di dipartimento una serie di facoltà o poteri ai fini: a) della cadenza periodica, b) del tipo, c) e delle modalità.

a) Periodicità delle prove. Sono superati decisamente i limiti dei periodi di esame e delle sessioni, nel senso che la periodicità di queste prove sono *ad libitum* del dipartimento ed esse possono, in ipotesi, essere anche mensili. Tuttavia il periodo che precede le vacanze estive resterà sempre un periodo tipico di prove, non solo perchè vi sarà sempre un buon numero di studenti che desidererà essere valutato e giudicato al termine del corso, ma anche perchè tale sarà normalmente uno dei modi più sicuri per garantire la regolarità degli insegnamenti.

Ma a parte queste considerazioni, indubbiamente la liberalizzazione consentirà allo studente di meglio distribuire i suoi doveri in questo campo e farà perdere meno tempo all'insegnamento.

b) Tipo di prova. Potrà essere orale, scritta, pratica, semplice o composta. Sarà il dipartimento a dare indicazioni ed esse potranno essere varie secondo le esigenze dell'insegnamento e della ricerca.

c) Modalità delle prove. Concernono la tecnica o le tecniche che gli studiosi di metodologia e di docimologia vanno scoprendo e preparando.

Tale ampia libertà data al dipartimento in questo delicato campo ha però due limiti: 1) nel giudizio di valutazione, secondo quanto dice in sostanza il testo che si propone, si dovrà tener conto anche delle capacità dimostrate dallo studente durante il corso, sia nei lavori di seminario, sia nelle esercitazioni, sia nei lavori di gruppo (l'elenco è esemplificativo e non limitativo); 2) il giudizio dovrà essere sempre formulato a seguito di

prova individuale. Non occorrerebbero particolari motivazioni o spiegazioni per quest'ultimo punto, se nelle nostre università non fossero intervenuti alcuni fatti significativi. Il giudizio e la prova individuale non escludono il lavoro di gruppo e quello di seminario, per certe discipline anzi desiderabili e anche necessari; tuttavia questi lavori di gruppo sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi della dimostrazione individuale. Non è certo improbabile che la prova individuale possa risolversi talvolta in un semplice atto formale: ciò accadrà tutte le volte che il docente si sarà formato un suo convincimento durante lo svolgimento del corso. Ciò non toglie tuttavia che tale convincimento debba essere manifestato in termini formali, sotto responsabilità del docente, e nei riguardi di ciascuno studente.

L'esigenza del giudizio a seguito di prova individuale ha evidente scopo di salvaguardia della serietà degli studi. Il legislatore in questo campo coscientemente non ha voluto usare il termine tradizionale di « esame », proprio per sottolineare che si intende eliminare, nella valutazione, quella esclusiva misurazione delle capacità mnemoniche, tecnicistiche e informative che troppe volte esso ha assunto. Ha cercato una formula o delle formule che, fermo il principio della serietà e della responsabilità della prova, fossero aperte a tutte le esigenze e a tutte le tecniche, per fare della prova il momento non meramente riassuntivo, ma conclusivo di ciascun corso di insegnamento.

Quanto poi alle valutazioni con cui dovranno concludersi i corsi di laurea, a tutti sono note le discussioni che da vari anni ormai sono state fatte circa il problema delle lauree e del dottorato conferito al termine degli studi universitari, così come sono a tutti note le critiche che si sono fatte e si fanno sulle « tesi » che servono di base o di giudizio finale per il dottorato stesso.

Pur non introducendo modifiche nè quanto all'esame di laurea, nè quanto al titolo di dottore che essa conferisce, il testo proposto su questa questione fissa due punti di rilievo. Circa il primo (stabilisce che il giudizio valutativo venga dato in base alla discussione di un elaborato) va precisato

che la volontà del legislatore è che sia dato alla discussione un valore almeno pari a quello sinora attribuito all'elaborato stesso. Quanto al secondo (afferma il criterio che l'elaborato debba essere preparato con l'ausilio dei docenti del dipartimento) occorre chiarire che suo scopo è sanare due tipi di abusi che oggi avvengono facilmente: l'abbandono a se stesso dello studente, qualche volta posto sotto il controllo appena di un assistente e troppo frequentemente costretto a lavorare, senza metodo e senza guida, e la dubbia autenticità dei lavori, riguardo ai quali invece occorre prevenire vere e proprie frodi.

I tipi di laurea ed il numero degli anni di corso per il conseguimento del titolo (come si propone) saranno stabiliti per legge.

In sede di provvedimento di riforma non è sembrato conveniente entrare in dettagli e proporre tipi e schemi di insegnamenti e di materie per il compimento degli studi presso i singoli corsi di laurea o di diploma: trattasi di questioni, oltrechè complesse, variabili a secondo del progresso scientifico e delle esigenze della società.

Ciò vuol dire che per ora rimarranno in vigore le disposizioni attuali, a parte le modifiche, nell'ordinamento dei singoli studi, o le soppressioni di lauree o diplomi determinati, che verranno disposte dal Ministro della pubblica istruzione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della riforma. Una sola eccezione è stata introdotta, all'accennata impostazione: riguarda il corso di laurea in educazione fisica. Si è ritenuto così di indicare, in via di massima, la linea da seguire per la sistemazione definitiva dei corsi di insegnamento ora curati dagli Istituti superiori di educazione fisica.

30. - *Corsi di formazione pedagogica e didattica.* — A completamento delle tradizionali strutture didattiche, quali in definitiva sono i corsi di insegnamento seguiti dallo studente per il conseguimento della laurea, il progetto che la Commissione propone, prevede, in vista di una specifica formazione all'esercizio della professione, l'istituzione di corsi di preparazione e orientamento professionale e, in particolare, di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione al-

l'esercizio dell'insegnamento. Trattasi di una novità di rilievo.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'insegnamento nelle scuole secondarie, le università, in forza della disposizione in questione, avranno il compito di organizzare appositi corsi annuali: l'esame o l'accertamento finale di questi corsi avrà valore di esame di Stato ai sensi dell'articolo 33, penultimo comma, della nostra Costituzione. Il contenuto di questi corsi sarà duplice: la preparazione pedagogico-didattica e la preparazione culturale specifica per ogni tipo di insegnamento.

L'organismo incaricato per l'organizzazione di questi corsi sarà, in accordo con altri dipartimenti interessati, il dipartimento attinente alle scienze educative, evidentemente in quelle università ove esiste tale dipartimento.

L'innovazione in discorso trae origine dal comune convincimento che l'insufficienza o addirittura la mancanza della conoscenza dei problemi pedagogici e didattici rende particolarmente difficile la preparazione dei giovani aspiranti all'insegnamento secondario: per insegnare con frutto una determinata disciplina non è sufficiente un livello di formazione culturale specifica, ma occorre che tale formazione sia accompagnata anche da opportune conoscenze o esperienze pedagogiche, didattiche, psicologiche e metodologiche. A questa motivazione va aggiunta una seconda, che si riallaccia alla liberalizzazione dei piani di studi: non si può avere la sicurezza che tutti i candidati all'insegnamento abbiano compreso nei loro piani di studio i corsi pedagogici, didattici e psicologici, mentre queste conoscenze sono necessarie per colui che vorrà dedicarsi all'insegnamento secondario.

La Commissione ha ritenuto di dovere affidare il compito dell'organizzazione di questi corsi all'università e non a qualche organismo esterno, e ciò per due motivi: per il fatto che gli esperti nelle discipline sopra nominate non possono essere che docenti universitari e per quella apertura verso la società che dovrà essere una delle caratteristiche della nuova università.

Come conseguenza dell'approvazione della riforma universitaria, dunque, ogni laureato che desideri dedicarsi all'insegnamento, per qualsiasi disciplina, dal diritto alla filosofia, dovrà seguire uno di questi corsi e superare l'accertamento finale per poter partecipare ai vari concorsi.

31. - *Diplomi intermedi e dottorato di ricerca.* — Nel disegno di legge n. 2314 della Camera della passata legislatura, accogliendo le linee della Commissione di indagine sulla scuola, il Governo aveva ritenuto opportuno proporre la istituzione di tre livelli di titoli di studio universitari, e cioè due oltre il dottorato tradizionale: il dottorato di ricerca ed un diploma intermedio prima della laurea. Quest'ultimo titolo di studio nella forma prevista dal provvedimento richiamato non è stato inserito nel disegno di legge ora all'esame del Senato.

È stato un bene o un male questa rinuncia? Non è facile rispondere a questa domanda: il diploma intermedio era forse opportuno per certi indirizzi di studio, specialmente per quelli relativi alle scienze applicate e tecnologiche e conseguentemente qualche dubbio è lecito nutrire riguardo alla soluzione adottata, che peraltro non esclude i diplomi rilasciati a conclusione dei corsi di preparazione, specializzazione e aggiornamento professionale che si prevede possano essere organizzati dai dipartimenti.

Il disegno di legge proposto dal Governo prevede invece, come già il ricordato provvedimento della quarta legislatura, l'istituzione del « dottorato di ricerca », anche riguardo al quale, peraltro, il testo della Commissione modifica quello governativo nel senso di una maggiore liberalizzazione. Il tipo di studi delineato dalla proposta del Governo, con l'obbligo della frequenza, se serviva specialmente per gli indirizzi scientifici, non era però adatto per quelli della scienza umana, dalla filosofia alla storia, dalla letteratura al diritto. In queste discipline, la carriera scientifica e l'acquisto di un titolo accademico importano sì un contatto continuo con l'*alma mater* universitaria, e quasi sempre una guida dei docenti a livello di maestro,

ma non altrettanto necessariamente una frequenza e neppure un impegno vincolante.

Questo è il motivo per cui si ammette, nel testo della Commissione, che anche i liberi ricercatori possano conseguire il dottorato di ricerca ed avvalersi delle attrezzature e dei servizi universitari.

Il dottorato di ricerca sarà una qualifica accademica valutabile, secondo quanto il testo proposto sottolinea, esclusivamente nelle carriere scientifiche e di insegnamento: trattasi di una precisazione che vuole prevenire gli abusi lamentati nella tradizionale libera docenza, almeno in certi campi di specializzazione.

Il titolo di « dottore di ricerca in... », (come si dovrà dire), potrà essere ottenuto dopo almeno quattro anni dalla laurea e dopo un giudizio positivo sul valore scientifico delle ricerche svolte. In linea normale — cioè salvo quanto diversamente stabilito per i « liberi ricercatori » — si accederà al dipartimento per il conseguimento del dottorato di ricerca previo un concorso nazionale ed agli ammessi verrà corrisposto un particolare assegno.

Lo Stato dunque, aiuterà chi vorrà continuare la carriera scientifica, perchè il dottorato di ricerca costituirà, per questa carriera, la principale via di accesso, permettendo il periodo dedicato a detti studi un adeguato accertamento delle capacità, delle attitudini e della idoneità all'applicazione del giovane laureato.

Il testo del disegno di legge redatto dalla Commissione parla di un concorso per l'ammissione, presupponendo quindi il numero chiuso, ma non tanto in vista di una regolamentazione della libertà della continuazione degli studi, quanto in funzione degli assegni che non potranno non essere di numero determinato, anche se ampio. Chi non avrà vinto il concorso, oppure chi non avrà creduto di dovere ad esso partecipare potrà sempre conseguire di questo titolo accademico in qualità di libero ricercatore.

32. - *Valore legale dei titoli di studio.* — Sembra opportuna, a questo punto, qualche osservazione sul problema del valore da attribuire ai titoli rilasciati dalle università.

Deve essere confermato il loro valore legale, e conservato il sistema vigente, o questo deve essere abolito, e sostituito con il sistema seguito dai Paesi anglosassoni? Questa seconda soluzione, già sostenuta autorevolmente da Luigi Einaudi almeno venti anni fa, è stata proposta ufficialmente di recente anche dalla Conferenza permanente dei rettori nonchè dalla prima sezione del Consiglio superiore nella sua relazione al progetto governativo di riforma universitaria e ha formato oggetto di una formale proposta presentata in Commissione.

I motivi di tale proposta sono sostanzialmente due, strettamente legati tra loro: la tutela della serietà degli studi e l'alleggerimento delle università. Poichè molti studenti, si dice, si preoccupano più del titolo che dello studio, aboliamo il suo valore legale ed in tal modo andrà all'università solo chi ha desiderio vero d'imparare e di studiare seriamente.

La Commissione ha ritenuto che nella situazione attuale non sia possibile suggerire una così sostanziale modifica dell'ordinamento italiano. Il relatore aggiunge che la abolizione del valore legale del titolo di studio può essere considerata forse un traguardo al quale si deve tendere, ma che prima di toccare tale traguardo occorrerà aver riveduto tutta la normativa dei vari concorsi per il reclutamento del personale nei pubblici impieghi ed ancor più per l'esercizio delle libere professioni.

Posto che quello dell'abolizione del valore legale sia un risultato da raggiungere, bisognerà da una parte liberalizzare certi concorsi pubblici, rispetto alle lauree, e dall'altra, contemporaneamente, garantire che tali concorsi siano veramente selettivi rispetto alle capacità ed alla formazione culturale.

Si deve ancora aggiungere che chi propone l'abolizione del valore legale dei titoli di studio per alleggerire l'università, cioè per diminuire il numero degli iscritti, parte in realtà da un presupposto errato, poichè nei Paesi dove tale valore legale non esiste, la media degli iscritti nelle Università non registra valori minori di quelli dei Paesi nei quali tale riconoscimento esiste.

33. - *Il docente universitario.* — Il disegno di legge innova in materia di reclutamento e di stato giuridico del docente universitario, in particolare disciplinando il modo della sua assunzione in ruolo e determinati aspetti della sua carriera.

Molto si è discusso a proposito dell'esigenza, da più di una parte messa in evidenza, del « docente unico ». Il disegno di legge governativo configura un tipo di docente unico, caratterizzato sotto il profilo della unicità della funzione, ma prevede l'esistenza di due ruoli, con due diversi sviluppi di carriera: quello del docente « ordinario » e quello del docente « straordinario »: la posizione di « docente straordinario » (a differenza di quella oggi esistente) è immaginata, nell'anzidetto disegno di legge, come posizione transitoria e preliminare a quella di docente « ordinario » nell'ambito di uno specifico organico.

La Commissione ha voluto stabilire la figura del docente unico in un senso più pieno; sia per quanto riguarda la funzione sia per quanto riguarda il ruolo, la carriera e il suo sviluppo. Il testo da essa proposto, quindi, non usa più le espressioni di docente « ordinario » e « straordinario » ma semplicemente quella di « docente di ruolo ».

Fu detto, e lungamente, che una delle cause dei mali dell'università italiana (per qualcuno, la più grave) va ricercata nella attuale strutturazione dei concorsi universitari che troppo si presta ad accordi preventivi e a favoritismi, e che ha svuotato la funzione del concorso che sempre deve essere di confronto aperto e di selezione.

Quale sia l'attuale metodo di assunzione in ruolo dei docenti universitari, è noto: concorso esclusivamente per titoli, vagliati da una commissione di cinque docenti eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo componenti il consiglio delle facoltà alle quali appartiene la materia messa a concorso, con la possibilità che alle elezioni partecipino anche docenti di altra facoltà, della materia messa a concorso o di materia affine. La commissione indica al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, con la possibilità di dichiarazioni di « idoneità » o « maturità » per i candidati non

compresi nella terna. I concorsi sono banditi su proposta di una singola facoltà o scuola e per una sola cattedra.

Il disegno di legge nel testo della Commissione prospetta radicali modifiche. E precisamente le seguenti: a) commissione di cinque docenti di ruolo estratti a sorte su una rosa di nominativi proposti dai dipartimenti; b) concorso non per una cattedra, ma per tutti i posti vacanti per settori di ricerca e di insegnamento nei singoli dipartimenti; c) giudizio formulato sulla base non solo dei titoli, ma anche di una loro pubblica discussione, e, se necessario, di prove sperimentali; d) indicazione oltre che dei vincitori senza ordine di precedenza, anche dei candidati meritevoli di chiamata: l'indicazione di questi ultimi è valida per un anno, e può essere fatta per un numero non superiore ad un quarto dei posti a concorso.

Questo nuovo sistema di assunzione, pur con le sue imperfezioni dovrebbe eliminare, se non totalmente, almeno una gran parte degli abusi, delle ingiustizie, e delle irregolarità così fondatamente lamentate.

Viene inoltre mantenuto, — nel rispetto dell'autonomia universitaria — il principio della chiamata (da parte, ora, dei dipartimenti interessati) dei vincitori di concorso, ma è anche previsto che il Ministro della pubblica istruzione provveda ad assegnare, ai vincitori non chiamati, i posti vacanti. È mantenuto pure il principio della chiamata per i trasferimenti, ma questi possono avvenire soltanto dopo che il docente abbia prestato servizio, per almeno un triennio, presso un dipartimento.

Entrato in ruolo, il docente universitario dovrà ottenere una forma di conferma del positivo giudizio espresso su di lui, in sede di concorso: un'apposita commissione dovrà valutare la sua attività scientifica e didattica, in un momento compreso, a scelta del docente, tra il terzo ed il sesto anno dalla sua immissione in ruolo. La mancata conferma porterà come conseguenza il non passaggio alla classe successiva di stipendio. Il docente interessato però, in caso di giudizio sfavorevole, potrà chiedere, non prima di tre anni dopo il primo giudizio, di essere valutato una seconda volta.

Questa norma è modificativa rispetto alla disciplina attualmente esistente, che prevede la perdita del posto di ruolo nel caso di giudizio negativo al termine del periodo detto di straordinario. La severità di questa punizione ha fatto sì che il giudizio di conferma, espresso sempre in termini favorevoli, sia diventato un atto puramente formale. La nuova norma e la nuova procedura della scelta del tempo da parte dell'interessato, renderà più efficace il provvedimento e sarà di stimolo per il docente alla ricerca e all'applicazione didattica.

A proposito di stimoli alla ricerca, poi, il disegno di legge, nella redazione elaborata dalla Commissione, prevede l'istituzione di un doppio incentivo che permette al docente universitario di accelerare la sua carriera economica. Il docente infatti potrà anticipare di due anni il passaggio dalla terz'ultima alla penultima classe di stipendio, e dalla penultima all'ultima, previo un concorso per titoli. Il che vuol essere contemporaneamente incentivo e premio per chi avrà portato un contributo fattivo di operosità e di produzione scientifica.

Il testo anzidetto fissa ancora per il docente universitario di ruolo il limite dei settanta anni di età per il collocamento a riposo, ma concede che, a richiesta, tale collocamento possa essere anticipato a sessantacinque anni: in questo caso il docente verrebbe collocato « fuori ruolo » conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico fino al settantesimo anno di età.

Infine il testo della Commissione ribadisce che il docente universitario è inamovibile e che non è tenuto a prestare giuramento.

Quest'ultimo punto può essere ritenuto discutibile, per l'anomalia che esso rappresenta rispetto a tutti gli altri dipendenti dello Stato. Ma l'eccezione vuole sottolineare la particolare posizione del docente universitario ed un rispetto totale per la sua libertà di studio di idee e di dottrine. L'esonero dal giuramento significa che il docente non è tenuto ad attuare la volontà del governante, nè seguire la sua impostazione e ideologia politica: il docente universitario non è un esecutore della volontà altrui, e in questo

senso non è (a stretto rigore) un funzionario dello Stato. Ma ciò non vuol certo dire che il docente non abbia dei doveri, che non debba seguire alcuna norma etica. Al contrario. In quanto docente egli ha ben precisi doveri verso i propri studenti e, in quanto membro della comunità universitaria, ha verso di essa dei doveri di solidarietà collegiale; infine in quanto egli è anche membro della società nazionale ha il dovere di riconoscere ciò che la società nazionale considera come valori e che essa solennemente sancisce nelle proprie leggi e, prima fra tutte, nella propria Costituzione. Egli in una parola è maestro, scienziato e cittadino ed i suoi doveri derivano da questa sua particolare posizione.

34. - *Il « tempo pieno »*. — Le disposizioni normative sul « tempo pieno » per i docenti universitari hanno impegnato a lungo i membri della Commissione in discussioni e considerazioni appassionate, come del resto era facilmente prevedibile poste la difficoltà, la importanza e la complessità del problema.

Si tratta, da una parte, di garantire che i docenti universitari dedichino all'università tutto il loro tempo e la loro attività, ma si tratta altresì di garantire ad essi una condizione economica e di dignità, di tenere conto che l'esercizio di certe attività professionali è condizione stessa di quel continuo aggiornamento del docente, che fa parte integrante degli studi e delle ricerche, e senza il quale non è neppure pensabile un insegnamento universitario; si tratta infine di tenere presente che alcune di queste attività professionali possono e debbono essere esercitate dentro l'università ed altre invece, per la loro stessa natura, debbono esercitarsi fuori dell'università.

Ma se, così delineato, il problema è complesso lo diventa ancora più se si pensa alla situazione degli attuali docenti universitari, che hanno ormai assunto particolari impegni ed acquisito aspettative ragionevoli se non anche maturato diritti circa i loro rapporti con l'università.

La normativa proposta nel disegno di legge governativo riguardo al tempo pieno non poteva essere considerata sufficiente poiché si limita a indicare una serie di ob-

blighi negativi a cui il docente universitario dovrebbe essere vincolato.

Anche nella recente legge sulla riforma ospedaliera e nei relativi decreti presidenziali vi sono delle norme concernenti il tema del tempo pieno, in questo caso, dei sanitari ospedalieri: esse prevedono una possibilità di opzione fra tempo pieno e tempo (come si dice) « definito ». Neppure queste norme, più recenti, furono tuttavia utilizzate dalla Commissione.

Il primo problema che essa dovette decidere era se offrire ai docenti universitari una duplice possibilità di scelta, analoga a quella prevista per i medici di ospedale, tra tempo pieno e tempo parziale o definito, oppure stabilire delle norme vincolanti per tutti.

La Commissione si è trovata d'accordo nel preferire la seconda soluzione; propone quindi l'adozione del principio del tempo pieno per tutti i docenti di ruolo (particolari norme riguardano peraltro i professori già in ruolo all'atto dell'entrata in vigore della riforma).

La Commissione, poi, fu d'accordo anche nel riconoscere che la disciplina legislativa sul tempo pieno non potesse esaurirsi in precetti di contenuto solo negativo, essendo invece più importante fissare, per legge, i contenuti positivi derivanti dall'impegno di presenza chiesto al docente nell'università.

Tali contenuti positivi sono stati quindi precisati nell'attività di studio e di ricerca, nelle prove di accertamento, nella partecipazione ai lavori degli organi universitari, ed inoltre, per un minimo di quindici ore settimanali distribuite in almeno quattro giorni alla settimana, nelle attività didattiche e negli incontri con gli studenti.

Questo tempo minimo di quindici ore settimanali, fissato per legge, si presta a critiche, come del resto si presterebbe qualunque altra misura minima che fosse fissata. È indubbio però che per alcune discipline quali quelle giuridiche, economiche ed umanistiche, questo minimo previsto costituirà un impegno nuovo rispetto all'attuale obbligo delle tre ore di lezione alla settimana.

Accanto agli obblighi positivi il disegno di legge prevede anche quelli negativi; questi

obblighi negativi sono raccolti in due gruppi. Nel primo di essi, oltre al divieto di consulenze continuative, sono elencate le attività inibite, secondo criteri che sono tenuti ad osservare anche altri dipendenti statali. Nel secondo gruppo, più delicato e importante, sono indicate le norme circa il divieto dell'esercizio dalla privata professione.

35. - *Il divieto di esercizio della privata professione.* — La Commissione ha riconosciuto che la pratica professionale può essere utile al docente anche per i suoi compiti didattici e di ricerca. Essa ha quindi ammesso che attività professionale possa e debba essere esercitata ma, beninteso, nel quadro della ricerca e a fini didattici, ed ha voluto di conseguenza regolare tale esercizio nell'interesse dell'università.

È stata stabilita (per cominciare) una cifra massima annuale (il cosiddetto « tetto ») per i proventi da esercizio di attività professionale: questi non potranno superare, al netto, due volte la somma corrispondente allo stipendio annuale.

Per i suaccennati motivi, inoltre, sono state riconosciute l'opportunità di elenchi speciali in cui potranno essere iscritti i docenti, che avrebbero diritto, come professionisti, all'inserimento nei normali albi; e la necessità di particolari autorizzazioni per l'esercizio stesso dell'attività, che dovrà svolgersi, come si è detto, « nell'ambito e nell'interesse » dell'università; si è fissata infine una quota di partecipazione (dal trenta al sessanta per cento) di quest'ultima ai proventi ricavati.

La Commissione ha voluto ancora consentire che il docente possa assumere un incarico di insegnamento presso un'accademia militare o altra istituzione di formazione professionale superiore dell'amministrazione statale, ed ha voluto regolamentare sia il cosiddetto lavoro « per conto terzi », sia le ricerche che le industrie pubbliche o private commettono ai centri universitari particolarmente attrezzati. Quest'ultima attività di ricerca è già in atto da qualche anno e le industrie già spendono per questa ricerca orientata circa 50 miliardi all'anno, ma nessuna regolamentazione precisa esiste attualmente in proposito.

Infine la Commissione ha proposto di prevedere, in considerazione dei maggiori impegni relativi al « tempo pieno », una apposita indennità, a favore dei docenti, pari al settanta per cento dello stipendio percenpito. Tale indennità assorbirà le altre indennità, salve quelle per il lavoro pericoloso, di carica per il rettore ed i direttori di dipartimento e quelle per altri incarichi universitari.

Per quanto riguarda infine l'esercizio professionale dei docenti con qualifica di ordinari all'entrata in vigore della riforma, le norme particolari alle quali si è fatto dianzi riferimento, consentono che la nuova disciplina, a richiesta dell'interessato, non abbia applicazione: in questo caso tali docenti saranno però collocati in una particolare posizione giuridica e non potranno percepire la indennità di pieno tempo. Non si tratta qui di una opzione tra « tempo pieno » « tempo parziale » o « limitato » (rimangono validi, anche per questi docenti, gli obblighi positivi ed una parte degli obblighi negativi) ma soltanto di una possibilità di scelta in relazione all'esercizio o alla regolamentazione dell'esercizio professionale.

36. - *Le incompatibilità.* — Circa le funzioni e le attività da ritenersi non conciliabili con il regolare adempimento dei doveri di docente, il testo del disegno di legge formulato dalla Commissione prevede una serie di incompatibilità: esse non mirano ad altro che a garantire la piena disponibilità del docente per l'adempimento dei suoi doveri presso la università.

In generale, stabilire casi di incompatibilità, significa predeterminare una casistica per forza di cose tale da non assicurare, per tutte le situazioni uguali, un uguale trattamento. Si pensi ad esempio alla incompatibilità con il mandato di sindaco di un comune capoluogo di provincia: vi possono essere mandati in comuni importanti, non capoluoghi di provincia anche se con popolazione inferiore ai cento mila abitanti (altra ipotesi di incompatibilità considerata nel testo della Commissione), che impegnano il docente che sia sindaco per un tempo maggiore di quello richiesto al sindaco di un capoluogo di provincia di minore entità. La

Commissione, pur rendendosi conto di queste difficoltà, ha ritenuto che, tutto sommato, le categorie elencate nel disegno di legge soddisfino il fine di evitare almeno le incompatibilità più evidenti.

Queste categorie sono distinte in due gruppi: un primo gruppo per il quale l'incompatibilità viene riconosciuta, per così dire, *ope legis* (questo gruppo è compreso negli otto punti elencati nel primo comma dell'articolo 22); ed un secondo gruppo, per il quale la valutazione di incompatibilità è affidata al Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario. Rientrano nel secondo gruppo in parola gli incarichi presso enti pubblici o privati o presso organismi internazionali che per la loro importanza assorbono il docente sì da limitarne la disponibilità in ordine al pieno adempimento dei suoi doveri universitari.

Il disegno di legge governativo prevede che nei casi di incompatibilità il docente venga posto « in aspettativa »; il testo proposto dalla Commissione dispone invece che esso venga collocato « fuori ruolo ». Il termine di « fuori ruolo » è qui usato con una accezione propria. Dai docenti « fuori ruolo » per incompatibilità, resteranno distinti i professori universitari collocati, al compimento del settantesimo anno di età, in una posizione che ai sensi delle vigenti disposizioni, comporta la medesima qualifica di « fuori ruolo », ed altresì i docenti collocati in analoga posizione a seguito della nomina a giudice costituzionale, nonchè (qualora il presente provvedimento venga accolto nel testo che si propone) i docenti che avranno chiesto di essere esonerati dall'insegnamento al sessantacinquesimo anno di età. Norme apposite sono infatti stabilite in ordine sia al trattamento economico sia alle relazioni con l'università, per il docente collocato « fuori ruolo » a causa di incompatibilità.

Su quest'ultimo punto si stabilisce che il professore « fuori ruolo » per incompatibilità possa effettuare attività di ricerca e tenere corsi liberi senza valore legale, e partecipare altresì ai lavori dei vari organi-

smi universitari quando però non siano trattati i problemi relativi alla chiamata dei docenti. La Commissione ha voluto che il docente mantenga un certo rapporto o legame con la propria università anche durante il periodo in cui altri incarichi lo allontanano dalle sue ordinarie funzioni.

Nella norma transitoria relativa alla prima applicazione delle disposizioni sulle incompatibilità si distingue fra il momento delle scelte (fra l'esercizio delle normali funzioni di docente e quello inerenti invece all'ufficio extra-universitario) e il momento di decorrenza degli effetti della incompatibilità. Per il tempo dell'opzione la norma stabilisce quindici giorni dalla insorgenza della incompatibilità in seguito a rinnovo del mandato, ufficio o carica, e comunque fino ad un massimo di due anni dall'entrata in vigore della legge, negli altri casi. Per la decorrenza del conseguente collocamento fuori ruolo, stabilisce che essa avrà inizio col principio dell'anno accademico successivo alla data in cui le scelte sopradette sono state esercitate.

La Commissione quindi propone, in sede di prima applicazione, un automatismo non immediato: essa ha tenuto conto del fatto che le situazioni relative alle incompatibilità sono sorte prima dell'entrata in vigore della riforma, cioè quando il docente non poteva prevedere che certe cariche o uffici sarebbero stati dichiarati incompatibili con la propria attività universitaria. Ma il relatore tiene a precisare che avrebbe preferito che le incompatibilità, per coloro che sono investiti da un mandato elettivo, avesse inizio con l'anno accademico successivo alla cessazione del mandato stesso.

37. - *Docenti associati e lettori.* — Il disegno di legge governativo tende ad introdurre, nelle nostre università, una figura nuova di docente, che da tempo però già esiste presso le università di altre nazioni: il docente associato o a contratto. Su tale proposta la Commissione si è trovata consenziente.

L'introduzione di tale figura di docente, che non altera il principio del docente unico e dell'unico ruolo, ha il chiaro scopo di arricchire gli studi e la cultura universitaria con

apporti esterni, sia rispetto alla nazionalità (ed infatti lo studioso associato potrà essere italiano o straniero) sia rispetto all'ambiente degli studi (tale studioso potrà provenire da un altro ateneo ma anche dall'esterno del mondo universitario).

Il principio del docente unico non verrà peraltro scalfito: il docente associato impartirà un insegnamento aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quelli ufficiali o comunque esistenti, e la sua assunzione, per contratto individuale e a termine, non porterà immissione nei ruoli organici.

È l'università, secondo il testo che si propone, che, su proposta del dipartimento, deciderà circa le assunzioni; che fisserà i compensi relativi, variabili in rapporto alla personalità del docente ed agli impegni per la sua prestazione; che stabilirà il periodo di durata del contratto, il quale non dovrà peraltro superare i tre anni, e sarà rinnovabile ma non immediatamente.

Nello stesso articolo concernente i docenti associati norme particolari sono previste per gli studiosi stranieri vincitori di concorso universitario e per i lettori di lingue straniere.

38. - *Ricercatori universitari.* — Il disegno di legge governativo prevede l'abolizione della figura dell'assistente universitario. Il motivo principale di tale abolizione è evidentemente la volontà di porre fine agli abusi ai quali tale figura è oggi esposta. Abusi che possono così essere riassunti:

1) una dipendenza diretta dal professore « cattedratico », la quale ha assunto non soltanto un aspetto paternalistico, ma anche il carattere di una vera soggezione, specialmente in certe discipline, ove è il « cattedratico » che decide della carriera dei propri assistenti;

2) una deviazione dai compiti originari, essendo l'assistente divenuto il sostituto del docente, sia agli esami che nelle lezioni e nella guida degli allievi;

3) un abbandono del fine primario della posizione di cui si tratta: lo studio e la ricerca in vista della continuazione della carriera scientifica.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esaminiamo più da vicino la situazione attuale degli assistenti universitari. Noi abbiamo oggi varie figure di assistenti: il « volontario », lo « straordinario », l'« incaricato », l'« ordinario », l'« assistente-aiuto ». Ad esse si è aggiunta, da quando una recente legge ha abolito la figura dell'assistente volontario, la figura dell'« assistente non strutturato » (indicato talvolta anche con altro nome). Gli assistenti straordinari, incaricati, ordinari e gli assistenti-aiuto hanno un rapporto d'impiego, gli assistenti volontari e quelli « non strutturati » non hanno alcun rapporto d'impiego.

Gli assistenti con regolare rapporto di impiego, cioè gli assistenti universitari di ruolo, sono poco più di undicimila, distribuiti come risulta dalla seguente tabella.

ASSISTENTI UNIVERSITARI IN RUOLO,
DISTRIBUITI SECONDO LE POSIZIONI DI
CARRIERA, AL 1970

CLASSI DI STIPENDIO	Ex coeff.	Numero
Prima	580	1.104
Seconda	500	1.314
Terza	420	3.539
Quarta	309	5.166
Totale		11.123

Il numero degli assistenti delle altre categorie si aggira intorno alle dodici-tredicimila unità.

Parte di questi assistenti (circa il 55 per cento) sono provvisti di libera docenza, e parte (circa il 50 per cento) hanno anche un regolare incarico di insegnamento. Una recente e preziosa indagine ci dice che l'età media degli assistenti è di 34 anni, che il 25 per cento circa è al di sotto dei trent'anni ed il 20 per cento circa al di sopra dei quaranta. Risulta inoltre che il 75 per cento degli assistenti ordinari e il 43 per cento circa degli assistenti volontari sono coniugati.

Gli assistenti svolgono attività di studio e di ricerca, esercitazioni e talvolta di insegna-

mento; sono in contatto con gli studenti, e si dedicano al lavoro organizzativo ed amministrativo negli istituti universitari. Il loro impegno di tempo presso le università è molto variabile, ma oltre il 70 per cento degli assistenti ordinari si reca all'università ogni giorno.

La Commissione esaminando più a fondo questo problema si è convinta che l'abolizione *sic et simpliciter* di una posizione intermedia fra quella di studente e quella di docente, non sia soluzione opportuna.

Essa ha tenuto presente che tale posizione esiste in Francia (ove ha il nome di « maître assistant »), in Polonia (ove esistono « assistenti » e « maestri-assistenti »), nella Germania federale (qui i nomi sono: « assistente scientifico » e « aiuto »), in Inghilterra (con nome di « Assistant lecturer »), nell'Unione Sovietica oltre che negli Stati Uniti. Ha riconosciuto che in certe discipline, quelle mediche ad esempio, una forma, sia pure diversa, di assistente sia necessaria specialmente se si vuole attuare pienamente la figura del docente unico; e che per certi insegnamenti tale figura è passaggio, si può dire obbligato.

La soluzione del problema dunque sembra da ricercarsi più che nell'abolizione dell'assistente, nella creazione di una figura nuova, con una individuazione migliore dei compiti e conseguentemente dei modi di scelta e della posizione giuridica rispetto all'università evidentemente diversi da quelli degli attuali assistenti. Essa perciò ha proposto, con la creazione della figura del « ricercatore universitario », una situazione che consenta al giovane studioso di svolgere attività di ricerca e di studio per la propria carriera scientifica, e contemporaneamente di seguire gli studenti nei loro studi, e di collaborare all'attività del dipartimento.

La scelta del termine è stata fatta proprio per significare che il « ricercatore » non è, appunto, un docente nel senso proprio del termine, nè può svolgere un insegnamento. Egli dovrà dunque soprattutto portare avanti le proprie ricerche ed i propri studi, ma con impegno verso il dipartimento, che su lui dovrà fare assegnamento, in modo speciale per ciò che attiene all'attività di studio

e preparazione degli studenti. Il « ricercatore » non sarà legato ad alcun docente in modo specifico, e dipenderà solo dal dipartimento.

Proprio ad evitare ogni relazione di dipendenza individuale, il « ricercatore universitario » conseguirà il diritto a disporre di un apposito assegno mediante concorso nazionale. Il ricercatore verrà assegnato ad un dipartimento e da questo dipenderà, come abbiamo detto, per quanto compete i suoi compiti ed i suoi obblighi.

Circa la natura giuridica del diritto all'assegno, la Commissione si è trovata di fronte ad un duplice problema: da una parte ha avvertito la necessità di garantire un cespite sicuro ai giovani studiosi e dall'altra ha voluto garantirsi circa le caratteristiche di questa fase di preparazione dello studioso e del docente, che deve principalmente coincidere con un periodo di passaggio, preliminare alla carriera scientifica del docente di ruolo e in sé quindi non definitivo.

Il problema era stato risolto, in un primo tempo, con l'istituzione di un « ruolo » organico (di « aiuti »). Le riserve e le preoccupazioni espresse sulla formazione di un nuovo organico, che (si è fatto osservare) avrebbe riprodotto in un modo o nell'altro la situazione attuale, hanno alla fine convinto la Commissione ad apportare una revisione alla primitiva proposta. Essa ha così stabilito che il « ricercatore » non avrà uno stabile rapporto di impiego, e che la sua posizione sarà assimilabile, piuttosto, a quella di chi fruisce un assegno di studio, senza peraltro identificarsi con questa.

Il ricercatore universitario disporrà infatti di un assegno per cinque anni consecutivi, i suoi studi saranno seguiti dal dipartimento, che potrà confermare per altri due anni (prorogabili di un ulteriore biennio) l'erogazione dell'assegno, semprechè venga positivamente valutata la ricerca condotta dall'interessato.

Conclusa questa fase di avviamento alla ricerca e di preparazione all'insegnamento, se il ricercatore non avrà nel frattempo trovato il suo naturale sbocco scientifico nell'università, potrà essere sistemato nei ruoli dello Stato o nelle scuole secondarie o (in

questo caso previo apposito esame-colloquio) in altre amministrazioni pubbliche.

39. - *Diritto allo studio.* — Nella parte che riguarda gli studenti, il testo che la Commissione propone si discosta da quello presentato dal Governo per un maggior approfondimento di alcuni importanti temi, quali il diritto allo studio, l'iniziativa degli studenti, la partecipazione al governo degli atenei.

Quanto al primo punto, in questi ultimi anni sotto l'aspetto economico e sociale, è andato maturando un nuovo concetto della scuola e, per conseguenza, del rapporto fra giovani e società rispetto alla loro formazione scolastica. Ci si è convinti, in linea generale, che le spese dedicate alla formazione culturale dei cittadini, quando usate razionalmente, sono degli investimenti economicamente produttivi (anche se di una produttività piuttosto a lungo termine), e che pertanto la preparazione culturale degli individui è un patrimonio anche economicamente valido per la stessa società. Di qui evidentemente l'interesse della società, per il suo progresso economico e sociale ad un impegno maggiore per la diffusione della cultura.

Accanto a questo, è andato maturando un altro concetto, che l'espressione « diritto allo studio » sintetizza. In verità questo diritto allo studio è un tipico esempio di diritto-dovere, sia rispetto al cittadino sia rispetto alla società. È un diritto del cittadino avere le maggiori possibilità per la propria formazione culturale, e non incontrare ostacoli e impedimenti (salvo quelli naturali, poichè la cultura è sempre frutto di intelligenza, oltre che di sforzo e di costanza) nell'esercizio di questo suo diritto. Ma studiare è anche un dovere per il cittadino: sia verso se stesso, perchè ogni uomo ha il dovere della sua formazione e del suo perfezionamento, ed ha il dovere di curare, difendere e migliorare la propria persona, di vincere l'ignoranza che è ostacolo e nemica della formazione umana; sia verso la società, che ha bisogno di uomini formati, preparati, pronti ai vari e sempre più difficili e complessi compiti della vita sociale.

Il diritto allo studio che la società riconosce al cittadino, poi, implica il dovere di offrire a ciascuno le maggiori possibilità per il proprio perfezionamento culturale, con la creazione e la diffusione di istituti scolastici ai vari livelli, di facile accesso e frequenza e con la predisposizione di tutti quei provvedimenti che valgono a far superare la difficoltà economiche e ambientali, che possono essere di ostacolo all'esercizio di questo diritto.

Si è discusso a lungo, in Commissione, se a quest'ultimo fine si dovesse parlare di diritto a un salario per lo studio: ha, un giovane di famiglia economicamente depressa, il diritto di ricevere, da parte dello Stato, un assegno, a titolo di compenso per mancato guadagno e di rimborso delle spese relative alla propria formazione culturale? La Commissione non ha ritenuto di accedere a questa concezione, sia per gli enormi problemi finanziari che essa comporterebbe, sia specialmente per le sue implicazioni: porterebbe alla figura dell'impiegato-studente o, meglio, alla professione dello studente, e per conseguenza costringerebbe a dare un carattere strettamente funzionale alle università. Lo Stato che paga, in funzione evidentemente delle sue necessità, non potrebbe non predisporre una rigida programmazione delle iscrizioni a seconda delle esigenze della società e della sua politica, oltre che dei limiti delle proprie disponibilità; quindi il numero chiuso, e la rigidità dei programmi di studio: provvedimenti tutti decisamente contrari alla concezione dell'università alla quale la Commissione si ispira, e contrari a quanto stabilito dalla nostra Costituzione sulle libertà individuali e le autonomie universitarie.

Quando si parla di « diritto allo studio » in Italia si corre sempre il pericolo (il relatore si era già permesso di farlo notare alla Commissione nella sua prima relazione introduttiva) di confondere il diritto allo studio con il diritto al titolo di studio e di confondere poi il titolo di studio con il diritto a un posto adeguato al titolo di studio comunque conseguito. Il diritto allo studio è proprio della persona in quanto tale e la sua attuazione dipende

dalla capacità volitiva ed intellettuale del singolo che, se privo di mezzi, deve esser messo in condizione « di raggiungere i gradi più alti degli studi » con l'intervento della società organizzata che provvederà, in questo senso, a rendere « effettivo questo diritto ». Il diritto invece al titolo di studio è in funzione soltanto degli studi fatti, dando attestazione di un livello culturale stabilito.

Quanto poi al problema del rapporto, tra titolo di studio e « posto », esso dipende dalla scelta che ciascuno liberamente compie, sotto propria responsabilità e a proprio rischio, a meno che non si preferisca un regime di totale regolamentazione delle scelte, delle lauree e dei diplomi.

Attenendosi, quindi, agli anzidetti orientamenti, il testo che la Commissione ha accolto mentre da un canto riconosce solennemente la rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese che assume la formazione culturale e scientifica, dall'altro assegna alla società il compito specifico di consentire un adeguato impegno di studio a coloro che hanno dimostrato la capacità di raggiungere i gradi superiori della istruzione.

A ciò si provvederà, sia mediante l'esonerazione dalle tasse e dai contributi, sia con l'erogazione di assegni di studio, sia (più in generale) con la creazione di attrezzature, l'organizzazione di servizi per gli studenti e l'apprestamento di particolari provvidenze a favore degli studenti lavoratori (quali eventuali prestiti d'onore, contratti per attività lavorative nell'ambito universitario, eccetera).

Quanto poi ai criteri per il conferimento degli assegni, va precisato che il concetto più importante sta nella graduazione delle preferenze che si stabiliscono fra i redditi non solo sotto il profilo quantitativo (in questo caso si continuerà a seguire un ordine inversamente proporzionale alle rispettive grandezze, con l'individuazione di « fasce » nell'ambito delle quali viene data precedenza al merito) ma anche sotto il profilo qualitativo. E con una innovazione rispetto alle norme in atto che la Commissione propone di dare una preferenza, *ceteris paribus*, agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito

derivi da lavoro dipendente o da pensione, o che si trovino in condizioni economiche equiparabili alle sopradette.

Si può, rispetto a queste norme, legittimamente domandare se esse siano in perfetta corrispondenza con il dettato costituzionale, il quale parla di « capaci e meritevoli ». Esso dice cioè che alla precaria situazione economica si debba sempre aggiungere un grado di merito per avere diritto alle provvidenze dello Stato. Invero la soluzione più corretta del problema di interpretazione costituzionale è da vedersi anche in rapporto alle possibilità finanziarie dello Stato e dei piani di priorità delle sue esigenze.

40. - *Studenti-lavoratori e lavoratori-studenti.* — Per gli studenti lavoratori alcune disposizioni particolari vengono anticipate nell'articolo sul diritto allo studio. Ma l'argomento è trattato in modo specifico in una apposita norma.

Prima di affrontare questo tema, al fine di evitare una confusione, occorre chiarire le idee circa le due figure dello studente-lavoratore e del lavoratore-studente. Non si tratta di un bisticcio di parole, ma di due diverse posizioni che, di fronte agli studi e, rispettivamente, al lavoro, possono essere assunte dallo studente che lavora.

Se volessimo tentare una definizione dovremmo dire che sono lavoratori-studenti quei lavoratori che oltre a prestare la loro attività lavorativa, durante il tempo libero, frequentano scuole per migliorare la propria preparazione culturale; e che sono, invece, studenti-lavoratori quegli studenti che oltre al loro compito normale di studio, si dedicano, per motivi economici, in posizione subordinata, a una occupazione lavorativa.

Nei primi l'occupazione principale è il lavoro, nei secondi lo studio; per gli uni lo studio è ai fini di un miglioramento della loro posizione attuale, per i secondi il lavoro serve al fine di portare a termine il loro corso di studi; i primi sono di professione lavoratori, i secondi sono, se così si può dire, di professione studenti.

Posta questa distinzione, dei lavoratori-studenti dovrebbero occuparsi i sindacati e il

cosiddetto « statuto » dei lavoratori — e infatti di essi si occupa all'articolo 10 la legge 20 maggio 1970, n. 300 — mentre una legge sulla riforma universitaria dovrebbe occuparsi soltanto degli studenti-lavoratori.

Precisiamo che in Italia abbiamo più acuto il problema dei lavoratori-studenti che non quello degli studenti-lavoratori.

Lavoratori che siano anche studenti esistono numerosi tra gli impiegati, specialmente bancari, ed i maestri. Gli uni iscritti in gran parte presso l'attuale facoltà di economia e commercio e gli altri presso la facoltà di magistero: le due facoltà che contano il maggior numero di iscritti (oltre 200 mila, nell'anno accademico 1969-70).

Il testo proposto dalla Commissione, pur mettendo in rilievo questa distinzione, ha voluto proporre delle disposizioni valedole sia per gli uni, sia per gli altri, sottolineando tuttavia in qualche misura che, mentre per i lavoratori-studenti la normativa di cui al provvedimento in esame costituisce un'integrazione di ciò che è già stabilito nel richiamato « statuto » dei lavoratori, per gli studenti-lavoratori è il presente provvedimento che costituisce la primaria fonte normativa, che tra l'altro dispone provvidenze che riguardano esclusivamente tale seconda categoria di studenti (si veda per esempio l'ultimo comma dell'articolo 37).

Queste norme prevedono, in via generale, che le università organizzino forme di attività didattica adatte agli impegni di chi deve contemporaneamente studiare e lavorare; che sia gli studenti-lavoratori sia i lavoratori-studenti abbiano diritto: a permessi giornalieri retribuiti, quando devono sostenere degli esami (secondo quanto già è previsto dallo « statuto » dei lavoratori); ad una licenza straordinaria, non retribuita, non superiore a un anno, al fine di portare a termine gli studi; ad una serie di provvidenze, da attuarsi da parte delle Opere universitarie, per risolvere i casi singoli.

Queste norme rappresentano una posizione più avanzata sia rispetto al testo del disegno di legge governativo, sia rispetto allo stesso « statuto » dei lavoratori, e daranno certo un importante contributo alla frequenza all'uni-

versità anche di chi ha già un impegno stabile di lavoro.

41. - *La partecipazione.* — Sul diritto degli studenti di avere, in via di massima, poteri decisionali nell'ambito dell'università, la Commissione si è trovata unanime. Una disparità di pareri si è manifestata quando si dovette decidere circa la traduzione in pratica di questo diritto. Partecipazione al potere o distinzione di poteri tra docenti e studenti? E se partecipazione, entro quali limiti?

Una parte della Commissione sostenne la distinzione tra i poteri decisionali degli studenti, dei docenti e delle altre categorie o componenti universitarie. Ciò non soltanto per andare incontro alla richiesta di un'ala estrema dei movimenti studenteschi, ma anche per istituzionalizzare una dialettica giustapposizione (se non una « conflittualità ») tra docenti e studenti. Senonchè, ad avviso della maggioranza della Commissione, conseguenza di tale impostazione sarebbe fatalmente la determinazione di una continua tensione nell'ambito universitario.

La maggioranza della Commissione infatti riconobbe sì la esistenza di campi specifici, nei quali occorre che il potere decisionale venga riservato o all'una o all'altra delle maggiori componenti universitarie; ma non ritenne accettabile un dualismo di poteri nell'ambito di uno stesso campo decisionale, e ciò per evitare antinomie e contrapposizioni, ostative di un regolare svolgersi del lavoro universitario.

È vero che, a quanto sembra, una parte degli studenti rifiuta la partecipazione, cioè l'assunzione di comuni responsabilità nelle decisioni relative alla vita universitaria, ma ciò non toglie che tale assunzione di responsabilità debba essere, se non obbligata, per lo meno favorita anche a fini formativi, comportando sempre la vita associata, democraticamente intesa, continue assunzioni di comuni responsabilità.

Lo stesso principio secondo cui l'università è una comunità di docenti e di studenti, a giudizio della maggioranza della Commissione, porta come conseguenza a stabilire, ancora in sede legislativa, il principio della partecipazione o della cogestione o dei po-

teri comuni. La Commissione ha voluto però esplicitamente affermare che tale partecipazione ai poteri universitari è, da parte degli studenti, libera: evidentemente nel caso di mancata partecipazione, gli organismi dovranno poter funzionare ugualmente nell'interesse stesso della vita degli atenei.

La partecipazione avverrà, come stabilisce il testo proposto dalla Commissione, secondo i principi democratici, cioè attraverso una rappresentanza eletta con voto libero e segreto e col rispetto delle minoranze.

Nella legge di riforma universitaria approvata recentemente in Francia, su questo problema della partecipazione studentesca si è stabilito che per la piena validità delle votazioni, occorra una partecipazione di almeno il 60 per cento degli aventi diritto al voto. In caso di una partecipazione alle votazioni di una percentuale minore, le rappresentanze elette diminuiscono della stessa percentuale.

La Commissione non ha ritenuto di far proprio questo schema anche per il suo carattere almeno apparentemente punitivo. Essa si è limitata a dichiarare non valide le votazioni cui partecipi meno di un terzo degli aventi diritto. Riconoscendo che di fronte alla nomina di rappresentanze si riscontrano certe difficoltà psicologiche da parte degli studenti, per la loro istintiva resistenza a delegare, per tempi relativamente lunghi, l'esercizio di poteri loro attribuiti, la Commissione ha proposto più brevi periodi di permanenza in carica per la rappresentanza studentesca nei vari organismi universitari: tale durata minore permetterà sia un ricambio più rapido dei rappresentanti sia un maggior controllo di essi da parte dei votanti, cioè degli studenti stessi.

42. - *Iniziativa studentesca.* — Il disegno di legge riconosce l'esistenza di campi specifici di attività nei quali gli studenti, in quanto tali, hanno diritto di azione propria. Questa azione potrà esplicarsi sia sotto forma di gestione sia di promozione di determinate attività inerenti alla vita universitaria, sia con l'esercizio di un potere di impulso.

1) Gli studenti, d'intesa con la giunta di ateneo, potranno gestire attività ricreative ed

associative, vuoi con organismi già esistenti, vuoi con altri da istituire.

2) Agli studenti verrà riconosciuto il diritto di promuovere incontri e altre attività culturali, compatibili con le necessità dipartimentali e di promuovere libere attività di studio.

3) Essi ancora potranno proporre la istituzione di corsi aventi valore uguale a quelli ufficiali, e potranno, a proposito di tali corsi, proporre il docente o l'esperto responsabile, appartenga questi o no all'università. Spetterà al consiglio di dipartimento decidere su queste proposte e sull'organizzazione dei corsi.

Il disegno di legge riconosce anche il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea ed afferma che l'università, in questo caso, deve mettere a loro disposizione i locali idonei e adeguatamente attrezzati; stabilisce altresì che gli studenti possano avvalersi di ogni altro strumento democratico per dibattere e decidere circa i loro problemi.

Come nella parte introduttiva di questa relazione è stato osservato, l'« assemblea », può essere intesa in due modi: o come semplice riunione, o come istituzione. Il disegno di legge non entra in questo argomento, ma quando afferma che gli studenti possono avvalersi di « altri » strumenti democratici, vuole dire che l'assemblea non è considerata come l'unico strumento democratico.

In effetti l'« assemblea » (è stato già rilevato) è una valida forma di democrazia diretta per i raggruppamenti sociali di dimensioni contenute, mentre appare meno valida per quelli che hanno una certa ampiezza, e per altri, più vasti ancora, addirittura inutilizzabile. Il disegno di legge nell'affermare che gli studenti devono essere favoriti anche a proposito di questi altri strumenti, sottolinea che essi, in una società democratica, esistono e devono essere tenuti presenti.

43. - *Opere universitarie.* — Rientra ancora fra i temi che direttamente interessano gli studenti l'attività svolta da uno dei principali strumenti, già esistente negli atenei, che ha il compito di predisporre per gli studenti una serie di servizi ausiliari: l'Opera universitaria. Il testo che la Commissio-

ne ha redatto riconosce la validità di questo strumento, proponendo solo talune modifiche alla sua struttura amministrativa, per renderla più aperta e democratica, e per aumentare la sua possibilità di azione in senso sia quantitativo che qualitativo.

Per quanto riguarda l'amministrazione dell'Opera si propone che ad essa provveda un consiglio formato da nove persone: tre docenti e tre studenti eletti rispettivamente da queste due componenti universitarie, e tre rappresentanti della Regione ove ha sede l'università. Il consiglio elegge, nel suo seno, il presidente ed il vice presidente.

Le nuove possibilità di intervento dell'Opera universitaria che il disegno di legge propone sono:

a) la istituzione di un servizio al fine di fornire indicazioni per l'inserimento dei giovani nelle attività professionali (questa nuova forma di assistenza è stata suggerita da una riuscita iniziativa nata nell'università di Roma con questo scopo);

b) la possibilità che l'Opera integri con un suo intervento discrezionale (in luogo del criterio automatico sinora previsto) gli assegni agli studenti, con una concreta quota aggiuntiva che non dovrà superare le lire 200.000, in favore di coloro che appartengono a famiglie residenti fuori dal comune ove ha sede l'università, in considerazione dei maggiori oneri che tali famiglie sono costrette a sostenere;

c) l'estensione delle considerate provvidenze (assegni e servizi) anche in favore di coloro che frequentano l'università per seguire i corsi, di cui all'articolo 18, di preparazione all'abilitazione all'insegnamento secondario.

44. - *Organismi di ateneo.* — Il disegno di legge, nel nuovo testo della Commissione, prevede, a livello di ateneo, tre organismi di governo: il Consiglio di ateneo, il Consiglio di dipartimento ed il Consiglio di corso di laurea.

a) *Consiglio di ateneo e rettore.* — Il consiglio di ateneo sostituisce, per così dire, sia il senato accademico sia il consiglio di amministrazione di cui alla legislazione sin qui vigente. Esso ha la funzione, dice il disegno

di legge, di « propulsione e di coordinamento ». Le università sono organismi complessi, con molteplici strutture: l'esigenza di un organo coordinatore che unitariamente rappresenti tali strutture e per conto di esse agisca come appunto *universitas* sembra fuori di discussione.

La funzione invece di propulsione assume qui un significato vario. Essa vuol riferirsi all'adempimento di quanto è necessario per la promozione e lo sviluppo quantitativo e qualitativo dell'università, onde al consiglio in questione spetterà di rendersi interprete delle esigenze continuamente nuove di un ente, quale l'ateneo, che per sua natura, è in continua evoluzione, nel campo scientifico, organizzativo, didattico e amministrativo. La autonomia universitaria si manifesterà anche e specialmente in queste principali funzioni del consiglio di ateneo.

Circa la composizione numerica, il numero massimo ed il numero minimo stabiliti per tale consiglio (che non potrà avere un numero di membri inferiore a sessanta, nè superiore a centodieci) vanno messi in rapporto, evidentemente, alle dimensioni dell'università.

Tale consiglio dà origine ad una giunta per i provvedimenti di attuazione; l'uno e l'altra saranno presieduti dal rettore, che verrà eletto tra i membri del consiglio.

Si è detto che il consiglio di ateneo è lo organismo unitario dell'università con compiti politico-amministrativi; va precisato che, per compiti « politici », si intendono i compiti di politica universitaria.

In vista di tali compiti è sembrato doveroso assicurare la presenza di tutte le componenti universitarie, fra le quali si comprende anche il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario. Inoltre, poichè all'attività di una università sono evidentemente interessate anche le componenti sociali del territorio ove ha sede l'ateneo, del consiglio in questione dovranno far parte altresì i rappresentanti dei principali organismi democratici locali: Comune, Provincia, Regione. La presenza di tali rappresentanti è garanzia di una politica della università aperta anche alle esigenze della società in cui essa opera. Queste ultime rappresentanze andran-

no scelte, secondo il testo proposto dalla Commissione, fra le personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'economia e delle professioni.

b) *Consiglio di dipartimento*. — Se le funzioni del consiglio di ateneo sono specialmente politico-amministrative, quelle del consiglio di dipartimento dovranno essere specialmente scientifico-didattiche; il dipartimento infatti è struttura di ricerca e di insegnamento.

La composizione di questo consiglio deve essere pertanto tale da soddisfare siffatto genere di esigenze. Il disegno di legge prevede quindi la partecipazione dei docenti, degli studenti, dei ricercatori e degli assistenti, dei tecnici e dei bibliotecari (che sono pure dei tecnici). A capo del consiglio di dipartimento è posto un « direttore », eletto fra i docenti, il quale si aggiunge al numero dei docenti membri del consiglio. Alle deliberazioni del consiglio partecipano di diritto tutti i membri; non deliberano, sulle chiamate dei docenti e dei ricercatori, altro che, rispettivamente, i docenti, e i docenti i ricercatori e gli assistenti (del ruolo a esaurimento): il motivo è dato dalla natura stessa di tali deliberazioni.

Il rapporto di partecipazione tra le varie componenti è diverso rispetto a quello del consiglio di ateneo: la competenza dei consigli di dipartimento attiene, come già abbiamo visto, al campo scientifico; nell'organismo in parola si decide sui programmi di ricerca e di studio oltre che sui problemi di organizzazione e di didattica.

c) *Consiglio di corso di laurea*. — La funzione di tale consiglio è ben distinta da quella del consiglio di dipartimento. Esso formula, i piani di studio e li propone agli studenti, e poichè gli studenti non sono vincolati a questi piani, il consiglio di corso di laurea ha il compito di valutare l'idoneità e di approvare o meno i piani formulati dagli studenti. Il consiglio interviene altresì a proposito della copertura dei posti di docente di ruolo nei dipartimenti, quindi anche delle chiamate dei docenti e dell'associazione degli studiosi di cui all'articolo 30.

Il disegno di legge prevede che il consiglio di corso di laurea sia costituito da tutti

i docenti del corso di laurea e da una rappresentanza di studenti iscritti a un determinato corso pari al settanta per cento dei docenti. Anche questa rappresentanza dura in carica un anno. Il consiglio, infine, è presieduto da un docente di ruolo eletto annualmente dal consiglio stesso: l'elezione annuale è stata voluta appositamente per favorire il frequente rinnovamento delle cariche.

Poichè tutti i docenti di un corso di laurea sono, in quanto tali, membri di questo consiglio, vi può essere il rischio di creare organismi pletorici. Sulla possibilità di ulteriori articolazioni organiche il disegno di legge nulla dice, ma tale silenzio non deve considerarsi preclusivo nei confronti di giunte o direttivi da crearsi in questi casi in seno allo stesso consiglio.

Un'altra difficoltà che il relatore non si nasconde, anche se non la ritiene insuperabile, riguarda la formazione di questo organismo. Essa predetermina oggettivamente i docenti di un determinato corso di laurea, in contrasto con la varietà dei piani di studio e consente in sé la possibilità che un determinato insegnante sia compreso in più corsi di laurea. Occorrerà su questo un accordo fra i docenti e, a tal fine, l'esperienza detterà la pratica soluzione del problema.

Ogni docente sarà dunque membro di un consiglio di corso di laurea; se eletto, potrà anche essere membro del consiglio di dipartimento e del consiglio di ateneo.

Non sembra che, così delineati nei loro compiti e nella loro formazione, vi possa essere grave pericolo di conflitti di competenze o di confusione di funzioni tra questi organismi di governo degli atenei, la cui articolazione, rispetto alle proposte del disegno di legge governativo, è stata ridotta nel numero.

45. - *Autonomia di gestione.* — Individuate le strutture di ateneo, occorre indicare quali poteri saranno attribuiti alle singole università.

Va subito detto che la vita degli atenei dovrà essere improntata al principio dell'autonomia solennemente sancito dall'articolo 33 ultimo comma, della Costituzione. Ora, uno

degli aspetti più importanti per attuare praticamente l'autonomia delle singole università, è la libertà di decisione finanziaria nei limiti degli stanziamenti statali e, comunque, delle possibilità finanziarie. Non si può certo escludere ogni forma di controllo quando i fondi sono dello Stato, ma questo controllo, solo di legittimità e non di merito, va esercitato *a posteriori*, cioè dopo la decisione di merito di spesa, la quale non deve essere condizionata se non dalle disponibilità.

A questo fine il testo proposto stabilisce che per la gestione finanziaria delle università si applichi lo stesso tipo di controllo che la Corte dei conti esercita già sugli enti sovvenzionati in modo ordinario dello Stato; in altre parole, dovrebbe essere introdotto il sistema di controllo di cui all'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Presso ogni università, inoltre, dovrà essere istituito un collegio di revisori dei conti, ancora a fini di verifica di legittimità. Il collegio dei revisori dei conti agirà a periodicità ristretta; la Corte dei conti, invece, in base ai conti consuntivi ed utilizzando anche gli atti di controllo del collegio dei revisori.

Perchè sia più chiaro il sistema dei controlli che si propone, va precisato che, secondo il sistema di controllo previsto dalla citata legge n. 259, i singoli atenei dovranno anzitutto, a stregua dell'articolo 4 della legge in parola, far pervenire alla Corte i rendiconti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

Eguale dovranno essere trasmesse le relazioni degli organi di revisione che vengono presentate in corso di esercizio.

Quindi la Corte avrà modo di eseguire i controlli, con la possibilità — qualora ritenga insufficienti gli elementi ad essa pervenuti — di chiedere agli atenei ed eventualmente al Ministro della pubblica istruzione, altre informazioni, notizie, atti e documenti con-

cernenti la gestione sottoposta al suo esame (articolo 6). Sui risultati dei controlli in questione, infine, la Corte riferirà direttamente al Parlamento, inviando alle due Camere apposita relazione con allegati i documenti esaminati (articolo 7); potrà anche formulare, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione, i suoi rilievi al Ministro del tesoro ed al Ministro della pubblica istruzione (articolo 8).

46. - *Consiglio nazionale universitario.* — Resta da illustrare ora la struttura degli organismi di governo universitari a livello nazionale.

In sostituzione dell'attuale prima sezione del Consiglio superiore del Ministero della pubblica istruzione e con il compito primario del coordinamento delle autonomie delle università viene proposta l'istituzione del Consiglio nazionale universitario (CNU).

Il testo redatto dalla Commissione presenta novità importanti, rispetto al disegno di legge governativo: una diminuzione dei poteri del CNU a maggior attuazione del principio dell'autonomia degli atenei, e una composizione che assicura una rappresentatività più estesa, relativa non solo a tutte le università ma anche ad altre componenti del mondo politico, sociale, economico e scientifico della Nazione, al fine di evitare la costruzione di un *corpus* chiuso nell'ambito del Paese.

Le fondamentali attribuzioni del Consiglio nazionale universitario (che comunque eserciterà le funzioni, già demandate, in materia universitaria, al Consiglio superiore della pubblica istruzione, semprechè compatibili con il provvedimento in esame, nonchè quelle altre che ad esso verranno attribuite dalla legge) sono le seguenti: formulare proposte ed esprimere pareri al Ministro della pubblica istruzione sull'organizzazione universitaria e, in modo specifico, sui provvedimenti legislativi da adottare relativamente agli ordinamenti degli studi; esprimere pareri obbligatori circa la ripartizione dei fondi assegnati all'università ed alle Opere universitarie; indicare gli elementi per l'attuazione di una politica programmata di orientamenti universitari, in funzione del-

le possibilità di occupazione e dello sviluppo del Paese; presentare una relazione annuale al Ministro della pubblica istruzione; preparare il programma quinquennale universitario.

Merita attenta considerazione il problema delle ripartizioni dei fondi statali fra le università. La Commissione ha ritenuto che il Ministro debba ascoltare il parere del Consiglio nazionale universitario, ma non ha voluto che tale parere sia vincolante. Il Ministro potrà quindi discostarsi da tale parere, tuttavia con l'onere della motivazione. La Commissione ha ritenuto opportuno dare maggiore responsabilità al Ministro rispetto all'uso dei fondi dello Stato concernenti l'università, considerato che il Ministro stesso è responsabile davanti al Parlamento.

Il CNU risulta composto: da un rappresentante delle singole università; da quindici membri eletti dai componenti del Consiglio di ateneo di tutte le università riuniti in collegio unico nazionale; da sei membri designati dal Parlamento; da sei membri designati dal CNEL e da altri tre designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Questa composizione fa sì che tale organismo sia un vero consiglio delle università, ad un tempo organicamente ed unitariamente rappresentativo del mondo universitario, garante delle autonomie delle singole università, ed in un certo modo aperto a tutte le forze vive della Nazione.

Questa composizione ha il difetto di non tenere conto dell'elemento tecnico, ovverossia delle competenze specifiche nelle varie discipline universitarie; comunque, a parte la difficoltà oggettiva di avere una rappresentanza completa di tali competenze (si pensi alle migliaia di insegnamenti o di discipline diverse delle nostre università), il testo della Commissione prevede che presso il CNU siano istituite Commissioni consultive di settore, composte da sette a undici membri, con il compito di elaborare proposte e di esprimere pareri al maggiore collegio, nell'ambito delle competenze tecniche di ciascuna.

La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale universitario è fissata in quattro anni; è esclusa la immediata rieleggibilità ed è previsto che i docenti, durante la loro permanenza nel CNU siano esentati dall'insegnamento.

Una norma transitoria stabilisce che il Consiglio nazionale universitario dovrà iniziare a funzionare, in via definitiva, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della riforma; in via provvisoria nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della riforma e la costituzione del CNU, le funzioni attribuite al Consiglio verranno esercitate da un'apposita commissione, da nominarsi entro un mese dall'entrata in vigore della riforma stessa: questa commissione (« di verifica e di coordinamento ») sarà presieduta dal Ministro della pubblica istruzione e si comporrà di quattro deputati e quattro senatori, nonchè di otto professori universitari e di otto esperti designati dallo stesso Ministro.

Con tale meccanismo, la Commissione si è preoccupata di garantire, al vertice delle strutture universitarie, il rinnovamento degli organismi sui quali graveranno le maggiori responsabilità per l'avvio dell'attuazione della riforma.

47. - *Programmazione e sviluppo universitario; nuove università.* — Ai fini dell'attuazione di un'organica politica della istruzione superiore, il testo proposto contiene alcune disposizioni che riguardano la programmazione e lo sviluppo dell'università. Ogni università avrà il compito di preparare un progetto di ateneo per il programma quinquennale universitario, al fine di regolare lo sviluppo armonico dell'ateneo stesso, secondo le esigenze riscontrate sia in merito all'organico, sia a proposito del problema edilizio, sia ancora in rapporto alle modifiche ed agli ampliamenti organizzativi interni. Sulla base di siffatti progetti, poi, il CNU dovrà preparare il piano o programma nazionale quinquennale, che comprenderà ovviamente le indicazioni provenienti dai singoli atenei, organicamente coordinate per la politica di sviluppo della università. Tale programma, fatto proprio

dal Governo, sarà presentato al Parlamento in concomitanza con il programma economico nazionale.

Il programma nazionale universitario sarà preparato dunque sulla base dei progetti compilati dalle singole università, e dovrà tener conto anche delle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica e del necessario coordinamento tra la ricerca svolta nelle università e quella svolta negli altri istituti appositi.

Circa questa programmazione quinquennale a carattere, come ben si vede, democratico, due punti fissati nel testo proposto dalla Commissione sono degni di nota e meritano attenta considerazione: l'esigenza cioè che sia fissato un numero limite di studenti per ogni università (con il conseguente decentramento universitario da attuarsi mediante la creazione delle nuove università che si renderanno necessarie) e la norma sul progressivo aumento del numero di docenti rispetto al numero degli studenti, stabilita al fine di raggiungere un rapporto ottimale fra tali due componenti della vita universitaria.

Sul primo punto bisogna riconoscere che in Italia si è fatto poco: di fronte all'incremento delle iscrizioni non ci si è preoccupati di fondare nuove università (a parte talune iniziative locali, neppure sempre lodevoli), e siamo arrivati così ad avere università pletoriche, con un'amministrazione sempre più difficoltosa, le quali convivono con università il numero dei cui iscritti è rimasto entro limiti fisiologici. Su tale tema, non è chi non veda i problemi sociali preoccupanti che sorgono negli atenei troppo affollati, ed il pericolo che ne deriva per la serenità degli studi.

Al riguardo, può essere utile qualche dato.

Nell'anno accademico 1969-70 a Camerino si sono iscritti 1.787 studenti, senza contare i fuori corso, a Macerata 1.271, mentre la Università di Roma ne ha ospitato ben 60.657 (oltre i fuori corso), quella di Napoli 53.944 e quella di Padova 29.537 (sempre senza contare i fuori corso). Ancora: ben 7.862 sono gli studenti iscritti alla sola facoltà di medicina di Napoli, e Salerno ha

11.062 iscritti nella unica facoltà di magistero.

Sono dati impressionanti che rivelano una situazione abnorme. Se poi esaminiamo la situazione geografica delle università italiane l'anomalia continua.

Accanto, ad esempio, alla regione delle Marche che possiede quattro università su una popolazione di 1.300.000 abitanti circa, abbiamo le regioni del Lazio e del Piemonte, rispettivamente con una sola università, per una popolazione di oltre quattro milioni di abitanti ciascuna.

Il disegno di legge propone un massimo di ventimila studenti per università, ed il limite sembra ancora elevato.

Problema più complesso è poi quello del rapporto cosiddetto ottimale fra numero dei docenti e numero degli studenti, che evidentemente varia a seconda degli insegnamenti.

È certo ad esempio che nelle discipline mediche e in quelle scientifico-tecniche tale rapporto deve essere più basso che non nelle discipline giuridiche ed umanistiche; di conseguenza si deve riconoscere che un rapporto ottimale medio non può essere indicato altro che a fini largamente indicativi e in relazione ai vari tipi di dipartimento.

Nel rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-75, il cosiddetto « Progetto '80 », curato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, si prevede per l'inizio del prossimo decennio l'esistenza di un milione di studenti universitari e si indica, come rapporto ottimale medio, un docente ogni dieci studenti. L'esperienza dice che occorre molta cautela nelle previsioni a lungo termine; tuttavia, anche ammettendo che il numero degli studenti universitari raggiunga il valore di cui alla menzionata previsione, quanto alla seconda indicazione va considerato che un docente ogni dieci studenti vorrebbe dire, con un milione di studenti, un fabbisogno di centomila docenti. Si parla qui, giova ripeterlo, di docenti universitari: che si possa prevedere di reperire per il 1980 un numero tanto elevato di docenti di tale livello mi sembra fuori di ogni ragionevolezza, anche facendo assegnamento sull'aumento delle nuove leve in rapporto all'aumento attuale del numero degli studenti, e com-

putando fra i docenti (se si vuole) anche i futuri « ricercatori universitari ».

I problemi di sviluppo universitario ed il limite massimo degli studenti stabilito per ogni università, fanno sorgere l'esigenza della fondazione o della istituzione di nuovi centri universitari in Italia. Problema questo che è già sorto in altre Nazioni, quali l'Inghilterra e la Francia.

A questo proposito è utile fare qui alcune considerazioni al fine di evitare qualche errore e qualche errata interpretazione.

Non si può dare certo un giudizio totalmente positivo sull'esperienza italiana della creazione di grandi università nei più grandi centri della Penisola. Neppure è totalmente positiva l'esperienza anglosassone dei *campus* universitari chiusi, collocati in località extra-urbane o ai bordi di piccoli centri abitati.

È certamente vero che l'università ha bisogno di collocarsi in un ambiente raccolto e non dispersivo, ma essa deve vivere la vita delle società, oltrechè costituire essa stessa una società. Una università media è bene che nasca in un centro urbano medio. Ai bordi di esso, come le nuove università inglesi, o dentro al centro abitato? Questo è un problema di minore importanza che si presta anche a soluzioni intermedie. I collegi universitari sono certo necessari per le università nuove, ma essi non devono essere esclusivi e ciò per vari motivi di ordine sociale e morale e perchè l'università non deve essere considerata come un ambiente chiuso.

Il problema delle nuove università ci richiama l'organizzazione dipartimentale, così come è stato delineato nel presente disegno di legge. Questa nuova strutturazione universitaria favorisce di più, rispetto alle facoltà tradizionali, il concetto dell'ateneo come « *universitas studiorum* » e vieta il sorgere di centri universitari mono-laurea. Tutto questo però non impedisce che possano esistere, anche con l'organizzazione dipartimentale, dei centri universitari, diremo, incompleti rispetto al complesso degli studi e degli insegnamenti.

L'insieme degli insegnamenti e studi universitari può essere suddiviso in alcuni setto-

ri principali: quello a carattere scientifico-tecnologico, quello a carattere medico-biologico, quello delle discipline giuridico-economiche e quello delle discipline storico-letterarie-filosofiche. Questa distinzione anche se non ideale mostra come sia possibile la istituzione di centri universitari pluri-laurea, costituiti da gruppi di dipartimenti omogenei, anche se essi non comprendono tutti i rami del sapere e della ricerca.

48. — *Università libere.* — In un organico provvedimento di riforma dell'ordinamento universitario, quale intende essere quello in esame, non può evidentemente mancare una indicazione sugli adempimenti che la nuova legislazione sugli studi superiori comporterà per le università libere.

La norma che al riguardo è stata inserita nel testo della Commissione mira a soddisfare la seguente duplice esigenza:

1) riconoscere il particolare *status* e le particolari caratteristiche, esigenze e finalità di questi istituti universitari;

2) affermare il principio che la riforma universitaria comprende anche queste utili e necessarie istituzioni.

La Commissione ha voluto evitare una elencazione delle trasformazioni strutturali e delle modifiche statutarie che queste università dovranno attuare, e ciò perchè ogni elencazione può essere intesa sia come una limitazione, sia come una imposizione *ad litteram* delle modificazioni stesse. Le espressioni usate, volutamente « larghe », vogliono indicare che il legislatore intende invitare le università libere a cogliere non tanto la lettera, quanto lo spirito della riforma. La particolare autonomia, garantita dalla Costituzione, di cui godono gli atenei in questione, d'altra parte, è utile non soltanto per la loro funzione culturale e sociale ma altresì per quelle ampie possibilità che tale speciale autonomia consente alla sperimentazione di nuove organizzazioni, tecniche e strutture, nell'interesse non solo delle stesse università libere, ma anche di tutta l'università italiana.

49. - *Collaborazione universitaria internazionale.* — Con alcune disposizioni sulla col-

laborazione universitaria internazionale è stato compiuto uno sforzo per il superamento dei nazionalismi nel campo delle ricerche e degli studi universitari. Specialmente l'affermazione del principio che le università — sia pure ai soli fini dell'ammissione ai corsi e per il conferimento dei titoli di studio accademici — possano riconoscere valore ai diplomi e alle lauree conseguite negli atenei di altri Paesi, rappresenta un atto di grande generosità e larghezza, che tende al superamento, sia pure parziale, del regime delle convenzioni bilaterali e multilaterali. Vi è da sperare che da questa normativa nuova non nascano abusi che rechino danno ai laureati italiani.

Un secondo punto da sottolineare è poi quello che prevede scambi di docenti, di studenti, di documenti e di strumenti tra le nostre università e quelle di altri Paesi. La applicazione di questa norma, per ciò che riguarda i professori, sarà facilitata da quanto previsto a proposito dei docenti associati. Un terzo punto riguarda quindi la possibilità offerta agli studenti italiani, di frequentare corsi universitari in altri Paesi con riconoscimento giuridico dei corsi stessi.

Il quarto infine ammette la possibilità di frequentare e di fare ricerche presso università straniere anche in ordine alla preparazione del dottorato di ricerca.

Con tali norme l'Italia si pone in posizione di larga apertura europea e internazionale dando, in questo, l'esempio per la futura legislazione universitaria di altri Paesi.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SPECIALI, FINANZIARIE E FINALI.

50. - *Premesse.* — In vista dell'attuazione della riforma, a parte evidentemente i problemi attinenti agli oneri finanziari, che sono trattati negli articoli da 85 a 96, non potevano essere trascurate una serie di particolari questioni, strettamente connesse alla fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, e comunque legate alla prima applicazione delle nuove norme.

A questo fine provvedono gli articoli dal 54 all'84 del testo elaborato dalla Commissione.

Fra i temi, necessariamente non omogenei, da essi considerati, vanno ricordati in primo luogo quelli, di cui all'articolo 54, relativi ai tempi ed ai modi di prima costituzione dei nuovi organi di governo universitario: fase essenziale della riforma, poichè, dall'entrata in funzione di questi dipenderà anche l'entrata in funzione delle strutture didattiche e di ricerca previste dall'ordinamento che si propone, ed in primo luogo del dipartimento che ne costituisce il cardine.

Anche la prima costituzione del corso di laurea e del dipartimento, del resto, ha formato oggetto di una speciale normativa nel quadro delle disposizioni qui considerate (articoli 55 e 56).

Altre disposizioni finali riguardano poi i modi come adeguare allo spirito informatore del nuovo ordinamento talune strutture del vigente ordinamento, mentre di altre si prevede la soppressione.

Fra tali norme, particolare menzione merita l'articolo 58: suggella formalmente la soppressione della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione (che verrà sostituita dal Consiglio nazionale universitario e, prima che questo entri in funzione, dalla speciale Commissione di cui all'articolo 97) e trasforma le Sezioni seconda e terza in Sezioni prima e seconda del Consiglio superiore, non più della « istruzione pubblica » ma della « istruzione secondaria ed elementare », stabilendo nel contempo — a sostanziale modifica degli articoli 7 e 9 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, già modificati dagli articoli 5 e 7 della legge 2 agosto 1957, n. 699 — che tali Sezioni eleggeranno i rispettivi presidenti nell'ambito dei propri componenti.

Particolare segnalazione merita, sempre nel contesto qui considerato, la norma che conferma l'abolizione degli esami di abilitazione alla libera docenza, nonchè la serie di disposizioni che, ancora in relazione alla prima attuazione della riforma, sono state dettate sull'inquadramento dei docenti nel ruolo unico di nuova istituzione e sulla si-

stemazione degli assistenti ordinari in servizio.

Sono inoltre disciplinate con le disposizioni speciali e transitorie di cui trattasi, le modalità di assorbimento, negli assegni per i ricercatori di cui all'articolo 32, delle borse per giovani laureati e di addestramento didattico e scientifico; la determinazione di particolari criteri per ulteriori aggiustamenti in aumento degli organici del ruolo unico dei docenti universitari (articolo 73) e di incremento di quelli del personale non docente (articolo 75). Altri punti oggetto di tale normativa riguardano poi la prima attuazione delle disposizioni sul tempo pieno (articolo 76) e sulle incompatibilità (articolo 77), nonchè l'estensione agli istituti di istruzione universitaria, alle scuole dirette a fini speciali, ai corsi di livello superiore delle accademie militari, ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione, delle norme della riforma, in quanto applicabili (articolo 84), ed altresì l'importante tema dei titoli che le università conferiranno in prima applicazione della riforma e le modalità per un primo adeguamento ad essa dell'attuale normativa sull'ordinamento degli studi dei singoli corsi di laurea e di diploma (articolo 79).

Per taluno fra i più rilevanti argomenti disciplinati con le norme in questione sembra peraltro necessaria una più attenta considerazione.

51. - *Ampliamento degli organici e inquadramento nei ruoli dei docenti universitari.* — L'aumento del numero degli studenti verificatosi negli ultimi anni, com'è noto, non è stato fronteggiato con un proporzionale aumento del numero dei docenti universitari di ruolo. Alle esigenze insopprimibili dell'insegnamento, l'università ha provveduto con parziali ampliamenti dei ruoli e con l'istituzione del nuovo ruolo dei professori aggregati, ma soprattutto facendo ricorso all'istituto dell'incarico ed utilizzando con tale mezzo, oltre che docenti di ruolo, anche, e in numero sempre crescente, docenti non di ruolo.

Quantificano le indicazioni sui fenomeni sopra accennati alcune tabelle che si riprotono qui di seguito.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI, IN CORSO DI LAUREA NELL'ANNO ACCADEMICO 1969-70, DISTRIBUITI PER FACOLTÀ

Facoltà	Numero degli studenti
Giurisprudenza	44.847
Scienze politiche	10.148
Scienze statistiche e attuariali	2.709
Economia e commercio	90.376
Lettere e filosofia	70.675
Magistero	114.665
Lingue e letterature straniere	27.124
Medicina e chirurgia	65.279
Scienze urbanistiche e fisiche	84.629
Chimica industriale	477
Farmacia	8.893
Ingegneria	49.046
Architettura	15.808
Agraria	6.857
Veterinaria	1.643
Altre facoltà e istituti	4.519
Totale	597.695

Di fronte a tale numero di studenti (che le notizie di cui si è in possesso ora danno come ulteriormente aumentato nel corso del corrente anno accademico 1970-71) i docenti cui furono affidati corsi ufficiali nelle nostre università nello stesso anno accademico 1969-70 risultano essere stati poco più di diecimila.

Di questi docenti, peraltro, erano nei ruoli o nella speciale posizione di fuori ruolo poco più di tremilacinquecento, come risulta dalle seguente tabella.

DOCENTI UNIVERSITARI IN SERVIZIO NELL'ANNO ACCADEMICO 1969-70*

Qualifica	Numero dei docenti
Professori di ruolo	2.991
Professori fuori ruolo	176
Professori aggregati	353
Totale	3.520

* I dati comprendono anche le cattedre convenzionate.

Gli altri corsi di insegnamento ufficiale sono stati svolti, nel ricordato anno accademico, per incarico: parte ancora da docenti indicati nella tabella sopra riportata, parte da altre categorie di docenti (si ricorda che gli assistenti di ruolo, ivi comprendendo anche quelli assegnati ai posti convenzionati, sono stati, nell'anno accademico in questione, 11.123, e che i tecnici laureati si aggirano sul migliaio).

Le tabelle che seguono forniscono qualche dato che ulteriormente chiarisce la situazione.

INCARICHI DI INSEGNAMENTI UFFICIALI AL 1° MARZO 1969 DISTINTI PER CATEGORIE DI DOCENTI

Categorie di docenti	Numero degli incarichi
Docenti in ruolo	1.737
Assistenti di ruolo	2.884
Altre categorie	4.310
Totale incarichi	8.931

INCARICHI DI INSEGNAMENTI UFFICIALI, NELL'ANNO ACCADEMICO 1968-69, RIPARTITI PER FACOLTÀ

Facoltà	Numero degli incarichi
Giurisprudenza	657
Scienze politiche	149
Scienze statistiche e attuariali	45
Economia e commercio	570
Lettere e filosofia	875
Magistero	451
Medicina e chirurgia	653
Scienze matematiche e fisiche	3.062
Chimica industriale	39
Farmacia	441
Ingegneria	1.422
Architettura	284
Agraria	368
Medicina veterinaria	232
Scuola ingegneria aerospaziale	30
Scuola speciale archivisti bibliotecari	21
Scienze nautiche	19
Economia marittima	25
Lingue e letterature straniere	45
Scienze economiche bancarie	34
Totale	9.422

Nell'affrontare dunque il problema degli organici dei docenti universitari, mentre non vi è stato dubbio sulla necessità di un congruo aumento dei relativi posti, resosi necessario anche per l'introduzione di nuove metodologie di insegnamento, è sembrata altrettanto indiscutibile l'esigenza di porre ordine nel settore e di restituire nel più breve tempo possibile la parte fondamentale dell'insegnamento a docenti istituzionalmente destinati ad impartirlo, secondo le linee che in materia di stato giuridico dei professori universitari hanno guidato la Commissione nell'elaborazione del testo da essa proposto.

È subito apparso evidente, peraltro, che la soluzione più lineare — quella della pura e semplice programmazione degli incrementi annuali dei posti in organico e dei corrispondenti concorsi per l'assunzione dei nuovi docenti — non poteva essere seguita. Certo, sarebbe in astratto la via maestra, quella del concorso ordinario: a coloro i quali, vantando o meno altri titoli, abbiano da far valere un'apprezzabile produzione scientifica, essa offre la possibilità di confrontarsi in modo aperto e diretto con tutti i candidati.

Tuttavia tale strumento, per indicare una difficoltà, esigerebbe tempi lunghi e passerebbe un colpo di spugna sul lavoro compiuto, in alcuni casi per molti anni accademici, da docenti che hanno avuto modo di altrimenti qualificarsi come idonei all'insegnamento superiore, e ai quali solo l'insufficienza dei posti a concorso ha impedito di ottenere il relativo formale riconoscimento.

Il problema ha assillato la Commissione: è stato una delle sue più grosse preoccupazioni e ha formato oggetto di sue ampie discussioni.

Si tratta invero di comporre esigenze di cui è inutile sottacere gli aspetti contrastanti: da una parte si deve provvedere in tempo utile alle sopra accennate esigenze dell'università, anche ai fini dell'attuazione del suo nuovo assetto, dall'altra occorre salvaguardare e garantire la preparazione del corpo docente di ruolo, e dall'altra ancora non bisogna ignorare le non infondate aspettative di determinati docenti non di ruolo.

D'altronde, a voler prendere in considerazione le posizioni di tali docenti non di ruolo,

lo, la complessità e la mutevolezza dell'istituto degli incarichi di insegnamento — come risulta dalle precedenti indicazioni — rendono anche in questa direzione praticamente impossibile una soluzione univoca.

Va premesso, innanzitutto, che il numero ed i tipi degli incarichi di insegnamento conferiti variano di anno accademico in anno accademico (e variazioni possono avvenire nel corso di uno stesso anno accademico), e che quindi il fenomeno nel suo insieme non è facilmente assoggettabile a classificazioni rigide (e questo può anche spiegare certe difformità presenti negli stessi dati statistici recuperabili in materia).

Ora, come si è visto, oltre che a docenti di ruolo, gli incarichi sono attribuiti anche ad assistenti; ma non sono solo docenti appartenenti al personale universitario che impartiscono insegnamenti per incarico: hanno incarichi infatti anche professori di ruolo delle scuole secondarie (taluni per comando, taluni no), dipendenti della pubblica amministrazione, studiosi non compresi nelle predette categorie (i c.d. « cultori della materia »), eccetera.

In fatto di titoli posseduti dai docenti incaricati, poi, la situazione è ancora molto complessa: vi sono incaricati già compresi in « terne », o dichiarati maturi in concorsi a cattedra, altri che posseggono la libera docenza, altri ancora che posseggono più di uno di questi titoli.

Insomma il legislatore si trova di fronte ad una intricata casistica, ogni titolo avendo un valore non facilmente comparabile con un altro, ed ognuno essendo suscettibile di diverse valutazioni, più o meno oggettive.

La Commissione ha tenuto conto di tutte queste considerazioni e, dopo aver comprensibilmente mostrato qualche incertezza, propendendo, man mano che procedevano i suoi lavori, ora per l'una ora per l'altra soluzione, si è alla fine orientata nel senso di suggerire il ricorso contestuale ai tre strumenti utilizzabili: l'immissione in ruolo di diritto, il concorso riservato, il concorso ordinario.

La soluzione, frutto di lunghe e tormentate discussioni, non pretende certo di costituire l'*optimum*; è peraltro, presuntivamente, quella che dovrebbe rispondere me-

glio alle attese ed alle esigenze di questo particolare momento della vita universitaria.

Su ciascuno dei tre mezzi di assunzione in ruolo del personale docente previsto dal testo della Commissione converrà fornire qualche ulteriore precisazione.

a) *Immissioni in ruolo « ope legis »* — Oltre agli attuali professori ordinari, straordinari e aggregati, il testo accolto dalla Commissione prevede in primo luogo che nel nuovo ruolo unico dei docenti universitari, vengano immessi di diritto, e perciò all'atto della entrata in vigore della riforma, anche i docenti ternati in precedenti concorsi e non in ruolo o per non esservi mai entrati, o per esservi entrati ed esserne usciti successivamente: saranno così restituiti al normale insegnamento universitario quei docenti che non poterono essere chiamati o che dovettero lasciare gli organici per il numero limitato dei posti ivi disponibili.

Il testo della Commissione, poi, prevede l'immissione in ruolo di diritto: degli incaricati di insegnamenti ufficiali da almeno nove anni che siano muniti di libera docenza confermata, ovvero di dichiarazione di maturità ottenuta in un concorso universitario; degli incaricati da almeno sette anni, muniti di libera docenza confermata, che siano o assistenti in ruolo oppure vincitori di un concorso per scuola secondaria superiore per materia uguale o affine; infine degli assistenti di ruolo, liberi docenti o « maturi », che da sette anni abbiano conseguito la qualifica di aiuto. L'anzianità di incarico in quest'ultimo caso, è sostituita dall'anzianità nella qualifica di « aiuto universitario ».

Quest'ultima alternativa è stata suggerita alla Commissione per superare una particolare situazione esistente nelle facoltà di medicina. Quivi gli incarichi di insegnamento sono relativamente pochi ed in genere riguardano materie o discipline minori, o meno impegnative. È bene ricordare che la qualifica di « aiuto » universitario viene conferita, secondo l'attuale legislazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta di una facoltà o scuola universitaria, a un assistente che abbia almeno tre anni di effettivo servizio di ruolo. Gli « aiuti »

sono in genere preposti alla direzione di reparti e di servizi nei quali un istituto universitario è suddiviso. Attualmente lo « aiuto » può essere chiamato a coadiuvare il direttore nella dirigenza di un istituto.

La legge 18 marzo 1958, n. 349, stabilisce che il numero di « aiuti » per ateneo non possa superare un terzo dei posti in organico per assistente: attualmente sono in servizio circa novecento « aiuti ».

Trattasi comunque di un'alternativa che ha lasciato perplessi vari senatori della Commissione, relatore compreso. È indubbio, peraltro, che la facoltà di medicina, con le sue particolari esigenze e caratteristiche, con i suoi usi ed anche con i suoi abusi, crea problemi non ripetibili rispetto alle altre facoltà e quindi difficilmente risolvibili in un contesto generale. Il caso qui considerato e le incertezze che esso ha suscitato ne sono solo una riprova.

b) *Concorsi speciali.* — Sono stati previsti concorsi speciali riservati per ben quattromila posti, ai quali potranno partecipare soltanto alcune categorie di personale docente in servizio presso gli atenei.

Per la valutazione dei candidati, si terrà conto non solo (come nei concorsi ordinari) delle pubblicazioni scientifiche, ma anche dei titoli di carriera e anzianità. Una tabella particolare stabilisce precise valutazioni per i titoli delle due specie indicate, con un massimo di punteggio per ciascuna di esse. Nella valutazione è stata data una accentuazione maggiore (con il massimo di venti punti) ai titoli di carriera e di anzianità, rispetto a quelli di operosità scientifica (cui sono stati riservati punti fino ad un massimo di quindici).

La tabella dei punteggi si può prestare a qualche critica, ma qualsiasi altra tabella si sarebbe prestata alle stesse se non a critiche maggiori. Il fatto che come punteggio massimo per i titoli scientifici sia stato fissato un valore meno elevato di quello stabilito per gli altri titoli, può far credere, a un giudizio superficiale, che la Commissione abbia voluto tenere in second'ordine l'operosità scientifica nel quadro del giudizio complessivo. In realtà così non è come compren-

de chi esamini un poco più a fondo il meccanismo proposto, che assicura pur sempre peso maggiore, anche in questo particolare concorso, alla produzione scientifica, se valutata serenamente e seriamente.

c) *Concorsi ordinari.* — Contestualmente alle disposizioni sulle immissioni *ope legis* e a quelle sul concorso riservato — l'uno e l'altro favoriscono categorie di incaricati ed assistenti che già appartengono all'attuale mondo universitario — la Commissione ha voluto che venissero banditi, per un congruo numero, anche concorsi ordinari che, per essere aperti a tutti, favoriranno i giovani studiosi.

Per tali concorsi normali si seguirà ovviamente la normativa ordinaria, già descritta. Rispetto a tale normativa, pertanto, rappresenteranno una novità, non tanto la composizione delle commissioni giudicatrici o i termini di bando del primo concorso, di cui alla disposizione transitoria dell'articolo 65, quanto la programmazione quantitativa per i primi sei anni di applicazione della riforma. Come risulta dal combinato disposto del primo comma dell'articolo 21 (sull'obbligo di indire concorsi per « tutti » i posti disponibili), del primo comma dell'articolo 22 (che prevede un incremento dei posti di organico come indicato dalla tabella A cui fa rinvio) e del primo comma dell'articolo 62 (sui criteri di utilizzazione, ai fini delle immissioni speciali, dei posti in aumento), dal 1972 al 1976 vi saranno concorsi per un totale di dodicimila posti, integrativi rispetto ai concorsi per i posti che, nello stesso tempo, si renderanno normalmente disponibili. I dodicimila vincitori in parola andranno ad aggiungersi ai circa seimila che si troveranno in ruolo normalmente ovvero *ope legis*, ed ai quattromila che vi entreranno con il concorso speciale.

Complessivamente, nel 1977 l'Università italiana potrà contare su ventiduemila docenti di ruolo: il dato, se confrontato con quello dei circa tremilacinquecento attuali, dimostra, anche sotto questo aspetto, l'importanza incisiva di questa riforma.

52. - *Incarichi e comandi.* — Secondo l'ordinamento in atto, com'è noto, i corsi uffi-

ciali di insegnamento possono essere tenuti o dal docente universitario, sia esso professore di ruolo o aggregato, oppure da cultori della materia, sotto forma di incarico annuale. Questi incarichi per quanto riguarda il personale proveniente dai ruoli dei docenti della scuola secondaria, possono assumere la figura del « comando »: ciò si verifica quando il professore di scuola secondaria è staccato dal suo naturale ufficio, e assegnato a quello di un insegnamento universitario.

Con la graduale applicazione delle nuove norme circa la figura del docente, secondo i dettami del testo che è proposto, la figura dell'incarico o meglio quella dell'incaricato, « comandato » o meno, dovrà scomparire o, se si vuole, trasformarsi.

Ma il legislatore deve prevedere, per la necessaria gradualità di applicazione della riforma, norme destinate a disciplinare la situazione nel tempo intermedio, intercorrente fra il momento dell'entrata in vigore della legge e quello della sua totale applicazione.

Ora, circa l'incarico universitario (e per conseguenza per la situazione nella quale verranno a trovarsi gli incaricati) il testo proposto dalla Commissione prevede un primo tempo che va fino alla costituzione dei dipartimenti, ed un secondo tempo che va dalla costituzione dei dipartimenti fino al totale inquadramento giuridico-economico dei vincitori del concorso speciale (questo secondo tempo può essere calcolato in circa quattro anni).

Nel primo tempo di applicazione, la Commissione ritiene che si debba continuare secondo la situazione attuale; nel secondo tempo, essa distingue invece tra personale incaricato che sia nei ruoli dell'amministrazione della Pubblica istruzione o in altre amministrazioni statali, e personale non appartenente alle amministrazioni di Stato. Per il personale appartenente al primo gruppo, all'incarico si sostituirà un « comando » annuale, e si distinguerà ulteriormente tra personale in ruolo presso le università (assistenti, lettori e tecnici laureati) e personale di altre amministrazioni o quello delle scuole secondarie: coloro che apparterranno al primo gruppo, pur essendo « comandati »

continueranno ad assolvere i compiti inerenti al ruolo di appartenenza; quelli invece del secondo gruppo verranno esonerati dai compiti degli uffici di provenienza e ciò per consentire piena ottemperanza alle norme positive sul pieno tempo. In particolare per il personale non appartenente ai ruoli universitari, il disegno di legge fissa un massimo di trecento unità per i relativi « comandi ». Attualmente, a norma dell'articolo 13 della legge n. 62 del 1967, comandi del genere sono consentiti per non più di centottanta unità.

Per il personale che non è nei ruoli dello Stato, ed in possesso di un incarico universitario, il testo in esame propone, sempre a partire dalla istituzione dei dipartimenti, la collocazione nella posizione di docente associato, ma, a differenza di quanto stabilisce l'ordinaria normativa in materia, non vi sarà per esso il limite numerico previsto per i normali contratti d'associazione, ed i relativi contratti saranno rinnovabili anche immediatamente.

Con questa norma si è voluto garantire la permanenza nell'università di un cospicuo numero di docenti anche durante il periodo transitorio e nello stesso tempo si è voluto dare a chi già svolge un corso ufficiale di insegnamento universitario, la possibilità di continuare nella sua attività di docenza e di ricerca.

53. - *Abolizione degli esami di libera docenza.* — Il disegno di legge presentato dal Governo prevede, all'articolo 38, la soppressione degli esami di abilitazione alla libera docenza; tale soppressione, peraltro, è stata già anticipata dalla recentissima « legge » 30 novembre 1970, n. 924, e la Commissione nel testo in esame non ha avuto altro che da disciplinare per il futuro l'uso del relativo titolo, confermando il ricordato provvedimento di soppressione, sul quale, tuttavia, sembra giustificata in questa sede qualche osservazione illustrativa. L'abolizione di questo titolo di studio fu proposta per la prima volta dalla già nominata Commissione di indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione: nella sua relazione finale (1963) essa scriveva a questo proposito: « Di fatto l'istituto (della libera

docenza) si è andato via via svuotando delle sue caratteristiche originali che tendevano a garantire all'insegnamento universitario l'apporto di una categoria di liberi studiosi qualificati »; e più avanti formulava questo grave giudizio: « Non può essere sottaciuto l'aspetto deterioro che in molti casi ha assunto la fisionomia di questo titolo, la cui funzione, sempre nei casi più negativi, sembra essere quella di facilitare il lucro della professione ».

A questo giudizio, ritiene il relatore, sarebbe stato bene aggiungere una precisazione, che qui si intende sottoporre alla attenzione del lettore di questo documento: il grave deterioramento di tale titolo accademico è avvenuto, in modo particolare, per le libere docenze mediche.

La citata Commissione di indagine dunque proponeva l'abolizione perchè la libera docenza si era andata corrompendo ed era finita per essere usata, almeno in certi casi, solo per consentire un più lucroso esercizio della professione. È difficile dare torto alla Commissione di indagine su questa analisi e su questa valutazione, facendo salva peraltro la predetta precisazione.

Chi conosce un poco la storia delle università sa che la libera docenza è il più antico titolo di studio accademico, derivando essa direttamente da quella *licentia docendi* che era in vigore già dal XII secolo, prima della stessa fondazione delle università: la « libera docenza » risale infatti alle scuole capitolari e cattedrali. Passato nell'ambito universitario essa era titolo conclusivo degli studi, poichè dichiarava la capacità di insegnare, anche se per entrare poi nelle categorie dei *magistri* il libero docente doveva ancora procurarsi la « matrice ».

Le caratteristiche di questo titolo rimasero sostanzialmente invariate per secoli. Nel nostro ordinamento esso si otteneva superando una prova composta di una discussione dei titoli, cioè delle pubblicazioni, e con la pratica di una lezione. Da molti anni, e fino al 1958 questa prova era una prova-concorso, poichè di volta in volta, la prima sezione del Consiglio superiore fissava il numero delle libere docenze che potevano essere rilasciate per ogni disciplina. Il metodo non era privo

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di abusi per il variare non sempre giustificato del numero delle docenze messe a concorso per le singole discipline. A partire però dal 1958, il numero chiuso è stato abolito, la prova ha perso il carattere di concorso e di libere docenze vi è stata una inflazione, con conseguente svalutazione di tale titolo che oltre al prestigio dava, a chi l'aveva ottenuto, la possibilità di tenere liberi corsi di insegnamento presso le università. Dopo il 1958 divennero liberi docenti non solo giovani studiosi che certamente avevano merito, ma anche molti altri che altrettanto merito non avevano dimostrato: specialmente nel campo medico infatti il fine della libera docenza fu distorto e il titolo, da accademico che era, divenne specialmente titolo professionale.

L'abolizione che oggi è ormai sancita, rappresenta la conseguenza di questi abusi e di questa svalutazione.

Prima di lasciare questo argomento è opportuno fornire alcuni dati analitici a giustificazione e sostegno delle precedenti affermazioni circa gli abusi e le distorsioni dei quali più volte si è fatto cenno: nel 1956-57 avevamo in Italia complessivamente 6.824 liberi docenti; dopo l'abolizione del numero chiuso (avvenuta nel 1958) con un balzo enorme, già nel 1960-61 i liberi docenti salivano a 10.889: di questi, ben 7.424 appartenenti al gruppo delle scienze mediche e biologiche, cioè oltre il 70 per cento.

Nel 1966-67 avevamo complessivamente 16.754 liberi docenti, distribuiti secondo la tabella sotto riportata:

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE, PER SETTORI DI INSEGNAMENTO, DEGLI ABILITATI ALLA LIBERA DOCENZA — RILEVAZIONE 1966-1967

Insegnamenti	Percentuale
Letterari-filosofici	6
Giuridico-economici	7-8
Scientifici	8-9
Tecnici	10
Medici	65

L'anomalia delle libere docenze in medicina non è meno evidente se pensiamo che per le discipline giuridiche, letterarie-filosofiche, scientifiche-tecnologiche, cioè per tutte le discipline salvo quelle mediche nell'anno 1966-1967 abbiamo tre liberi docenti per ogni professore di ruolo, in medicina ne abbiamo invece ben diciannove. Aggiungiamo che in Italia ogni dodici medici uno è libero docente.

Ancora una indicazione interessante riguarda il rapporto tra liberi docenti e incarichi ufficiali di insegnamento, in altre parole la utilizzazione universitaria dei liberi docenti:

DISTRIBUZIONE, IN PERCENTUALE RISPETTO A CIASCUN SETTORE DI INSEGNAMENTO, DEGLI INCARICHI UNIVERSITARI CONFERITI AD ABILITATI ALLA LIBERA DOCENZA — RILEVAZIONE 1967-1968

Insegnamenti	Percentuale
Letterari-filosofici	35 -
Scientifici	35 -
Tecnici	30,5
Giuridico-economici	22,4
Medici	3,1

La media dei liberi docenti con incarico di docenza è del 13,4 per cento. Soltanto il 3,1 per cento delle libere docenze mediche ha una applicazione nelle università per l'insegnamento; il che vuol dire che il restante 96,9 per cento serve alla professione, sia privata che ospedaliera.

54. - *Titoli di studio nuovi, e nuovi corsi di laurea.* — Il disegno di legge governativo prevede (articolo 44) la istituzione di una facoltà di educazione fisica presso le università, con una particolare delega legislativa al Governo in merito alla sistemazione del personale e degli attuali istituti superiori. L'abolizione, proposta dalla Commissione, delle attuali facoltà universitarie, ha comportato la necessità di una prima modifica: in luogo dell'istituzione di una facoltà si è do-

vuto prevedere innanzitutto la istituzione di un corso di laurea in educazione fisica.

Ma questo problema ne ha trascinati con sè almeno altri due che furono presi in attempto esame dalla Commissione: il problema della istituzione di nuovi determinati tipi di laurea e in particolare di quella in materie artistiche, ed il problema della soppressione o della modifica delle lauree attuali.

La Commissione ha previsto, in via di massima (articolo 15), che alla istituzione di nuovi tipi di lauree e alla determinazione dei rispettivi settori di studio e di insegnamento, del numero minimo degli insegnamenti da seguire e degli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli debba provvedersi con un atto legislativo; conformemente a tale indirizzo, poi, nel confermare la norma tendente alla istituzione della nuova laurea in educazione fisica e del relativo corso degli studi, ha dovuto demandare, esplicitamente, ad apposito atto del Ministro della pubblica istruzione la parte relativa alla determinazione dei relativi settori di studio e di insegnamento, nonchè alla indicazione del numero minimo degli insegnamenti da seguire e degli anni di corso necessari.

A proposito della laurea in educazione fisica è forse opportuno, prima di procedere oltre, riportare qui alcuni dati recenti.

STUDENTI ISCRITTI NEGLI ISTITUTI
SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA (ISEF)
AL 31 DICEMBRE 1969

SEDE	Numero degli iscritti
Roma	622
Napoli	455
Bologna	355
Torino	353
Firenze	295
Palermo	293
Milano	291
Urbino	255

Quanto all'istituzione di un corso di laurea in discipline artistiche, la Commissione, nel prendere nota dell'esistenza del problema, specialmente complesso per le sue connessioni con esistenti istituzioni scolastiche dei vari gradi, dapprima mostrò propensione per una soluzione che non si discostasse dalla normativa generale — la quale affida al legislatore ordinario, sulla base della consulenza dell'organo centrale dell'autonomia universitaria, il compito di determinare i dati sostanziali e formali dei nuovi corsi di studi universitari — e poi, in un secondo tempo, dopo maggior approfondimento, si convinse della opportunità di definire già nel contesto della riforma le linee di un corso di studi universitari diretti specialmente alla formazione dei futuri docenti nei settori di insegnamento secondario aventi per oggetto le materie artistiche, conformemente ai più aggiornati orientamenti didattici ed alle esigenze nuove della scuola e dei giovani.

Si riservò, peraltro, a tal fine, di formulare all'Assemblea, nel corso ulteriore del procedimento, articolate proposte.

In via generale, va sottolineato che, per i titoli che verranno rilasciati dalle università, sia in sede di prima applicazione della riforma, sia successivamente, la soluzione prevista dalla Commissione, in via normale, è che i tipi di laurea e di diploma, i rispettivi settori di studio e di insegnamento, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari siano stabiliti dal legislatore ordinario. In via transitoria resteranno peraltro in vigore i tipi di laurea e di diploma previsti dall'ordinamento in atto all'entrata in vigore della riforma; e ciò in considerazione della pratica impossibilità di addivenire ad una revisione della complessa materia nel quadro di un provvedimento già di per sè ponderoso qual è quello in discussione.

Tuttavia in vista delle revisioni, anche urgenti, per taluni tipi di studi, si propone che, in prima applicazione della legge, sia il Ministro della pubblica istruzione (e non il legislatore ordinario) a determinare con proprio provvedimento, previo parere di organi tecnici a tal fine istituiti presso la

Commissione di cui all'articolo 97, i tipi di laurea e di diploma da sopprimere o modificare, nonché eventuali variazioni da introdurre negli ordinamenti degli studi in atto all'entrata in vigore della riforma.

55. - *Personale non docente.* — Tra gli articoli finanziari uno merita un chiarimento particolare: quello relativo al personale non insegnante. È naturale che, insieme allo sviluppo delle strutture e all'incremento del numero dei docenti e dei ricercatori si debba anche prevedere un adeguato aumento numerico del personale addetto ai vari servizi amministrativi, tecnici, ausiliari e così via, che sono essenziali per una vita ordinata delle università.

Attualmente questo personale non docente, già collocato nei ruoli assomma a 24.516 unità. La spesa prevista nelle norme finanziarie apposite, permetterà la assunzione di altre 15.500 unità.

Il personale non docente nel 1977, comprendendo quello già in ruolo, sarà dunque composto di poco più di quarantamila unità, regolarmente in organico.

56. - *Ospedali di insegnamento.* — Nel disegno di legge governativo si prevede, in una lunga e articolata norma legislativa (articolo 41), la istituzione di « ospedali di insegnamento », di grado universitario. La proposta di affidare, in qualche misura l'insegnamento universitario agli ospedali (a parte quello assegnato, in via ordinaria, alle cliniche universitarie) solleva un problema importante e complesso, del quale non si possono negare né la esistenza, né l'urgenza. È un problema che preoccupa non soltanto l'Italia, ma anche vari altri Stati. Si tratta, come è stato giustamente detto, di una « idea che nasce dal bisogno di intensificazione dell'insegnamento vicino al letto dell'ammalato, e dalla constatazione che il numero dei letti delle cliniche universitarie non è sufficiente per tale più intenso insegnamento teorico-pratico in dipendenza specialmente dell'aumentato numero degli studenti universitari.

La nuova istituzione che (come si è detto) nel disegno di legge governativo viene indicata col nome di « Ospedale di insegnamento », troverebbe riscontro in organismi

analoghi in altri Stati dove viene variamente denominata: « Theaching Hospital », « Ospedali di istruzione universitaria », « Ospedali accademici ».

Se esiste in vari Paesi una insufficienza di letti nelle cliniche universitarie, in Italia esiste anche la insufficienza di docenti preparati sotto l'aspetto didattico, culturale e tecnico.

Ora non si può negare che a capo dei vari reparti ospedalieri vi siano medici dotati di titoli e di esperienza anche universitaria, in grado di sopperire, almeno in parte, alle attuali deficienze nel campo dei docenti medici.

È indubbio dunque che la soluzione del problema presenterebbe il doppio vantaggio di mettere l'insegnamento universitario in condizione di usufruire oltre che delle attrezzature talvolta ricche, degli ospedali italiani, anche della cultura, capacità ed esperienza di non pochi ottimi primari ospedalieri.

Sul problema, la 11ª Commissione permanente (igiene e sanità), in data 1º luglio 1970, ha formulato un « parere » (estensore ne è stato il senatore Perrino) che sembra opportuno riportare nella sua interezza qui di seguito, anche per le considerazioni ivi formulate in ordine ad altri temi trattati nel provvedimento in esame.

« La legge ospedaliera n. 132 del 12 febbraio 1968, ha certamente innovato per quanto riguarda la funzione dell'Ospedale, da considerare a tutti gli effetti come vero e proprio centro della salute.

« Alla funzione tradizionale — e per così dire classica e monovalente — dell'Ospedale, consistente nella cura dei malati, viene a sostituirsi la funzione pentavalente intuita molti anni fa dal nostro Divestea, di medicina preventiva, curativa ippocratica e riabilitativa, nonché educativa e didattica.

« L'attività didattica dell'ospedale, invero, non è nuova perchè anche con la precedente legislazione gli ospedali più qualificati svolgevano corsi annuali o biennali per infermieri generici, professionali, caposala, assistenti sanitari e visitatrici, tecnici vari, come contribuivano alla formazione professionale del medico — che usciva dall'università con una buona preparazione teorica ma con una

scarsa preparazione pratica — attraverso lo assistentato volontario.

« Ora la funzione didattica si intende intensificarla a livello di personale sanitario ausiliario — in relazione alle nuove moltiplicate esigenze — e dilatarla a livello più alto come quello universitario.

« Ne offre il destro l'articolo 41 del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento universitario che prosegue — invero lentamente — il suo iter in Commissione 6^a (pubblica istruzione) del Senato.

« L'esame dell'articolo 41 del richiamato disegno di legge contenente l'ipotesi dell'ospedale di insegnamento, ripropone alcune considerazioni in ordine alla situazione ed alla esigenza della formazione del medico nel nostro Paese.

« Si deve innanzitutto ricordare che il Piano quinquennale di sviluppo economico prevede la necessità di 130 mila medici contro i circa 85 mila attualmente operanti e che il raggiungimento di tale obiettivo richiede lo sviluppo degli attuali centri di formazione.

« L'insegnamento della medicina nel nostro Paese si realizza, come è noto, all'interno di poche facoltà sovraffollate e dislocate in grandi centri urbani. Ciò costituisce un notevole ostacolo per una razionale attività didattica e contribuisce tra l'altro a favorire il fenomeno dell'inurbamento dei medici.

« Si ritiene oggi che un rapporto di uno a quattro tra allievi e posti-letto nei reparti di insegnamento sia indispensabile se si vuole che il giovane medico sia effettivamente in grado di esercitare pienamente le sue funzioni una volta uscito dall'università.

« È inoltre ormai acquisito che una facoltà medica non può funzionare adeguatamente se si allarga oltre certi limiti — identificati in circa cento studenti per anno di corso — il carico di allievi che deve sopportare.

« Esiste, quindi, la necessità di moltiplicare le facoltà mediche e di decentrarle secondo un razionale piano di distribuzione nel territorio e ciò, per quanto riguarda il triennio clinico, si può ottenere in tre modi:

a) istituendo nuovi policlinici direttamente gestiti dalle università;

b) clinicizzando gli ospedali regionali;

c) istituendo ospedali di insegnamento.

« L'ipotesi di cui al punto a) è praticamente inattuabile considerata la carenza dei fondi a disposizione della Pubblica istruzione; essa inoltre una volta attuata costituirebbe una grave turbolenza nel processo di programmazione ospedaliera ed un notevole spreco economico per l'inevitabile duplicazione di strutture che provocherebbe.

« La soluzione prevista al punto b) configura la prospettiva di decapitare completamente la piramide ospedaliera riservandone il vertice (gli ospedali regionali) ai clinici universitari e bloccando le carriere dei medici ospedalieri ai livelli inferiori.

« Rimane l'ipotesi relativa agli ospedali di insegnamento, la cui istituzione, in corrispondenza ad analoghe esperienze effettuate in numerosi altri Paesi (in specie nei Paesi anglosassoni), sembrerebbe appagare alcune fondamentali esigenze. Esse possono venir così sintetizzate:

moltiplicare e decentrare gli strumenti di formazione del personale medico allo scopo di realizzare al più presto gli obiettivi del Piano quinquennale;

realizzare facoltà mediche « modulari » organizzate in base a rapporti ottimali *standards* tra docenti, studenti e posti-letto;

consolidare la relazione inscindibile, nell'ambito del triennio clinico, tra attività scientifico-didattiche e attività assistenziali;

predisporre una possibilità di passaggio, nei due sensi, ai vertici delle carriere ospedaliere e universitarie.

« Se l'ipotesi dell'ospedale di insegnamento in questa prospettiva deve quindi essere considerata positivamente, è necessario notare come la formulazione dell'articolo 41 non risulti sufficiente ed idonea a configurare questa nuova struttura e ad armonizzarla con l'ordinamento complessivo che il progetto di riforma intende attribuire alle università. Sembra inoltre necessario evitare, così come è nell'articolo in esame, un generico rinvio della regolamentazione dell'ospedale di insegnamento a norme delegate, essendo invece opportuno indicare sin

da ora il significato e la struttura di questo nuovo tipo di ospedale.

« A questo scopo è necessario precisare che:

— l'ospedale di insegnamento è una struttura diversa dall'ospedale clinicizzato in quanto nel primo il personale ospedaliero non viene sostituito da quello universitario, ma anzi realizza, con opportune garanzie, l'attività didattica e scientifica;

— l'ospedale di insegnamento deve essere istituito solo laddove funzioni il triennio biologico allo scopo di rendere possibili le necessarie integrazioni e collaborazioni;

— l'ospedale di insegnamento può tuttavia essere istituito anche in città prive attualmente di facoltà di medicina quando si assicuri contemporaneamente l'istituzione del triennio biologico;

— il personale medico-docente degli ospedali di insegnamento deve avere uno stato giuridico analogo a quello previsto per le corrispondenti figure universitarie specie per ciò che riguarda gli obblighi, le prerogative e le funzioni del docente unico;

— l'autonomia della ricerca deve essere garantita attribuendo competenze di promozione e controllo delle attività scientifico-didattiche esclusivamente al Consiglio nazionale universitario;

— al dipartimento deve essere attribuita anche la facoltà di stabilire l'articolazione funzionale, prevista dai decreti delegati, delle *équipes* mediche per ciò che riguarda le attività assistenziali;

— l'accesso agli ospedali di insegnamento deve essere consentito, con speciali concorsi, sia agli ospedalieri che agli universitari. Le relative norme devono essere sufficientemente precisate nella legge delegante;

— nell'ospedale di insegnamento devono essere realizzate tutte le attività di formazione del personale sanitario non medico e amministrativo ospedaliero a livello superiore o universitario.

« Non si tratta — sia ben chiaro — di creare nuove strutture, come taluni propenderebbero, ma di far leva su quelle esistenti che possono egregiamente corrispondere alle prospettate esigenze, realizzando una fecon-

da collaborazione tra università e ospedale moderno che deve avere le strutture di organici, personale, attrezzature e servizi e gli strumenti validi per la preparazione professionale del medico e per la ricerca scientifica (funzione questa che ai nostri ospedali è già stata attribuita dalla legge ospedaliera). Questi concetti, in linea di massima, sono anche a base delle conclusioni della discussione che si è svolta pochi giorni fa al Consiglio superiore di sanità, a Sezioni riunite, sul tema « Aspetti e prospettive della formazione professionale dei medici », relatore il professore Paride Stefanini.

« Pertanto, la prospettiva di stralciare l'articolo 41, che è uno degli articoli chiave e qualificanti della riforma universitaria, non può trovare consenziente la Commissione.

« La Commissione poi è concorde su queste indicazioni; in primo luogo sulla opportunità di raccomandare la omogeneità e la funzionalità dei dipartimenti clinici, tenuto conto del fatto che la facoltà di medicina presenta caratteri ed esigenze diverse da quelle di altre facoltà.

« Ha espresso invece perplessità circa l'articolo 40 che a suo avviso dovrebbe essere soppresso perchè generico e poco chiaro e pertanto costituirebbe un mandato troppo ampio al Governo, agli effetti della relativa legge delegata.

« Il relatore, invece, a titolo personale, ritiene che la legge delegata sia indispensabile e che le apprensioni sollevate non abbiano fondamento in quanto il Governo — come già avvenuto per le leggi delegate ospedaliere — sentirà il parere di apposita Commissione interministeriale di dieci deputati e dieci senatori.

« In relazione al problema della limitazione dell'esercizio della libera professione per i docenti universitari viene ravvisata l'opportunità di eliminare l'intervallo di tempo che secondo il disegno di legge, potrebbe intercorrere tra la cancellazione dei docenti stessi dagli albi professionali e l'iscrizione ad un albo speciale, ritenendo tale misura ingiusta e lesiva dei fondamentali diritti dell'interessato.

« Infine, convenendo sull'inevitabile e ragguardevole aumento dei professori — ai fi-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni del rapporto ottimale tra studenti e professori — non si può non esprimere perplessità in tendenze manifestatesi di affidare cattedre senza concorso.

« Tale sistema appare inammissibile nel campo medico, dove, essendo in giuoco gravi responsabilità e la stessa vita umana, occorre assicurare un massimo di garanzia e di preparazione ».

Sin qui, il parere dell'11^a Commissione permanente.

La Commissione pubblica istruzione pur riconoscendo l'esistenza e l'importanza del problema degli « ospedali di insegnamento », non è stata soddisfatta delle soluzioni proposte nel disegno di legge governativo, notando, tra l'altro che esso lascia un margine eccessivo di ambiguità sulle responsabilità dell'istruzione universitaria.

Il problema è complicato anche dal modo di inserimento dei primari nella posizione giuridica e didattica che essi dovrebbero conoscere. Per risolvere il problema almeno in via provvisoria o sperimentale il relatore ha tentato di proporre, una norma che concedesse, all'università o ai dipartimenti medici, la facoltà di stipulare particolari convenzioni con gli ospedali regionali e provinciali al fine del doppio problema sopra accennato. Proprio in questi giorni, del resto, il Governo francese ha emesso opportuni decreti che danno alle unità mediche di insegnamento e di ricerca (UER), che in Francia sostituiscono le facoltà mediche, la possibilità di stipulare convenzioni con gli ospedali, il che significa riconoscere a queste un'autonomia di gestione più ampia di quella attribuita alle altre unità di insegnamento e di ricerca.

La Commissione tuttavia di fronte alle difficoltà del problema e alle sue complesse implicazioni, ha deciso di non inserire nel proprio testo nè la norma di cui all'articolo 40, nè quella di cui al susseguente articolo 41, e di rimandare la regolamentazione di questi rapporti, dopo uno studio più approfondito di tutta la questione, ad un provvedimento apposito.

57. - *Costo della riforma.* — Il Ministero del tesoro in accordo con quello del-

la pubblica istruzione ha voluto calcolare il costo della riforma universitaria per un arco di sette anni dalla sua applicazione.

Si può discutere sull'affidamento che può dare una previsione programmatica per tempi relativamente lunghi e sull'opportunità di carichi finanziari che impegnino Parlamenti e Governi di là da venire. Ma la valutazione finanziaria ha voluto essere prudentiale e la più completa possibile.

Il costo totale complessivo è risultato di lire 1.819.698 milioni; a questo si aggiungono il costo di cui ai normali esercizi finanziari ed il costo dell'edilizia universitaria, da calcolare a parte. Qualunque sia il giudizio sulla idoneità o meno di queste somme a coprire il fabbisogno, certo è che esse rappresentano uno sforzo cospicuo che la società italiana si impegna a sostenere per i suoi studi superiori.

La distribuzione analitica della spesa complessiva è data dalla seguente tabella:

COSTO COMPLESSIVO DELLA RIFORMA UNIVERSITARIA DAL 16 OTTOBRE 1971 AL 15 OTTOBRE 1977

Voci	Impegno di spesa (in milioni di lire)
1) Funzionamento ed assistenza:	
a) Ricerca scientifica . . .	472.000
b) Diritto allo studio . . .	602.900
c) CNU e concorsi	17.150
Totale	1.092.050
2) Personale:	
a) Docente unico	390.862
b) Assistenti e tecnici laureati (tempo pieno) . . .	126.172
c) Tecnici laureati (nuovi reclutamenti)	8.125
d) Ricercatori e dottorato di ricerca	94.775
e) Personale non docente	105.750
Totale	725.684
Totale generale	1.817.734

Su alcune di queste cifre, calcolate dal Ministero del tesoro, si può avere qualche dubbio: la previsione dei ricuperi è stata calcolata infatti con una prudenza forse eccessiva. Dunque, il costo reale della riform-

ma universitaria si può prevedere sia un poco minore di quello che risulta dalle cifre sopra riportate.

Un'analisi di maggiore dettaglio riguarda la distribuzione nelle varie annualità: essa risulta dai singoli articoli raggruppati nel titolo XI relativo alle disposizioni finanziarie, del testo proposto dalla Commissione.

CAPO III.

I DISEGNI DI LEGGE CONCERNENTI ASPETTI PARTICOLARI DELL'ORDINAMENTO UNIVERSITARIO.

58. - *Assorbimento dei disegni di legge numeri 81, 229, 236 e 1407.* — Non si può ritenere di aver esaurito la presente esposizione se prima non si sono fornite alcune precisazioni riguardo ai disegni di legge presentati su specifici aspetti dell'ordinamento universitario, che dalla Commissione sono stati esaminati congiuntamente agli altri provvedimenti organici di riforma di tale ordinamento.

Trattasi di tre proposte presentate rispettivamente dai senatori Romano ed altri (numero 81), Baldini e De Zan (n. 229), e Formica (n. 236), alle quali, proprio verso la fine del dibattito in sede referente, se ne è aggiunta una quarta, presentata dal senatore Tanga (n. 1407).

Ad esclusione del primo disegno di legge, che tende a regolare particolari punti della c.d. « partecipazione » degli studenti alla vita universitaria (e, per l'esattezza, anche delle scuole dell'ordine secondario: ma questa parte evidentemente dovrà essere stralciata) oltre che a sancire il riconoscimento dei relativi diritti dei giovani, i detti disegni di legge concernono determinate provvidenze a favore di particolari categorie di personale, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo. Tutti comunque prospettano soluzioni per problemi che la Commissione non ha ignorato, anche se non sempre le proposte da essa formulate ricalcano le indicazioni offerte, nei rispettivi settori, dai presentatori dei provvedimenti in questione.

Il tema dei diritti degli studenti di cui al disegno di legge n. 81, infatti, ha formato oggetto di apposite norme nel quadro del ti-

to V dedicato appunto agli studenti, che si trovano inserite nell'articolo 38 in cui vengono formalmente riconosciuti i diritti degli studenti, mentre nel quadro del titolo VI sugli organi di governo dell'università la partecipazione dei giovani è espressamente prevista ai vari livelli di responsabilità dalle singole norme di cui agli articoli da 41 a 45; altre disposizioni in materia di partecipazione si trovano poi anche nell'articolo 39, concernente la gestione delle Opere universitarie.

Quanto ai problemi del personale, debbono anzitutto ritenersi assorbite nelle disposizioni sull'inquadramento dei docenti, sui concorsi riservati e speciali di cui agli articoli da 61 a 64, nonché nelle disposizioni sui riconoscimenti dei servizi prestati precedentemente all'inquadramento in ruolo, le proposte contenute nel disegno di legge n. 229, che prevede l'immissione nel ruolo dei professori aggregati (ruolo che, secondo le proposte della Commissione, dovrà scomparire) di alcune categorie di docenti e la stabilizzazione nell'incarico di altre.

Uguali considerazioni ed analoghi rinvii vanno fatti poi per quanto riguarda il disegno di legge n. 1407, mirante a portare a tre gli anni di validità delle terne dei vincitori dei concorsi universitari e a estendere la possibilità della nomina in ruolo anche dei candidati che in detti concorsi siano stati dichiarati maturi semprechè siano in possesso di particolari requisiti.

Nelle norme proposte dalla Commissione ai fini dell'inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari (articolo 71) e nelle disposizioni previste per detto ruolo (articolo 69) nonché in quanto proposto in ordine alla valutazione della qualifica in questione e del relativo servizio come titoli da utilizzare nei concorsi riservati e speciali di cui all'articolo 64 deve infine considerarsi assorbito anche il disegno di legge n. 236.

CONCLUSIONE

Onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge che la Commissione propone all'approvazione del Senato non è certo perfetto

e forse neppure tutto chiaro e facilmente comprensibile.

Nessuno nega la opportunità ed anche le necessità di modificazioni e di perfezionamenti. Ciò che però è fuori discussione sono i suoi intendimenti profondamente innovatori. La università che la Commissione ha prefigurato è una università nuova ed originale; è una università che lascia grande spazio ai giovani, agli studenti, e che guarda ai giovani e agli studenti non solo come a coloro che devono imparare una scienza o un complesso di cognizioni ed ottenere una laurea, ma altresì come a coloro che debbono formarsi alla vita. È una università che rispetta la dignità e la libertà del docente e del discente ed è una università che, con la sua autonomia, si inserisce democraticamente ed omogeneamente nel contesto della nostra società libera.

Chi vorrà confrontare questo progetto di riforma universitaria, con le riforme attuate da altri Stati, difficilmente potrà negare che questo nostro superi ogni altro schema per la sua carica di novità e per lo spirito

aperto che lo anima. Esso vuole essere un atto di fiducia verso i docenti e verso gli studenti. Il problema più difficile sarà la sua pratica applicazione. Occorrerà del tempo e sarà necessaria tanta buona volontà, specie nelle fasi di passaggio e di transazione che sono sempre le più difficoltose.

Questo provvedimento, che non vuole essere, e non è un tentativo sperimentale, non è però, e non pretende di essere neppure qualcosa di immutabile. L'esperienza ed il contatto con la realtà pratica diranno quali punti dovranno essere modificati, ed il futuro legislatore non dovrà avere scrupoli a por mano, anche presto, se sarà necessario, ai correttivi ed agli aggiustamenti che si riveleranno indispensabili. Ma quali che possano essere tali modifiche è certo che il provvedimento di cui ora, a nome della 6^a Commissione permanente del Senato, si propone l'approvazione, segnerà una tappa importante, coraggiosa, audace, nella lunga storia delle nostre università.

BERTOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE (n. 612)

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

**ORDINAMENTO E STRUTTURA
DELLE UNIVERSITÀ**

Art. 1.

*(Finalità, funzioni ed autonomia
delle Università)*

Le Università hanno il compito di elaborare e trasmettere criticamente la cultura superiore, promuovere il progresso della scienza attraverso la ricerca e fornire l'istruzione necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

Le Università costituiscono comunità di docenti e di studenti, fornite di personalità giuridica.

Esse hanno autonomia organizzativa e amministrativa nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Articolazione delle Università)

Ogni Università si articola in Dipartimenti e in Facoltà.

Art. 3.

(Accesso all'Università)

Coloro che sono in possesso del diploma conseguito in un istituto di durata quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado possono iscriversi a qualsiasi Facoltà universitaria.

Art. 4.

(Titoli di studio)

Le Università conferiscono il dottorato di ricerca e la laurea.

I relativi titoli sono rilasciati dal Rettore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Finalità, funzioni, autonomia
delle università)*

Le università sono istituzioni di alta cultura. Ogni università costituisce una comunità di docenti e di studenti ed è fornita di personalità giuridica.

Le università elaborano e trasmettono criticamente la cultura, promovendo ed organizzando la ricerca scientifica anche ai fini della preparazione professionale degli studenti. Esse si avvalgono della collaborazione di personale tecnico, amministrativo e ausiliario. Concorrono, mediante il libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico del Paese, curando opportuni collegamenti con le altre istituzioni scientifiche e didattiche, con gli enti locali e con le forze produttive del territorio.

Le università realizzano democraticamente, secondo le modalità previste dalla presente legge, la propria autonomia scientifica, didattica e amministrativa e assicurano il soddisfacimento delle esigenze della comunità universitaria, nonché la libertà individuale di ricerca, di studio e di insegnamento.

Art. 2.

(Denominazione e sede delle università)

La denominazione di « università degli studi » e quella di « istituto di istruzione universitaria » possono essere usate soltanto dalle università statali, pareggiate, o libere a norma delle disposizioni vigenti.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

(Libertà d'insegnamento e di ricerca)

Nell'Università, a ciascun docente è garantita la libertà d'insegnamento e di ricerca ed è assicurata la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi necessari allo svolgimento del suo lavoro.

Il docente è inamovibile dall'ufficio e dalla sede e non è tenuto a prestare giuramento.

Art. 6.

(Dipartimento)

Il Dipartimento è la struttura universitaria cui spetta organizzare le ricerche e gli insegnamenti aventi per oggetto un gruppo di discipline caratterizzate da finalità e da esigenze scientifiche comuni, secondo indicazioni generali formulate dal Consiglio nazionale universitario.

Il Dipartimento comprende corsi d'insegnamento per non meno di quattro discipline.

Tutte le discipline devono essere, comunque, raggruppate nei Dipartimenti e non può essere costituito più di un Dipartimento per uno stesso gruppo di discipline.

Il Dipartimento è istituito, con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Ateneo, su proposta delle Facoltà o per iniziativa dello stesso Consiglio di ateneo. Ogni modificazione di struttura ha luogo, nelle stesse forme, su proposta del Dipartimento o per iniziativa del Consiglio di ateneo.

In mancanza di iniziative per l'istituzione del Dipartimento, provvede, con suo decreto, il Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario.

Il Dipartimento:

a) organizza l'attività di ricerca e didattica per il conseguimento del dottorato di ricerca, definendone i piani di studio e di lavoro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ogni ateneo ha sede in un unico centro, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono.

Art. 3.

(Nuove università)

La legge istitutiva di una nuova università determina, in conformità col programma quinquennale di cui all'articolo 50, i corsi di laurea e di diploma nonchè i dipartimenti di cui dovrà essere costituito l'ateneo, oltre che i relativi organici del personale, docente e non docente.

La legge stessa prevede, per ciascuna università di nuova istituzione, almeno cinque corsi di laurea ed un numero di dipartimenti adeguato alle esigenze didattiche e scientifiche dell'ateneo.

Per ogni università da istituire, il Consiglio nazionale universitario designa, tenuto conto del tipo dei dipartimenti previsti, una commissione di cinque membri che provvede agli adempimenti necessari ed alla copertura dei posti in organico del personale, docente e non docente.

Detta commissione dura in carica due anni; scaduto tale termine, qualora gli organi dell'ateneo non siano ancora formati, agli adempimenti mancanti procede il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Art. 4.

(Statuto)

Ogni università ha un proprio statuto.

Lo statuto determina, nell'ambito delle disposizioni di legge, i dipartimenti, i corsi di laurea e di diploma, nonchè gli altri corsi indicati nel secondo comma dell'articolo 8, costituenti le strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo. Esso detta altresì le norme di carattere generale necessarie per il funzionamento di tali strutture e stabilisce

(Segue: *Testo del Governo*)

b) svolge l'attività didattica e di ricerca per gli studenti che seguono i corsi di laurea, nonché per gli iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione e alle scuole dirette a fini speciali, secondo i piani di studio di cui ai successivi articoli 9 e 13.

Esso gode di autonomia amministrativa, secondo le norme del regolamento di Ateneo, che determina altresì le modalità di gestione dei fondi assegnati. Dispone di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché di locali ed attrezzature proprie e comuni ai vari insegnamenti.

Il Dipartimento provvede alle richieste per la copertura dei posti, alla chiamata dei docenti di ruolo e del personale tecnico e alla nomina dei professori associati e programma l'attività di insegnamento e di ricerca, attribuendone i relativi compiti.

Il Dipartimento, nei limiti dei fondi ad esso assegnati, attribuisce, previo concorso per titoli, borse di addestramento didattico e scientifico, di durata non superiore a due anni e non rinnovabili, a laureati che abbiano conseguito, da non oltre un anno, il dottorato di ricerca o che, in possesso della laurea da non oltre tre anni, abbiano una preparazione scientifica riconosciuta adeguata.

Art. 7.

(*Organi del Dipartimento*)

La direzione del Dipartimento è affidata al Consiglio di dipartimento

Il Consiglio di dipartimento è composto:

- a) dei professori del Dipartimento;
- b) di una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, pari a un quinto del numero dei professori;
- c) di una rappresentanza degli altri studenti iscritti ai corsi di insegnamento che si svolgono nel Dipartimento, pari ad un quinto del numero dei professori;
- d) di una rappresentanza dei tecnici laureati pari a un decimo del numero dei professori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, a norma di quanto disposto dall'articolo 19.

Lo statuto è deliberato dal consiglio di ateneo ed emanato dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario. Decorsi sei mesi dalla trasmissione dell'atto al Consiglio stesso, senza che questo si sia favorevolmente pronunciato, ovvero abbia sottoposto al consiglio di ateneo proposte di modificazioni, il Ministro provvede all'emanazione dello statuto anche in assenza del menzionato parere.

Per le modifiche degli statuti si adottano le medesime procedure.

Art. 5.

(*Accesso all'università*)

Possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea o di diploma:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

b) coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisti del diploma di cui alla precedente lettera a), previo accertamento del livello di preparazione culturale e dell'attitudine agli studi universitari. Tale accertamento, avente valore di esame di Stato, viene effettuato presso il corso di laurea dell'università cui agli interessati intendono iscriversi.

I criteri generali dell'accertamento di cui al punto b) del precedente comma saranno stabiliti con regolamento da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'università organizza, per gli studenti di prima immatricolazione, corsi di orientamento per grandi gruppi di discipline, a cura di un comitato rappresentativo dei vari corsi di laurea.

(Segue: *Testo del Governo*)

Gli studenti non possono far parte di più di un Consiglio di dipartimento, nè essere eletti per più di due volte consecutive.

Il Consiglio di dipartimento elegge un Direttore nella persona di un professore ordinario.

Il Direttore e i membri del Consiglio durano in carica tre anni, ad eccezione delle rappresentanze degli studenti, che sono rinnovate annualmente.

Il Consiglio delibera annualmente i programmi delle ricerche di gruppo e fissa i criteri dell'attività didattica, in un'adunanza alla quale partecipano con voto consultivo tutti i tecnici laureati, i tecnici coadiutori e tutti gli iscritti al dottorato.

Alle deliberazioni concernenti la chiamata dei docenti partecipano soltanto i professori ordinari e straordinari.

Nel caso in cui, per ragioni di funzionalità, lo ritenga opportuno, il Consiglio può costituire una Giunta composta, con criterio proporzionale, di rappresentanti delle categorie dei docenti e degli studenti.

Art. 8.

(*Dottorato di ricerca*)

Il dottorato di ricerca ha valore di qualifica accademica ed è valutato nei concorsi che danno accesso a carriere scientifiche. Esso non costituisce titolo professionale.

Il dottorato di ricerca si consegue, nel Dipartimento, dai laureati che abbiano seguito corsi o seminari di studio per almeno un triennio, i quali presentino e discutano al termine di questo un elaborato di ricerca meritevole di pubblicazione a giudizio del Dipartimento.

Le prove sono pubbliche e si svolgono in unica sessione annuale.

La frequenza ai corsi ed ai seminari è obbligatoria. In caso di inosservanza dell'obbligo, il Consiglio di dipartimento delibera, con provvedimento motivato, l'esclusione dello studente dal Dipartimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Alla fine dei predetti corsi di orientamento, che vengono effettuati dal 15 settembre al 15 novembre di ciascun anno e sono intesi a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea, viene formulato, su richiesta dello studente, un giudizio a carattere meramente orientativo.

Gli studenti che seguano o abbiano seguito detti corsi di orientamento hanno facoltà di iscriversi in un diverso corso di laurea entro il 15 dicembre.

Art. 6.

(*Università libere*).

L'autonomia delle università libere è determinata dai rispettivi statuti.

Gli statuti delle università libere che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, affinché in ogni caso non siano in contrasto con i principi informativi e con le strutture previste dalla legge stessa.

Le università libere possono mantenere, come organo distinto dalla giunta di ateneo, il consiglio di amministrazione.

Le modifiche da introdurre negli statuti delle università libere di cui al secondo comma del presente articolo saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su parere conforme della Commissione prevista dall'articolo 97.

I docenti di ruolo delle università libere i quali, successivamente alla nomina, vengano a trovarsi in una situazione, accertata dall'università interessata e riconosciuta dal Consiglio nazionale universitario, di incompatibilità con gli orientamenti didattici e gli indirizzi culturali propri del dipartimento di appartenenza, possono essere chiamati anche in soprannumero da un dipartimento di altra università. Il trattamento economico ad essi spettante resta a carico della libera università di provenienza fino al momento dell'immissione nei posti ordinari del ruolo unico dei docenti universitari.

(Segue: *Testo del Governo*)

Ciascun Dipartimento può subordinare l'ammissione ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca al superamento di una prova di idoneità per soli titoli o per titoli ed esami. Ai frequentanti sono erogate, a carico dello Stato, borse di studio, nel numero stabilito annualmente con deliberazione del Consiglio di dipartimento, approvata dal Consiglio nazionale universitario.

Gli iscritti al dottorato, che godono di borse di studio, sono tenuti all'osservanza del pieno tempo e debbono svolgere le attività loro affidate dal Dipartimento.

Art. 9.

(*Facoltà e corsi di laurea*)

La Facoltà è l'organismo universitario che ha il compito di ordinare gli studi per il conseguimento delle lauree, secondo indicazioni generali formulate dal Consiglio nazionale universitario.

Essa si articola in corsi di laurea.

La durata degli studi di ciascun corso di laurea è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

La Facoltà delibera l'istituzione, le modifiche e le soppressioni dei corsi di laurea, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, nonchè delle scuole dirette a fini speciali; approva i piani di studio proposti dai Consigli di corso di laurea; registra le scelte degli studenti e li segue nell'attività che, in armonia con il piano degli studi, essi svolgono nei Dipartimenti; predispone, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio nazionale universitario, di cui all'ultimo comma del successivo articolo 13, i piani di studio delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali.

Il Consiglio di corso di laurea propone alla Facoltà i piani di studio ed approva quelli autonomamente formulati dagli studenti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 13; può avanzare proposte alla Facoltà ed esse-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Anno accademico*).

L'anno accademico ha inizio il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

La data di inizio dei corsi annuali o pluriennali è fissata al 16 ottobre; quelle dei corsi semestrali, al 16 ottobre o al 16 febbraio.

TITOLO II

STRUTTURE DELLA RICERCA E DELL'INSEGNAMENTO

Art. 8.

(*Dipartimenti*)

Il dipartimento costituisce la fondamentale struttura di ricerca dell'Università; esso organizza e coordina le ricerche e gli insegnamenti aventi finalità e caratteristiche comuni; organizza gli studi per il dottorato di ricerca; stabilisce, d'intesa con i consigli di corso di laurea, i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 13; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 24; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati.

I dipartimenti, d'intesa con il consiglio d'ateneo, organizzano con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 i corsi di preparazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale, nonchè corsi post-universitari di specializzazione e di perfezionamento e le università rilasciano i relativi diplomi. Essi sono altresì centri di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini.

I dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore dell'università previa deliberazione del consiglio di ateneo, tenuto conto dei tipi indicati dal Consiglio nazionale universitario ai sensi del punto b) del comma secondo dell'articolo 46. Per le modificazioni

(Segue: *Testo del Governo*)

re da questa chiamato a dare pareri su ogni altra questione relativa all'organizzazione degli studi.

Art. 10.

(Organi della Facoltà)

Organi deliberativi della Facoltà sono il Consiglio di facoltà e i Consigli di corso di laurea.

Il Consiglio di corso di laurea è composto dei professori ordinari e straordinari che svolgono attività d'insegnamento nelle discipline di cui al primo comma del successivo articolo 13 e di una rappresentanza degli studenti, pari alla metà del numero dei predetti professori.

Il Consiglio di facoltà è composto di rappresentanze dei Consigli di corsi di laurea costituite in modo da garantire la partecipazione, nelle medesime proporzioni, delle categorie di cui al precedente comma.

Il Consiglio di facoltà ed il Consiglio di corso di laurea eleggono rispettivamente il Preside e il Direttore nella persona di un professore ordinario.

Il Preside, il Direttore e i membri dei Consigli durano in carica tre anni, ad eccezione delle rappresentanze degli studenti, che sono rinnovate annualmente.

Gli studenti non possono essere eletti più di due volte consecutive.

Il regolamento di Ateneo determina i rapporti di rappresentanza, tenuto conto del numero degli studenti iscritti ai singoli corsi di laurea, e prevede, qualora il numero dei componenti i predetti Consigli sia elevato, l'istituzione di Giunte, disciplinandone la composizione con criterio proporzionale ed il funzionamento.

Art. 11.

(Laurea)

La laurea si consegue nella Facoltà dagli studenti che, dopo aver seguito, per la du-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'ordinamento ovvero per la soppressione di dipartimenti, si adotta la medesima procedura.

Art. 9.

(Unità del dipartimento, per settori di ricerca e di insegnamento, in ciascun ateneo)

Presso ogni ateneo non può essere costituito più di un dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento. In via eccezionale, e sino alla piena applicazione dei provvedimenti previsti, in relazione alla consistenza numerica degli studenti per università, dal quarto comma dell'articolo 50, negli atenei con più di quarantamila iscritti in corso di laurea è consentito un unico raddoppiamento.

Art. 10.

(Ricerca e didattica nell'ambito del dipartimento)

A ciascun docente è garantita, nello svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica, ed è assicurata altresì la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento dello stesso ateneo le cui discipline egli ritenga siano più affini alle proprie ricerche. Sulla richiesta decide il dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito.

Il dipartimento può stabilire piani di ricerche comuni con altri dipartimenti della stessa o di altre università italiane o straniere o con altre istituzioni scientifiche.

Art. 11.

(Gestione e personale docente e non docente)

Il dipartimento determina autonomamente l'erogazione dei fondi ad esso assegnati,

(Segue: *Testo del Governo*)

rata e per il numero prescritti, gli insegnamenti compresi nei piani di studio e superato le relative prove, presentino un elaborato dimostrativo di adeguata preparazione culturale e superino un esame conclusivo degli studi.

Le prove sono pubbliche e si svolgono in più sessioni annuali. Esse sono distribuite nel corso dell'anno accademico sia in rapporto alla durata dei corsi, sia in rapporto alla posizione degli studenti in regola o non con i corsi di studio, sia in rapporto alla particolare condizione degli studenti lavoratori.

I risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo integrano il giudizio sulla preparazione del candidato, che deve essere sempre formulato a seguito di una prova individuale.

Art. 12.

(Corsi di orientamento professionale e di formazione didattica)

Le Facoltà organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno di corso o dai laureati da non oltre un anno, in vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le Università possono costituire un Dipartimento con il compito di organizzare corsi di formazione didattica e di tirocinio in preparazione del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Art. 13.

(Insegnamenti e piani di studio)

Gli insegnamenti che costituiscono materia di esame per ciascun corso di laurea si distinguono in:

a) insegnamenti obbligatori a livello nazionale per ogni singolo corso di laurea;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nel quadro del bilancio dell'università. I locali e le attrezzature di cui dispone sono comuni ai vari insegnamenti.

Il dipartimento, sentiti i consigli di corso di laurea interessati, provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, alle richieste per la copertura dei posti di docente di ruolo, alla chiamata dei docenti, all'associazione degli studiosi di cui all'articolo 30; formula le richieste per l'attribuzione degli assegni per ricercatori universitari e le designazioni per l'assegnazione dei vincitori dei relativi concorsi. Esso provvede altresì alle richieste di assegnazione del personale non docente.

La giunta di ateneo ripartisce, secondo le esigenze rispettive, i posti di personale amministrativo, tecnico, delle biblioteche e ausiliario, fra i servizi centrali dell'università e i singoli dipartimenti, ed assegna il relativo personale.

Art. 12.

(Regolamento interno del dipartimento)

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal consiglio del dipartimento stesso ed emanato dal Rettore, su conforme parere della giunta di ateneo.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo.

Art. 13.

(Insegnamenti e piani di studio)

Gli studi necessari per il conseguimento della laurea e del diploma formano oggetto di piani alternativi, indicati dal rispettivo consiglio di corso di laurea. È facoltà dello studente proporre all'approvazione del consiglio stesso modifiche al piano prescelto, semprechè idonee alla formazione culturale e professionale attinente alla laurea corrispondente e relative ad insegnamenti effettivamente impartiti nell'ateneo di iscrizione.

(Segue: *Testo del Governo*)

b) insegnamenti propri del corso di laurea di ciascuna Università.

Il Consiglio nazionale universitario, in base alle proposte delle Facoltà, determina, per ciascun corso di laurea, il numero minimo degli insegnamenti che lo studente deve seguire e indica, in misura non superiore ad un terzo di tale numero e, in via eccezionale per le Facoltà scientifiche, in misura non superiore alla metà, gli insegnamenti di cui alla lettera a), precisandone la durata.

Per gli insegnamenti di cui alla lettera b), lo studente ha facoltà di formulare autonomamente il proprio piano di studio, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di corso di laurea, o di sceglierlo fra quelli indicati dal Consiglio di facoltà, su proposta del Consiglio di corso di laurea. La durata degli insegnamenti di cui al presente comma è stabilita dal Consiglio di facoltà e può essere pluriennale, annuale o quadrimestrale, da attuarsi in uno dei due periodi di attività didattica previsti dal successivo articolo 14.

Quando, per una disciplina del medesimo corso di laurea, l'insegnamento sia impartito da più professori, lo studente è libero di iscriversi al corso di insegnamento che preferisce, secondo le modalità stabilite dal Dipartimento.

Gli insegnamenti obbligatori a livello nazionale per le scuole di perfezionamento e di specializzazione nonché per quelle dirette a fini speciali sono determinati dal Consiglio nazionale universitario.

Art. 14.

(Anno accademico)

L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

In esso sono compresi due periodi di effettiva attività didattica di quattro mesi ciascuno, fissati dalle singole Università, in conformità delle indicazioni generali del Consiglio di ateneo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La durata dei corsi, per gli insegnamenti di cui al precedente comma può essere semestrale, annuale o pluriennale.

Art. 14.

(*Valutazione della preparazione degli studenti*)

Le modalità e la periodicità delle prove di accertamento per la valutazione della preparazione dello studente sono determinate dal consiglio di corso di laurea, sentiti i rispettivi consigli di dipartimento. La regolare continuità degli insegnamenti non deve comunque essere interrotta.

Il giudizio sulla preparazione del candidato deve essere sempre formulato a seguito di prova individuale. Ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutabili anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo.

Art. 15.

(*Titoli conferiti dall'università e studi necessari per il loro conseguimento*)

L'università conferisce la laurea o il diploma agli studenti che, completato il rispettivo corso degli studi secondo il piano stabilito e superate le prove prescritte, ottengono un giudizio positivo sulla loro preparazione culturale in base alla discussione di un elaborato preparato con l'ausilio dei docenti del dipartimento, sostenuta con una commissione di docenti nominata dal presidente del rispettivo corso di laurea.

I tipi di laurea e di diploma, i rispettivi settori di studio e di insegnamento, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli, sono stabiliti per legge.

La laurea e il diploma di cui ai precedenti commi hanno valore legale su tutto il territorio nazionale.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

(Organi deliberativi dell'Università)

La funzione di propulsione e di coordinamento di ciascuna Università spetta al Consiglio di ateneo.

Il Consiglio di ateneo è costituito da rappresentanze dei docenti, degli studenti, del personale tecnico ed amministrativo delle Università, così ripartito:

- 30 per cento, professori ordinari;
- 30 per cento, professori straordinari;
- 10 per cento, studenti iscritti al dottorato di ricerca;
- 25 per cento, studenti iscritti ai corsi di laurea;
- 5 per cento, personale tecnico ed amministrativo.

Il Consiglio nazionale universitario determina per le singole Università, avuto riguardo alla popolazione studentesca, il numero complessivo dei componenti di cui al comma precedente, in misura non superiore a 150.

Fanno inoltre parte del Consiglio di ateneo tre rappresentanti della Regione, un rappresentante della Camera di commercio ed il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Università o un suo delegato.

Il Consiglio di ateneo elegge il Rettore e la Giunta di ateneo.

È eletto Rettore il professore ordinario che abbia accettato la candidatura proposta da almeno un decimo dei membri del Consiglio di ateneo ed abbia riportato almeno i due terzi dei voti validi. Alla terza votazione, è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti.

La Giunta è costituita da un numero di componenti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento dei membri del Consiglio di ateneo, in modo che siano rispettate le proporzioni di cui al secondo comma.

Della Giunta fanno, inoltre, parte uno dei tre rappresentanti della Regione, il rappre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il diploma di laurea indica i corsi, del piano di studi prescelto, portati positivamente a termine.

Il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento di una laurea o di un diploma spetta, ai fini della iscrizione ad un diverso corso di laurea o di diploma, al consiglio di quest'ultimo corso di laurea o di diploma.

Art. 16.

(Nuovi corsi di laurea e di diploma)

Per l'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma, le relative richieste sono presentate dalle università, nell'ambito dei tipi previsti dalla legge, al Consiglio nazionale universitario, che indica le condizioni a tal fine necessarie, con particolare riferimento all'organizzazione dipartimentale. La successiva delibera istitutiva, del consiglio di ateneo, è sottoposta all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, il quale previamente accerta che le sopramenzionate condizioni siano state osservate.

Art. 17.

(Corsi di preparazione e orientamento professionale)

In vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, le università organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale, che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o dai laureati da non oltre un anno.

Per i piani di studio dei corsi universitari di cui al comma precedente, nonché dei corsi, fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 8, che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale, il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti che vi debbono essere obbligatoriamente compresi.

(Segue: *Testo del Governo*)

sentante della Camera di commercio, il rappresentante del Comune e, con voto consultivo, il Direttore amministrativo dell'Università.

Il Consiglio e la Giunta sono presieduti dal Rettore.

Il Rettore, i membri del Consiglio e della Giunta durano in carica un quadriennio e non sono immediatamente rieleggibili ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che sono eletti annualmente e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

Il Consiglio di ateneo è convocato una volta ogni sei mesi per esaminare la relazione del Rettore oppure a richiesta dei due terzi dei suoi componenti.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono presentati dalla Giunta al Consiglio di ateneo, per l'approvazione.

Il Consiglio di ateneo delibera le innovazioni statutarie, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio nazionale universitario, il regolamento di Ateneo e il regolamento degli studenti.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, le attuali competenze del Consiglio di amministrazione sono demandate alla Giunta di ateneo.

La rappresentanza eletta dagli studenti iscritti ai corsi di laurea può costituirsi, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in Sezione studenti, per:

- a) proporre il regolamento degli studenti;
- b) formulare voti ed elaborare e presentare proposte al Consiglio di ateneo nelle materie di competenza di quest'ultimo.

In tal caso, resta ferma la partecipazione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di ateneo per l'elezione del Rettore e l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(*Corsi di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario*).

Le università organizzano corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico, per i laureati che intendano conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario di primo e secondo grado.

La preparazione dei corsi di cui al comma precedente è di competenza del dipartimento attinente alle scienze educative in accordo con gli altri dipartimenti interessati.

I predetti corsi si concludono con una prova di accertamento che ha valore di esame di Stato di abilitazione professionale.

Con apposito regolamento sono determinati i criteri di ammissione ai corsi e le modalità del loro svolgimento, nonché le prove culturali e professionali relative al tipo di abilitazione cui il candidato aspira.

Le università possono organizzare altresì, anche in forma decentrata, oltre che corsi di aggiornamento pedagogico, corsi analoghi a quelli previsti dal primo comma, per coloro che intendono esercitare insegnamenti per i quali non sia prescritta la laurea.

Art. 19.

(*Dottorato di ricerca*).

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che presentino, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, uguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

(*Modalità di attuazione delle partecipazioni e pubblicità degli atti*)

Con regolamento ministeriale, emanato su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, sono stabilite le modalità per le elezioni delle rappresentanze delle componenti universitarie negli organi deliberativi delle Università.

Le elezioni si svolgono con voto diretto e segreto. Il sistema elettorale deve assicurare una congrua rappresentanza delle minoranze.

L'elezione dei rappresentanti di ciascuna componente è valida se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto.

L'elettorato attivo e quello passivo spettano agli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno.

Le elezioni dei rappresentanti delle varie componenti degli organi deliberativi dell'Università hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di vacanza, per morte, dimissioni, trasferimento, cessazione dall'ufficio, impedimento permanente dei membri eletti, subentrano nell'ordine coloro che nelle rispettive categorie hanno riportato il maggior numero di voti.

Alle elezioni alla carica di Rettore si provvede entro un mese dalla vacanza.

L'organo deliberativo esercita validamente le proprie funzioni anche senza la partecipazione dei rappresentanti della componente che non abbia provveduto alle elezioni nel termine prescritto.

Le sedute degli organi deliberativi dell'Università sono pubbliche, tranne quelle in cui si trattino questioni relative a persone.

Tutti gli atti degli organi deliberativi delle Università sono pubblici.

Le modalità della loro pubblicazione sono stabilite dal regolamento di Ateneo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità delle ricerche in corso. Tali verifiche sono effettuate presso i dipartimenti abilitati, a norma del disposto del successivo comma, a rilasciare il titolo predetto.

Il Consiglio nazionale universitario determina i dipartimenti presso i quali, per efficienza di attrezzature e numero di docenti, può essere conseguito il dottorato di ricerca; il Consiglio stesso cura la conservazione e l'annuale aggiornamento dell'elenco dei dipartimenti abilitati al rilascio del titolo e dei settori di ricerca per i quali il titolo medesimo può essere conseguito.

I liberi ricercatori possono avvalersi delle attrezzature e dei servizi del dipartimento, nei limiti da questo stabiliti. Essi, per il conseguimento del dottorato di ricerca, sono sottoposti alle verifiche annuali di cui al secondo comma e, in ordine ai risultati della loro attività di studio e di ricerca, debbono ottenere il riconoscimento indicato nel primo comma del presente articolo.

TITOLO III

DOCENTI

Art. 20.

(*Docenti universitari*)

Al ruolo unico di docente universitario si accede a mezzo di concorso, cui possono partecipare tutti i cittadini italiani nonché gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

A detto concorso possono partecipare anche i cittadini stranieri.

Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, da un dipartimento di altra università. Ai trasferimenti, da effettuarsi prima dei bandi dei concorsi, non può essere destinata più della metà dei posti disponibili in ciascun dipartimento.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 17.

(*Gestione contabile e controlli*)

Le Università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

I mezzi finanziari a carico del bilancio dello Stato sono ripartiti fra i singoli Dipartimenti delle Università dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Presso ogni Università è istituito un collegio dei revisori dei conti per il controllo dell'attività finanziaria dell'Università e dei singoli Dipartimenti.

Il collegio, che dura in carica tre anni e non può essere riconfermato, è composto di tre membri effettivi, di cui due nominati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro del tesoro, con funzione di presidente.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

La gestione finanziaria delle Università è sottoposta al controllo della Corte dei conti che lo esercita ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

TITOLO II

I DOCENTI

Art. 18.

(*Docenti di ruolo*)

I docenti universitari di ruolo si distinguono in professori straordinari e professori ordinari.

Ciascun docente esercita l'attività di ricerca e didattica concordata, nell'ambito delle esigenze del Dipartimento, con il Consiglio di dipartimento.

Nessun docente può svolgere attività di insegnamento in più di una Università, nè può appartenere a più Dipartimenti.

Ai concorsi per docenti universitari possono accedere i cittadini italiani e gli stra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il docente di ruolo è collocato a riposo al termine dell'anno accademico in cui compie il settantesimo anno di età.

Il docente di ruolo che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età, può chiedere di essere collocato fuori ruolo conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età. Il dipartimento stabilisce le funzioni da attribuire al docente fuori ruolo, previo suo consenso.

Il docente universitario collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 29 della presente legge, o che non abbia optato per la condizione di tempo pieno ai sensi del primo comma del successivo articolo 76, non può far parte degli organi di governo dell'università, nè delle commissioni di concorso.

Il docente di ruolo può anticipare di due anni il passaggio dalla terz'ultima alla penultima, e dalla penultima all'ultima classe di stipendio, a seguito di concorsi per titoli per un numero di posti pari al venti per cento del numero dei docenti che hanno maturato l'anzianità per parteciparvi.

Le modalità di svolgimento del concorso di cui al precedente comma sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario.

Il docente universitario non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

Art. 21.

(*Concorsi per docenti universitari*)

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce ciascun anno i concorsi per tutti i posti di docente di ruolo disponibili al 16 ottobre presso i singoli dipartimenti, dopo che i trasferimenti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente sono stati effettuati, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline indicate dai dipartimenti, nell'ambito dei rispettivi settori di ricerca e di insegnamento.

(Segue: *Testo del Governo*)

nieri. Saranno valutati, oltre ai titoli scientifici e didattici e al dottorato di ricerca di cui al primo comma dell'articolo 8, tutti gli altri titoli accademici italiani e stranieri, che abbiano rilevanza ai fini del giudizio da esprimere sul candidato.

Il docente di ruolo può chiedere di essere trasferito ad altro Dipartimento della stessa o di diversa Università, semprechè abbia prestato almeno un quinquennio di servizio nel Dipartimento. Il trasferimento può essere disposto per la stessa disciplina o per altra strettamente affine, a seguito di motivata deliberazione del Consiglio di dipartimento, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

A tal fine almeno un quarto dei posti disponibili negli organici di ciascun Dipartimento è destinato alle chiamate per trasferimento.

I docenti di ruolo di cui al presente articolo sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

Alla nomina in ruolo e al collocamento a riposo si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

La tabella A allegata alla presente legge fissa le classi di stipendio dei docenti di ruolo e le anzianità di servizio per la progressione nelle classi stesse.

Art. 19.

(Organico dei docenti di ruolo)

I posti di organico dei docenti di ruolo sono stabiliti, per gli anni accademici dal 1969-1970 al 1972-1973, dalla tabella B allegata alla presente legge.

Le successive variazioni degli organici saranno stabilite in modo che il numero dei posti di professore ordinario sia pari al numero dei posti di professore straordinario.

La ripartizione dei posti organici di professore fra i Dipartimenti viene disposta con decreto del Ministro della pubblica

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Qualora per mancata formulazione delle indicazioni di cui sopra da parte dei dipartimenti rimangano posti disponibili, il Ministro, sentita la giunta dell'ateneo interessato, provvede, entro un anno, a bandire il relativo concorso per la disciplina o gruppo di discipline che ritenga utile al dipartimento.

La commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da cinque docenti di ruolo dei settori di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso, estratti a sorte tra quelli indicati dai dipartimenti in cui il settore di ricerca e di insegnamento è compreso.

Ogni dipartimento indica, ai fini di cui al precedente comma, non più di tre docenti; fra questi non possono essere compresi coloro che facciano parte del Consiglio nazionale universitario o che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici di due concorsi immediatamente precedenti per le medesime discipline.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati e discussi pubblicamente con i candidati; può inoltre richiedere prove sperimentali, per le discipline che lo consentano.

Al termine dei suoi lavori la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I dipartimenti, sentiti i consigli di corso di laurea interessati, con propria deliberazione chiamano i vincitori, sulla base delle domande da questi presentate, a coprire i posti messi a concorso.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale successivamente provvede, del pari con proprio decreto, ad assegnare i posti non ricoperti ai vincitori che non siano stati chiamati.

Lo straniero vincitore del concorso, che assuma la cittadinanza italiana, è nominato docente di ruolo, con le procedure soprad-

(Segue: *Testo del Governo*)

istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, su proposta dei singoli Dipartimenti.

Il Dipartimento provvede all'assegnazione dei posti di professore fra i vari insegnamenti o gruppi di insegnamenti, secondo indicazioni generali formulate dal Consiglio nazionale universitario.

Art. 20.

(*Il professore straordinario*)

Annualmente il Ministro della pubblica istruzione bandisce, sulla base delle richieste presentate dai Dipartimenti e su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, concorsi nazionali a posti di professore straordinario, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline.

Il concorso è per titoli ed esami.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta di tre professori ordinari e due professori straordinari delle discipline messe a concorso o di discipline strettamente affini, estratti a sorte fra gruppi, rispettivamente, di quindici e dieci professori eletti dai professori ordinari e straordinari delle discipline anzidette.

Sono sorteggiati altri tre professori ordinari e due straordinari, per la funzione di membri supplenti.

Ogni elettore può indicare, al massimo, due nomi di ordinari ed uno di straordinario.

Non ha diritto al voto il professore che partecipi al concorso.

Non sono eleggibili i professori che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici degli ultimi due concorsi per la disciplina o il gruppo di discipline messo a concorso e i professori che siano membri del Consiglio nazionale universitario.

Nella valutazione dei titoli, che possono essere costituiti anche da opere in collaborazione, la Commissione redige la relazione in cui sono riportati i giudizi della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dette, a domanda, con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data di acquisizione della cittadinanza. La nomina può essere fatta anche in soprannumero; in tal caso, qualora non vi siano chiamate, sull'assegnazione al dipartimento decide il Ministro, sentiti i dipartimenti interessati.

Oltre ai vincitori la commissione può indicare candidati meritevoli di chiamata, in ordine preferenziale, e per un numero non superiore ad un quarto dei posti messi a concorso. In caso di vacanza di posti, i dichiarati meritevoli possono essere chiamati dai dipartimenti secondo l'ordine della graduatoria, nel termine di un anno dalla data in cui venne bandito il concorso.

I concorsi universitari sono banditi entro il 15 dicembre ed espletati entro il 30 giugno successivo. I vincitori sono chiamati entro il 15 settembre e prendono servizio con l'inizio del nuovo anno accademico.

Le assegnazioni del Ministro della pubblica istruzione di cui al comma ottavo del presente articolo si effettuano entro il 15 ottobre.

Tutti gli atti della commissione sono pubblici.

Art. 22.

(*Organico dei docenti di ruolo*)

I posti di organico del ruolo unico dei docenti universitari sono stabiliti, a partire dall'anno accademico 1971-72, dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Successive variazioni saranno disposte a norma di quanto stabilito dalla legge.

Ai fini della determinazione di eventuali ulteriori ampliamenti dell'organico, le maggiori somme da iscrivere a norma dell'articolo 85 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per far fronte agli incrementi previsti dal comma precedente potranno essere nuovamente aumentate, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base dei piani poliennali di sviluppo economico e della scuola.

(Segue: *Testo del Governo*)

maggioranza e della minoranza sui singoli contributi scientifici e sulla attività scientifica e di ricerca di ciascun candidato.

I giudizi relativi alla valutazione dei titoli e delle prove di esame sono analiticamente motivati.

Le modalità di svolgimento del concorso sono disciplinate da regolamenti emanati dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario.

Il Ministro della pubblica istruzione approva, con suo decreto, la graduatoria dei vincitori.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria i vincitori del concorso sono chiamati dai Dipartimenti, anche su domanda, a ricoprire i posti vacanti.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, i posti che non siano stati ricoperti vengono assegnati dal Ministero, su domanda, ai vincitori non ancora chiamati, in base alle preferenze da essi espresse e secondo l'ordine di graduatoria.

Il professore straordinario vincitore del concorso di cui al presente articolo è sottoposto, allo scadere del secondo anno dalla nomina in ruolo, ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione di tre membri eletta da tutti i professori ordinari e straordinari confermati della disciplina o di discipline strettamente affini. Ciascun elettore vota per non più di due nomi, di cui uno di professore ordinario e l'altro di professore straordinario confermato delle discipline suddette.

Contro il giudizio negativo è ammesso ricorso al Consiglio nazionale universitario che decide in via definitiva con provvedimento motivato.

Il professore straordinario che abbia riportato giudizio negativo cessa dall'ufficio.

Art. 21.

(Il professore ordinario)

Ogni due anni, il Ministro della pubblica istruzione bandisce, sulla base delle richieste presentate dai Dipartimenti e su con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La ripartizione dei posti in organico fra gruppi di dipartimenti esistenti relativi al medesimo campo di ricerca e, successivamente, all'interno di ciascun gruppo, fra i singoli dipartimenti, è disposta, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea i cui insegnamenti si svolgono presso il dipartimento, ed alle esigenze didattiche e di ricerca fatte presenti dai dipartimenti.

Art. 23.

(Valutazione dell'attività scientifica e didattica del docente)

L'attività scientifica e didattica del docente universitario è valutata da una apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla sua immissione in ruolo.

Tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e di insegnamento, è nominata ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui al precedente comma, designati da tre dipartimenti affini scelti per sorteggio.

Essa terrà conto del giudizio sull'attività didattica espresso dal dipartimento di cui il docente fa parte.

In caso di valutazione sfavorevole, il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta.

Il passaggio alla seconda classe di stipendio è subordinato al conseguimento della valutazione favorevole, fermo restando quanto è disposto dalle norme vigenti ai fini degli aumenti periodici.

Art. 24.

(Corsi di insegnamento impartiti dal docente)

Il consiglio di dipartimento affida annualmente ad ogni docente, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 27 e conforme-

(Segue: *Testo del Governo*)

forme parere del Consiglio nazionale universitario, concorsi nazionali a posti di professore ordinario, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline.

I tre quarti dei posti messi a concorso sono riservati ai professori straordinari in servizio da almeno sei anni. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero.

Il concorso è per titoli.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta di quattro professori ordinari e un professore straordinario delle discipline messe a concorso o di discipline strettamente affini, estratti a sorte fra gruppi di dodici e tre professori, eletti, rispettivamente, dai professori ordinari e dai professori straordinari delle discipline anzidette.

Sono sorteggiati altri tre professori ordinari e due straordinari per la funzione di membri supplenti.

Nella elezione dei professori ordinari possono essere votati non più di due nomi; nella elezione dei professori straordinari può essere votato un solo nome.

Non ha diritto al voto il professore che partecipi al concorso.

Non sono eleggibili i professori che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici degli ultimi due concorsi per la disciplina o il gruppo di discipline messo a concorso e i professori ordinari che siano membri del Consiglio nazionale universitario.

Per la valutazione dei titoli individuali o in collaborazione, ciascun membro della Commissione trasmette al presidente giudizi dettagliati su ogni candidato, con valutazione analitica delle sue opere e con un apprezzamento generale delle sue capacità scientifiche e didattiche. A tali fini può chiedere giudizi sull'opera dei candidati a studiosi italiani o stranieri, allegando i relativi pareri.

I giudizi di cui al precedente comma sono acquisiti agli atti del concorso e inoltrati a tutti i membri della Commissione ed ai candidati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mente alle sue conoscenze scientifiche, uno o più corsi di insegnamento, di durata massima complessiva, a norma di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 13, non superiore a due corsi annuali, adottando ove possibile, nel conferimento dei corsi plurimi, criteri di avvicendamento. Eventuali reclami dei docenti sono decisi inappellabilmente dalla giunta di ateneo.

I corsi di preparazione professionale, specializzazione e perfezionamento di cui all'articolo 8 rientrano negli ordinari compiti dei dipartimenti; i relativi insegnamenti sono affidati ai docenti del dipartimento dal rispettivo consiglio, e gli eventuali introiti appartengono all'università.

Art. 25.

(*Supplenze*).

Nei casi in cui, per giustificato motivo, un corso di insegnamento non possa essere tenuto regolarmente dal docente di ruolo, può essere consentita una supplenza, di durata non superiore all'anno accademico, da conferire o ad un docente di ruolo della stessa università, ovvero ad un docente associato, ovvero ad uno studioso dichiarato meritevole di chiamata a norma dell'articolo 21, comma decimo, della presente legge.

Alla nomina provvede il dipartimento, sentiti i consigli di corso di laurea interessati.

Il trattamento economico del docente o studioso al quale sia stata conferita una supplenza a norma di quanto previsto dal primo comma non può superare lo stipendio iniziale del docente universitario di ruolo.

La relativa spesa è a carico del bilancio dell'università; nel caso in cui l'impedimento del docente di ruolo sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, essa è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 26.

(*Periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento, e di congedo non retribuito*)

Al docente di ruolo, dopo ogni sette anni di attività continuativa, può essere consen-

(Segue: *Testo del Governo*)

Tutti gli atti della Commissione sono pubblici.

Il candidato può essere ascoltato su sua domanda o su richiesta di un membro della Commissione.

La Commissione redige una analitica relazione, in cui sono riportati i giudizi della maggioranza e della minoranza sui singoli candidati e le valutazioni comparative, e forma due graduatorie dei vincitori del concorso, da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Nella prima sono compresi, in ordine di merito e nel limite dei tre quarti dei posti messi a concorso, i candidati riservatari di cui al secondo comma del presente articolo; nella seconda sono compresi, in ordine di merito e nel limite dei posti residui, i candidati non riservatari e i riservatari non inclusi nella prima graduatoria.

I Dipartimenti chiamano, con loro deliberazione, ai posti messi a concorso uno dei vincitori, sulla base delle domande e seguendo l'ordine di graduatoria. Qualora i richiedenti non appartengano alla medesima graduatoria, si tiene conto, ai fini della chiamata, dei giudizi e delle valutazioni comparative da essi riportati nel concorso.

Il professore ordinario è sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione di tre membri eletta da tutti i professori ordinari confermati della disciplina o di discipline strettamente affini. Ciascun elettore vota per non più di due nomi di professori ordinari confermati delle discipline suddette.

Il giudizio avrà luogo non prima del terzo e non dopo l'ottavo anno dalla nomina a professore ordinario e a richiesta di quest'ultimo.

Qualora il giudizio non venga chiesto nel termine massimo indicato dal precedente comma o non sia favorevole, il docente cessa dall'ufficio.

Avverso il giudizio della Commissione è ammesso ricorso al Consiglio nazionale universitario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tito dalla giunta di ateneo di svolgere, nel corso di un unico anno accademico, uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore a dodici mesi, presso un altro dipartimento o istituto italiano o straniero. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su parere del Consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza ed al Consiglio nazionale universitario.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente può ottenere, con il consenso del consiglio di dipartimento e della giunta di ateneo, nel corso di un decennio, uno o due periodi di congedo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso università o istituti di istruzione superiore, ovvero di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni. Durante detti periodi, che sono non retribuiti ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

I periodi di cui al presente articolo non possono superare complessivamente, in un decennio, diciotto mesi.

Nel bilancio del Consiglio nazionale universitario è istituito un fondo speciale per eventuali rimborsi delle spese sostenute dai docenti che abbiano fruito, per fini di studio e di ricerca, dei periodi di congedo non retribuiti di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 27.

(*Tempo pieno del docente di ruolo*)

Il docente di ruolo è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Egli deve assicurare la sua presenza nell'università per:

- a) le attività di studio e di ricerca;

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 22.

(*Tempo pieno - Doveri e diritti dei docenti - Incompatibilità*)

I docenti di ruolo sono tenuti ad osservare il tempo pieno.

Essi sono tenuti a risiedere stabilmente nel luogo ove ha sede il Dipartimento di appartenenza.

L'attività di ricerca può essere svolta sia nell'ambito del Dipartimento, sia presso centri, istituti e biblioteche dove siano disponibili le attrezzature e i mezzi di studio che le ricerche in corso richiedono.

Il docente di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto in albi professionali; non può esercitare attività di commercio in nome proprio o in nome altrui o attività industriali, nè assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, nè rivestire funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di dipartimento, ad assumere un solo incarico di insegnamento presso una Accademia militare o altro istituto militare di istruzione superiore.

I docenti di ruolo, in possesso dei requisiti richiesti per la iscrizione in un albo professionale, sono iscritti, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo. Le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco speciale saranno determinate con regolamento da emanarsi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, per le professioni sanitarie, e con il Ministro di grazia e giustizia, per le altre professioni. Con deliberazione del Consiglio di dipartimento, per riconosciute esigenze scientifiche o didattiche, può essere autorizzato lo svolgimento, nell'ambito del Dipartimento stesso, da parte dei docenti di cui al presente comma che ne

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) le attività didattiche comuni e di gruppo;

c) gli incontri individuali con gli studenti;

d) l'accertamento della preparazione degli studenti;

e) la partecipazione agli organi collegiali dell'università.

Deve inoltre svolgere ogni altra attività connessa con la sua funzione e qualità di docente.

Per le attività di cui alle lettere b) e c) del secondo comma del presente articolo, il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali distribuite in non meno di quattro giorni.

Nell'ambito dell'orario previsto dal precedente comma, il consiglio di corso di laurea determina, d'intesa con i docenti, il tempo minimo disponibile per gli incontri di cui alla lettera c) del secondo comma. Tale orario è reso pubblico.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'università. Su sua motivata richiesta, può essere autorizzato dalla giunta di ateneo a risiedere in altra località che consenta il regolare adempimento delle funzioni di docente. In caso di inadempienza, decade dal diritto di prendere parte all'attività degli organi di governo dello ateneo.

Il docente di ruolo non può esercitare nè attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, nè attività professionale privata, fermo restando quanto disposto dal comma dodicesimo; nè, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 26 e dal secondo comma dell'articolo 29, assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Egli non può essere iscritto negli albi professionali.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di dipartimento, ad assumere attività di insegnamento presso una accade-

(Segue: *Testo del Governo*)

facciano parte, di attività applicative aventi per contenuto prestazioni di carattere professionale.

Il docente che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti comma viene diffidato dal Consiglio di ateneo a cessare dalla situazione di incompatibilità e, trascorsi i trenta giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Dopo sette anni di ininterrotta attività il docente ha diritto di svolgere un periodo di studio, pienamente retribuito e di durata non superiore ai dodici mesi presso un altro Dipartimento o istituto italiano o straniero.

Compatibilmente con le esigenze del Dipartimento e con il consenso di questo, il docente può ottenere, ai fini di studio o per lo svolgimento di una attività di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni o per incarichi di riconosciuto interesse generale, periodi di congedo non retribuiti, ma computabili ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza. In tal caso il docente ha la facoltà di svolgere attività di ricerca nel Dipartimento. I periodi di congedo di cui al presente comma non possono superare, in un decennio di servizio, i ventiquattro mesi.

Sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio i docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o siano membri del Parlamento o rivestano la carica di presidente di consiglio regionale o di presidente o assessore di giunta regionale, di presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia, di presidente o consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale. Sono altresì collocati in aspettativa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mia militare o altra istituzione di formazione professionale superiore organizzata dall'amministrazione dello Stato.

I dipartimenti possono stipulare con enti pubblici o privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della giunta di ateneo, per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica, e possono altresì eseguire le prestazioni previste dall'articolo 49 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. I proventi, dedotte le spese, relativi alle prestazioni ed alle ricerche anzidette, affluiscono nel bilancio dell'Università; una quota dei proventi netti, non inferiore al trenta e non superiore al sessanta per cento, viene distribuita, con deliberazione della giunta di ateneo, fra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca.

Nel caso in cui alle prestazioni ed alle ricerche di cui al comma precedente partecipino studenti, il dieci per cento della quota indicata nel comma stesso viene destinato all'Opera universitaria.

I docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale sono iscritti, a domanda, in elenchi speciali, ai fini previsti dai commi nono e dodicesimo. Le modalità per l'istituzione e la tenuta di tali elenchi speciali saranno determinate con regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, per le professioni sanitarie, e con il Ministro di grazia e giustizia, per le altre professioni.

Qualora, a giudizio della giunta di ateneo, siano riconosciute utili, ai fini didattici e scientifici, attività applicative o di consulenza, i docenti di ruolo interessati possono essere autorizzati a svolgerle, nell'ambito e nell'interesse del dipartimento.

I criteri di ripartizione fra università e docente dei proventi relativi alle attività indicate nel comma precedente sono stabiliti

(Segue: *Testo del Governo*)

i docenti di ruolo che ricoprono altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali che possano, a giudizio del Consiglio nazionale universitario, limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il collocamento in aspettativa decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la situazione per la quale è previsto il collocamento stesso.

I docenti collocati in aspettativa ai sensi del precedente comma possono effettuare attività di ricerca e corsi liberi non pareggiati presso le Università, senza alcun compenso.

Essi possono partecipare ai Consigli di dipartimento, di facoltà e di corso di laurea, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate o conferimento di incarichi.

I predetti docenti non possono ricoprire le cariche di Rettore, di Direttore di Dipartimento e di corso di laurea e di Preside di Facoltà, nè possono far parte del Consiglio di ateneo.

Essi hanno diritto all'inquadramento previsto dall'articolo 36 e possono partecipare ai concorsi per docente universitario previsti dagli articoli 20 e 21 della presente legge.

Per i predetti docenti il giudizio di conferma previsto dai citati articoli 20 e 21 è emesso, per quanto attiene ai titoli didattici, con riferimento ai corsi liberi effettuati ai sensi del tredicesimo comma del presente articolo.

Il trattamento economico durante il periodo di aspettativa resta disciplinato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per coloro che siano chiamati a far parte del Parlamento, e dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per coloro che siano nominati alle cariche negli enti locali o regionali, indicate nel decimo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalla Giunta di ateneo, secondo quanto disposto dal comma nono del presente articolo.

Per le prestazioni previste dai precedenti commi nono e dodicesimo, il docente di ruolo non può percepire complessivamente, nel corso di ciascun anno accademico, emolumenti che superino il doppio dello stipendio annuale. Il predetto limite vale anche per il rimanente personale universitario che collabori nelle medesime attività.

Il docente che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal consiglio di ateneo a cessare dalla situazione di incompatibilità e, trascorsi trenta giorni dalla data della diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 28.

(*Indennità di tempo pieno*)

Ai docenti universitari in ruolo compete, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, una indennità mensile di tempo pieno pari al settanta per cento dello stipendio in godimento e degli altri eventuali assegni pensionabili.

Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per dodici mesi l'anno, assorbe ogni altra indennità connessa alla funzione di docente, ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio.

Nei casi in cui lo stipendio sia ridotto, la indennità è ridotta in proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

In nessun caso può essere corrisposta più di un'indennità di pieno tempo.

Art. 29.

(*Incompatibilità*)

Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio i docenti:

1) che siano chiamati a far parte del Governo nazionale;

(Segue: *Testo del Governo*)

Qualora il collocamento in aspettativa venga disposto in conseguenza di nomina alle altre cariche previste nello stesso decimo comma, il docente è tenuto ad optare fra il trattamento economico connesso alla sua funzione di docente e quello connesso alla carica conferitagli.

Art. 23.

(*Indennità di pieno tempo*)

Ai docenti universitari compete, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, indicata nel secondo comma del successivo articolo 63, un'indennità mensile di pieno tempo pari al cinquanta per cento dello stipendio mensile lordo iniziale delle diverse classi.

L'indennità viene corrisposta per dodici mesi l'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegno; nei casi in cui questi sono ridotti, l'indennità è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità connessa alla funzione di docente, compresa quella di ricerca scientifica di cui alle leggi 18 marzo 1958, n. 311 e n. 349, e successive modificazioni, ed escluse l'indennità di lavoro nocivo e rischioso e l'indennità di carica dei Rettori.

In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di pieno tempo.

Art. 24.

(*Docenti stranieri a contratto*)

Lo straniero vincitore del concorso a professore straordinario o di quello a professore ordinario può essere assunto con contratto triennale, rinnovabile.

Il contratto è stipulato dal Rettore, a seguito di richiesta del Dipartimento; il trattamento economico non può essere superiore al complessivo trattamento iniziale del corrispondente docente di ruolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) che siano membri del Parlamento;

3) che rivestano la carica di presidente o di assessore di giunta regionale;

4) che rivestano la carica di presidente di amministrazione provinciale;

5) che rivestano la carica di sindaco di comune capoluogo di provincia, ovvero di comune con popolazione superiore ai centomila abitanti;

6) che rivestano la carica di assessore di comune con popolazione superiore ai quattrocentomila abitanti, o di provincia con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

7) che siano presidenti o amministratori delegati di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale;

8) che siano direttori o responsabili di giornali quotidiani.

Sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprono altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali, che possano limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso dal Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la situazione per la quale, secondo i commi precedenti, è previsto il collocamento stesso.

Il periodo trascorso fuori ruolo, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I docenti fuori ruolo, di cui al presente articolo, possono effettuare, presso le università, senza alcun compenso, attività di ricerca e corsi liberi non ufficiali.

Essi possono partecipare alle riunioni dei consigli di dipartimento, di corso di laurea

(Segue: *Testo del Governo*)

Al docente a contratto si applicano le norme dell'articolo 22 della presente legge.

Il contratto si risolve di diritto al termine dell'anno accademico in cui il docente compie il settantesimo anno di età.

In corrispondenza del numero dei docenti a contratto sono mantenuti scoperti altrettanti posti di docente di ruolo.

Il docente di cui ai precedenti commi, che assuma la cittadinanza italiana, è nominato in ruolo a domanda, con effetto giuridico dalla data in cui ha conseguito la cittadinanza.

Art. 25.

(*Professori associati*)

I Dipartimenti possono chiedere al Consiglio nazionale universitario, con domanda motivata, di associare, ai docenti di ruolo, studiosi anche stranieri che esplicino attività extra-universitaria, affinché svolgano corsi specializzati o seminari su temi specifici per un periodo non superiore a tre anni.

Il Consiglio nazionale universitario può accogliere la domanda o rimettere la decisione a una Commissione composta di cinque membri, dei quali due nominati dal Dipartimento interessato, due nominati dal Consiglio nazionale universitario e uno cooptato.

La Commissione accoglie o rigetta la richiesta del Dipartimento, con provvedimento motivato e definitivo.

Il compenso per l'attività del professore associato è fissata in relazione al tempo che egli dedica all'attività universitaria e non può superare, comunque, lo stipendio iniziale del professore ordinario. Il professore associato può svolgere attività esterna, sempre che adempia ai suoi doveri nei confronti del Dipartimento.

L'incarico cessa, in ogni caso, alla fine dell'anno accademico durante il quale il professore associato compie il settantesimo anno di età.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e di ateneo, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti.

Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, ai docenti di cui ai punti 1) e 2) del primo comma spetta il trattamento economico previsto dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni, ed ai docenti di cui ai punti 3), 4) 5) e 6) dello stesso comma quello stabilito dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Qualora il collocamento fuori ruolo venga disposto in conseguenza di nomina alle altre cariche previste nell'anzidetto comma primo, ed altresì per i casi indicati nel comma secondo del presente articolo, il docente è tenuto a optare fra il trattamento economico connesso alla sua funzione di docente e quello connesso alla carica conferitagli.

Al termine del mandato, ufficio o carica per il quale fu disposto il collocamento fuori ruolo, il docente viene riassunto nel ruolo stesso, anche in soprannumero, nella sede già occupata.

Art. 30.

(*Docenti associati
e lettori di lingua straniera*)

Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche non sostitutive degli insegnamenti da esso impartiti, il Dipartimento può associare, in un numero non superiore ad un decimo dei propri docenti di ruolo, studiosi, anche stranieri, i quali sono assunti con contratto non rinnovabile immediatamente, di durata non superiore a tre anni.

È immediatamente rinnovabile il contratto di associazione stipulato con lo studioso di cittadinanza straniera che sia vincitore di concorso per docente universitario di ruolo.

Il compenso per l'attività del docente associato è fissato, su proposta dei dipartimenti interessati, dall'università, che iscrive il relativo onere nel proprio bilancio.

Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai docenti universitari di ruolo.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO III

GLI STUDENTI

Art. 26.

(*Diritto allo studio - Strumenti finanziari*)

Lo Stato assicura il diritto allo studio con il conferimento di borse e assegni di studio e mediante l'organizzazione, nell'ambito delle Università, di servizi intesi a favorire, nella vita comunitaria, lo sviluppo culturale dei giovani, apprestando in particolare collegi, mense, cure mediche complete, attrezzature sportive e ricreative.

A tali fini, nel piano quinquennale, di cui al successivo articolo 34, saranno indicati i mezzi finanziari occorrenti:

a) per l'aumento, nel numero e nell'importo, delle borse di studio a favore degli iscritti al dottorato di ricerca e degli assegni di studio agli studenti iscritti ai corsi di laurea;

b) per l'ammodernamento dei complessi universitari esistenti e per la costruzione dei nuovi in maniera che siano forniti di strutture atte ad agevolare la vita comunitaria;

c) per l'esercizio delle strutture medesime, in modo da assicurare il massimo grado di efficienza.

Art. 27.

(*Assegni di studio*)

Gli assegni di studio sono conferiti dalle Università in base a criteri determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 28.

(*Orientamenti universitari*)

Il Consiglio nazionale universitario indica gli elementi, sulla base anche di un rap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il dipartimento può associare docenti di altre università italiane che siano stati collocati a riposo; può associare altresì docenti di università straniere anche se abbiano superato il settantesimo anno di età.

Possono inoltre essere associati docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole; essi mantengono il proprio stato giuridico ed il relativo trattamento economico per la durata del contratto.

I lettori di lingue straniere possono essere associati con contratti anche immediatamente rinnovabili e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma.

TITOLO IV

FORMAZIONE DI PERSONALE PER LA RICERCA E L'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO

Art. 31.

(*Ricercatori universitari*)

I laureati da non oltre cinque anni che superino il concorso di cui al quarto comma del presente articolo, vengono assegnati presso un dipartimento per svolgervi, in qualità di ricercatori universitari, attività di:

ricerca e studio ai fini della propria preparazione scientifica e formazione all'insegnamento,

assistenza degli studenti nei loro studi, collaborazione col dipartimento nello adempimento delle sue funzioni.

Ai ricercatori universitari non possono essere affidate funzioni di insegnamento in sostituzione dei docenti.

I predetti ricercatori dispongono di un assegno a carico dello Stato.

Il numero degli assegni da attribuire è determinato, ogni anno, in relazione alle disponibilità finanziarie previste dalla legge, e ripartito dal Consiglio nazionale universitario per settori di ricerca. Il Ministro

(Segue: *Testo del Governo*)

porto che viene trasmesso annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per attuare una politica programmata di orientamenti universitari, al fine di incentivare o scoraggiare, anche attraverso i criteri di distribuzione degli assegni di studio di cui al precedente articolo 27, l'afflusso degli studenti alle varie Facoltà, in funzione delle possibilità di occupazione e delle esigenze dello sviluppo civile ed economico del Paese.

Spetta al Consiglio nazionale universitario di fare proposte per garantire il graduale abbassamento del rapporto, differenziato per Dipartimenti, del numero dei discenti per docente e di individuare le dimensioni delle singole sedi universitarie che ne garantiscano la massima efficienza. Qualora il numero medio degli studenti di una Università, nel corso di un quinquennio, abbia superato il limite di 25.000 o non abbia raggiunto quello di 5.000, il Consiglio nazionale universitario propone i provvedimenti da adottarsi e i criteri per la loro graduale attuazione.

Gli elementi e le proposte di cui ai precedenti commi sono inseriti nella relazione prevista dal successivo articolo 31.

Art. 29.

(Studenti lavoratori)

Per gli studenti lavoratori possono essere istituiti corsi universitari serali o estivi, validi ai fini del conseguimento della laurea.

Le modalità di svolgimento dei corsi ed il coordinamento didattico vengono stabiliti dal Consiglio di dipartimento, d'intesa con il Consiglio di corso di laurea.

Qualora non siano istituiti i corsi di cui ai precedenti commi, gli studenti lavoratori sono esentati dall'obbligo della frequenza.

A favore degli studenti lavoratori sono previste particolari provvidenze di natura finanziaria, anche sotto forma di prestiti d'onore, da parte delle opere universitarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della pubblica istruzione destina gli assegni ai singoli dipartimenti, in base alle richieste formulate dagli stessi, e bandisce, entro il 31 marzo, distinti per settori di ricerca, i concorsi per l'attribuzione degli assegni predetti.

Le modalità di svolgimento dei concorsi sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'assegnazione dei vincitori a ciascun dipartimento è disposta con decreto del Ministro stesso, previa designazione del dipartimento, con il consenso dell'interessato. I vincitori per i quali non siano state formulate le sopradette designazioni, sono assegnati dal Ministro ai dipartimenti presso i quali siano disponibili i relativi assegni.

I ricercatori possono essere trasferiti, a domanda, presso altri dipartimenti della stessa o di altra università, in seguito a richiesta dei dipartimenti medesimi, semprechè siano quivi disponibili i relativi assegni. Detti trasferimenti sono effettuati prima del bando dei nuovi concorsi.

Ai fini indicati dal presente articolo, le università possono istituire, a carico dei rispettivi bilanci, ulteriori assegni per ricercatori universitari presso i propri dipartimenti. Detti assegni, il cui importo annuo deve essere uguale a quello stabilito dall'articolo 32, vengono attribuiti mediante concorso. Le modalità di svolgimento di tale concorso sono stabilite dallo statuto dell'ateneo, con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli 32 e 33.

Art. 32.

(Assegni per i ricercatori)

L'assegno è individuale e indivisibile. Esso è attribuito per un quinquennio e il suo importo lordo annuo è di lire 2.000.000 per i primi due anni, e di lire 2.500.000 per i successivi. La corresponsione è effettuata, nel corso dell'anno, in dodici rate mensili di uguale ammontare.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 30.

(Organizzazione degli studenti)

Agli studenti sono riconosciuti il diritto di riunirsi in assemblea e quello di organizzare libere attività di studio, nonchè attività culturali, sportive e ricreative, nel quadro delle modalità stabilite dagli organi deliberativi dell'Università.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento degli studenti.

Nel regolamento degli studenti saranno previste le modalità per la revoca dei rappresentanti degli studenti negli organi deliberativi dell'Università da parte del corpo abilitato alle elezioni, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritti a voto.

TITOLO IV

CONSIGLIO NAZIONALE UNIVERSITARIO
- COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 31.

(Consiglio nazionale universitario - Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario)

Al Consiglio nazionale universitario, organo di garanzia dell'autonomia delle Università, è affidata la funzione di coordinamento generale, anche ai fini di contribuire alla definizione degli obiettivi del programma nazionale di sviluppo, nel settore dell'istruzione universitaria.

Il Consiglio nazionale universitario esprime pareri e formula voti in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria, nel quadro di una costante sperimentazione da parte delle singole Università, esercita le attribuzioni attualmente demandate al Consiglio superiore della pubblica istruzione, in materia di istruzione universitaria, nonchè tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Al ricercatore universitario che durante tale quinquennio consegue il dottorato di ricerca, l'assegno è confermato per un altro biennio. Un'ulteriore proroga può essere concessa, per non oltre due anni, con motivata deliberazione del consiglio di dipartimento.

Il consiglio medesimo può inoltre, per riconosciuto valore dell'attività scientifica del ricercatore universitario, deliberare detta conferma ed altresì l'ulteriore proroga dell'assegno, nei termini sopra precisati, anche se l'interessato non abbia conseguito il menzionato titolo di dottore di ricerca.

L'ammontare annuo lordo dell'assegno, nei periodi di conferma e di ulteriore proroga di cui ai due precedenti commi, è di lire 3.000.000.

Gli assegni di cui al presente articolo si intendono compresi fra quelli considerati dal punto 1) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, come risulta modificato dalla legge 14 maggio 1965, n. 504.

I ricercatori universitari sono obbligatoriamente soggetti all'assicurazione generale di invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione di malattia, nonchè, nei casi stabiliti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'iscrizione relativa provvede l'amministrazione dell'ateneo, con i criteri di ripartizione dei rispettivi oneri osservati per il personale non di ruolo dello Stato.

Art. 33.

(Adempimenti e decadenza)

I modi di adempimento dei compiti assegnati al ricercatore, a norma di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 31, sono stabiliti dal consiglio del dipartimento interessato.

Nei casi di gravi inadempienze, la giunta di ateneo decide la decadenza dell'assegno, su motivata proposta del consiglio di dipartimento.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Consiglio nazionale universitario presenta annualmente la propria relazione al Governo, che ne cura la comunicazione al Parlamento.

Entro tre mesi dalla sua prima composizione, il Consiglio nazionale universitario adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento della propria attività.

Il regolamento stabilisce i casi e le forme di deferimento delle materie di competenza del Consiglio nazionale universitario a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare le proporzioni degli appartenenti al Consiglio stesso. È assicurato, comunque, l'esame di dette materie in seduta plenaria su richiesta del Presidente o di un quarto dei componenti le Commissioni o di un sesto dei componenti il Consiglio.

La definizione delle discipline strettamente affini ai sensi del terzo comma dell'articolo 20 e del quarto comma dell'articolo 21 è stabilita dal Consiglio nazionale universitario. Alla eventuale revisione il Consiglio nazionale universitario provvede, con deliberazione motivata, a intervalli di tempo non inferiore a tre anni.

Art. 32.

(Composizione del Consiglio nazionale universitario)

Il Consiglio nazionale universitario è composto:

- a) di venticinque professori ordinari;
- b) di venticinque professori straordinari;
- c) di dieci iscritti al dottorato di ricerca;
- d) di trenta studenti in corso;
- e) del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;
- f) del Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

(Valutazione dell'attività del ricercatore e immissioni in carriera delle pubbliche amministrazioni)

Le attività svolte, a mente del primo comma dell'articolo 31, in qualità di ricercatore presso il dipartimento, per il periodo indicato dal primo comma dell'articolo 32, sono valutate come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici.

Coloro i quali abbiamo conseguito la conferma o l'ulteriore proroga a norma di quanto disposto dai commi secondo e terzo del menzionato articolo 32, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti vacanti, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio del Consiglio nazionale universitario, siano corrispondenti o affini ai settori di ricerca per cui vinsero il concorso di cui al quarto comma dell'articolo 31.

I ricercatori di cui al precedente comma possono altresì ottenere, previo esame-colloquio, limitatamente ai posti vacanti in organico, la nomina nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al primo comma, delle nomine di cui al secondo comma, e della partecipazione agli esami-colloquio di cui al precedente comma, i limiti di età sono aumentati, nei confronti dei ricercatori universitari, di un periodo uguale a quello di godimento dell'assegno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere di cui al terzo comma, fra le quali verranno comunque com-

(Segue: *Testo del Governo*)

g) del Segretario generale del programma del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

h) del Direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione.

Le modalità per le elezioni dei membri, di cui alle lettere a), b), c) e d), sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario con proprio regolamento.

Le elezioni dei membri di cui alle lettere a) e b) si svolgono in collegio unico nazionale per voto diretto e segreto.

Nell'assegnazione dei seggi deve essere assicurata una congrua rappresentatività delle varie discipline per raggruppamenti omogenei. Non possono essere eletti più di un professore ordinario e di un professore straordinario per ciascuna Università.

Le elezioni dei membri di cui alle lettere c) e d) si svolgono in singoli collegi, costituiti per una o più Università, per il numero dei posti ad essi assegnati dal Consiglio nazionale universitario, in relazione alla popolazione studentesca. Sono elettori, con voto diretto e segreto, rispettivamente, gli iscritti al dottorato di ricerca e gli altri studenti facenti parte del Consiglio di ateneo.

Il Consiglio nazionale universitario è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, ed elegge nel suo seno il Vice Presidente.

I membri elettivi del Consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che sono eletti annualmente e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita l'indennità per i membri del Consiglio nazionale universitario.

Art. 33.

(*Progetto di piano quinquennale di Ateneo*)

Ai fini del programma nazionale universitario di cui al successivo articolo 34, ogni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prese quelle del personale non docente di carriera direttiva, o equiparabile, degli atenei; in detto decreto saranno altresì stabilite, ai fini degli esami-colloquio di cui al citato comma, le aliquote dei posti da riservare, il numero dei quali non potrà, in ogni caso, essere inferiore al dieci per cento delle vacanze rispetto agli organici.

Al personale di cui al presente articolo, all'atto della immissione nei ruoli delle menzionate carriere, il periodo trascorso presso il dipartimento in qualità di ricercatore viene riconosciuto per intero e fino ad un massimo di quattro anni, agli effetti giuridici ed economici; il periodo eccedente i quattro anni è valutato per intero ai fini economici, e tale valutazione, ai medesimi fini, è conservata in tutte le successive classi di stipendio. Lo stesso periodo eccedente i quattro anni è valutato anche ai fini giuridici, limitatamente ad un terzo e nei soli casi di immissioni in carriere con svolgimento a ruolo aperto.

TITOLO V STUDENTI

Art. 35.

(*Diritto allo studio*).

In riconoscimento della rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese che assume la formazione culturale, scientifica e professionale dello studente ed allo scopo di consentire un adeguato impegno di studio, vengono predisposte, contestualmente al programma quinquennale universitario, le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio, mediante:

a) esonero da tasse e contributi universitari;

b) assegni di studio, in aggiunta alle provvidenze di cui al punto a), erogate nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo seguente;

c) servizi intesi a favorire la vita comunitaria, con speciale riguardo ad alloggi, men-

(Segue: *Testo del Governo*)

Università redige un progetto di piano quinquennale di sviluppo nel quale sono indicate le proprie esigenze in relazione al prevedibile sviluppo della popolazione studentesca ed alle necessità di adeguamento dell'organizzazione didattica e scientifica dell'Ateneo al progresso scientifico e culturale.

Il progetto di piano comprende un programma edilizio e un programma finanziario e contiene l'indicazione dei nuovi posti di docente di ruolo in modo che il rapporto fra il numero dei docenti e il numero degli studenti sia di norma di uno a trenta.

Il progetto di piano quinquennale è sottoposto al Consiglio nazionale universitario per il coordinamento ai fini del programma nazionale universitario.

Art. 34.

(*Programma quinquennale universitario*)

In concomitanza della presentazione del programma economico nazionale, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale per lo sviluppo dell'Università. Il programma è approvato con legge ed è attuato con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Il programma è redatto sulla base dei progetti di piano quinquennale di Ateneo di cui al precedente articolo 33 e prevede altresì l'istituzione di nuove Università statali ed il riconoscimento di Università libere, con l'indicazione delle spese di competenza dello Stato, occorrenti, nel quinquennio, per l'attuazione della presente legge. Una apposita voce di spesa deve riguardare l'edilizia universitaria.

Il programma, formulato dal Consiglio nazionale universitario, è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica dal Ministro della pubblica istruzione, con le proprie osservazioni. Dopo il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

se, assistenza sanitaria curativa e preventiva, cooperative librarie;

d) impianti sportivi e ricreativi.

A tali fini, nel programma quinquennale universitario di cui all'articolo 50 vengono indicati i mezzi finanziari occorrenti.

Art. 36.

(*Norme sugli assegni di studio*).

La ripartizione fra i singoli atenei dei fondi destinati agli assegni di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, primo comma, della legge stessa, è disposta annualmente o biennialmente, nel mese di marzo, dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, per settori di discipline e secondo le esigenze scientifiche e di sviluppo economico della Nazione, nonchè in relazione alle possibilità di occupazione; nella ripartizione si tiene conto altresì, oltre che del numero degli studenti iscritti e in corso presso ciascuna università, anche del reddito annuo medio dei componenti della famiglia di coloro che hanno presentato domanda per l'attribuzione degli assegni.

L'importo dell'assegno di studio di cui alla citata legge n. 162 del 1969 è stabilito nella misura unica di lire 300.000 annue.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 574, che converte in legge, con modificazioni, il decreto stesso, l'Opera universitaria è autorizzata ad integrare il predetto importo con una quota aggiuntiva, non superiore a lire 200.000 annue, a favore degli studenti appartenenti a famiglie la cui residenza sia fuori del comune dove l'università ha sede, e dai quali debbano essere sostenuti specifici oneri per la sistemazione in località che consentano la frequenza ai corsi di insegnamento.

Agli stessi fini, in sostituzione della quota aggiuntiva degli assegni anzidetti, l'Opera può disporre l'erogazione di servizi.

(Segue: *Testo del Governo*)

sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le nuove Università devono associare, di regola, Facoltà tecniche, scientifiche ed umanistiche.

È data precedenza alle istituzioni universitarie da creare nelle Regioni che ne siano prive o nelle sedi universitarie nelle quali il numero degli studenti sia superiore al limite massimo previsto dal secondo comma dell'articolo 28 o, comunque, al limite consentito dalle finalità didattiche e scientifiche.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI E TRANSITORIE

Art. 35.

(Modalità per le prime elezioni)

Con decreti da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce:

- a) le modalità per le prime elezioni degli organi deliberativi delle Università;
- b) il numero dei componenti il Consiglio di ateneo di ciascuna Università, previsto dal terzo comma dell'articolo 15;
- c) la data e le modalità per le prime elezioni dei componenti il Consiglio nazionale universitario, con l'osservanza, in quanto applicabili, dei criteri fissati dall'articolo 32.

Per la validità delle elezioni di cui al precedente comma è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto, per ciascuna componente.

Le elezioni di cui alla lettera a) sono indette, per ciascuna Università, dal Rettore entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le elezioni previste nel presente articolo sono elettori ed eleggibili, per la ca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

In ogni caso, la parte delle somme destinate dall'Opera agli assegni di cui al presente articolo non può superare i quattro quinti dello stanziamento globale annuo ad essa attribuito.

A modifica e integrazione di quanto disposto dalla menzionata legge n. 162 del 1969, la corresponsione dell'assegno agli studenti del primo anno di corso verrà effettuata in due rate uguali, delle quali la prima all'atto dell'immatricolazione, e la seconda successivamente al superamento di due delle prove di valutazione previste dall'articolo 14 della presente legge.

A decorrere dall'anno accademico di prima applicazione della presente legge, avranno titolo preferenziale nell'attribuzione degli assegni di studio, o nella loro riconferma, gli studenti che, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attribuzione degli assegni stessi, appartengano a famiglie il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione, ovvero le cui condizioni economiche, a giudizio dell'Opera, siano a queste equiparabili. Per la attribuzione degli assegni ulteriormente disponibili si continueranno ad applicare i criteri e le precedenze stabiliti nella predetta legge numero 162 del 1969 e successive modificazioni.

Decade dal diritto ad ogni altro assegno lo studente le cui dichiarazioni, in relazione all'accertamento dei redditi familiari ai fini dell'attribuzione dell'assegno di studio, risultino inesatte.

Possono essere ammessi a fruire delle provvidenze di cui ai precedenti commi anche coloro che frequentino i corsi di cui all'articolo 18; ad essi gli assegni vengono attribuiti con i criteri stabiliti dal presente articolo, in quanto applicabili.

Art. 37.

(Studenti lavoratori e lavoratori studenti)

Le università organizzano, per gli studenti lavoratori e per i lavoratori studenti, forme

(Segue: *Testo del Governo*)

tegoria dei professori straordinari, anche i professori aggregati, gli incaricati di insegnamento ufficiale e gli assistenti di ruolo, e per la categoria dei laureati iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca i laureati che godano di borse di addestramento scientifico e didattico.

Art. 36.

(*Modalità
per la costituzione dei Dipartimenti*)

Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le discipline e tutti gli istituti devono essere inquadrati nei Dipartimenti.

Art. 37.

(*Inquadramento dei docenti*)

Il personale docente in servizio presso le Università alla data di entrata in vigore della presente legge è collocato nel ruolo dei docenti universitari, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, secondo le norme di cui alle lettere seguenti:

a) i professori ordinari, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono inquadrati, con la qualifica di professore ordinario, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata;

b) i professori straordinari, di cui allo articolo 3, secondo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono inquadrati, con la qualifica di professori ordinari, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata;

c) coloro che nell'ultimo biennio siano stati compresi nella terna di un concorso a cattedra e non siano stati ancora chiamati sono nominati professori ordinari;

d) coloro che in un concorso a cattedre universitarie espletato nell'ultimo quinquennio abbiano conseguito la dichiarazione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di attività didattica e di ricerca aventi dignità scientifica pari a quella dei corsi ordinari.

Le modalità di svolgimento di tali attività sono stabilite dal consiglio di corso di laurea, d'intesa con i dipartimenti interessati.

Gli studenti considerati dal primo comma, semprechè non siano già in possesso di laurea, hanno diritto a permessi giornalieri per le prove di cui all'articolo 14 della presente legge, a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed inoltre, ai fini della conclusione dei loro studi, ad un congedo straordinario non retribuito, da concedersi con le modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 77, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per un periodo di tempo continuativo non superiore ad un anno. Per la durata di tale congedo straordinario, l'Opera universitaria si sostituisce al datore di lavoro nel versamento dei contributi di legge agli enti previdenziali ed assistenziali e gli studenti interessati hanno diritto alle provvidenze di cui all'articolo 35, semprechè si trovino in possesso degli altri requisiti di legge.

Le Opere universitarie dispongono, a favore degli studenti di cui al presente articolo, particolari provvidenze di natura finanziaria anche sotto forma di prestiti d'onore.

Esse possono altresì stipulare con gli studenti contratti per attività lavorative ad orario ridotto da svolgere all'interno dell'università.

Art. 38.

(*Diritti degli studenti*).

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali idonei e adeguatamente attrezzati messi a disposizione dall'università, e di avvalersi di ogni altro strumento democratico per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse.

Essi hanno altresì diritto di promuovere incontri e altre libere attività culturali.

(Segue: *Testo del Governo*)

maturità scientifica e didattica sono nominati professori straordinari e inquadrati nella terza classe di stipendio. I docenti inquadrati ai sensi della presente lettera possono beneficiare della riserva di cui al secondo comma del precedente articolo 21, indipendentemente dall'anzianità di servizio richiesta dallo stesso comma;

e) i professori-direttori delle scuole di ostetricia sono nominati professori straordinari e inquadrati nella terza classe di stipendio. Essi possono partecipare a concorsi riservati per professore ordinario da indire per un numero di posti corrispondente a quello degli aventi titolo, dal Ministro della pubblica istruzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) i professori aggregati, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, possono optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra l'inquadramento nel ruolo unico dei docenti universitari con la qualifica di professore straordinario, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, e la permanenza nel ruolo dei professori aggregati, che viene trasformato in ruolo ad esaurimento. I vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato in via di espletamento sono nominati nel predetto ruolo ad esaurimento, salvo il diritto di opzione da esercitare entro tre mesi dalla comunicazione della nomina. I docenti indicati nella presente lettera possono partecipare a concorsi riservati per professore ordinario, da indire, per un numero di posti corrispondente a quello degli aventi titolo, dal Ministro della pubblica istruzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) gli assistenti ordinari con incarico di insegnamento ufficiale nei corsi di laurea o nelle scuole di perfezionamento e di specializzazione per almeno tre anni accademici e in possesso della libera docenza sono inquadrati, con la qualifica di professore straordinario, nella classe di stipendio cor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli studenti gestiscono, mediante appositi organismi, esistenti e da costituire, attività ricreative ed associative. Nel caso di impiego di fondi dell'università, i risultati delle relative gestioni sono sottoposti alla approvazione della giunta di ateneo.

Gli studenti possono promuovere libere attività di studio, compatibilmente con le esigenze del dipartimento, e proporre la istituzione di corsi in specifici settori di ricerca e di insegnamento, aventi valore uguale a quelli ufficiali.

Essi possono anche indicare, per detti corsi, il docente o l'esperto responsabile.

Il consiglio di dipartimento, ove accolga la proposta di cui al quarto comma, provvede alla organizzazione dei nuovi corsi o con docenti della stessa università o con esperti, anche conformemente alle indicazioni di cui al precedente comma.

Art. 39.

(*Opere universitarie*).

L'Opera universitaria, istituita presso ogni università, ha lo scopo di promuovere, attuare o coordinare, a favore degli studenti iscritti, le attività dirette alla realizzazione del diritto allo studio, con speciale riguardo ai servizi di cui al punto c) del comma primo dell'articolo 35.

Essa è dotata di personalità giuridica.

I programmi annuali e i risultati della gestione di ciascun anno sono sottoposti alla approvazione della giunta di ateneo.

L'Opera universitaria è gestita da un consiglio di amministrazione formato da:

- a) tre docenti dell'ateneo;
- b) tre studenti dell'ateneo che abbiano raggiunto la maggiore età;
- c) tre rappresentanti della Regione nel cui territorio ha sede l'università.

I membri di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono eletti rispettivamente dai docenti e dagli studenti componenti dei consigli di dipartimento, contestualmente alle elezioni per la nomina delle rispettive rap-

(Segue: *Testo del Governo*)

rispondente a quella in godimento quale assistente e con l'anzianità in essa maturata; per gli appartenenti alla quarta e alla terza classe di stipendio l'inquadramento è effettuato nella classe di stipendio iniziale, con conservazione, per i secondi, dello stipendio in godimento e dell'anzianità maturata nella terza classe;

h) i liberi docenti, con qualifica di assistente ordinario o con incarico di insegnamento ufficiale nei corsi di laurea o nelle scuole di perfezionamento e di specializzazione per almeno tre anni accademici, sono nominati professori straordinari, previo giudizio di idoneità sui titoli da essi posseduti, espresso da commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 20, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge;

i) gli assistenti ordinari non previsti dalle precedenti lettere *g)* e *h)*, coloro che nell'ultimo triennio siano stati dichiarati idonei in un concorso per assistente ordinario, gli incaricati per almeno tre anni accademici non forniti di libera docenza e gli incaricati per un periodo inferiore liberi docenti sono nominati professori straordinari a seguito del superamento di concorsi speciali riservati da indire annualmente, nel limite dei tre quarti dei posti disponibili, dal Ministro della pubblica istruzione nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Il concorso è per titoli e per esami, consistenti in una discussione sui titoli stessi e in una prova didattica, se ritenuta necessaria dalla Commissione. Il residuo quarto dei posti annualmente disponibili è destinato al concorso pubblico previsto dall'articolo 20. Per i suddetti concorsi si applicano le norme dello stesso articolo 20, salvo quanto disposto dalla presente lettera.

Le assegnazioni di sede dei professori di cui alle lettere *c)*, *d)*, *g)* e *h)* sono disposte dal Ministro della pubblica istruzione in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presentanze in seno al consiglio di ateneo; i membri di cui al punto *c)* del comma stesso sono scelti in modo da assicurare la partecipazione delle minoranze.

Il consiglio di amministrazione dell'Opera elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente.

L'Opera è retta da un regolamento approvato dalla giunta di ateneo, che ne approva altresì le modificazioni.

L'università mette a disposizione dell'Opera locali, ed eventualmente personale amministrativo, in misura adeguata alle necessità. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, stabilirà con apposito disciplinare le condizioni di assunzione e il trattamento del personale addetto ai servizi.

Norme generali sul funzionamento delle Opere universitarie sono emanate dal Consiglio nazionale universitario. Dette norme possono essere integrate da ciascun ateneo, a norma del proprio statuto.

L'Opera universitaria istituisce un servizio per fornire indicazioni, in collegamento con i settori della produzione e del lavoro, ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali.

Nelle regioni in cui hanno sede più atenei, le Opere universitarie di ciascuno di essi sono tenute a coordinare le rispettive attività.

Art. 40.

(*Attività e impianti sportivi*).

Per la gestione degli impianti sportivi e per lo sviluppo delle relative attività, presso ciascuna università è istituito un apposito comitato, in cui sono rappresentate le organizzazioni studentesche del settore.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina la composizione e i compiti dei comitati predetti che, nei centri in cui abbiano sede più università, possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

(Segue: *Testo del Governo*)

base alle preferenze espresse dagli interessati, tenuto conto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dalle singole Università.

Gli incaricati nominati professori straordinari ai sensi delle lettere *h*) e *i*) sono collocati nella terza, seconda o prima classe di stipendio, a seconda che siano liberi docenti confermati, liberi docenti o sprovvisti di libera docenza, salva l'attribuzione di un assegno personale per i dipendenti di ruolo dello Stato forniti di stipendio superiore.

Il ruolo degli assistenti ordinari previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, è trasformato in ruolo ad esaurimento. In esso sono inquadrati gli assistenti ordinari e coloro che nell'ultimo triennio siano stati dichiarati idonei in un concorso per assistente ordinario, sino alla loro nomina a professore straordinario ai sensi delle precedenti lettere *h*) e *i*) o al collocamento a riposo alla fine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età. Per detto ruolo restano in vigore le norme previste dal citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni. Gli assistenti ordinari non liberi docenti che permangono in detto ruolo ad esaurimento, dopo 8 anni di servizio nella terza classe di stipendio, sono assegnati alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500) e dopo altri quattro anni alla prima classe (ex coefficiente 580). Il disposto degli articoli 8 e 28-ter, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è abrogato.

Il passaggio dal ruolo ad esaurimento al ruolo unico dei docenti universitari, ai sensi delle precedenti lettere *h*) e *i*), è effettuato nella classe di stipendio indicata nella lettera *g*).

Agli appartenenti ai ruoli ad esaurimento dei professori aggregati e degli assistenti ordinari, previsti dal presente articolo, si applicano le norme dei precedenti articoli 22 e 23.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per lo svolgimento delle suddette attività, ai comitati viene assegnato, dall'Opera universitaria, un contributo a carico degli stanziamenti per l'attuazione del diritto allo studio di cui all'articolo 89, in una misura non inferiore all'uno per cento degli stanziamenti stessi.

TITOLO VI

ORGANI DI GOVERNO

Art. 41.

(*Rettore e consiglio di ateneo*)

La funzione di propulsione e di coordinamento di ciascuna università spetta al consiglio di ateneo.

Il consiglio di ateneo è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

- a) 40 per cento, docenti di ruolo;
- b) 35 per cento, studenti;
- c) 15 per cento, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento;
- d) 10 per cento, personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche ed ausiliario.

Inoltre fanno parte del consiglio di ateneo tre rappresentanti del comune in cui ha sede l'università, tre rappresentanti della Provincia e quattro rappresentanti della Regione, scelti, in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze, fra personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'economia e delle professioni.

Per l'elezione delle rappresentanze di cui al secondo comma del presente articolo, l'elettorato attivo spetta ai membri dei consigli di dipartimento appartenenti alle rispettive categorie, nonché ai membri di una rappresentanza, non superiore a quaranta unità, eletta, ai fini delle nomine di cui al punto *d*) del secondo comma, dal personale non docente addetto ai servizi centrali dell'università.

(Segue: *Testo del Governo*)

Ai fini dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi deliberativi delle Università, del Consiglio nazionale universitario e delle Commissioni giudicatrici di concorsi universitari, gli appartenenti al ruolo ad esaurimento dei professori aggregati sono equiparati ai professori straordinari.

Il docente di ruolo che, all'entrata in vigore della presente legge, rivesta la qualifica di professore ordinario o straordinario può optare, entro tre mesi, tra la qualifica di professore ordinario ai sensi della presente legge e quella di professore associato, con diritto di conservare quest'ultima fino al termine dell'anno accademico in cui compie il settantesimo anno di età.

Ai docenti di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne facciano richiesta entro tre mesi, non si applicano, per i primi tre anni accademici successivi alla data stessa, le norme sul tempo pieno e sul divieto dell'esercizio professionale contenute nel precedente articolo 22; in tal caso non è dovuta la indennità di pieno tempo prevista dall'articolo 23.

Per i professori che cessino dalla carica di giudice della Corte costituzionale o dalle funzioni o impieghi assunti presso enti o organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, il termine di cui ai precedenti due commi decorre dalla riammissione in ruolo per cessazione dalle cariche o dagli uffici predetti.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità prevista dal secondo comma del precedente articolo 21, il servizio prestato anteriormente alla nomina quale professore straordinario è valutato per la metà se prestato in qualità di assistente di ruolo e per due terzi se prestato in qualità di incaricato di insegnamento ufficiale.

Fino all'espletamento delle operazioni di inquadramento e dei concorsi di cui al primo comma del presente articolo, restano in vigore le norme sugli incarichi e sulle procedure per il loro conferimento. Gli incaricati fanno parte del Consiglio di dipartimento e dei Consigli di corso di laurea.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il numero complessivo dei membri del consiglio di ateneo non può essere inferiore a sessanta, nè superiore a centodieci.

Il consiglio di ateneo elegge il rettore tra i docenti di ruolo che ne fanno parte e una giunta, costituita da un numero, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento, di componenti del consiglio stesso, secondo le proporzioni indicate nei commi secondo e terzo del presente articolo.

Le competenze già del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'università sono attribuite, in quanto compatibili con la presente legge, alla giunta di ateneo.

Il consiglio e la giunta sono presieduti dal rettore.

Il rettore, che non è immediatamente rieleggibile più di una volta, e, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 45, i membri del consiglio e della giunta durano in carica un triennio. Per la durata del suo ufficio, il rettore può essere esentato dall'insegnamento e gode di un'indennità di carica.

Il consiglio di ateneo è convocato dal rettore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta di non meno di un terzo dei suoi componenti.

Art. 42.

(*Consiglio di dipartimento*)

Il consiglio di dipartimento è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

- a) 50 per cento, docenti di ruolo;
- b) 25 per cento, studenti;
- c) 15 per cento, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento;
- d) 10 per cento, personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario.

Il numero complessivo dei membri di cui al precedente comma non può essere superiore a quaranta.

Il consiglio elegge, fra i docenti di ruolo del dipartimento, il direttore; se quest'ultimo fa già parte del consiglio, viene so-

(Segue: *Testo del Governo*)

Gli incaricati che non siano nominati professori straordinari possono chiedere ai Dipartimenti di essere mantenuti in servizio quali professori associati; i Dipartimenti provvedono con deliberazioni motivate.

Art. 38.

(*Libera docenza*)

Gli esami di abilitazione alla libera docenza sono aboliti.

A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza è conservata la validità del titolo di libero docente, anche se non ancora confermato.

Art. 39.

(*Professori fuori ruolo*)

I professori fuori ruolo di cui agli articoli 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato con legge 4 luglio 1950, n. 498, e 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono collocati a riposo alla fine dell'anno accademico in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Essi fruiranno fino al termine dell'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno di età di un assegno di importo pari alla differenza tra l'ultimo stipendio goduto e la pensione ad essi spettante.

Lo stesso assegno sarà corrisposto ai professori universitari in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel quinquennio posteriore al loro collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Art. 40.

(*Dipartimenti clinici*)

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stituito da altro docente, parimenti eletto dal consiglio stesso.

Al direttore, che presiede il consiglio di dipartimento ed ha diritto a voto, è corrisposta un'indennità di carica.

Per le elezioni delle rappresentanze di cui al primo comma del presente articolo, l'elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente, ai docenti assegnati al dipartimento, agli studenti iscritti ai corsi che si svolgono nel dipartimento e, congiuntamente, ai ricercatori universitari ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento, e al personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario, appartenenti al dipartimento stesso.

Non è consentito far parte di più di un consiglio di dipartimento.

Il direttore e, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 45, i membri del consiglio di dipartimento durano in carica un triennio.

Alle deliberazioni concernenti le chiamate dei docenti partecipano soltanto i docenti; alle deliberazioni concernenti le designazioni di cui al sesto comma dell'articolo 31 e le richieste di cui al settimo comma dell'articolo stesso, partecipano i docenti, i ricercatori universitari e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Annualmente, il consiglio di dipartimento riferisce, sul lavoro svolto e sul programma per il successivo anno accademico, all'assemblea del personale, docente e non docente, e degli studenti.

Art. 43.

(*Consiglio di corso di laurea e di diploma*)

Il consiglio di corso di laurea o di diploma è costituito dai docenti del corso di laurea o di diploma, di ruolo, associati e lettori, e da una rappresentanza degli studenti, pari al 70 per cento del numero dei docenti.

Il consiglio è presieduto da un docente di ruolo eletto annualmente dal consiglio stesso. Esso può avanzare proposte al consiglio di dipartimento ed al consiglio di ate-

(Segue: *Testo del Governo*)

legge per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti clinici delle Facoltà di medicina e chirurgia.

Il predetto decreto, tenuto conto della inscindibilità delle funzioni assistenziali, didattiche e scientifiche dei Dipartimenti stessi, si adeguerà ai combinati disposti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128, 129 e 130.

Art. 41.

(*Ospedali di insegnamento*)

L'attività didattica e di ricerca scientifica, relativa al secondo triennio del corso di laurea in medicina e chirurgia, può essere attuata, oltre che nelle cliniche direttamente gestite dalle Università e negli ospedali o reparti clinicizzati, anche in ospedali di insegnamento da istituire, sentiti i Comitati nazionale e regionale di programmazione ospedaliera, di concerto tra il Ministro della sanità e il Ministro della pubblica istruzione.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge nelle seguenti materie:

caratteristiche degli ospedali di insegnamento per quanto riguarda le attività didattiche e di ricerca scientifica;

organizzazione dipartimentale degli ospedali di insegnamento;

stato giuridico del personale sanitario abilitato all'attività didattica negli ospedali di insegnamento;

modalità di attuazione dei concorsi per l'ammissione all'attività didattica negli ospedali di insegnamento.

Le norme delegate di cui al precedente comma devono ispirarsi ai seguenti principi:

a) l'ospedale di insegnamento può essere istituito nelle sedi delle Facoltà di me-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

neo su ogni questione relativa all'organizzazione degli studi.

Art. 44.

(*Costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali delle università*)

La partecipazione degli studenti agli organi collegiali delle università è libera.

Gli studenti possono decidere la loro partecipazione anche successivamente alla costituzione di detti organi.

L'eventuale non partecipazione degli studenti non invalida la costituzione degli organi stessi.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali delle università occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 45.

(*Modalità di attuazione della partecipazione e pubblicità degli atti*)

Le modalità per le elezioni di cui agli articoli 21, 41, 42 e 43, ed ai commi primo, punti a) e b), e secondo dell'articolo 48, sono stabilite con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Tali elezioni:

a) si svolgono con voto diretto, limitato e segreto;

b) sono valide se alle votazioni ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Per le operazioni relative al consiglio di dipartimento, tale rapporto è riferito, fermo restando il disposto del terzo comma dell'articolo 44, alle singole componenti indicate nel primo comma dell'articolo 42;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

dicina e chirurgia o nelle sedi dove le Facoltà, sia esistenti sia da istituire, abbiano il primo triennio del corso di laurea;

b) le attività didattiche devono essere organizzate in forma dipartimentale;

c) l'organizzazione delle divisioni e dei servizi deve uniformarsi, per quanto attiene ai compiti assistenziali, alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128, 129 e 130.

Art. 42.

(*Delega legislativa in materia di prove integrative per l'accesso all'Università*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente forza di legge inteso a stabilire, fino al riordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado e con riferimento ai vari tipi di diploma indicati nell'articolo 3, le prove integrative di esame che occorrono per l'accesso ai corsi di laurea delle varie Facoltà.

Le prove di esame verteranno su materie qualificanti rispetto all'indirizzo di studio prescelto.

Art. 43.

(*Ammissione alla Facoltà di magistero*)

Fino al riordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado, l'iscrizione alla Facoltà ed agli istituti superiori di magistero ha luogo senza l'esame di concorso previsto dall'articolo 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 44.

(*Facoltà di educazione fisica*)

Le Università possono istituire Facoltà di educazione fisica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di dimissioni, incompatibilità o impossibilità dei membri eletti a partecipare con continuità ai lavori degli organi collegiali, subentrano nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Alla elezione del rettore si provvede entro un mese dalla vacanza della carica.

Le sedute del consiglio di ateneo sono pubbliche, tranne quelle in cui si trattino questioni relative a casi personali.

La rappresentanza degli studenti in tutti gli organi ai quali essi partecipano ha la durata di un anno. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti regolarmente in corso e agli studenti fuori corso da non più di due anni.

Tutti gli atti degli organi deliberativi delle università sono pubblici. Le modalità relative alla loro pubblicazione sono stabilite dal regolamento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 46.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario*)

Al Consiglio nazionale universitario è affidato il compito di coordinamento generale delle autonomie universitarie anche ai fini di contribuire alla elaborazione del programma quinquennale universitario di cui all'articolo 50.

Il Consiglio nazionale universitario:

a) esercita le attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge e comunque quelle già demandate in materia universitaria al Consiglio superiore della pubblica istruzione, purchè compatibili con la presente legge;

b) formula proposte e, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, esprime pareri in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria;

(Segue: *Testo del Governo*)

La Facoltà di educazione fisica ha il fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti alle attività motorie, di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed all'esercizio delle professioni attinenti alle attività motorie, nonchè agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

La durata degli studi della Facoltà di educazione fisica è fissata in quattro anni di corso, al termine dei quali è rilasciata la laurea in educazione fisica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, sarà stabilito l'ordinamento degli studi delle Facoltà di educazione fisica.

La laurea in educazione fisica costituisce titolo di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

È fatto salvo il valore attuale del diploma rilasciato o che sarà rilasciato entro un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge dagli istituti superiori di educazione fisica previsti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, nonchè dalle sopresse Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto e dai soppressi Magisteri di educazione fisica.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto avente forza di legge per dettare le norme relative:

a) alla determinazione dei requisiti necessari per l'istituzione delle Facoltà di educazione fisica, in relazione all'esistenza di idonea organizzazione dipartimentale, delle opere edilizie, degli impianti sportivi e delle attrezzature didattiche e scientifiche occorrenti;

b) alla trasformazione dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma in Facoltà dell'Università statale della medesima sede ed al trasferimento a quest'ultima

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) formula proposte in ordine ai provvedimenti legislativi da adottare ai fini indicati dal secondo comma dell'articolo 15;

d) esprime parere obbligatorio sulla ripartizione fra i dipartimenti dei posti in organico, a norma di quanto stabilito dallo articolo 22, e sulla ripartizione dei fondi destinati alle università ed alle Opere universitarie, di cui agli articoli 89, 90 e 91. Il Ministro della pubblica istruzione, qualora si discosti da detto parere, provvede con decreto motivato;

e) indica agli organi politici responsabili gli elementi per l'attuazione di una politica programmata di orientamenti universitari, in funzione delle possibilità di occupazione e delle esigenze di sviluppo civile ed economico del Paese;

f) presenta annualmente una relazione al Ministro della pubblica istruzione, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

Il Consiglio nazionale universitario adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle proprie attività, per la pubblicità degli atti e per le procedure elettorali. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 47.

(Fondi assegnati alle università dal Consiglio nazionale delle ricerche)

Ai fini di quanto disposto dal secondo comma, punto d), dell'articolo precedente sui compiti del Consiglio nazionale universitario in relazione alla ripartizione dei contributi per la ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche è tenuto a comunicare annualmente al Consiglio nazionale universitario le assegnazioni di fondi disposte a favore dei dipartimenti, dei docenti universitari, dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

(Segue: *Testo del Governo*)

dei beni mobili di proprietà del predetto Istituto e dell'uso degli immobili ad esso concesso, ai sensi dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88;

c) all'inquadramento del personale non docente di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica nei corrispondenti ruoli dell'Amministrazione universitaria con il conseguente riconoscimento dell'anzianità di qualifica e di servizio prestato presso detto Istituto;

d) al comando presso le predette Facoltà di insegnanti di ruolo di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria per l'esercizio della funzione di docente delle materie tecnico-addestrative, in relazione alle esigenze delle Facoltà medesime;

e) all'immatricolazione presso le Facoltà di educazione fisica dei diplomati dagli istituti superiori di educazione fisica e degli studenti regolarmente iscritti agli istituti medesimi, assicurando il riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami sostenuti;

f) al passaggio del personale non docente, in servizio da almeno un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli istituti superiori di educazione fisica parreggiati e in possesso del prescritto titolo di studio, nei corrispondenti ruoli organici del personale dell'Amministrazione universitaria, mediante la partecipazione a concorsi speciali riservati.

Art. 45.

(Istituti di grado universitario)

Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli istituti statali di grado universitario.

Art. 46.

(Università libere)

L'autonomia delle Università e degli istituti superiori liberi, in relazione alle loro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 48.

(Composizione del Consiglio nazionale universitario)

Il Consiglio nazionale universitario è composto:

a) di un rappresentante di ciascuna università, eletto dal consiglio di ateneo;

b) di quindici membri eletti dai componenti dei consigli di ateneo di tutte le università, riuniti in collegio unico nazionale;

c) di sei membri, anche non parlamentari, designati tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica;

d) di sei membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) di tre membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Presso il Consiglio nazionale universitario sono istituite commissioni consultive di settore, secondo le affinità determinate dallo stesso Consiglio. Tali commissioni, composte di non meno di sette e di non più di undici membri, sono elette ogni quattro anni dai consigli dei dipartimenti dichiarati affini riuniti in collegio unico nazionale. Esse elaborano proposte relative ai vari settori, da sottoporre all'esame del Consiglio nazionale universitario, ed esprimono i pareri che vengono loro richiesti, a norma del regolamento previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 46.

Il Consiglio nazionale universitario è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed elegge, nel suo seno, il vice presidente.

I membri del Consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I docenti membri del Consiglio stesso sono esentati dalle loro normali funzioni per la durata della carica mantenendo le rispettive posizioni giuridica ed economica.

Il Consiglio nazionale universitario dispone dei mezzi e dei servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di sua competenza.

(Segue: *Testo del Governo*)

specifiche esigenze, è determinata dai rispettivi statuti.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle Università e degli istituti superiori liberi dovranno essere modificati in modo da assicurare la partecipazione negli organi accademici delle componenti della vita universitaria.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti sono regolati dagli statuti. Non può essere nominato docente di ruolo chi non abbia superato i concorsi nazionali previsti dalla presente legge. Le Università e gli istituti superiori liberi hanno facoltà di scelta tra i vincitori dei predetti concorsi, indipendentemente dalla loro posizione in graduatoria.

Alle Università e agli istituti superiori liberi è riconosciuta autonomia disciplinare nei confronti di tutto il personale dipendente e degli studenti.

Art. 47.

(Modifiche all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

Dalla data di costituzione del Consiglio nazionale universitario, decadrà dalle sue funzioni la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La Sezione seconda e la Sezione terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione costituiranno, rispettivamente, la prima e la seconda Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione secondaria ed elementare, continuando nelle loro funzioni, fino ad un nuovo ordinamento, con le norme attualmente vigenti.

I Presidenti delle due Sezioni saranno eletti dai componenti le Sezioni stesse tra i docenti universitari di ruolo membri del Consiglio nazionale universitario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la indennità per i membri del Consiglio nazionale universitario.

Tutte le deliberazioni del Consiglio nazionale universitario sono pubbliche.

TITOLO VII

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Art. 49.

(Progetto di ateneo per il programma quinquennale universitario)

Ogni università redige un progetto di piano quinquennale di sviluppo nel quale sono indicate le esigenze dell'ateneo in relazione al prevedibile incremento della popolazione studentesca, alle necessità didattiche e scientifiche ed all'attuazione del diritto allo studio.

Il progetto di piano contiene anche un programma edilizio, un programma finanziario, con l'indicazione di eventuali fonti non statali di finanziamento, nonché proposte motivate di variazioni negli organici del personale docente e non docente, anche in vista dell'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma.

Il progetto di piano quinquennale, concordato con quelli delle altre università della stessa regione, è sottoposto, con il parere del Consiglio regionale, al Consiglio nazionale universitario per il coordinamento ai fini del programma nazionale universitario.

I progetti regionali possono anche prevedere l'istituzione di nuove sedi universitarie.

Art. 50.

(Programma quinquennale universitario)

In concomitanza con la presentazione del programma economico nazionale, il Governo presenta al Parlamento un programma

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 48.

*(Programma universitario
per il 1974 e il 1975)*

Entro il 30 giugno 1973 il Governo presenterà al Parlamento un programma per lo sviluppo dell'Università relativo agli anni 1974 e 1975.

Tale programma, da redigersi ai sensi del precedente articolo 34, terrà conto delle indicazioni del programma economico nazionale in corso e dovrà essere con esso coordinato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 49.

(Personale docente)

Ai fini dell'attuazione dell'ordinamento di cui alla presente legge per quanto riguarda il trattamento economico del personale docente ordinario e straordinario, comprensivo dell'indennità di pieno tempo, il maggiore onere per gli anni dal 1969, con riferimento all'anno accademico 1969-70, fino all'anno 1973 è valutato in complessivi milioni 308.741.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione restano così stabilite:

per l'anno 1969	milioni	9.000
per l'anno 1970	milioni	41.593
per l'anno 1971	milioni	64.492
per l'anno 1972	milioni	88.440
per l'anno 1973	milioni	105.216

Alla copertura dell'onere di milioni 9.000 relativo all'anno 1969, si provvede con gli stanziamenti integrativi riportati in bilancio in applicazione dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quinquennale di sviluppo delle università. Il programma è approvato con legge.

Il programma tiene conto dei progetti di ateneo coordinati a livello regionale di cui al precedente articolo 49 e prevede le università statali da istituire e le università libere da riconoscere, con l'indicazione delle spese di competenza dello Stato occorrenti nel quinquennio. Una apposita voce di spesa deve riguardare l'edilizia universitaria, anche per l'attuazione del diritto allo studio.

Il programma contiene indicazioni atte a realizzare progressivamente un rapporto ottimale, differenziato per dipartimenti, fra numero dei discenti e numero dei docenti. Tale rapporto sarà determinato dal Consiglio nazionale universitario, in relazione ai vari tipi di dipartimento.

Il programma individua inoltre, per le singole sedi universitarie, le dimensioni che garantiscano la massima efficienza di ciascuna di esse. Qualora il numero medio degli studenti in regolare corso di studi presso una università abbia superato, negli ultimi cinque anni, il limite di ventimila, il programma indica i provvedimenti da adottarsi per il raddoppiamento della sede universitaria.

Il programma imposta altresì lo sviluppo della ricerca scientifica nelle università ed il suo coordinamento con l'attività svolta da altri organismi pubblici di ricerca, al fine di realizzare nelle università le basi fondamentali del progresso scientifico.

Il programma formulato dal Consiglio nazionale universitario è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica dal Ministro della pubblica istruzione, con le proprie osservazioni, e quindi sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 51.

(Termini)

I pareri richiesti, ai Consigli regionali sui progetti di ateneo, ed al Comitato interministeriale per la programmazione eco-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 50.

(Personale non insegnante)

Le maggiori somme da iscrivere, in applicazione dell'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per l'anno 1970, sono aumentate di:

milioni 10.000 per l'anno 1970
 milioni 13.000 per l'anno 1971
 milioni 18.000 per l'anno 1972
 milioni 25.000 per l'anno 1973

Art. 51.

(Spese per l'espletamento dei concorsi)

Per provvedere all'espletamento dei concorsi per l'attribuzione dei posti di docente ordinario e straordinario, nonché dei concorsi per la nomina in ruolo di personale non insegnante delle Università, degli istituti universitari e del personale tecnico calcolatori e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione saranno stanziati le seguenti somme:

esercizio finanziario 1970	L. 1.000 milioni
esercizio finanziario 1971	L. 1.500 milioni
esercizio finanziario 1972	L. 2.000 milioni
esercizio finanziario 1973	L. 2.000 milioni

Art. 52.

(Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale universitario)

Le spese relative all'attrezzatura ed al funzionamento del Consiglio nazionale universitario, comprese le indennità ai componenti ed il trattamento di missione, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sul quale, a partire dall'esercizio finanziario 1970, sarà iscritta la somma annua di lire 500 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nomica sul programma quinquennale universitario, a norma rispettivamente del terzo comma dell'articolo 49, e dell'ultimo comma dell'articolo 50, sono espressi nel termine perentorio di novanta giorni. Qualora detto termine decorra senza che tali pareri siano stati espressi, essi si intendono dati in senso conforme.

TITOLO VIII

GESTIONE CONTABILE

Art. 52.

(Gestione contabile e controlli)

Le università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti dalla giunta di ateneo all'esame e all'approvazione del consiglio.

Il rettore dell'università, sulla base delle deliberazioni della giunta di ateneo, provvede alla distribuzione dei fondi di competenza dei singoli dipartimenti.

Al dipartimento è necessaria la preventiva autorizzazione della giunta di ateneo, per le spese che, in una sola volta, eccedano lire 5.000.000, o che eccedano lire 2.500.000 ed impegnino il bilancio dell'università per più esercizi.

Presso ogni università è istituito un collegio dei revisori dei conti per il controllo contabile sulla gestione dell'ateneo.

Il collegio, che dura in carica tre anni e non può essere confermato, è composto di tre membri di cui due nominati dal Ministro della pubblica istruzione e uno dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 53.

(Borse di addestramento didattico e scientifico)

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico previste dall'articolo 6, ultimo comma, della presente legge, la cui misura resta fissata nell'importo indicato dall'articolo 21, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è disposta entro i limiti delle seguenti somme così ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1969-70 al 1973-74:

	<i>milioni</i>
esercizio finanziario 1969	L. 937,5
esercizio finanziario 1970	L. 4.687,5
esercizio finanziario 1971	L. 7.687,5
esercizio finanziario 1972	L. 8.437,5
esercizio finanziario 1973	L. 9.187,5

L'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, resta in vigore fino all'esaurimento delle borse biennali rinnovabili di addestramento didattico e scientifico, in funzione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

All'onere di milioni 937,5 a carico dell'esercizio 1969 si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54.

(Contributi per il funzionamento delle Università e degli istituti universitari)

La maggiore somma da iscrivere nell'anno 1970, in applicazione dell'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è aumentata di lire 11.000 milioni. Per gli anni dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La gestione finanziaria delle Università è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, è abrogato.

TITOLO IX

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 53.

(Collaborazione universitaria internazionale)

Per l'attuazione di una collaborazione internazionale ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le università sono autorizzate:

a) a procedere, in relazione all'ammissione a corsi e al conferimento di titoli di studio, al riconoscimento, previ accertamenti, dei corsi seguiti, degli esami superati, dei diplomi di laurea e dei titoli accademici conseguiti presso università e istituti universitari e post-universitari di altri Paesi anche nei casi in cui l'equiparazione non sia stabilita da convenzioni internazionali;

b) a facilitare con opportuni provvedimenti anche di carattere finanziario gli scambi di docenti, di studenti, di documentazioni e di strumenti didattici e di ricerca con università, facoltà, dipartimenti e istituzioni universitarie e post-universitarie di altri Paesi. In tali casi gli assegni di studio già attribuiti possono essere ulteriormente integrati;

c) a concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previo assenso dei consigli di dipartimento o di corso di laurea, parte dei loro piani di studio presso università di altri Paesi;

d) a riconoscere ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca, o dell'attribuzione degli assegni per ricercatore universitario, l'opera prestata presso università o istituti universitari o post-universitari di altri Paesi.

(Segue: *Testo del Governo*)

1971 al 1973 lo stanziamento è stabilito come segue:

anno 1971	milioni 38.000
anno 1972	milioni 46.000
anno 1973	milioni 50.000

Sulle somme di cui al comma precedente fanno carico le spese previste per compensare l'opera dei docenti stranieri a contratto e dei professori associati, previsti dagli articoli 24 e 25, e quelle derivanti dall'applicazione del decreto delegato di cui all'articolo 40.

Art. 55.

(Attrezzature didattiche e scientifiche per le Università e gli istituti universitari)

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 41 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è aumentata per gli anni finanziari dal 1970 al 1973 per il complessivo importo di milioni 38.000, in ragione di:

milioni 5.000	per il 1970
milioni 8.000	per il 1971
milioni 11.000	per il 1972
milioni 14.000	per il 1973

Art. 56.

(Contributi per la ricerca scientifica)

La maggiore somma da iscrivere nell'anno 1970, in applicazione dell'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, modificato dall'articolo 31 della legge 24 febbraio 1967, numero 62, è aumentata di lire 800 milioni. Per gli anni dal 1971 al 1973 lo stanziamento è stabilito come segue:

anno 1971	milioni 5.000
anno 1972	milioni 5.200
anno 1973	milioni 6.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO X

DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E SPECIALI

Art. 54.

(Prima elezione del consiglio di ateneo, della giunta e del rettore)

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto emanato previo parere della Commissione di cui all'articolo 97, per ciascuna università, il numero complessivo dei membri del consiglio di ateneo, che è stabilito entro i limiti indicati dal quinto comma dell'articolo 41.

In via definitiva le norme relative al numero dei componenti dei consigli di ateneo sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario.

Anche ai fini della prima elezione delle giunte di ateneo e dei rettori, i consigli di ateneo vengono provvisoriamente costituiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a norma del secondo comma dell'articolo 45, in quanto applicabile, attribuendosi come segue l'elettorato attivo e passivo per le nomine delle rappresentanze di cui al secondo comma dell'articolo 41, ivi rispettivamente indicate:

a) dal punto a), a tutti i professori ordinari, straordinari e aggregati, nonché agli incaricati di insegnamento ufficiale;

b) dal punto b), agli studenti in corso, ovvero agli studenti fuori corso da non più di due anni;

c) dal punto c), agli assistenti del ruolo a esaurimento ed ai titolari di borse per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico;

d) dal punto d), conformemente a quanto disposto dal medesimo punto d) del secondo comma del citato articolo 41.

Le modalità per le elezioni dei consigli e delle giunte di ateneo, oltre che dei rettori, considerate nel comma precedente, sono sta-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 57.

(Assegni di studio)

Lo stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1970, in applicazione dell'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni, è aumentato per ciascuno degli anni dal 1971 al 1973 in ragione di:

milioni 10.000	per l'anno 1971
milioni 20.000	per l'anno 1972
milioni 30.000	per l'anno 1973

Art. 58.

(Borse di studio per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca)

Per le finalità di cui all'articolo 8 — quinto comma — della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono stanziati le seguenti somme:

anno 1971	milioni 2.000
anno 1972	milioni 5.000
anno 1973	milioni 8.000

Fino a quando non entreranno in funzione i corsi per il dottorato di ricerca, si applicano le norme di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

A carico degli stanziamenti del presente articolo si provvede anche alle spese previste dall'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, destinate alla concessione di contributi a cittadini stranieri, studenti o laureati da non oltre un triennio, nonché, fino a un importo massimo di 250 milioni annui, alle spese non coperte col fondo ospedaliero, per il pagamento degli assegni agli interni delle cliniche direttamente gestite dalle Università, ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bilite dal Ministro della pubblica istruzione, con il decreto di cui al primo comma del presente articolo.

Nella prima riunione, che ha luogo entro venti giorni dalla data delle elezioni, su convocazione del Ministro della pubblica istruzione, il consiglio di ateneo procede alla elezione del rettore e della giunta.

Con la costituzione della giunta di ateneo sono soppressi il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'università.

Nuove elezioni, per la costituzione definitiva degli organi universitari, saranno indette entro quindici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. A tal fine il regolamento di cui al primo comma dell'articolo 45 verrà emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Decorso tale termine, ove detto regolamento non sia stato emanato, il rettore, sentita la giunta di ateneo, è autorizzato a regolare le modalità di elezione con proprio decreto.

Art. 55.

(Prima costituzione dei consigli di corso di laurea o di diploma)

Per la prima costituzione dei consigli di corso di laurea o di diploma, le facoltà formulano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani orientativi, comprendenti gli insegnamenti necessari per il conseguimento della laurea o del diploma.

Sussequentemente i docenti che impartiscono gli insegnamenti compresi nei predetti piani, formano i rispettivi consigli di corso di laurea o di diploma, che entrano immediatamente in funzione.

Contestualmente alla costituzione dei dipartimenti a norma del primo comma dello articolo 56, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi le facoltà ed il relativo consiglio.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 59.

(Forme varie di assistenza)

Lo stanziamento da inscrivere nell'anno 1970 in applicazione dell'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è aumentato di lire 1.900 milioni. Per gli anni dal 1971 al 1973 lo stanziamento è determinato come segue:

anno 1971	milioni 6.700
anno 1972	milioni 7.700
anno 1973	milioni 8.700

Art. 60.

(Edilizia universitaria)

In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è autorizzata la complessiva spesa di milioni 210.000.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sulla detta autorizzazione di spesa, può concedere contributi per l'esecuzione di opere edilizie necessarie alle esigenze delle università e delle altre istituzioni universitarie.

L'iscrizione della somma di cui al precedente primo comma verrà disposta, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, con decreti del Ministro del tesoro, a decorrere dall'anno 1972 ed entro il limite di milioni 52.500 per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975, in relazione all'entità dei contributi da erogare ai sensi dell'articolo 43 della predetta legge n. 641. Le somme non stanziata in un esercizio possono esserlo negli esercizi successivi.

Alla spesa di milioni 210.000 si provvederà con il netto ricavo dei mutui obbligazionari che il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre, anche in più soluzioni, a decorrere dall'anno 1972 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 56.

(Prima costituzione dei Dipartimenti)

Con l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre un anno dalla stessa data, in ogni università sono costituiti i dipartimenti secondo le norme fissate dall'articolo 8 e in relazione agli insegnamenti impartiti in ciascun ateneo.

In caso di inadempienza interviene il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 97.

Alla prima costituzione del dipartimento provvede il rettore, con proprio decreto, previa deliberazione del consiglio di ateneo, con la determinazione del numero dei docenti, di ruolo e non di ruolo, comunque non inferiore a dieci, e del numero, comunque non inferiore a sei, delle discipline oggetto di insegnamenti ufficialmente impartiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, entro tre mesi dalla sua costituzione, la giunta di ateneo delibera la costituzione del dipartimento, udito il consiglio di ateneo, con l'osservanza delle condizioni sopra indicate.

Susseguentemente i docenti indicano alla giunta i dipartimenti cui intendono essere assegnati, e il rettore, previa deliberazione della giunta, procede all'assegnazione, compatibilmente con il rispetto delle condizioni stabilite nel terzo comma.

La giunta di ateneo provvede altresì all'assegnazione ai dipartimenti del personale non docente.

Con la costituzione dei dipartimenti sono soppressi gli istituti esistenti presso le facoltà e le cattedre.

Art. 57.

(Costituzione del Consiglio nazionale universitario)

Il Consiglio nazionale universitario è costituito e inizia a funzionare non oltre di-

(Segue: *Testo del Governo*)

a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei vari esercizi alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 61.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli fra i quali sono ripartite le somme previste rispettivamente dai precedenti articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti, possono esserlo negli anni successivi in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62.

(Testo unico)

Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro tre mesi dalla sua costituzione a norma del comma precedente, esso adotta il regolamento di cui all'ultimo comma dello articolo 46, con le modalità ivi indicate.

Art. 58.

(Istituzione del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare).

La sezione seconda e la sezione terza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione costituiscono, rispettivamente, la sezione prima e la sezione seconda del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare, continuando, fino a nuovo ordinamento, ad esercitare le loro funzioni con le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

I presidenti delle due sezioni saranno eletti dai componenti le sezioni stesse, nel proprio seno.

La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa.

Art. 59.

(Unificazione o raddoppiamento di sedi universitarie)

Per le università che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano facoltà decentrate o, successivamente alla costituzione di questi, dipartimenti decentrati, il Consiglio nazionale universitario propone la unificazione di sede, ovvero l'istituzione di una o più sedi universitarie autonome.

Art. 60.

(Assorbimento delle cattedre e dei posti di assistente convenzionati e nuova disciplina delle convenzioni)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti istituiti in base a convenzioni, a norma del secondo

(Segue: *Testo del Governo*)

Governo è delegato a riunire in testo unico, sentita una Commissione parlamentare costituita da sei deputati e da sei senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, tutte le norme di legge o aventi valore di legge sull'istruzione superiore con facoltà di coordinarle, anche mediante modificazioni, integrazioni ed abrogazioni, secondo i principi e i criteri direttivi dell'autonomia e della partecipazione universitaria e di tutti gli altri risultanti dalla presente legge.

Art. 63.

(Applicazione della legge)

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che nella medesima non sia diversamente disposto, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

TABELLA A

Classi di stipendio dei docenti universitari di ruolo

ex Coeff. 400	- Professore straordinario - I classe di stipendio
ex Coeff. 500	- Professore straordinario - II classe di stipendio (dopo 2 anni di permanenza nella I classe)
ex Coeff. 580	- Professore straordinario - III classe di stipendio e Professore ordinario - I classe di stipendio (dopo 7 anni di permanenza nella II classe)
ex Coeff. 700	- Professore straordinario - IV classe di stipendio (dopo 10 anni di permanenza nella III classe) e Professore ordinario - II classe di stipendio (dopo 3 anni di permanenza nella I classe)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e che risultino coperti, rispettivamente, da professori o da assistenti di ruolo passano a carico del bilancio dello Stato.

Le relative convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge sono modificate nel senso che gli impegni finanziari definiti alla predetta data sono destinati a promuovere la ricerca scientifica nei settori attinenti ai posti già convenzionati.

Dalla data indicata nel precedente comma, convenzioni fra atenei ed enti o privati, da approvare con le medesime procedure, potranno essere stipulate solo per il finanziamento di settori della ricerca.

Art. 61.

(Inquadramento dei docenti).

I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, terzo e secondo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati di diritto, alla data medesima, con decreto rettorale, nel ruolo unico dei docenti universitari, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata.

Sono altresì collocati in tale ruolo, con le modalità indicate nel comma precedente, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, nonchè, nella classe iniziale, i vincitori dei concorsi a posto di professore aggregato banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Sono inoltre collocati nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio:

a) coloro che siano o siano stati compresi in una terna, anche non più valida per

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

- ex Coeff. 800 - Professore ordinario - III classe di stipendio
(dopo 5 anni di permanenza nella II classe)
- ex Coeff. 970 - Professore ordinario - IV classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella III classe)
- ex Coeff. 1040 - Professore ordinario - V classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella IV classe)

TABELLA B

Posti organici di docenti universitari di ruolo

Anno accademico	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73 e successivi
Professori ordinari	4.000	6.000	8.000	10.000
Professori straord.	5.000	6.500	8.500	10.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decorso dei termini di chiamata, di vincitori di concorso a cattedra universitaria già espletato, ovvero bandito precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

b) coloro che siano o siano stati incaricati di insegnamento ufficiale per almeno nove anni anche non consecutivi, di cui non meno di due nell'ultimo quinquennio, e che siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria;

c) coloro che, per almeno sette anni anche non consecutivi, di cui non meno di due nell'ultimo quinquennio, siano o siano stati incaricati di insegnamenti ufficiali presso università o istituti superiori italiani o che abbiano ricoperto posizioni di insegnamento equivalenti a quelle anzidette presso università o istituti superiori stranieri, siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria, e siano assistenti universitari di ruolo ovvero vincitori di concorso di scuola secondaria superiore;

d) gli assistenti universitari di ruolo che da sette anni abbiano conseguito la qualifica di aiuto e siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria.

Gli inquadramenti di cui al terzo comma del presente articolo sono disposti, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Gli aventi titolo sono nominati per la materia, o per materia che sia parte di quella, eventualmente determinata dalla facoltà, relativa all'incarico o a uno degli incarichi di insegnamento svolti, ovvero relativa alla libera docenza o alla maturità in concorso a cattedra possedute, presso la sede di servizio, ovvero presso altra sede qualora questa, entro tre mesi dal riconoscimento del titolo all'immissione in ruolo, si sia avvalsa del diritto di chiamata. Gli aventi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

titolo di cui al punto *a*) del precedente comma che non prestino servizio come incaricati o assistenti presso sedi universitarie, sono nominati, o per la materia del rispettivo concorso, o per una materia che sia parte di quella, previa designazione da parte delle sedi universitarie effettuata secondo le procedure in atto all'entrata in vigore della presente legge; qualora tale designazione non sia formulata entro un anno dal riconoscimento del diritto alla nomina, a questa provvede il Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 97 della presente legge.

Gli inquadramenti da disporsi ai sensi del presente articolo saranno effettuati in relazione ai posti disponibili in organico. La eventuale eccedenza degli inquadramenti rispetto ai posti esistenti al 16 ottobre 1971 farà carico alla quota prevista nel 1972 per i concorsi di cui all'articolo seguente.

Art. 62.

(*Concorsi speciali*).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione bandisce, distinti per discipline strettamente affini o per singole discipline, concorsi speciali per titoli di operosità scientifica, di anzianità e di carriera, a quattromila posti nel ruolo unico dei docenti universitari, da prelevare in ragione di mille all'anno dai contingenti disponibili in ognuno degli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75 e 1975-76, previa ripartizione dei posti stessi fra le attuali facoltà o scuole. Tale ripartizione è disposta, con decreto del Ministro medesimo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 97, con l'adozione dei criteri indicati dall'ultimo comma dello articolo 22, in quanto applicabili. Si prescinde dall'anzidetto parere qualora esso non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro.

Sono ammessi ai predetti concorsi:

gli incaricati di insegnamento ufficiale con almeno tre anni di servizio, anche non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

consecutivi, al termine dell'anno accademico 1970-71, compresi gli incaricati della direzione degli osservatori astronomici e vulcanologici;

i professori-direttori delle scuole di ostetricia purchè in possesso dell'abilitazione alla libera docenza;

gli assistenti universitari in ruolo da almeno tre anni;

coloro che abbiano conseguito la libera docenza entro il 1970 e siano o incaricati di insegnamento ufficiale o assistenti di ruolo nelle università all'entrata in vigore della presente legge.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi speciali di cui al presente articolo assegnano, per ogni candidato, fino ad un massimo di punti quindici per le pubblicazioni scientifiche, e fino ad un massimo di punti venti per i titoli di carriera e per l'anzianità maturata, secondo la seguente tabella:

a) titolo di abilitazione alla libera docenza, anche se conseguita più di una volta, *punti 1;*

b) titolo di abilitazione alla libera docenza, anche se conseguita più di una volta, in una disciplina uguale o strettamente affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso *punti 4;*

c) titolo di abilitazione alla libera docenza confermata, con i requisiti indicati nel precedente punto b) . . . *punti 5;*

d) titolo di maturità scientifica e didattica conseguita anche in più di un concorso a cattedra universitaria per una disciplina uguale o strettamente affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso speciale *punti 5;*

e) titolo di maturità scientifica e didattica conseguita come specificato nel punto d), congiunto a titolo di abilitazione alla libera docenza, anche confermata, nelle discipline precisate nel punto b) . *punti 8;*

f) titolo di professore-direttore di scuola di ostetricia *punti 5;*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) titolo indicato nel punto f), congiunto, rispettivamente:

ai titoli indicati nel punto b), ovvero nei punti b) e c) *punti 7;*

ai titoli indicati nel precedente alinea e nel punto d) *punti 9;*

h) titolo di assistente universitario:

con qualifica di aiuto conseguita da almeno due anni *punti 3;*

ordinario *punti 2;*

i) titolo di vincitore di concorso di scuola secondaria superiore per una disciplina uguale o affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso speciale *punti 2;*

l) titolo di funzionario della carriera direttiva nella Pubblica amministrazione, vincitore di concorso nazionale, per settori di attività aventi contenuto culturale e scientifico uguale o affine a quello delle discipline di cui al concorso speciale *fino a punti 2;*

m) anzianità di incarico di insegnamento universitario ufficiale:

per ogni anno di servizio *punti 1,*
fino ad un massimo di *punti 10;*

n) anzianità di assistente universitario con qualifica di aiuto, comprensiva anche del servizio prestato nella posizione di assistente incaricato, straordinario o volontario, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni:

per ogni anno di servizio *punti 0,85,*
fino ad un massimo di *punti 8,50;*

o) anzianità di assistente universitario di ruolo, comprensiva anche del servizio prestato nella posizione di assistente incaricato, straordinario o volontario di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, numero 349, e successive modificazioni; ovvero anzianità di professore di ruolo di scuola secondaria superiore o di capo di istituto di ruolo nelle scuole secondarie superiori:

per ogni anno di servizio *punti 0,75,*
fino ad un massimo di *punti 7,50;*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

p) anzianità di tecnico-laureato:

per ogni anno di servizio *punti* 0,50,
fino ad un massimo di *punti* 5.

Ai fini delle valutazioni di cui al comma precedente, non sono cumulabili fra loro i singoli punteggi attribuiti ai titoli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. I singoli punteggi di cui alle lettere *m)*, *n)*, *o)* e *p)* non sono cumulabili fra loro se relativi a periodi di anzianità coincidenti.

Art. 63.

(Validità di titoli).

È utile ai fini considerati nei precedenti articoli 61 e 62, la dichiarazione di maturità scientifica e didattica conseguita in concorsi a cattedra universitaria espletati anteriormente al 17 aprile 1969, data della presentazione al Parlamento, da parte del Governo, del disegno di legge recante la riforma dell'ordinamento universitario.

Art. 64.

(Procedure di concorso e di nomina).

La commissione giudicatrice per ciascuno dei concorsi speciali di cui al precedente articolo 62 si compone di cinque docenti di ruolo ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 61, del gruppo di discipline o della singola disciplina cui si riferisce il concorso stesso, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base delle designazioni espresse dai docenti universitari di ruolo, dagli incaricati di insegnamento ufficiale da non meno di tre anni, nonché dagli assistenti ordinari in ruolo da almeno tre anni.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 97, sono determinati i gruppi di discipline o le singole discipline per ciascun concorso da bandire. Con lo stesso decreto sono determinati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

inoltre i docenti titolari, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dello articolo 61, gli incaricati e gli assistenti delle materie uguali o strettamente affini che hanno titolo per votare per ciascun concorso.

Le votazioni si svolgono per schede segrete, successivamente all'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 61.

Ciascun votante ha diritto di segnare nella propria scheda il nome di due docenti di ruolo, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 61, della stessa materia a concorso, o di materia strettamente affine.

Sono chiamati a far parte delle anzidette commissioni giudicatrici cinque docenti estratti a sorte fra i quindici che hanno riportato il maggior numero di voti, ovvero fra tutti coloro che hanno riportato voti se questi sono in numero inferiore a quindici.

Qualora per un concorso il numero dei candidati risulti superiore a cinquanta unità, la commissione è costituita da nove docenti estratti a sorte secondo le modalità stabilite nel comma precedente. In questo caso la commissione opera per sezioni, l'assegnazione dei candidati a ciascuna sezione avviene mediante estrazione a sorte e la graduatoria viene fatta previa discussione finale in riunione plenaria.

La commissione esprime anzitutto il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato, assegna i relativi punti e successivamente forma la graduatoria, in cui sono inseriti solo i vincitori, sulla base del punteggio complessivo dei singoli candidati, comprendente anche la valutazione dei titoli di anzianità e di carriera.

Ogni commissione è tenuta a concludere i lavori di concorso entro sei mesi dalla sua costituzione. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità di funzionamento delle commissioni, anche al fine di garantire l'osservanza del predetto termine.

I vincitori dei concorsi speciali di cui al presente articolo sono nominati presso i dipartimenti, secondo le norme stabilite dall'articolo 21, per aliquote annuali pari ad un quarto di coloro che risultano inseriti in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ciascuna graduatoria e con decorrenza, rispettivamente, dal 16 ottobre di ciascuno degli anni accademici di cui al primo comma dell'articolo 62. I criteri di formazione di tali aliquote saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 97.

I vincitori degli anzidetti concorsi speciali conservano, fino all'immissione nel ruolo unico dei docenti universitari, la posizione giuridica ed economica, eventualmente comprensiva anche dell'incarico di insegnamento ufficiale, in atto al momento dell'inserimento della graduatoria, e acquisiscono da tale momento i diritti elettorali previsti, per i docenti di ruolo, dalla presente legge.

Art. 65.

(*Concorsi ordinari per i posti in aumento nell'organico dei docenti universitari*)

I concorsi ordinari, per l'anno 1972, a mille posti nel ruolo unico dei docenti universitari in aggiunta ai concorsi per i posti che si rendano normalmente disponibili nell'anno stesso sono banditi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per tali concorsi, in deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 21, sono chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti delle rispettive commissioni nominate, a norma dell'articolo 64, per i concorsi speciali.

Negli anni successivi, in relazione ai posti in aumento di cui al punto *b*) della tabella *A* allegata alla presente legge, saranno applicate, fatta salva la quota riservata ai concorsi speciali a norma di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 62, le disposizioni ordinarie sui concorsi di cui all'articolo 21 sopra citato.

Art. 66.

(*Professori con qualifica di fuori ruolo o in posizione speciale*)

Ai professori universitari i quali siano in possesso, alla data di applicazione della presente legge, della qualifica di professori fuori ruolo di cui agli articoli 1 del decreto le-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498, e 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, continuano ad applicarsi le disposizioni che li concernono, vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

I professori aventi titolo, sino all'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dalla legge 22 dicembre 1959, n. 1120, alla conservazione dell'ufficio di professore di ruolo fino a tutto l'anno accademico in cui compiono il settantacinquesimo anno di età, all'atto del collocamento a riposo nei termini stabiliti dall'articolo 20 della presente legge, acquisiscono il diritto a stipulare, anche con il dipartimento di provenienza, e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 30, un contratto di associazione rinnovabile sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 67.

(Norme sulla carriera e sul riconoscimento dei servizi precedenti all'immissione in ruolo)

Ai docenti immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 61, nonchè dagli articoli 62 e 64, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme stabilite per i vincitori dei concorsi ordinari, ivi comprese quelle relative ai riconoscimenti dei servizi prestati anteriormente alla nomina e, in ogni caso, quelle concernenti la valutazione dell'attività scientifica e didattica, ai sensi dell'articolo 23, anche ai fini del primo passaggio alla successiva classe di stipendio.

Art. 68.

(Norme sugli incarichi, sui comandi e sui contratti d'associazione)

Fino alla costituzione dei dipartimenti, continuano ad avere applicazione le norme sugli incarichi di insegnamento e sulle procedure per il loro conferimento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sussequentemente e fino all'avvenuto inquadramento dei vincitori dei concorsi speciali di cui all'articolo 64, agli assistenti ed ai lettori di lingua straniera di ruolo, ai tecnici laureati di ruolo, ai professori delle scuole secondarie ed al personale della carriera direttiva in ruolo presso altre amministrazioni statali, possono essere annualmente affidate funzioni di insegnamento ufficiale presso le università.

Tali funzioni sono conferite per comando, su proposta del dipartimento interessato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al personale comandato di cui ai due commi precedenti, non appartenente ai ruoli universitari, si applicano le norme sul pieno tempo di cui ai primi sei commi dell'articolo 27 della presente legge. Il personale comandato appartenente ai ruoli universitari continuerà ad assolvere i compiti inerenti al ruolo di appartenenza, compatibilmente con gli obblighi connessi con la funzione di insegnamento.

Il personale comandato non appartenente ai ruoli universitari non può superare, ogni anno, le trecento unità.

Con i docenti incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non vengano assunti in ruolo per concorso, possono essere stipulati contratti di associazione anche di durata superiore ad un triennio, immediatamente rinnovabili, e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 30, con il trattamento economico in godimento.

I docenti associati con contratti stipulati in forza del disposto di cui al precedente comma esercitano i diritti elettorali attivi e passivi del docente di ruolo, con esclusione della sola eleggibilità nelle commissioni di concorso a docente universitario.

Le spese derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo, sono iscritte, qualora non vi siano già imputate, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo della rubrica concernente la istruzione universitaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 69.

*(Ruolo ad esaurimento
degli assistenti ordinari)*

Il ruolo degli assistenti ordinari previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, nonché dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

Gli assistenti in ruolo all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla prosecuzione della carriera in detto ruolo ad esaurimento, per svolgere, in tale posizione:

a) attività di ricerca e di studio,

b) attività di assistenza didattica agli studenti e di insegnamento, con speciale riguardo alle esercitazioni, secondo le indicazioni del dipartimento,

c) attività di collaborazione col dipartimento, in base a norme che saranno fissate, secondo lo stato giuridico in atto all'entrata in vigore della presente legge, nel regolamento del dipartimento di appartenenza, in cui sarà comunque previsto, per detto personale, un orario di servizio.

Per il ruolo ad esaurimento istituito a norma del presente articolo restano in vigore, entro i limiti stabiliti dal primo comma e, compatibilmente con le funzioni definite dal secondo comma, le norme di cui al citato decreto legislativo n. 1172 del 1948 e successive modificazioni, nonché alla menzionata legge n. 349 del 1958.

Al personale di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 34.

Art. 70.

(Lettori di lingue straniere non associati)

I lettori di lingue straniere in ruolo all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla prosecuzione della carriera nel ruolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lo ad esaurimento degli assistenti ordinari di cui al precedente articolo.

Ai lettori non di ruolo, in servizio alla data indicata nel primo comma, con i quali non vengano stipulati contratti di associazione a norma di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 30, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data anzidetta. Essi sono tenuti ad osservare lo orario di servizio stabilito dal regolamento di dipartimento.

Art. 71.

(*Trasferimento di tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti*)

I tecnici laureati che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari istituito a norma dell'articolo 69, previa accettazione della domanda stessa da parte del dipartimento interessato.

A detto personale è conservata, ai fini economici e di progressione nella carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Alla copertura dei posti che risulteranno liberi, nel ruolo dei tecnici laureati, per effetto di quanto disposto dal primo comma, si provvede a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 72.

(*Tempo pieno per il personale del ruolo ad esaurimento degli assistenti*)

Le norme sul tempo pieno di cui all'articolo 27 della presente legge si applicano anche al personale collocato nel ruolo ad esaurimento istituito a norma di quanto prescritto degli articoli 69, 70 e 71. A tale personale compete un'indennità di tempo pieno nella misura e con i criteri stabiliti dall'articolo 28.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 73.

(Compensazione fra organici)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, il numero complessivo dei posti del ruolo organico dei docenti universitari alla data del 16 ottobre 1976, sarà aumentato di tante unità, di quante risulteranno diminuite, alla stessa data, quelle del personale nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari, rispetto al numero di 3.440 previsto, alla data predetta, per tale ruolo.

Art. 74.

(Assorbimento negli assegni per ricercatori universitari delle borse per giovani laureati e di addestramento didattico e scientifico)

Gli assegni per i ricercatori universitari, previsti dall'articolo 32 della presente legge, sostituiscono le borse annuali per giovani laureati e quelle di addestramento didattico e scientifico di cui, rispettivamente, agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 della legge 24 febbraio 1967, numero 62.

Detti assegni vengono attribuiti, nella prima applicazione della presente legge, a coloro che abbiano in godimento, all'entrata in vigore della legge stessa, le menzionate borse, ovvero che le abbiano avute in godimento sino al 31 ottobre 1971.

Per i titolari degli assegni attribuiti in virtù di quanto disposto dal comma precedente, dai periodi di corresponsione degli assegni stessi, indicati dai commi primo, secondo e terzo del sopra citato articolo 32 della presente legge, sono detratti gli anni trascorsi in qualità di borsista.

Nel primo e nel secondo anno di applicazione della presente legge, la metà degli assegni messi a concorso, dopo soddisfatte le esigenze di cui ai precedenti commi, è riservata a coloro che siano risultati idonei in un concorso per assistente ordinario, a coloro che, nell'anno accademico 1970-71, abbiano esercitato un incarico di assistente, ed inoltre, semprechè a giudizio del dipartimento abbiano dimostrato particolare attitudine

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alla ricerca, agli assistenti volontari ed a coloro che abbiano frequentato nell'ultimo biennio o frequentino corsi di perfezionamento post-universitari.

Ai ricercatori considerati nel presente articolo, fermo quanto disposto dai commi precedenti, si applicano, in relazione alla corresponsione degli assegni, le altre norme ordinarie previste dalla presente legge.

Art. 75.

(*Incremento del personale non docente*)

Allo scopo di adeguare gli organici del personale non insegnante allo sviluppo delle strutture universitarie previsto dalla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, decreti aventi valore di legge diretti ad incrementare i posti di ruolo del personale non docente delle università e degli istituti universitari, nonchè del personale tecnico calcolatore e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici.

I decreti di cui al precedente comma saranno emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Art. 76.

(*Opzioni*).

Ai professori universitari i quali abbiano già conseguito la nomina ad ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge e che, entro sei mesi dalla stessa data, non optino per la condizione di docente unico a tempo pieno, fermo quanto disposto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo in atto alla predetta data. Detto termine decorre, per i menzionati docenti che siano collocati fuori ruolo a mente di quanto disposto dall'articolo 77, dalla data di cessazione della situazione di incompatibilità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ai docenti anzidetti che, ai sensi del precedente comma, non abbiano optato per la condizione di tempo pieno, non compete il diritto elettorale attivo e passivo in ordine alla nomina degli organi di governo dell'università e delle commissioni giudicatrici dei concorsi; ai medesimi docenti non spetta l'indennità di cui all'articolo 28 e la loro retribuzione rimane quella prevista per la classe di stipendio raggiunta al momento dell'opzione, con il solo riconoscimento degli aumenti periodici biennali per anzianità.

I docenti di cui al precedente comma devono assicurare la propria presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali, distribuite in non meno di quattro giorni, per le attività di studio, di ricerca e didattiche, comuni e di gruppo, per gli incontri individuali con gli studenti e le altre prestazioni scientifiche ed educative che saranno concordate all'inizio di ogni anno accademico fra i professori interessati e il dipartimento al quale questi appartengono.

I predetti docenti non possono avvalersi delle strutture universitarie per attività professionali, nè partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere e sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età.

I docenti sopra considerati, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la riammissione, a tempo pieno, nel ruolo unico dei docenti universitari, con esclusione della ricostruzione della carriera.

Le norme di cui ai precedenti commi si estendono, in quanto applicabili, agli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 77.

(Prima applicazione delle norme sulle incompatibilità)

Nella prima applicazione della presente legge, il docente di ruolo è tenuto a optare fra la continuazione in ruolo della propria

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

funzione di docente ed il mandato, ufficio o carica considerati nei primi due commi dell'articolo 29. Tale opzione e quella prevista dal penultimo comma dell'articolo predetto vanno esercitate entro quindici giorni dal rinnovo del mandato, ufficio o carica e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data in cui tali opzioni sono esercitate.

Art. 78.

(Libera docenza)

Coloro i quali siano in possesso della abilitazione alla libera docenza, i cui esami sono stati aboliti con legge 30 novembre 1970, n. 924, si avvalgono di tale titolo per i fini consentiti dalla legge.

Art. 79.

*(Lauree e diplomi conferiti
nella prima applicazione della legge)*

Nella prima applicazione della presente legge restano in vigore, ai sensi e ai fini di quanto disposto dall'articolo 15, i tipi di laurea e di diploma previsti dall'ordinamento in atto alla data di detta applicazione, e indicati dalla tabella B allegata alla legge stessa.

Ai fini predetti, continuano del pari ad applicarsi le norme in atto alla data di entrata in vigore della legge medesima in relazione ai settori di studio e di insegnamento, al numero minimo degli insegnamenti da seguire e agli anni di corso necessari per il conseguimento dei predetti titoli.

Entro diciotto mesi dalla data di cui al precedente comma il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con proprio decreto emanato su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 97, i tipi di laurea o di diploma da sopprimere o da modificare, nonchè le eventuali variazioni da introdurre nelle norme richiamate nel precedente comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 80.

*(Soppressione di distinzione
fra materie di studio)*

La distinzione fra materie fondamentali e materie complementari è soppressa.

Art. 81.

(Corso di laurea in educazione fisica)

E istituita la laurea in educazione fisica. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale universitario, i relativi settori di studio e di insegnamento, nonché il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento della laurea di cui al presente articolo.

Nel medesimo decreto sarà altresì regolata la posizione del personale in servizio presso gli Istituti superiori di educazione fisica, da destinare, a seconda delle rispettive qualifiche, negli istituti di istruzione universitaria o non universitaria.

Art. 82.

(Accesso all'università dei diplomati degli istituti secondari superiori di durata non quinquennale)

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'accesso all'università, ai diplomati di cui al punto a) del primo comma dell'articolo 5 sono equiparati:

coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale o di arte applicata, di cui alle leggi 27 ottobre 1969, n. 754, e 14 settembre 1970, n. 692;

coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto secondario di secondo grado di durata quadriennale ed abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi annuali, a carattere secondario, propedeutici agli studi universitari di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 83.

(*Validità degli esami sostenuti e ricognizione della qualità di studente*)

A modifica di quanto disposto dalle norme in atto all'entrata in vigore della presente legge, restano valide, ai fini dell'ulteriore prosecuzione e del compimento del piano degli studi intrapreso, le prove già superate da coloro che abbiano lasciato decorrere il termine degli otto anni consecutivi senza sostenere altri esami di profitto. Dopo tale interruzione, tuttavia, può essere richiesta un'ulteriore valutazione della preparazione dello studente su determinate discipline, indicate, per non oltre la metà degli esami già sostenuti, dal consiglio di corso di laurea, con motivata deliberazione.

Ai fini della ricognizione della qualità di studente, la tassa annuale è dovuta, da coloro che si iscrivano fuori corso, nella unica misura stabilita per i primi due anni in tale posizione, dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 84.

(*Istituti di istruzione universitaria, scuole dirette a fini speciali, corsi delle accademie militari, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione*)

Il Consiglio nazionale universitario propone i modi e le procedure atti ad assicurare l'applicazione della presente legge agli istituti di istruzione universitaria, anche con ordinamento speciale, ed alle scuole universitarie dirette a fini speciali, nonché l'inserimento di detti istituti nell'organizzazione universitaria.

Le disposizioni della presente legge sono estese in quanto applicabili, alle strutture didattiche di livello universitario delle accademie militari.

Alle scuole di specializzazione ed ai corsi di perfezionamento per laureati si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 8.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 85.

(Personale docente)

Ai fini dell'attuazione dell'ordinamento di cui alla presente legge, per quanto riguarda il trattamento economico comprensivo dell'indennità di tempo pieno, del personale appartenente al ruolo unico dei docenti universitari, il maggior onere per gli anni dal 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, al 1977, è valutato in complessivi milioni 390.862.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono così stabilite:

per l'anno 1971	lire	6.001 milioni
per l'anno 1972	lire	26.305 milioni
per l'anno 1973	lire	35.552 milioni
per l'anno 1974	lire	46.678 milioni
per l'anno 1975	lire	65.204 milioni
per l'anno 1976	lire	92.586 milioni
per l'anno 1977	lire	118.536 milioni

Art. 86.

(Indennità di tempo pieno al personale del ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari)

La spesa per la corresponsione della indennità di pieno tempo al personale collocato nel ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 72 della presente legge, è valutata, per gli anni finanziari dal 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino al 1977, in complessive lire 126.172 milioni.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono così stabilite:

per l'anno 1971	lire	7.517 milioni
per l'anno 1972	lire	29.502 milioni
per l'anno 1973	lire	26.776 milioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per l'anno 1974	lire 21.426 milioni
per l'anno 1975	lire 17.315 milioni
per l'anno 1976	lire 15.200 milioni
per l'anno 1977	lire 8.436 milioni

Art. 87.

(Personale non insegnante)

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'attuazione della delega di cui all'articolo 75 della presente legge e per l'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 71, valutate in complessive lire 113.875 milioni, sono così stabilite:

a) personale di cui all'articolo 75:

per l'anno 1972	lire 3.750 milioni
per l'anno 1973	lire 7.500 milioni
per l'anno 1974	lire 11.250 milioni
per l'anno 1975	lire 18.750 milioni
per l'anno 1976	lire 27.750 milioni
per l'anno 1977	lire 36.750 milioni

b) applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 71:

per l'anno 1972	lire 125 milioni
per l'anno 1973	lire 625 milioni
per l'anno 1974	lire 1.125 milioni
per l'anno 1975	lire 1.625 milioni
per l'anno 1976	lire 2.125 milioni
per l'anno 1977	lire 2.500 milioni

Art. 88.

(Assegni per i ricercatori universitari)

Ai fini dell'applicazione del disposto degli articoli 32 e 74 della presente legge, le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'anno 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino all'anno 1977, sono così determinate:

per l'anno 1971	lire 1.150 milioni
per l'anno 1972	lire 9.000 milioni
per l'anno 1973	lire 11.000 milioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per l'anno 1974	lire 13.250 milioni
per l'anno 1975	lire 16.000 milioni
per l'anno 1976	lire 19.750 milioni
per l'anno 1977	lire 24.625 milioni

Art. 89.

(*Stanziamanti per l'attuazione del diritto allo studio*)

Gli stanziamenti per la corresponsione degli assegni di studio di cui all'articolo 36 e per i contributi destinati alla realizzazione del diritto allo studio secondo le norme di cui agli articoli 39 e 40, sono aumentati, relativamente all'anno finanziario 1971, di lire 2.900 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 gli stanziamenti predetti sono determinati come segue:

per l'anno 1972	lire 80.000 milioni
per l'anno 1973	lire 88.000 milioni
per l'anno 1974	lire 96.000 milioni
per l'anno 1975	lire 104.000 milioni
per l'anno 1976	lire 112.000 milioni
per l'anno 1977	lire 120.000 milioni

Art. 90.

(*Contributi per la ricerca scientifica - Attrezzature didattiche e scientifiche per le università e gli istituti universitari*)

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 41 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione destinato alle spese per la ricerca scientifica sono aumentati per l'anno 1971 rispettivamente di lire 5.000 milioni e di lire 3.800 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 lo stanziamento complessivo dalle predette voci di spesa è fissato come segue:

per l'anno 1972	lire 22.000 milioni
per l'anno 1973	lire 26.000 milioni
per l'anno 1974	lire 30.000 milioni
per l'anno 1975	lire 34.000 milioni
per l'anno 1976	lire 38.000 milioni
per l'anno 1977	lire 40.000 milioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 91.

(*Contributi per il funzionamento delle università e degli istituti universitari*)

Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 concernente i contributi nelle spese di funzionamento delle università e degli istituti universitari è aumentato di lire 3.200 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 lo stanziamento è stabilito come segue:

per l'anno 1972	lire 40.000 milioni
per l'anno 1973	lire 42.000 milioni
per l'anno 1974	lire 44.000 milioni
per l'anno 1975	lire 46.000 milioni
per l'anno 1976	lire 48.000 milioni
per l'anno 1977	lire 50.000 milioni

Nell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione tiene conto anche delle minori entrate delle università, determinatesi in applicazione dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 92.

(*Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale universitario*)

Le spese relative all'attrezzatura ed al funzionamento del Consiglio nazionale universitario, compresi le indennità ai componenti ed il trattamento di missione, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sul quale saranno iscritte le somme di lire 30 milioni nell'esercizio 1971, e di annue lire 500 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1972.

Art. 93.

(*Spese per l'espletamento dei concorsi*)

Per provvedere all'espletamento dei concorsi per l'attribuzione dei posti nel ruolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

unico dei docenti universitari, nonchè dei concorsi per la nomina in ruolo di personale non docente delle università, degli istituti universitari e di personale tecnico calcolatore e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione saranno stanziati le seguenti somme:

per l'anno 1971	lire 120 milioni
per l'anno 1972	lire 2.000 milioni
per l'anno 1973	lire 2.000 milioni
per l'anno 1974	lire 2.000 milioni
per l'anno 1975	lire 2.000 milioni
per l'anno 1976	lire 3.000 milioni
per l'anno 1977	lire 3.000 milioni

Art. 94.

(Copertura finanziaria)

All'onere, di complessivi milioni 29.718, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 95.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, negli articoli da 89 a 93.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli da 85 a 88, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti, possono esserlo negli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione.

Art. 96.

(*Anticipazioni
di adempimenti amministrativi*)

Gli adempimenti amministrativi necessari per la copertura dei posti di organico di docente e di personale non insegnante e per l'attribuzione degli assegni ai ricercatori sono adottati in anticipo in modo da rendere effettiva la copertura alla data delle rispettive disponibilità.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97.

(*Commissione di verifica e di coordinamento*)

Sino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario le funzioni attribuite a tale organismo sono esercitate, in via provvisoria, da una commissione costituita, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e composta di quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, nonché da otto professori universitari e da otto esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Tale Commissione, presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, seguirà altresì l'applicazione della presente legge, presentando ogni proposta ritenuta utile per la migliore realizzazione dei fini che la legge predetta si propone, ed indicando al Ministro stesso le linee di provvedimenti da predisporre ai fini del coordinamento, con le disposizioni di detta legge, di tutte le norme legislative ed

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aventi valore di legge in materia di istruzione universitaria che non siano abrogate dalla presente legge.

Ai fini della determinazione dei settori di studio e di ricerca relativi ai tipi di laurea e di diploma rilasciati dalle università prevista dall'articolo 79, sono costituiti presso la Commissione predetta comitati tecnici, dei quali fanno parte i rappresentanti di ciascun corso di laurea e di diploma esistente presso ogni università. Tali comitati hanno il compito di riferire al Consiglio stesso in ordine al parere da esprimersi, ai fini ricordati, al Ministro della pubblica istruzione.

Per la costituzione ed il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo si adottano le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'articolo 48, in quanto applicabili.

Ai soli fini del coordinamento di cui al secondo comma, la durata in carica della Commissione può essere prorogata, dal Ministro della pubblica istruzione, per non oltre un anno dalla scadenza stabilita.

Il comitato di cui al secondo comma dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è soppresso.

La disposizione di cui al comma precedente avrà applicazione dalla data di costituzione della Commissione di cui al presente articolo.

Art. 98.

*(Abrogazione di norme -
Decorrenza dell'applicazione della legge)*

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che nella medesima non sia diversamente disposto, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A

RUOLO ORGANICO E TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI DOCENTI UNIVER-
SITARIa) *Classi di stipendio dei docenti universitari di ruolo*

- ex Coeff. 580 - I classe di stipendio
- ex Coeff. 700 - II classe di stipendio
(dopo 3 anni di permanenza nella I classe)
- ex Coeff. 800 - III classe di stipendio
(dopo 5 anni di permanenza nella II classe)
- ex Coeff. 970 - IV classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella III classe)
- ex Coeff. 1040 - V classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella IV classe)

b) *Posti organici di docenti universitari di ruolo*

dal 16 ottobre 1971	. . .	posti	6.000
dal 16 ottobre 1972	. . .	posti	8.000
dal 16 ottobre 1973	. . .	posti	10.000
dal 16 ottobre 1974	. . .	posti	13.000
dal 16 ottobre 1975	. . .	posti	17.000
dal 16 ottobre 1976	. . .	posti	22.000

TABELLA B

LAUREE E DIPLOMI AVENTI VALORE
LEGALE SECONDO L'ORDINAMENTO
PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE
DELLA PRESENTE LEGGE

- Laurea in giurisprudenza.
- Laurea in sociologia.
- Laurea in scienze politiche.
- Diploma in statistica.
- Laurea in scienze statistiche e demografiche.
- Laurea in scienze statistiche ed attuariali.
- Laurea in scienze statistiche ed economiche.
- Laurea in economia e commercio.
- Laurea in scienze economiche e bancarie.
- Laurea in scienze economiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Laurea in scienze bancarie e assicurative.
Laurea in economia aziendale.
Laurea in economia politica.
Diploma di magistero in economia e diritto.
Diploma di magistero in economia aziendale.
Laurea in lingue e letterature straniere.
Laurea in lettere.
Laurea in filosofia.
Laurea in lingue e letterature straniere moderne.
Laurea in lingue e letterature orientali.
Laurea in materie letterarie.
Laurea in pedagogia.
Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Laurea in medicina e chirurgia.
Laurea in chimica.
Laurea in chimica industriale.
Laurea in fisica.
Laurea in matematica.
Laurea in scienze dell'informazione.
Laurea in astronomia.
Laurea in scienze naturali.
Laurea in scienze biologiche.
Laurea in scienze geologiche.
Laurea in farmacia.
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Diploma in farmacia.
Laurea in ingegneria civile.
Laurea in ingegneria elettronica.
Laurea in ingegneria navale e meccanica.
Laurea in ingegneria chimica.
Laurea in ingegneria aeronautica.
Laurea in ingegneria mineraria.
Laurea in ingegneria elettrotecnica.
Laurea in ingegneria meccanica.
Laurea in ingegneria nucleare.
Laurea in ingegneria aerospaziale.
Laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.
Laurea in architettura.
Laurea in scienze agrarie.
Laurea in scienze delle preparazioni alimentari.
Laurea in scienze forestali.
Laurea in medicina veterinaria.
Laurea in scienze della produzione animale.
Laurea in geografia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Laurea in tecnologie industriali.

Laurea in scienze economiche e sociali.

Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.

Laurea in storia.

Laurea in urbanistica.

Laurea in lingue e civiltà orientali.

Laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale.

Laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale.

Laurea in discipline nautiche.

Laurea in scienze economico-marittime.

DISEGNO DI LEGGE (n. 30)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NENCIONI ED ALTRI

Modifica dell'ordinamento universitario

TITOLO I

STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

CAPITOLO I

Facoltà, titoli di studio

Art. 1.

L'Università ha per fine di concorrere a promuovere la cultura, attraverso il progresso della scienza e l'insegnamento, il quale viene da essa impartito per fornire le cognizioni scientifiche, tecniche ed umanistiche, per l'esercizio delle professioni e degli uffici.

Art. 2.

La denominazione di Università o di Istituto di istruzione universitaria può essere usata oltrechè dalle Università e dagli Istituti statali, dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria pareggiati o liberi, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Per i fini di cui all'articolo 1 e nei limiti della legge le Università e gli Istituti di istruzione universitaria hanno personalità giuridica e autonomia regolamentare amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro della pubblica istruzione.

Ogni Università e Istituto superiore sarà disciplinato nell'ambito del Regolamento generale universitario da uno speciale Statuto.

Gli Statuti sono proposti dal Senato accademico, uditi il Consiglio di amministrazione, le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o Istituto; per le Università o Istituti eccezionalmente costituiti da una

sola Facoltà, vengono proposti dal Consiglio di facoltà, udito il Consiglio di amministrazione.

Essi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio nazionale universitario e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità; esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Gli Statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità.

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro del tesoro possono, in qualsiasi tempo, disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, nel rispetto della autonomia amministrativa e didattica di cui al primo comma del precedente articolo.

Art. 5.

Nel rispetto dell'autonomia delle associazioni fra i membri di tutte le componenti universitarie, professori, assistenti, studenti, della libertà di associazione, il Regolamento generale universitario dovrà contenere norme per la costituzione di organismi rappresentativi e per le elezioni a scrutinio segreto dei rappresentanti di tutte le componenti universitarie negli organi di governo dell'Università e nel Consiglio nazionale universitario.

Il rappresentante eletto che venga a cessare dalle sue funzioni, per qualunque causa, sarà surrogato da colui che lo segue nella graduatoria decrescente per numero di voti, che sarà custodita dall'organismo rappresentativo e dagli organi accademici e di governo dell'Università.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

Le elezioni dei componenti elettivi degli organi collegiali, per tutte le componenti universitarie, dovranno essere indette ed attuate annualmente tra il 15 ed il 30 novembre.

Art. 6.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare una nuova organica disciplina relativa alla assistenza universitaria, ai collegi, all'assegno di studio, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, seguendo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) delegazione agli organi locali dell'autogoverno universitario, della istituzione di alloggi, case dello studente, prevenzione sanitaria, assegno di studio, in armonia ed in esecuzione della norma contenuta nell'articolo 34 della Costituzione, con elevazione dei limiti massimi di reddito per aprire l'insegnamento universitario a tutti i cittadini;

2) esclusione di ogni altra forma di assistenza settoriale universitaria ed extrauniversitaria;

3) attribuzione della spesa relativa alla assistenza e ad ogni altra forma di esecuzione del diritto del cittadino all'insegnamento universitario al bilancio globale di assegnazioni autonome agli organismi universitari, da coordinare, in sede di programmazione economica nazionale e di bilancio, con gli stanziamenti previsti per l'edilizia universitaria, per i programmi di studio, il personale, la ricerca scientifica e cioè con tutte le voci del bilancio universitario;

4) abrogazione degli articoli dal 185 al 197 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, e della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

Art. 7.

Nei termini previsti dalla presente legge nessuna Università od Istituto di istruzione

universitaria potrà avere un numero di studenti iscritti superiore a ventimila, nè potrà essere in nessun caso adottato il criterio del numero chiuso. Negli stessi termini, e con criterio di graduale attuazione, dovrà essere stabilito un rapporto tra la popolazione studentesca e le cattedre, non inferiore a una cattedra ogni 100 studenti iscritti.

Nella compilazione del programma economico nazionale dovranno essere, in modo prioritario, previste tali esigenze e dovranno essere preordinati gli stanziamenti per la tempestiva realizzazione di sedi universitarie e cattedre adeguate alla popolazione studentesca.

Art. 8.

Le Università sono costituite da non meno di due Facoltà.

Su parere del Consiglio nazionale universitario, con decreto del Presidente della Repubblica, può essere consentita la istituzione di Università aventi una sola Facoltà solo nei seguenti casi:

a) Università libere o Istituti di istruzione universitaria pareggiati;

b) Istituti eretti per le necessità di particolari ordini di studi o Istituti già esistenti;

c) Università con Facoltà comprendente un gruppo omogeneo di corsi di diploma e di laurea con vari indirizzi, in cui questi possono articolarsi;

d) in via provvisoria, quando si renda opportuna l'istituzione di Facoltà e di corsi universitari, in regioni ove manchino sedi universitarie.

Art. 9.

Ogni Facoltà può comprendere un solo corso oppure un gruppo omogeneo di corsi di diploma e di laurea in cui questi possono articolarsi.

Tali corsi possono anche presentare differenze di durata e validità.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

Art. 10.

Per il conseguimento di diplomi universitari, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono anche organizzare, presso singole Facoltà o più Facoltà congiunte, su loro richiesta e nel loro ambito, appositi corsi.

Art. 11.

Si provvede con legge ordinaria all'istituzione di nuove Università, di nuovi Istituti universitari, nonchè al riconoscimento di Università libere o di Istituti di istruzione universitaria pareggiati. Se i relativi disegni di legge sono di iniziativa governativa, il proponente Governo è tenuto preventivamente a sentire il parere del Consiglio nazionale universitario che lo esprimerà a conclusione di una dettagliata relazione da inviare al Parlamento, nonchè il parere del Comitato dei ministri per la programmazione economica nazionale.

In caso di iniziativa parlamentare, il Consiglio nazionale universitario ed il Comitato dei ministri per la programmazione economica nazionale hanno facoltà di sottoporre, direttamente, all'esame del Parlamento, il proprio parere.

Qualora la creazione o il riconoscimento di Università libere o di Istituti di istruzione universitaria pareggiati non comportino oneri a carico dello Stato o innovazioni nell'ordinamento universitario, può provvedere con proprio decreto il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del successivo articolo 12.

Art. 12.

Le Università libere possono essere riconosciute con decreto del Capo dello Stato, ove siano adempiute le seguenti condizioni:

1) i promotori presentino un piano in cui risultino provati i mezzi economici ne-

cessari alle spese dell'organizzazione e dei servizi dell'istruzione e della ricerca propri delle Facoltà di cui si chiede l'istituzione;

2) il Consiglio nazionale universitario riconosca nell'iniziativa le necessarie garanzie che l'insegnamento e la ricerca corrispondano al valore medio richiesto per gli studi universitari nel rispetto delle generali regole di ordine pubblico e di buon costume;

3) sia accertata dal Consiglio nazionale universitario l'esistenza di un corpo accademico preconstituito;

4) almeno tre degli insegnanti per ogni Facoltà siano professori di ruolo e tutti gli insegnanti siano nominati secondo le norme che valgono per gli insegnanti nelle Università di Stato;

5) gli studenti siano ammessi soltanto se in possesso dei requisiti richiesti per la ammissione alle Università statali.

Le Università libere riconosciute ai sensi del primo comma non possono ricevere contributi dallo Stato per il periodo di dieci anni dalla data del decreto di riconoscimento.

Rimangono ferme, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo, le norme di cui agli articoli 198 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 13.

L'elenco delle Facoltà è stabilito dalla legge.

I titoli conferiti dalle Università sono di tre gradi: diploma universitario, laurea, dottorato di ricerca. I titoli conferiti dalle Università sono validi per tutto il territorio nazionale.

La durata dei corsi per il conseguimento dei diplomi non può essere inferiore a due anni; quella dei corsi di laurea non può essere inferiore a quattro anni. La durata dei

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

corsi per il dottorato di ricerca non può essere inferiore a due anni dopo la laurea.

Il numero dei corsi di laurea, l'ordinamento e la durata degli studi dei singoli corsi, oltre che i titoli di studio e le modalità per l'accesso sono stabiliti con legge.

Le regole dei corsi per il conseguimento dei diplomi universitari e dei corsi per il conferimento del dottorato di ricerca sono determinate dagli Statuti di ciascuna Università.

Le modificazioni degli Statuti delle Università riguardanti la struttura dei corsi di diploma e dei corsi di dottorato, prima di divenire esecutive, devono essere comunicate al Consiglio nazionale universitario, che può rimetterle alle Università interessate con le proprie osservazioni.

Ove le autorità competenti dell'Università approvino nuovamente le modificazioni statutarie rinviata dal Consiglio nazionale universitario, senza seguirne le indicazioni, il Ministro della pubblica istruzione può richiedere che il testo definitivo dello Statuto venga emesso con decreto del Capo dello Stato.

Contro tale decreto l'Università interessata può ricorrere al Consiglio di Stato che decide giudicando anche nel merito.

Art. 14.

Lo studente proveniente da corsi di diploma può essere ammesso ai corsi per il conseguimento della laurea solo se in possesso del titolo di studio previsto per il conseguimento della laurea medesima.

In ogni modo il passaggio da un corso di diploma ad un corso di laurea e viceversa può essere consentito secondo le condizioni stabilite dagli Statuti delle diverse Università per le singole Facoltà.

Art. 15.

Gli Statuti delle singole Università determinano in generale i piani di studio per il conferimento, oltrechè dei titoli di diploma

e di dottorato di ricerca, anche dei titoli di laurea nei limiti della legge.

Art. 16.

Non è ammessa la costituzione di sezioni staccate di Facoltà o di corsi di laurea in località diverse da quelle della sede universitaria. Tale norma non si applica per le Università libere e per gli Istituti di istruzione universitaria pareggiati.

Art. 17.

Nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento generale universitario e dagli Statuti universitari l'insegnamento e la ricerca sono liberi. I professori di ruolo sono inamovibili, salvo che per gravi ed accertati motivi morali o di ordine pubblico o perchè siano venuti meno volontariamente ed in modo grave ai doveri accademici. Il regolamento disciplinare del corpo insegnante, per quanto non previsto dalla presente legge, è di competenza del Consiglio nazionale universitario.

CAPITOLO II

Istituti scientifici e Dipartimenti

Art. 18.

Nell'ambito di una o più Facoltà possono essere costituiti Istituti scientifici, anche riferentisi ad insegnamenti propri di Facoltà diverse, purchè identici o strettamente affini, allo scopo di una più proficua attività didattica e scientifica e di un più razionale impiego del personale, delle attrezzature e dei servizi.

Art. 19.

La costituzione dell'Istituto è determinata con decreto del Rettore che provvede ad emanare le norme di funzionamento, su pro-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

posta della o delle Facoltà interessate, previo parere del Senato accademico e previo parere, solo per i riflessi finanziari, del Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Organi dell'Istituto sono:

- il direttore;
- il consiglio direttivo.

Art. 21.

Il direttore viene nominato per un triennio dal Rettore dell'Università tra i professori di ruolo delle Facoltà interessate e può essere riconfermato.

Il consiglio direttivo è formato dal direttore e dai seguenti docenti e studenti della sede universitaria, limitatamente alle materie proprie dell'Istituto:

a) tutti i professori di ruolo, fuori ruolo, a riposo ed emeriti;

b) tutti i professori aggregati;

c) tutti i professori incaricati, ove il loro numero non sia superiore ad un terzo dei membri di cui alle lettere a) e b). In caso contrario i professori incaricati eleggeranno una loro rappresentanza, pari ad un terzo e comunque almeno pari ad una unità;

d) una rappresentanza elettiva degli assistenti di ruolo in numero pari a quello di cui alla lettera c);

e) cinque studenti che abbiano raggiunto la maggiore età, eletti a scrutinio segreto tra gli iscritti ai corsi di competenza dell'Istituto.

Col regolamento dell'Istituto sono stabilite le norme per il funzionamento, con particolare riguardo alla gestione dei fondi ed alle responsabilità amministrative del direttore e degli altri professori di ruolo ed aggregati. Il regolamento deve disciplinare la collegialità delle decisioni e stabilire il criterio dell'autonomia scientifica e didattica dei singoli docenti.

Art. 22.

Nell'ambito di una o di diverse Facoltà fra cattedre di insegnamento di materie affini o aventi obiettivi scientifici comuni viene costituito, ove possibile, un organismo autonomo, denominato Dipartimento o Seminario con lo scopo, tra l'altro, di sviluppare e coordinare l'attività diretta alla ricerca scientifica; di unificare, nella realtà dell'elaborazione scientifica, le esigenze della ricerca in senso stretto con quelle dell'attività didattica; di perseguire fini di approfondimento scientifico nella piena libertà di ricerca e di orientamento dei singoli studiosi; di curare l'impiego dei mezzi finanziari assegnati dal Consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca e dell'insegnamento nonchè per il personale ausiliario e per i servizi ed il più proficuo uso comune di apparecchiature scientifiche dei servizi centrali e della biblioteca.

Art. 23.

Il Dipartimento può articolarsi in sezioni o gruppi a seconda dei problemi di ricerca e degli indirizzi di studi che vengono definiti di volta in volta dal Consiglio di Dipartimento.

Le sezioni o gruppi non hanno autonomia amministrativa.

Art. 24.

Costituito il Dipartimento cessa ogni funzione amministrativa, didattica e scientifica degli Istituti di cui all'articolo 18 della presente legge che confluiscono nel Dipartimento e vengono assorbiti nel medesimo.

Art. 25.

Il Ministro della pubblica istruzione può richiedere alle Università di giustificare con adeguata motivazione la mancata costitu-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

zione dei Dipartimenti che appaiono postulati dalle particolari condizioni delle Università stesse.

Le richieste di assistenti sono avanzate dalle singole Università al Ministero della pubblica istruzione in base alle esigenze dei Dipartimenti; le assegnazioni vengono fatte alle cattedre ovvero direttamente ai Dipartimenti.

Art. 26.

Su proposta della o delle Facoltà interessate, previo parere del Senato accademico e sentito il Consiglio di amministrazione solo per quanto riguarda i mezzi finanziari, il Dipartimento viene istituito mediante modifica dello Statuto dell'Università e disciplinato nei limiti della presente legge in piena autonomia.

Art. 27.

Gli organi del Dipartimento sono:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il direttore del Dipartimento.

Art. 28.

Il Consiglio di Dipartimento è composto per il 60 per cento da tutti i professori di ruolo, fuori ruolo ed a riposo delle cattedre comprese nel Dipartimento, per il 20 per cento dai professori aggregati, per il 10 per cento da rappresentanze elette dai professori incaricati, per il 10 per cento da rappresentanze in pari numero elette rispettivamente dai lettori, dagli assistenti e dagli iscritti ai corsi per le materie che fanno capo al Dipartimento stesso.

Il Consiglio di Dipartimento dura in carica un triennio.

Art. 29.

Il direttore del Dipartimento viene eletto a maggioranza dal Consiglio di Dipartimento

fra i professori di ruolo membri dello stesso. Dura in carica un triennio ed ha compiti di istruzione e di esecuzione delle decisioni del Consiglio di Dipartimento. In particolare:

a) presiede e convoca il Consiglio di Dipartimento e lo rappresenta;

b) notifica le deliberazioni del Dipartimento al Rettore e al Consiglio di amministrazione e le deliberazioni di questi al Dipartimento provvedendo alla loro esecuzione;

c) cura l'osservanza dell'ordinamento didattico;

d) formula l'ordine del giorno delle riunioni del Dipartimento, tenendo conto delle richieste dei membri del Consiglio; riferisce in via ordinaria al Consiglio sull'attività cui partecipi o sia delegato nella sua veste di direttore;

e) assume con riserva dell'approvazione del Consiglio tutte le iniziative e compie tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni nell'interesse del Dipartimento;

f) è il responsabile legale dei fondi amministrati per conto del Dipartimento in base ai programmi approvati dal Consiglio.

Art. 30.

Per garantire la personale libertà didattica e di iniziativa scientifica di ogni docente, è assicurata alle materie che fanno capo ai Dipartimenti o agli Istituti previsti dalla legge la disponibilità diretta dei mezzi e dei servizi indispensabili. All'assegnazione di tali mezzi e servizi provvede il Consiglio di amministrazione sulla base delle proposte formulate dai Consigli di Istituto o di Dipartimento. Gli Istituti e i Dipartimenti possono essere frequentati ai fini della promozione culturale e dell'orientamento didattico da qualsiasi studente della sede universitaria.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

TITOLO II

ORGANI UNIVERSITARI

CAPITOLO I

Organi dell'Università

Art. 31.

Il corpo accademico dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria statale è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati, degli assistenti di ruolo e degli studenti nelle seguenti proporzioni:

a) un rappresentante di ciascuna categoria, quando i professori di ruolo siano meno di ventuno;

b) un rappresentante di ciascuna categoria, quando i professori di ruolo siano più di venti e meno di 101;

c) due rappresentanti per ciascuna categoria per ogni Facoltà quando i professori di ruolo siano più di cento.

I rappresentanti dei professori incaricati devono rivestire anche la qualifica di liberi docenti.

Nel caso di cui alla lettera a) l'elezione avviene collegialmente nell'ambito di ciascuna categoria.

Il corpo accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta egli ritenga opportuno udirne il parere su argomenti di interesse generale dell'Università o Istituto di istruzione universitaria;

deve essere convocato qualora 2/5 dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta al Rettore per discutere problemi di interesse generale dell'Università o Istituto di istruzione universitaria;

è presieduto dal Rettore;

le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo o dei professori aggregati.

Il Rettore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria statale è eletto, fra i professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo, a maggioranza di voti dei presenti e votanti, dal corpo accademico e nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Dura in carica un quinquennio e non è immediatamente rieleggibile.

Il Rettore, previo assenso del Ministro della pubblica istruzione, può affidare ad uno o a più professori di ruolo o fuori ruolo o a riposo, da lui medesimo prescelti, che assumono il titolo di pro-rettore, il compito di coadiuvarlo o di supplirlo in caso di assenza o di impedimento.

Il Rettore può chiedere l'esonero dall'insegnamento per la durata della carica, qualora il numero degli studenti iscritti nella Università superi i 10.000, oppure il numero delle Facoltà non sia inferiore a sei.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria statali è composto:

a) dal Rettore o dal direttore che lo presiede;

b) da un professore di ruolo, fuori ruolo o riposo, eletto per ciascuna Facoltà a scrutinio segreto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà. Nelle Università ove vi siano meno di tre Facoltà, sono chiamati a fare parte del Consiglio di amministrazione tre professori di ruolo o fuori ruolo o a riposo;

c) di un professore aggregato, di un professore incaricato, che sia anche libero docente, e di un assistente di ruolo, che non sia incaricato di corsi universitari, eletti collegialmente a scrutinio segreto dalle rispettive categorie nell'ambito dell'Università o Istituto universitario; gli assistenti ai quali sia conferito un incarico di insegnamento, votano nella categoria dei profes-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

sori incaricati; non possono venir designati a far parte del Consiglio di amministrazione gli assistenti incaricati di insegnamento presso altre Università;

d) dall'Intendente di finanza della provincia dove è la sede universitaria;

e) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, scelto fra persone di riconosciuta competenza amministrativa;

f) di un rappresentante della Regione, ove istituita, di un rappresentante della Provincia, di un rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura e di un rappresentante del Comune in cui ha sede l'Università o l'Istituto;

g) del Direttore amministrativo che esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

Enti e privati, qualora concorrano al mantenimento dell'Università o dell'Istituto, con un contributo annuo non inferiore ad un ventesimo del contributo corrisposto dallo Stato, ed in ogni caso non inferiore a dieci milioni, impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del Consiglio di amministrazione, hanno il diritto a designare, ciascuno, un rappresentante, fino al massimo di quattro complessivi. Gli Enti e i privati che concorrano con minor contributo hanno diritto di designare collegialmente i propri rappresentanti per ogni quota pari ai minimi sopra indicati.

Il Consiglio può cooptare, con voto dei due terzi dei componenti, proponendone la nomina al Ministro della pubblica istruzione, non più di tre membri esterni, scelti tra ex allievi, ex docenti o cittadini benemeriti verso l'Università e particolarmente esperti nei problemi universitari.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, soggetto a controllo della Corte dei conti, e dura in carica per un quadriennio accademico; i componenti di esso, salvo l'intendente di finanza ed il di-

rettore amministrativo, non possono essere confermati per più di una volta consecutiva.

I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono designati ogni quattro anni mediante elezione. Coloro che vengono a cessare nel corso del quadriennio saranno surrogati da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti.

Ferme restando le disposizioni in vigore per l'amministrazione degli Istituti superiori, con ordinamento speciale di cui all'articolo 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono estese agli Istituti medesimi, in quanto applicabili, le norme del presente articolo.

Art. 33.

I limiti delle spese fissate all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 10.000.000 e lire 25.000.000.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrattazioni di mutui, se eccedenti i 10 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

CAPITOLO II

Organi delle Facoltà e scuole

Art. 34.

Il Consiglio della Facoltà si compone:

- a) dei professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) dei professori aggregati nelle misure previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 585;
- c) di due rappresentanti eletti dai professori incaricati;
- d) di due rappresentanti eletti dagli assistenti di ruolo.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

Quando il Consiglio della Facoltà debba esaminare questioni di carattere amministrativo o di governo della Facoltà è integrato da cinque rappresentanti degli studenti che abbiano raggiunto la maggiore età, eletti a scrutinio segreto tra gli iscritti alla Facoltà.

Qualora il numero dei professori aggregati ecceda la metà di quello dei professori di ruolo essi eleggono a scrutinio segreto una rappresentanza non superiore al 50 per cento del numero dei professori ordinari e straordinari.

Nel caso in cui i professori di ruolo e fuori ruolo siano in numero inferiore a nove, il numero dei rappresentanti dei professori aggregati sarà comunque non superiore al 25 per cento dei componenti di cui alla lettera a).

Nelle Facoltà aventi un solo corso di laurea viene eletto un solo rappresentante delle categorie di cui alle lettere c) e d). I rappresentanti dei professori incaricati debbono rivestire anche la qualifica di liberi docenti. Gli assistenti incaricati di insegnamento votano nella categoria dei professori incaricati di insegnamento. Non possono venire eletti a far parte del Consiglio di Facoltà gli assistenti di ruolo incaricati di insegnamento presso altre Università.

I professori aggregati non votano nelle deliberazioni del Consiglio di Facoltà che si riferiscano alla richiesta di concorsi per le cattedre, alla chiamata dei professori di ruolo, o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo.

I professori incaricati e gli assistenti di ruolo non votano nelle deliberazioni del Consiglio di Facoltà che si riferiscono ai concorsi, alla chiamata dei professori di ruolo o fuori ruolo o aggregati e nelle deliberazioni relative al conferimento degli incarichi, salvo il caso richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 7 (disciplina degli incarichi) della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Qualora il numero dei professori di ruolo e fuori ruolo sia superiore a 15 i rappresentanti degli studenti saranno 4.

Al Consiglio di Facoltà possono partecipare con voto consultivo anche i professori a riposo ed emeriti, in servizio presso la Facoltà al momento dell'uscita dei ruoli.

Art. 35.

Per le questioni riguardanti il funzionamento didattico di specifici corsi di diploma o di laurea possono costituirsi, all'interno delle Facoltà in cui siano previsti più di uno di detti corsi, appositi Comitati consultivi, composti dai professori di ruolo aggregati ed incaricati provvisti di libera docenza, di ciascun corso, e di due rappresentanti, rispettivamente, degli assistenti e degli studenti.

La costituzione dei Comitati consultivi, di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Rettore su proposta del Consiglio della Facoltà interessata, udito il Senato accademico.

Art. 36.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, il Preside di Facoltà dura in carica un quinquennio accademico e non può essere immediatamente confermato.

Possono anche venire eletti all'ufficio di Preside professori a riposo od emeriti, i quali solo in tal caso entrano a far parte dei Consigli di Facoltà con voto deliberativo.

Art. 37.

Per le Facoltà statali di nuova istituzione il Ministro della pubblica istruzione provvede alla nomina di un Comitato ordinatore composto di tre professori di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della stessa Facoltà, designati dalla

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nel caso di istituzione di nuove Università o di nuovi Istituti di istruzione universitaria, i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori provvedono anche alle prime elezioni degli uffici accademici.

I Comitati ordinatori restano in funzione sino a quando non siano coperti almeno tre posti di professore di ruolo; nella copertura dei predetti posti deve essere data precedenza agli insegnamenti il cui esame sia obbligatorio. I professori che nel frattempo vengano a ricoprire posti di ruolo della Facoltà, fanno parte dei Comitati stessi.

Per le Facoltà aventi corsi di laurea di durata superiore a 4 anni il numero minimo dei professori di cui ai precedenti commi è elevato a cinque.

I professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori e dei Consigli di Facoltà, ai sensi del presente articolo, non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore a tre anni.

Detto periodo è elevato a quattro anni quando la durata dei rispettivi corsi di laurea e di diploma sia superiore a 4 anni.

Qualora, entro i termini di cui ai precedenti commi quinto e sesto, i Comitati ordinatori non abbiano provveduto a ricoprire i posti previsti ai commi terzo e quarto, il Ministero della pubblica istruzione procede alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Nelle Università libere e negli Istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati, per il primo funzionamento di Facoltà di nuova istituzione, il Rettore provvederà, previa autorizzazione del Consiglio nazionale universitario, alla nomina di un Comitato ordinatore composto di non meno di tre professori di ruolo.

Si applicano alle Università e agli Istituti predetti le norme di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.

TITOLO III

CONCORSI A CATTEDRE ADEMPIMENTO DEI DOVERI ACCADEMICI

CAPITOLO I

Concorsi a cattedre

Art. 38.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di 5 membri e sono costituite mediante elezioni e successivo sorteggio, con le seguenti modalità:

1) sono elettori i professori di ruolo e fuori ruolo delle Facoltà cui appartiene la materia messa a concorso, nonchè i professori di ruolo e fuori ruolo della stessa materia o di materie affini appartenenti ad altre Facoltà; sono eleggibili i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo ed a riposo della materia messa a concorso e di materie affini, nonchè cultori della materia o di materie affini. Le tabelle di affinità sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario e sono sottoposte a revisione ogni cinque anni;

2) fermo restando quanto disposto dalle norme di cui all'articolo 3, commi primo e secondo lettera a), all'articolo 4, commi primo, secondo e terzo, e all'articolo 5 della legge 13 luglio 1954, n. 439, non possono essere eletti i professori che abbiano fatto parte di Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre nei due anni precedenti, ovvero di due concorsi successivi per la medesima materia. Detta norma non si applica ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della materia messa a concorso, ove essi siano in numero di 5 o inferiore a 5;

3) effettuato lo scrutinio delle votazioni, i cinque membri che dovranno costituire la Commissione giudicatrice vengono sorteggiati tra i primi dieci designati. Qualora detti designati siano meno di 10, si pro-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

cede preliminarmente all'integrazione fino a 10 mediante sorteggio fra tutti i professori di ruolo e fuori ruolo eleggibili non designati;

4) i sorteggi sono effettuati dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale universitario;

5) con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, saranno dettate le norme per l'elettorato attivo, relative agli Istituti superiori con ordinamenti speciali e a singole Facoltà atipiche.

Art. 39.

L'articolo 6 della legge 13 luglio 1954, n. 439, è così modificato: « Il commissario che non si presenti, senza adeguata giustificazione, nel giorno stabilito per l'inizio dei lavori, nè alla successiva convocazione, è considerato dimissionario e viene sostituito d'ufficio con altro professore. La sostituzione avviene mediante sorteggio fra tutti i designati, oltre i 5 già nominati a far parte della Commissione giudicatrice.

Qualora i predetti designati siano meno di dieci, si procede all'integrazione fino a 10, mediante sorteggio preliminare fra tutti gli eleggibili non designati.

Dopo l'inizio dei lavori collegiali non possono essere presentate dimissioni, nè i lavori stessi possono essere aggiornati. Sol tanto in caso di comprovata forza maggiore il Ministro della pubblica istruzione può accettare dimissioni, o consentire il rinvio dei lavori per una volta sola e per non oltre trenta giorni. I commissari che non partecipino alla riconvocazione della Commissione per la prosecuzione dei lavori precedentemente iniziati o ad una delle successive sedute, decadono dall'ufficio e sono sostituiti con le modalità di cui al precedente comma.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio nazionale universitario, dichiara la ineleggibilità,

per due concorsi successivi, dei commissari nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di sostituzione d'ufficio ».

Art. 40.

Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dai seguenti:

« Ogni commissario è tenuto a presentare nella prima seduta della Commissione giudicatrice una relazione scritta e motivata su ciascun candidato, da allegare agli atti del concorso.

La Commissione procede alla comparazione dei candidati e, con motivata relazione nella quale avrà dato esaurienti ragioni della propria scelta, propone non più di due candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari.

La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I candidati hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del concorso al quale hanno partecipato ».

Art. 41.

Indipendentemente dal caso del raddoppiamento di cattedra, nell'organico dei posti di professore di ruolo assegnati a ciascuna Facoltà non possono comunque restare vacanti più di due posti. Qualora si verifichi la vacanza di un numero superiore di posti, la Facoltà è tenuta a provvedere alla copertura quanto meno dei posti eccedenti i due predetti entro il termine di 60 giorni dalla data d'inizio di ciascuna vacanza successiva alla seconda.

Trascorsi i termini previsti dal precedente comma, senza che la Facoltà interessata abbia provveduto, il Ministro della pub-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

blica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario espresso nella prima adunanza, o comunque nella prima sessione, successiva alla scadenza dei predetti termini, stabilisce le cattedre da mettere a concorso, disponendo anche eventuali raddoppiamenti di cattedre, ove ne sussistano i presupposti, e bandisce il relativo concorso.

Nel caso che il Consiglio nazionale universitario non esprima il proprio parere nella predetta adunanza o sessione, il Ministro provvederà direttamente al bando del concorso e, a norma di legge, anche, ove occorra, alla nomina del vincitore.

A meno che non siano già coperti da professori di ruolo tutti gli insegnamenti fondamentali della Facoltà, le cattedre assegnate a insegnamenti complementari non possono superare il quarto delle cattedre complessivamente attribuite alla Facoltà.

Art. 42.

Ferma restando la norma di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per gli insegnamenti con un numero di studenti superiori a 500 è disposto il raddoppiamento automatico della cattedra, mediante assegnazione riservata di posti di ruolo.

Il raddoppiamento è dichiarato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base del numero degli iscritti alle Facoltà nell'anno accademico in corso. Ove le Facoltà non provvedano a coprire i posti derivanti dal raddoppio automatico entro il successivo 31 dicembre, il Ministro bandisce il concorso entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Nella ripartizione dei nuovi posti di ruolo, previsti a norma delle leggi vigenti, le assegnazioni per i raddoppiamenti automatici hanno precedenza assoluta rispetto ad ogni altra richiesta, anche oltre i limiti sta-

bilite nell'articolo 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Art. 43.

Ai concorsi a cattedre universitarie possono essere ammessi docenti e studiosi di cittadinanza straniera.

Qualora la Commissione giudicatrice ritenga il cittadino straniero degno di coprire il posto messo a concorso, questi potrà conseguire la nomina in ruolo, nei modi di legge, purchè abbia ottenuto la cittadinanza italiana e sia in possesso della conoscenza della lingua italiana, e comunque non oltre cinque anni dalla approvazione degli atti del concorso stesso. In tal caso non è applicabile la norma di cui al secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

CAPITOLO II

Adempimento dei doveri accademici

Art. 44.

Il personale docente universitario di ruolo nello svolgimento della sua alta funzione deve poter garantire il normale e continuo espletamento delle attività didattiche e scientifiche relative al proprio ufficio; dovrà quindi adempiere alle sue funzioni osservando il tempo pieno.

Art. 45.

Non possono essere conferiti incarichi d'insegnamento universitario ai professori di ruolo, ai professori aggregati ed agli assistenti di ruolo che siano membri del Parlamento o di Assemblee regionali, o che rivestano la carica di Presidente di Consi-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

glio provinciale o di Sindaco di Comune capoluogo di provincia. Inoltre non sono eleggibili negli organi accademici nè all'ufficio di direttore di Istituto e di direttore di Dipartimento.

Art. 46.

I professori universitari di ruolo che siano Presidenti delle Camere parlamentari, membri del Governo nazionale, Presidenti di Assemblee regionali, Presidenti od assessori di Amministrazioni regionali, che non chiedano di essere collocati in aspettativa, sono collocati d'ufficio nella posizione di fuori ruolo per la durata del rispettivo mandato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato con modificazioni dalla legge 4 luglio 1950, n. 498.

Le cattedre e i relativi posti di ruolo restano indisponibili.

Gli assegni di detti professori collocati nella posizione di fuori ruolo sono ridotti ad una somma corrispondente alla spesa di un incarico interno di insegnamento.

I professori di ruolo, i professori aggregati e gli assistenti di ruolo, eletti in Parlamento, possono chiedere di essere messi in aspettativa durante il periodo del loro mandato. Durante il periodo di aspettativa è consentito ad essi di svolgere attività scientifica e di ricerca presso la Facoltà, gli Istituti o i Dipartimenti di appartenenza. I professori di ruolo, collocati in aspettativa durante il mandato parlamentare, sono sostituiti nell'esercizio dell'attività didattica da un supplente designato dal Consiglio di Facoltà, ma hanno facoltà anche saltuariamente di continuare a prestare la loro opera col tenere lezioni, esercitazioni e col partecipare a Commissioni di esame.

Art. 47.

La punizione disciplinare della censura al professore e all'assistente universitario,

nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, è inflitta dal Rettore, sia direttamente sia su conforme deliberazione di una Commissione di disciplina presieduta dal Rettore medesimo e costituita di altri 4 membri, di cui due designati dal Senato accademico e due dal Consiglio di amministrazione fra i membri dei rispettivi consessi. In tale ultimo caso il provvedimento è definitivo.

La punizione della sospensione dall'ufficio per un periodo fino a 6 mesi è inflitta dal Rettore su conforme deliberazione delle Commissioni di disciplina. Contro tale punizione è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale universitario.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 48.

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso di diploma o di laurea si distinguono in:

a) insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame nei singoli corsi e nei singoli indirizzi di diploma e di laurea;

b) insegnamenti propri del corso di laurea o di diploma dell'Università, presso la quale viene svolto il corso e l'indirizzo, che debbono comunque costituire materia di esame;

c) insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) sono determinati con legge.

Gli insegnamenti di cui alle lettere b) e c) sono stabiliti negli Statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il numero degli insegnamenti di cui alle lettere a) e b) non potrà rispettivamente

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

superare il 30 per cento del numero minimo di insegnamenti che lo studente deve seguire, superandone gli esami.

Le modalità degli esami sono stabilite con decreto del Rettore, su proposta della competente Facoltà approvata dal Senato accademico.

Lo studente può seguire uno dei piani di studi, suggeriti dalla Facoltà, oppure presentare un suo proprio piano di studi, che dovrà comunque rientrare in uno degli indirizzi costitutivi del corso di laurea ed essere sottoposto, per la sua validità, alla approvazione della Facoltà. Lo studente può proporre che nel suo piano di studi siano anche incluse materie insegnate in altre Facoltà.

Non sono consentite variazioni del piano di studio per gli studenti fuori corso.

Art. 49.

Possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi od integrativi dei corsi ufficiali, i corsi tenuti da professori stranieri che siano stati inviati da una Università o da un Istituto di istruzione universitaria.

Con le medesime modalità può essere conferito a professore straniero incarico di insegnamento per la durata massima di cinque anni, con trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei professori di ruolo ordinario.

In ogni caso, il professore straniero ha i medesimi compiti dei professori ufficiali, sotto la vigilanza delle competenti autorità accademiche.

Art. 50.

I piani dei singoli corsi di studi possono prevedere per i vari insegnamenti la durata

di un semestre, di almeno un corso annuale o due corsi semestrali.

Gli esami di profitto, di diploma o di laurea per ogni anno accademico hanno luogo nella sessione estiva ed autunnale, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, e dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1956, n. 34.

Art. 51.

L'ordinamento delle Scuole di specializzazione è determinato dagli Statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

L'insegnamento presso le scuole di specializzazione è retribuito in proporzione al numero delle ore previste per ogni disciplina dell'ordinamento della Scuola.

Per le Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia un regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio nazionale universitario, stabilirà i diversi tipi di Scuole di specializzazione, la durata dei corsi di ciascuna di essa, il numero minimo delle discipline di insegnamento, gli insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame, il numero massimo di iscritti, i tirocini pratici, i criteri per il compenso da corrispondere al direttore e per la determinazione dei contributi dovuti agli iscritti ed ogni altra norma relativa all'ordinamento delle Scuole stesse ed ai requisiti per il conseguimento del diploma di specialista.

Per le Scuole di specializzazione annesse alle Facoltà di medicina e chirurgia, l'approvazione delle correlative norme statutarie è subordinata al parere del Consiglio superiore di sanità.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

Art. 52.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono autorizzati ad istituire corsi speciali di lingua italiana per studenti stranieri.

Le modalità di ammissione e di svolgimento dei corsi saranno stabilite con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle Facoltà interessate, udito il Senato accademico.

Ai predetti corsi possono essere ammessi gli studenti stranieri che abbiano ottenuto l'iscrizione al primo anno accademico o che intendano successivamente chiederne la iscrizione.

Art. 53.

Presso le singole Università è consentita su proposta delle singole Facoltà l'istituzione dei corsi serali per lavoratori, i quali dovranno avere lo stesso valore didattico e scientifico dei corsi normali, pur consentendosi quell'autonomia organizzativa e quella maggior durata che risulteranno necessarie per lo svolgimento completo dei corsi.

Gli insegnamenti dei corsi serali saranno tenuti dal personale docente universitario, a tal fine designato secondo le norme vigenti. In particolare, si possono considerare assieme gli studenti iscritti ai corsi normali e quelli iscritti ai corsi serali per chiedere lo sdoppiamento di cattedre.

TITOLO V

AUTOGOVERNO DELLE UNIVERSITÀ'

Art. 54.

Quale organo di autogoverno delle Università e Istituti di istruzione superiore è istituito il Consiglio nazionale universitario col compito di disciplinare unitariamente i corsi di studio; coordinare l'atti-

vità di ricerca tra le sedi; disciplinare il corpo insegnante secondo le norme di un regolamento che dovrà essere emanato tenuto conto dei criteri stabiliti dalla presente legge; stabilire i requisiti didattici e scientifici delle nuove Università; dare parere vincolante per il riconoscimento delle Università libere; programmare i bisogni dell'Università in armonia con la programmazione economica nazionale; promuovere unitariamente la cultura nel quadro dei fini unitari delle Università indicati dalla presente legge e dalla disciplina universitaria vigente; svolgere funzioni di collegamento fra tutte le Università e Istituti di istruzione universitaria; formulare per il Ministro della pubblica istruzione pareri in materia di ordinamento degli studi delle Università e sulla distribuzione di contributi ordinari e straordinari; formulare un programma quinquennale di sviluppo delle Università.

Al Consiglio nazionale universitario sono demandate inoltre tutte le funzioni attualmente attribuite alla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 55.

Sono organi del Consiglio nazionale universitario:

- a) l'Assemblea generale;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente del Consiglio nazionale.

Art. 56.

L'Assemblea generale è composta da 90 membri di cui un terzo formato da professori di ruolo, aggregati ed incaricati eletti nelle rispettive categorie in misura di due noni per i professori di ruolo e di un nono per gli altri; un sesto nominati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Repubblica, e scelti fra funzionari della Pubblica amministrazione e per non meno della metà fra

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

personalità di chiara fama nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, nelle professioni; un sesto eletti dagli assistenti di ruolo; un sesto eletti dagli studenti; un sesto eletti dal Parlamento tra docenti, amministratori, pubblicisti, sindacalisti.

Art. 57.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per discutere il consuntivo dell'attività svolta ed il preventivo di lavoro per l'anno successivo; in sessione straordinaria per iniziativa della Giunta esecutiva o di almeno due quinti dell'Assemblea.

Il Consiglio nazionale universitario dura in carica quattro anni ed è vietata la elezione dei suoi membri per più di due volte immediatamente consecutive.

Art. 58.

La Giunta esecutiva è costituita dal Presidente del Consiglio nazionale universitario che la presiede, eletto dall'Assemblea per un biennio, salvo conferma. La Giunta esecutiva è l'organo esecutivo del Consiglio nazionale universitario.

Art. 59.

Il regolamento interno del Consiglio nazionale universitario stabilisce le rispettive attribuzioni nei limiti delle funzioni stabilite dalla presente legge.

Tutti gli atti del Consiglio nazionale universitario sono pubblici e debbono essere riprodotti in apposito bollettino ufficiale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60.

Durante un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge è consentito ai Rettori, su proposta delle singole Facoltà interessate, di concedere, con proprio decreto, altri appelli straordinari, oltre quello di febbraio, previsto a favore degli studenti fuori corso.

Art. 61.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo deve provvedere, con assoluta priorità rispetto ad ogni altra richiesta di istituzione di altre Università, ad istituire ed a rendere operante una seconda Università statale situata nella città di Roma o nelle immediate vicinanze.

Il Governo disporrà a tal fine le opportune variazioni nella destinazione dei fondi e dei bilanci.

Art. 62.

Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica ad enti, associazioni ed istituti, costituiti anteriormente alla presente legge che facciano uso notorio del nome Università, quali le Università popolari.

Art. 63.

Il limite della popolazione studentesca per ciascuna Università od Istituto universitario di cui all'articolo 7 della presente legge dovrà essere reso operante nel termine di anni dieci.

L'attuazione delle norme di cui all'articolo 7 dovrà essere graduata nel termine prefisso.

Art. 64.

Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e delle altre leggi che non siano incompatibili.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*)

Art. 65.

Il regolamento generale universitario, in esecuzione del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi successive che non siano incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge, nonchè della presente legge, sarà emanato udito il Consiglio nazionale universitario entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 66.

Il Consiglio nazionale universitario entrerà in funzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data decadrà dalle sue funzioni la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; tali funzioni saranno nella stessa data assorbite dal Consiglio nazionale universitario.

DISEGNO DI LEGGE (n. 394)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GERMANÒ ED ALTRI

Nuovo ordinamento dell'Università**TITOLO I****Norme concernenti l'autonomia e l'ordinamento generale delle Università ed Istituti di istruzione universitaria****Art. 1.***(Scopi dell'Università - autonomia universitaria)*

La istruzione universitaria ha il fine di promuovere l'elaborazione e la trasmissione critica del sapere, il progresso della scienza e la formazione umana e scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e professioni. È impartita nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dallo Stato, ed in Università ed Istituti di istruzione universitaria non statali.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria hanno personalità giuridica e si danno ordinamenti autonomi nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 2.*(Materie regolate con leggi)*

Per la istituzione di nuove Università e di nuovi Istituti di istruzione universitaria nonché di nuove Facoltà che importi oneri per il bilancio dello Stato si provvede con leggi.

Parimenti con leggi sono regolate le seguenti materie:

a) disciplina delle condizioni fondamentali per il riconoscimento di Università e di Istituti di istruzione universitaria non istituiti dallo Stato;

b) stato giuridico ed economico dei pro-

fessori di ruolo e non di ruolo e degli assistenti;

c) disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, di cui al quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione;

d) provvidenze intese a rendere effettivo, secondo il dettato del terzo comma dello articolo 34 della Costituzione, il diritto dei giovani capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi più alti degli studi e riforma dell'Opera universitaria.

Art. 3.*(Materie regolate con decreti del Presidente della Repubblica)*

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario e del Consiglio di Stato, sono regolate le seguenti materie:

a) modifica e soppressione di Facoltà esistenti ed istituzione di nuove Facoltà che non importino nuovi oneri per il bilancio dello Stato;

b) determinazione dei titoli di studio per l'accesso alle Facoltà universitarie e della durata dei corsi universitari, di cui allo articolo 4 della presente legge, nell'ambito di ciascun tipo di Facoltà;

c) disciplina della costituzione delle associazioni studentesche per le attività che esse sono chiamate a svolgere nell'ambito universitario.

Le proposte del Ministro della pubblica istruzione, concernenti le materie di cui alla lettera a), sono avanzate in base al procedimento di cui all'articolo 9.

Art. 4.*(Titoli universitari)*

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma;

b) laurea;

c) dottorato di ricerca.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

I corsi per il conseguimento del diploma hanno una durata inferiore a quella dei corsi per il conseguimento della laurea e sono istituiti per corrispondere ad esigenze professionali che richiedono una preparazione scientifica diversa da quella richiesta per il conseguimento della laurea. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca sono istituiti per i laureati che vogliono approfondire la loro preparazione scientifica o presso le Facoltà o presso i Dipartimenti, ove costituiti.

La durata dei corsi per il conseguimento della laurea non può essere inferiore a 4 anni; quella per il conseguimento del diploma e del dottorato di ricerca non può essere inferiore a 2 anni. L'accesso ai corsi per il conseguimento del diploma è regolato dalle stesse norme per l'accesso ai corsi per il conseguimento della laurea.

La eventuale istituzione dei corsi per il conseguimento del diploma e dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca ed il loro ordinamento sono deliberati dalle Facoltà con modifiche agli Statuti.

Art. 5.

(Valore accademico dei titoli di studio)

I titoli di studio universitari di cui all'articolo 4 hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

Nel quadro del riordinamento generale della pubblica amministrazione e della scuola si provvederà con leggi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nuova disciplina degli esami di concorso a posti di pubblico impiego e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma quinto dello articolo 33 della Costituzione allo scopo di consentire l'ammissione agli uni ed agli altri esami di tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti di legge, pur se sprovvisti di titoli di studio universitari.

Art. 6.

(Facoltà di tipo scientifico e Facoltà di tipo umanistico)

Agli effetti della presente legge sono Facoltà di tipo scientifico quelle nelle quali si insegnano discipline matematiche, fisiche, chimiche, naturali, biologiche, mediche, geologiche, minerarie, agrarie, di ingegneria, di architettura e nautiche; sono Facoltà di tipo umanistico quelle nelle quali si insegnano discipline letterarie, storiche, filosofiche, filologiche, giuridiche, politiche, economiche, sociologiche e statistiche.

Art. 7.

(Facoltà, Dipartimenti, Istituti)

Presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria gli insegnamenti possono coordinarsi in modo da costituire Facoltà, Dipartimenti e Istituti.

Le Facoltà conferiscono le lauree e i diplomi stabiliti dalla legge. Possono conferirsi altri titoli di studio stabiliti dai rispettivi Statuti.

Il Dipartimento coordina la ricerca e l'insegnamento in settori scientifici omogenei e predispone piani comuni di attività per la cui realizzazione sia necessario il lavoro di gruppo di docenti diversi. Nel Dipartimento possono coordinarsi insegnamenti affini o connessi anche se impartiti in Facoltà diverse della stessa Università.

Spetta ai Consigli di facoltà, ricostituiti in base alle norme della presente legge, deliberare di istituire o di non istituire i Dipartimenti, in aderenza alle esigenze dei corrispondenti rami degli studi e, in caso di istituzione, di determinarne la struttura ed i fini, nell'esercizio del diritto di darsi ordinamenti autonomi di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione. Nelle stesse deliberazioni istitutive dei Dipartimenti sono specificati i poteri di cui si ritiene necessario il trasferimento dalla competen-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

za dei Consigli di facoltà, qual'è prevista anche dalla presente legge, alla competenza dei Consigli di dipartimento per i fini per cui si giustifica la istituzione di ciascun Dipartimento. Conseguentemente le norme che, in base alla presente legge ed alle altre leggi in vigore, disciplinano i poteri del Consiglio di facoltà sono applicabili al Consiglio di dipartimento al quale gli stessi poteri siano eventualmente trasferiti.

Nel caso della istituzione di Dipartimenti in cui si coordinano insegnamenti appartenenti a Facoltà diverse della stessa Università, i Consigli delle facoltà interessate si riuniscono e deliberano congiuntamente.

Spetta altresì ai Consigli delle facoltà esistenti, ricostituiti in base alle norme della presente legge, deliberare la istituzione o la conservazione di Istituti scientifici per particolari esigenze attinenti alla ricerca o allo insegnamento.

Nelle Facoltà, Dipartimenti ed Istituti si possono effettuare ricerche orientate per conto di Enti pubblici e privati solo a condizione che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione le approvino e ne determinino le condizioni e modalità.

I rapporti tra le Facoltà, i Dipartimenti e gli Istituti nell'ambito di ogni Università sono disciplinati con regolamento emanato con decreto rettorale, su proposta dei Consigli di facoltà, dei dipartimenti e degli Istituti interessati.

Art. 8.

(Raddoppiamento delle Facoltà e delle cattedre)

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato, tenuto conto per ogni Facoltà del rapporto tra docenti (professori di ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti, i cui corsi hanno valore legale, ed assistenti di ruolo) e discenti, risultante dalle iscrizioni, dalle prevedibili presenze degli stu-

denti nell'anno accademico in corso e dal prevedibile aumento delle iscrizioni e presenze stesse nell'anno accademico successivo, possono proporre, non oltre il mese di aprile di ogni anno, previo parere vincolante del Consiglio di amministrazione, il raddoppiamento della Facoltà al Ministro della pubblica istruzione.

Ogni anno tra il 1° ed il 15 aprile è convocato il Consiglio di amministrazione per l'esame della situazione dell'Università ai fini della eventuale proposta di cui al comma precedente. Le relative decisioni, pur se negative, con relazione motivata, debbono essere trasmesse al Ministro entro il mese di aprile.

Una cattedra è raddoppiata quando il numero degli iscritti supera 250 per le Facoltà di tipo scientifico e 500 per le Facoltà di tipo umanistico. Le relative deliberazioni adottate dalle Facoltà sono trasmesse dal Rettore, previo esame del Consiglio di amministrazione, al Ministro della pubblica istruzione.

Al raddoppiamento delle Facoltà si provvede rispettivamente mediante la procedura di cui al primo comma dell'articolo 2 o mediante la procedura di cui al primo comma dell'articolo 3 a seconda che importi o non importi oneri per il bilancio dello Stato.

Al raddoppiamento delle cattedre provvede il Ministro della pubblica istruzione con decreto emanato di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 9.

(Modifica e soppressione di Facoltà esistenti e istituzione di nuove Facoltà)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi ogni tre anni, entro il mese di aprile, i Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato, sentiti i Consigli di facoltà e, dove esistano, i Consigli di istituto e di dipartimento nonchè il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, inviano al Ministro della

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

pubblica istruzione una motivata relazione contenente proposte relative alla modifica e alla soppressione di Facoltà esistenti e alla istituzione di nuove Facoltà. Il Ministro della pubblica istruzione sottopone le relazioni suddette al Consiglio nazionale universitario chiedendone il parere e, qualora questo fosse positivo, presenta entro il mese di giugno successivo al Consiglio dei ministri i relativi disegni di legge nel caso in cui si tratti di istituire nuove Facoltà che comportino oneri per il bilancio dello Stato. Nel caso in cui si tratti di modificare o sopprimere Facoltà esistenti o di istituire nuove Facoltà che non importino nuovi oneri per il bilancio dello Stato si provvede conformemente a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 3.

In ogni caso il Ministro presenta al Parlamento, entro il successivo mese di luglio, una relazione riepilogativa corredata dell'anzidetto parere.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato comprendono almeno due Facoltà. In casi eccezionali, sentito il Consiglio nazionale universitario, possono essere istituite Facoltà in sedi diverse da quella dell'Università di cui fanno parte.

È vietato assumere la denominazione di Università a Istituti ed Enti che non siano Università di istituzione statale o Università riconosciute come Università non statali.

Art. 10.

(*Numero delle cattedre di ruolo per Facoltà*)

Nelle Facoltà di nuova istituzione il numero delle cattedre di ruolo non deve essere inferiore ai quattro quinti del numero minimo delle discipline i cui esami debbono essere superati per il conseguimento del titolo finale di studio.

Con i provvedimenti di istituzione di nuove cattedre, in base agli stanziamenti annualmente disposti con l'approvazione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, l'anzidetta percentuale delle cattedre di ruolo deve essere raggiunta in tutte le Facoltà esistenti.

Art. 11.

(*Istituzione, modifica e soppressione dei Dipartimenti*)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, negli anni successivi, entro il mese di aprile, i Consigli di facoltà si riuniscono, separatamente o congiuntamente, a seconda dei casi, per deliberare la istituzione o meno di Dipartimenti, interessanti una o più Facoltà, o la loro modifica o la loro soppressione, sentiti il Senato accademico e, per i riflessi finanziari, il Consiglio di amministrazione.

La istituzione del Dipartimento avviene con decreto del Rettore che deve emanarlo non oltre 15 giorni dal ricevimento della deliberazione di cui al primo comma.

Il decreto di cui al comma precedente deve essere inviato dal Rettore, non oltre 15 giorni dalla data del decreto stesso, con relazione motivata, al Ministro della pubblica istruzione che promuove gli atti per la modifica dello Statuto entro un mese.

La deliberazione contraria alla istituzione del Dipartimento è trasmessa non oltre 15 giorni dalla data della deliberazione stessa, dal Rettore, con relazione motivata, al Ministro che, entro 15 giorni, provvede a trasmetterla al Consiglio nazionale universitario.

Qualora il Consiglio nazionale universitario concordi con la deliberazione del o dei Consigli di facoltà ne dà ad essi comunicazione per il tramite del Ministro; qualora non concordi può suggerire ai Consigli di facoltà, sempre per il tramite del Ministro, il riesame delle deliberazioni specificando le ragioni per cui esso è ritenuto necessario od opportuno.

In caso di modifica del Dipartimento si segue la procedura di cui al secondo e terzo comma; in caso di soppressione la procedura di cui al quarto e quinto comma.

Nel caso in cui il o i Consigli di facoltà, nei termini indicati dal primo comma, abbiano adottato la deliberazione di non istituire Dipartimenti, possono adottare, in qualsiasi altro periodo dell'anno accademico, la deli-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

berazione opposta, ferme restando le procedure previste dal presente articolo.

Art. 12.

(Dipartimenti interuniversitari)

Con deliberazione congiunta dei Rettori delle Università interessate, previa proposta dei rispettivi Consigli di facoltà e di dipartimento, possono essere istituiti Dipartimenti interuniversitari come grandi centri nazionali di ricerca operanti nei diversi rami della scienza per i quali sono istituiti. La relativa deliberazione è approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere del Consiglio nazionale universitario. Tale decreto determina la sede del Dipartimento, la misura dei contributi per il suo funzionamento e le norme per lo svolgimento dell'attività degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e dei giovani già in possesso di tale titolo nell'ambito dello stesso Dipartimento.

Nel caso in cui per lo stesso ramo sia proposta la istituzione di più Dipartimenti interuniversitari, spetta al Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario, valutare la opportunità di decidere la istituzione di uno o più Dipartimenti.

La costituzione degli organi dirigenti del Dipartimento interuniversitario, il suo ordinamento, il suo funzionamento ed i suoi rapporti con Facoltà, Dipartimenti ed Istituti sono disciplinati con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 77.

Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei professori di ruolo e degli assistenti di ruolo che annualmente possono essere distaccati presso i Dipartimenti interuniversitari per esclusive attività di ricerca e sono fissati i criteri per la loro scelta e la durata del loro distacco.

Se entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nessuna Università prenderà l'iniziativa per la costituzione

di Dipartimenti interuniversitari, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario e in base ai criteri da esso fissati, ne promuove la istituzione.

Art. 13.

(Istituzione degli Istituti scientifici)

Gli Istituti scientifici sono istituiti con decreto emanato dal Rettore non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa deliberazione di uno o più Consigli di facoltà. Il decreto deve essere inviato dal Rettore, non oltre 15 giorni dalla data del decreto stesso, al Ministro della pubblica istruzione che entro un mese promuove gli atti per la modifica dello Statuto.

Il regolamento dell'Istituto è deliberato dal Consiglio di istituto e sottoposto alla approvazione del Consiglio di facoltà.

Art. 14.

(Garanzia della libertà di insegnamento e dell'attività di ricerca)

In adempimento del primo comma dell'articolo 33 della Costituzione sono in ogni caso garantite al singolo docente la piena indipendenza e la libertà di espressione nell'esercizio delle sue funzioni di insegnamento e della sua attività di ricerca.

A tal fine il singolo docente deve poter disporre anche dei mezzi e servizi necessari: all'assegnazione di tali mezzi e servizi provvede il Consiglio di amministrazione sulla base delle proposte avanzate dai docenti stessi per il tramite dei Consigli di facoltà, di dipartimento o di istituto che su di esse esprimono il loro motivato parere.

I suddetti Consigli hanno l'obbligo di trasmettere al Consiglio di amministrazione le proposte dei singoli docenti ad essi pervenute. E peraltro sempre in facoltà dei singoli docenti rivolgersi direttamente ai Consigli di amministrazione.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

Art. 15.

(Corsi per studenti lavoratori, per la preparazione degli insegnanti e per quanti intendano completare la loro preparazione culturale e scientifica)

Per gli studenti lavoratori le Facoltà possono istituire corsi universitari serali o estivi aventi valore ed efficacia eguali a quelli normali per il conseguimento del diploma o della laurea.

Per l'accesso ai corsi di cui al comma precedente gli studenti debbono dimostrare di non potere frequentare, a cagione della loro attività lavorativa, le lezioni ed esercitazioni secondo gli orari normali.

Le deliberazioni per la istituzione dei predetti corsi sono approvate dal Ministro della pubblica istruzione previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Il Consiglio di facoltà stabilisce la durata e le procedure didattiche differenziate dei corsi suddetti e adotta tutte quelle misure (distribuzione di testi stenografici delle lezioni, partecipazione alle settimane di riepilogo, pomeriggi non lavorativi destinati ad incontri tra docenti e discenti) che possano contribuire ad assicurarne i risultati.

Sono istituiti appositi corsi per la preparazione alla carriera dell'insegnamento presso le Facoltà, i Dipartimenti e gli Istituti in cui sono coordinati i corrispondenti insegnamenti.

Possono essere istituiti dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dagli Istituti corsi speciali di aggiornamento culturale e professionale sia per coloro che siano in possesso di titoli di studio che per altre categorie di cittadini.

I fondi per il funzionamento dei corsi di cui al presente articolo sono stanziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 16.

(Consorzio delle Università)

Nelle Regioni in cui esistano più Università ed Istituti di istruzione universitaria è isti-

tuito il loro Consorzio avente il fine di coordinarne le attività e di promuovere la partecipazione di Enti locali, pubblici e privati, al funzionamento ed all'incremento delle stesse Università ed Istituti con contributi ordinari e straordinari o con altri mezzi ritenuti idonei.

Per particolari esigenze il Consorzio può essere costituito fra Università ed Istituti di istruzione universitaria appartenenti a Regioni diverse.

È facoltativa l'adesione delle Università non statali esistenti nell'ambito territoriale in cui si costituisce il Consorzio.

I Consorzi universitari hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono costituiti mediante convenzione che determina sia i rapporti tra le Università che li compongono sia quelli tra il Consorzio delle Università stesse ed i predetti Enti.

I Consorzi hanno un loro Statuto che ne regola l'ordinamento ed il funzionamento e sono presieduti, a turno, dai Rettori delle Università consorziate.

La convenzione e lo Statuto sono approvati, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario e del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

TITOLO II

Organi dell'Università

Art. 17.

(Corpo accademico)

Il Corpo accademico è composto:

a) dei professori di ruolo e fuori ruolo, dei professori aggregati ed incaricati. Qualora il numero complessivo dei professori aggregati e dei professori incaricati superi il numero complessivo dei professori di ruolo e fuori ruolo, i professori aggregati e i professori incaricati eleggono, separatamen-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

te, una rappresentanza proporzionale pari, nel complesso, al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo. I rappresentanti dei professori incaricati debbono rivestire anche la qualifica di liberi docenti;

b) di rappresentanti dei liberi docenti i cui corsi abbiano valore legale, pari al 10 per cento, arrotondabile per difetto, dei componenti di cui alla lettera a);

c) di rappresentanti degli assistenti di ruolo e degli studenti pari, rispettivamente, al 10 per cento, arrotondabile per difetto, dei componenti di cui alla lettera a). I rappresentanti degli studenti debbono essere in regolare corso di studi e di età non superiore ai 28 anni.

Nel caso in cui i componenti di cui alla lettera a) siano meno di dieci vi sarà rispettivamente un rappresentante dei liberi docenti, degli assistenti di ruolo e degli studenti.

I rappresentanti sono eletti ogni anno.

Il Corpo accademico è presieduto dal Rettore o Direttore o dal Pro-Rettore o Pro-Direttore o, nel caso di più Pro-Rettori o Pro-Direttori, dal Pro-Rettore o Pro-Direttore più anziano di ruolo che lo convoca ogniqualvolta ritenga di sentirne il parere su questioni interessanti il funzionamento generale dell'Università o Istituto. Esercita le funzioni di Segretario il professore di ruolo più giovane di età.

Il Rettore ed il Direttore sono tenuti a convocare il Corpo accademico entro 20 giorni quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti per discutere le predette questioni.

Art. 18.

(Rettore dell'Università e Direttore dell'Istituto di istruzione universitaria)

I Rettori delle Università e i Direttori degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato sono eletti fra i professori di ruolo, a maggioranza assoluta di voti, dal Corpo accademico, presieduto, per l'ocasio-

ne, dal professore di ruolo con maggiore anzianità di ruolo.

La deliberazione di elezione è inviata al Ministro della pubblica istruzione, il quale, accertatane la regolarità formale, emette il decreto di nomina. La deliberazione diventa esecutiva se, entro 15 giorni dal suo ricevimento, il Ministro non provveda alla nomina senza sollevare eccezioni sulla regolarità formale della deliberazione stessa. Tali eccezioni sono trasmesse al Consiglio nazionale universitario il quale decide immediatamente ed in maniera definitiva.

Il Rettore ed il Direttore durano in carica un triennio e sono rieleggibili non più di due volte di seguito e successivamente solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione della carica. Se durante il periodo in cui sono in carica il Rettore ed il Direttore sono collocati fuori ruolo continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla scadenza della carica.

Il Rettore ed il Direttore sono, a domanda, esonerati dall'insegnamento.

In caso di esonero la cattedra ed il relativo posto di ruolo sono indisponibili; la cattedra è affidata per incarico per tutto il tempo in cui il titolare riveste la carica di Rettore o Direttore e l'incarico stesso deve essere retribuito in soprannumero.

Al Rettore e al Direttore viene corrisposto un assegno mensile speciale da determinarsi per legge.

Entro 45 giorni dalla cessazione dall'incarico del Rettore o del Direttore il Corpo accademico procede alla elezione del nuovo Rettore o Direttore.

Art. 19.

(Pro-Rettori e Pro-Direttori)

In rapporto al numero degli studenti iscritti nell'Università o Istituto di istruzione universitaria istituiti dallo Stato, il Rettore e il Direttore, previo parere favorevole del Senato accademico, possono nominare, con proprio decreto, uno o più Pro-Rettori o Pro-Direttori, sino ad un massimo di tre,

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

scegliendoli tra i professori di ruolo con l'incarico di coadiuvarli o sostituirli anche nella presidenza degli organi di governo dell'Università in caso di loro assenza o impedimento.

Il Rettore e il Direttore comunicano al Ministro della pubblica istruzione la nomina del Pro-Rettore e Pro-Direttore.

Il Pro-Rettore e Pro-Direttore durano in carica un anno accademico e possono essere riconfermati. Essi hanno diritto ad un assegno mensile speciale da determinarsi per legge.

Qualora il Rettore e Direttore cessino dalla carica per qualsiasi motivo, le relative funzioni sono temporaneamente assunte dal Pro-Rettore o Pro-Direttore e, in caso di più Pro-Rettori o Pro-Direttori, dal Pro-Rettore o Pro-Direttore con maggiore anzianità di ruolo.

Art. 20.

(*Senato accademico*)

Del Senato accademico fanno parte di diritto i Direttori dei Dipartimenti e degli Istituti scientifici ove costituiti.

Art. 21.

(*Consiglio di amministrazione*)

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) del Rettore o Direttore che lo presiede;
- b) dei Presidi di tutte le Facoltà;
- c) di due professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti alle Facoltà di tipo umanistico e due professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti alle Facoltà di tipo scientifico eletti dalle rispettive categorie;
- d) dei Direttori dei Dipartimenti e degli Istituti ove costituiti;
- e) di un professore aggregato, di un professore incaricato, di un libero docente,

il cui corso abbia valore legale, e di un assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie nell'ambito dell'Università o Istituto di istruzione universitaria. Gli assistenti di ruolo ai quali sia conferito un incarico di insegnamento votano nella categoria dei professori incaricati;

f) di sei studenti, in età compresa tra i 21 ed i 28 anni, in regolare corso di studi, di cui tre iscritti alle Facoltà di tipo umanistico e tre alle Facoltà di tipo scientifico;

g) di due rappresentanti del Governo di cui uno è l'Intendente di finanza della provincia; l'altro è scelto dal Ministro della pubblica istruzione tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Università e gli Istituti. L'Intendente di finanza ha l'obbligo di intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio: in caso di vacanza dell'ufficio interviene il Vice Intendente;

h) di un rappresentante rispettivamente della Regione, ove costituita, della Provincia, del Comune e della Camera di commercio, industria e agricoltura scelto tra le categorie dei liberi professionisti e degli operatori economici residenti ed operanti nel territorio della Regione in cui ha sede l'Università o Istituto e che non rivesta uffici presso le Università o Istituti;

i) di due rappresentanti del personale non docente dell'Università o Istituto eletti collegialmente da tutte le categorie di detto personale.

Il Consiglio coopta, all'inizio di ogni gestione, con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, sino ad un massimo di sei membri estranei all'Università, scelti tra personalità qualificate nel campo culturale, professionale, sociale ed economico, residenti ed operanti nella Regione ove ha sede l'Università o l'Istituto.

Gli Enti ed i privati che concorrano al mantenimento dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria istituiti dallo Stato con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo ordinario dello Stato ed in ogni caso non inferiore a 20 milioni,

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

impegnato con atto formale per un periodo di almeno tre anni, hanno il diritto di designare, ciascuno, un rappresentante nel Consiglio di amministrazione, e comunque fino ad un massimo di quattro. Gli Enti ed i privati che concorrano con minori contributi hanno diritto di designare collegialmente i propri rappresentanti in ragione di uno per ogni quota pari ai minimi sopra indicati, fino ad un massimo di tre. Tali rappresentanti partecipano alle deliberazioni con voto consultivo.

Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dura in carica un triennio. Non possono essere immediatamente rieletti o confermati i membri di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)*, *h)* ed *i)*. Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Direttore amministrativo che partecipa alle deliberazioni con voto consultivo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Università o Istituto; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; adotta i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza; vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.

Art. 22.

(*Giunta del Consiglio di amministrazione*)

Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può deliberare di costituire nel suo seno una Giunta avente il compito di procedere all'esame preliminare delle questioni di maggiore importanza da sottoporre al successivo esame del Consiglio.

La Giunta è presieduta dal Rettore che la convoca ed è composta:

- a) di un Preside di Facoltà;
- b) di uno dei professori di cui alla lettera *c)* dell'articolo 21;
- c) di uno dei membri di cui alla lettera *d)* dell'articolo 21;
- d) di un rappresentante unico delle categorie di cui alla lettera *e)* dell'articolo 21;

e) di un rappresentante della categoria di cui alla lettera *f)* dell'articolo 21;

f) di uno dei due rappresentanti del Governo di cui alla lettera *g)* dell'articolo 21;

g) di uno dei rappresentanti di cui alla lettera *h)* dell'articolo 21;

h) di uno dei rappresentanti di cui alla lettera *i)* dell'articolo 21;

i) di un rappresentante dei membri cooptati di cui al secondo comma dell'articolo 21.

I membri della Giunta sono eletti dal Consiglio.

La Giunta è costituita con decreto del Rettore e la sua durata in carica coincide con la durata in carica del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di Segretario della Giunta sono esercitate dal Direttore amministrativo, che partecipa alle deliberazioni con voto consultivo.

Art. 23.

(*Ripartizione dei contributi da parte del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di facoltà, di dipartimento e di istituto*)

Spetta al Consiglio di amministrazione di procedere alla ripartizione tra le Facoltà e tra i Dipartimenti e gli Istituti scientifici, ove costituiti, dei contributi ordinari e straordinari assegnati dal Ministero della pubblica istruzione e di qualsiasi altro contributo che affluisca all'Università ed Istituto di istruzione universitaria, senza specifica destinazione da parte di Enti e di privati.

Spetta agli organi di governo delle Facoltà, dei Dipartimenti e degli Istituti scientifici, la ripartizione e l'amministrazione interna dei contributi ad essi assegnati dal Consiglio di amministrazione e di tutti quegli altri fondi di cui dovessero disporre a cagione della loro attività.

Tutti i compensi comunque affluenti alle istituzioni universitarie per prestazioni professionali effettuate nell'ambito universitario debbono essere suddivisi tra tutti gli appartenenti alle predette istituzioni secondo mi-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

sure da stabilire annualmente, a seconda delle varie categorie del personale docente e non docente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Art. 24.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

Presso ogni Università ed Istituto di istruzione universitaria di istituzione statale è istituito il Collegio dei revisori dei conti. Esso dura in carica un triennio ed è composto di:

a) tre funzionari rispettivamente nominati dal Ministro delle finanze, della pubblica istruzione e della ricerca scientifica;

b) di due studenti in età compresa tra i 21 ed i 28 anni in regolare corso di studi.

Il Collegio è presieduto dal funzionario con la più alta qualifica; ha il compito di esaminare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Università ed Istituto e di trasmetterli con una dettagliata relazione al Ministro della pubblica istruzione ed al Consiglio nazionale universitario.

Il Ministro della pubblica istruzione invia poi alla Corte dei conti, non oltre il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo dell'esercizio cui il consuntivo si riferisce, i conti delle gestioni speciali, degli Istituti scientifici, delle cliniche e di ogni altra istituzione che abbia maneggio di pubblico denaro nonchè l'anzidetta relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Tutti gli atti di cui al precedente comma debbono essere resi pubblici affinchè ciascuno possa inviare le proprie osservazioni al Rettore dell'Università, che è tenuto a sottoporle all'esame del Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

(*Consiglio di facoltà*)

Il Consiglio di facoltà dura in carica un triennio ed è composto:

a) del Preside che lo presiede;

b) dei professori di ruolo e fuori ruolo;

c) dei professori aggregati e dei professori incaricati semprechè il loro numero non superi quello dei professori di ruolo e fuori ruolo. Qualora il numero complessivo dei professori aggregati ed incaricati superi il numero complessivo dei professori di ruolo e fuori ruolo, i professori aggregati ed i professori incaricati eleggono, separatamente, una rappresentanza proporzionale pari, nel complesso, al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo;

d) di un rappresentante dei liberi docenti che svolgono corsi liberi aventi valore legale e che non sia nè incaricato nè assistente di ruolo;

e) di rappresentanti degli assistenti di ruolo, che non siano incaricati, eletti dagli assistenti di ruolo addetti alla Facoltà nella misura del 30 per cento, arrotondabile per difetto, dei professori di ruolo e fuori ruolo;

f) di rappresentanti degli studenti della Facoltà, in regolare corso di studi, di età non superiore ai 28 anni, nella misura del 10 per cento, arrotondabile per difetto, dell'intero Consiglio. In ogni caso nel Consiglio di facoltà debbono essere presenti almeno due rappresentanti degli studenti.

I rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma precedente non possono essere immediatamente rieletti.

Solo i professori di ruolo e fuori ruolo partecipano alle sedute riguardanti la scelta e la copertura delle cattedre di ruolo, il conferimento degli incarichi e l'attribuzione del valore legale ai corsi tenuti dai liberi docenti. I membri di cui alle lettere e) ed f) non partecipano alle deliberazioni concernenti gli assistenti; quelli di cui alle lettere d), e) ed f) non partecipano alla elezione del Preside.

Il Preside della facoltà o della scuola o corso di specializzazione è eletto, tra i professori di ruolo, dal Consiglio di facoltà a maggioranza assoluta di voti.

Se, durante il periodo della carica, il Preside è collocato fuori ruolo, continua nell'incarico fino a che esso abbia termine.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

Il Preside dura in carica un triennio ed è rieleggibile non più di due volte di seguito e successivamente solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dalla carica. La sua nomina è disposta con decreto del Rettore che è comunicato al Ministro della pubblica istruzione.

Al Preside è corrisposto un assegno mensile speciale da determinarsi con legge.

Egli può chiedere di essere esonerato dall'insegnamento per la durata della carica. In tal caso la cattedra ed il relativo posto di ruolo sono indisponibili. La cattedra è affidata per incarico per tutto il tempo in cui il titolare riveste la carica di Preside e l'incarico stesso è retribuito in soprannumero.

I Presidi sovrintendono all'andamento didattico-disciplinare della facoltà, scuola o corso nell'insieme e nei singoli settori e ne riferiscono trimestralmente per iscritto al Rettore.

Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio di facoltà qualora un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa.

Art. 26.

(Consiglio di dipartimento)

Il Dipartimento è diretto da un Consiglio di cui fanno parte:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo delle discipline coordinate nel Dipartimento;

b) i professori aggregati e i professori incaricati delle stesse discipline semprechè il loro numero non superi quello dei professori di ruolo e fuori ruolo. Qualora il numero complessivo dei professori aggregati ed incaricati superi il numero complessivo dei professori di ruolo e fuori ruolo, i professori aggregati ed i professori incaricati eleggono, separatamente, una rappresentanza proporzionale pari, nel complesso, al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo. I rappresentanti dei professori incaricati debbono rivestire anche la qualifica di liberi docenti;

c) rappresentanti degli assistenti di ruolo delle discipline coordinate nel Dipartimento, che non siano incaricati, eletti dagli assistenti di ruolo delle stesse discipline nella misura del 30 per cento, arrotondabile per difetto, dei professori di ruolo e fuori ruolo;

d) rappresentanti degli studenti, in regolare corso di studi, di età non superiore ai 28 anni, nella misura del 30 per cento, arrotondabile per difetto, dell'intero Consiglio.

I rappresentanti di cui alle lettere c) e d) non possono essere immediatamente rieletti.

Rappresentanti qualificati di organismi specializzati per la ricerca scientifica extra-universitaria ed operanti nel campo delle discipline coordinate nel Dipartimento sono chiamati a far parte, per cooptazione, del Consiglio, in misura non superiore ad 1/10 del totale dei membri di cui al primo comma, arrotondabile per difetto. In ogni caso dovrà esserci almeno un membro cooptato.

Nel caso in cui, ai sensi del quarto comma dell'articolo 7, siano attribuiti al Consiglio di dipartimento poteri relativi alla scelta ed alla copertura delle cattedre di ruolo ed al conferimento degli incarichi degli insegnamenti coordinati nel Dipartimento e alla nomina degli assistenti, si osserva, in quanto applicabile, la norma contenuta nel comma terzo dell'articolo 25.

Il Consiglio è presieduto da un Direttore, eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo e nominato dal Rettore. Il Consiglio ed il Direttore durano in carica un triennio.

Art. 27.

(Consiglio di istituto scientifico)

Ciascun Istituto scientifico è diretto da un Consiglio di cui fanno parte:

a) i professori di ruolo, fuori ruolo, aggregati ed incaricati liberi docenti addetti all'Istituto;

b) rappresentanti degli assistenti di ruolo addetti all'Istituto in misura del 50 per cento arrotondabile per difetto, rispetto ai componenti di cui alla lettera a);

c) rappresentanti degli studenti in regolare corso di studi iscritti ad insegnamenti

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

raggruppati nell'Istituto, che non abbiano superato il 28° anno di età, in misura del 25 per cento rispetto ai componenti di cui alla lettera *a*), arrotondabile per difetto.

Il Consiglio è presieduto da un Direttore, eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo e nominato dal Rettore. Il Consiglio ed il Direttore durano in carica un triennio.

Art. 28.

(Comitato consultivo di facoltà)

Il Comitato consultivo di facoltà è composto:

a) di un rappresentante, eletto per ciascuna delle seguenti categorie: professori di ruolo e fuori ruolo; aggregati; liberi docenti che svolgono corsi aventi valore legale e che non siano nè incaricati nè assistenti di ruolo; incaricati; assistenti di ruolo;

b) di quattro studenti in regolare corso di studi e di età non superiore ai 28 anni eletti dagli studenti della Facoltà;

c) di un rappresentante di Ordini o Associazioni professionali direttamente e specificamente interessati ai problemi della Facoltà e designati dal Presidente degli Ordini o Associazioni;

d) di due studiosi di chiara fama eletti a scrutinio segreto dai membri delle Accademie o istituzioni di alta cultura non universitarie esistenti nella Regione ove ha sede la Facoltà.

Il Comitato consultivo di facoltà ha i seguenti compiti:

1) discutere e formulare proposte su questioni generali concernenti l'ordinamento, il coordinamento e l'andamento dell'insegnamento e della ricerca nella Facoltà;

2) discutere e formulare proposte intese a collegare la Facoltà alle forze culturali, economiche e produttive extrauniversitarie;

3) suggerire ai Consigli di facoltà l'adozione di provvedimenti allo scopo di un tempestivo orientamento dei giovani per quanto riguarda la scelta professionale e la conclusione di particolari accordi tra Facoltà ed Ordini professionali, Amministrazioni statali ed Enti pubblici o privati per la istituzione di corsi di preparazione professionale.

Il Comitato consultivo di facoltà si riunisce almeno sei volte all'anno: nella prima seduta elegge il Presidente fra le categorie indicate nelle lettere *sub a*), *c*) e *d*).

Il Comitato consultivo di facoltà dura in carica un triennio.

Possono tenersi riunioni congiunte di due o più Comitati consultivi di Facoltà allo scopo di dibattere argomenti comuni interessanti le Facoltà stesse.

Le proposte ed i voti dei Comitati consultivi di Facoltà sono trasmessi ai Presidi di facoltà.

Art. 29.

(Insegnamenti e piani di studi)

È abolita la distinzione tra insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari.

Gli insegnamenti che si possono impartire in una Facoltà sono determinati dal Consiglio di facoltà. Il Consiglio di facoltà determina anche il numero minimo degli esami che debbono essere superati per il conseguimento del titolo finale. Sia le determinazioni relative all'elenco degli insegnamenti che quelle relative al numero degli esami, diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio nazionale universitario.

Nella prima applicazione della presente legge le determinazioni suddette debbono essere adottate dai Consigli di facoltà entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. Esse hanno attuazione dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Il Consiglio di facoltà determina i piani di studi consigliati per ciascun anno di corso,

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

rendendoli noti per mezzo del manifesto degli studi pubblicato annualmente dall'Università ed Istituto di istruzione universitaria cui la stessa Facoltà appartiene.

Ogni studente ha facoltà di presentare un suo piano di studi in alternativa a quelli consigliati dal Consiglio di facoltà. Spetta al Consiglio di facoltà di esaminarlo: se lo approva ne dichiara la equivalenza a quelli da esso consigliati; se non lo approva deve motivare la relativa decisione.

Gli studenti iscritti a Facoltà nell'ambito delle quali siano costituiti ed operino Dipartimenti, possono scegliere per i propri piani di studi insegnamenti che siano coordinati nel Dipartimento da essi prescelto anche nel caso in cui tali insegnamenti siano impartiti in altre facoltà.

Saranno in ogni caso previste ampie facilitazioni per il passaggio degli studenti da una ad altra Facoltà.

Art. 30.

(*Obbligo per gli studenti delle Facoltà scientifiche di sostenere alcuni esami delle Facoltà umanistiche e viceversa*)

Per il conseguimento del diploma e della laurea gli studenti iscritti a Facoltà di tipo scientifico debbono dimostrare di conoscere nelle linee generali i più importanti argomenti delle discipline storico-civico-filosofiche e gli studenti iscritti a Facoltà di tipo umanistico debbono dimostrare di conoscere nelle linee generali i più importanti argomenti delle discipline fisico-matematiche. Ai fini dell'accertamento di tali conoscenze il Consiglio di ogni Facoltà determina gli insegnamenti per cui gli studenti iscritti debbono sostenere e superare gli esami in aggiunta a quelli previsti dai piani di studi della stessa Facoltà.

Le determinazioni suddette, che debbono essere approvate ogni triennio dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, specificano anche le modalità della frequenza e degli esami.

Art. 31.

(*Collaborazione scientifica con Facoltà di altre Università europee e validità della frequenza dei corsi presso di esse*)

Spetta ai Consigli di facoltà:

a) attuare iniziative intese a promuovere ed a intensificare la collaborazione con le corrispondenti Facoltà delle Università di altri Paesi europei, sia per migliorare la formazione umana ed intellettuale degli studenti sia per le esigenze dell'incremento della ricerca scientifica;

b) assumere accordi per la validità, ad ogni effetto, della frequenza dei corsi, per determinati periodi, presso analoghe o corrispondenti Facoltà di Università straniere con il criterio della reciprocità;

c) promuovere ogni altra iniziativa diretta a rafforzare nella gioventù studiosa dei Paesi europei la coscienza della comune civiltà europea e delle comuni responsabilità culturali spettanti ai popoli europei nel presente e nell'avvenire.

Art. 32.

(*Periodi di studi; orari di lezioni e di esercitazioni; sessioni e modalità di esame*)

Spetta al Consiglio di facoltà suddividere l'anno accademico in periodi di studi e i giorni lavorativi in ore di lezioni e in ore di esercitazioni nonchè istituire giornate dedicate a discussioni di problemi speciali, e di temi interdisciplinari e a tavole rotonde.

Spetta altresì al Consiglio di facoltà stabilire le sessioni e le modalità degli esami.

Le deliberazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere rivedute e modificate ogni biennio.

TITOLO III

Concorsi a cattedre - Doveri accademici

Art. 33.

(*Classificazione e determinazione di affinità delle materie di insegnamento*)

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con procedu-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

ra stabilita dal Ministro della pubblica istruzione, sono nominate speciali commissioni per ciascuna delle materie attualmente oggetto d'insegnamento nelle Università o comunque incluse negli Statuti universitari, allo scopo di determinarne la classificazione.

La classificazione delle materie è fatta per settori e, nell'ambito di ciascun settore, per gruppi.

Le predette commissioni propongono, entro quattro mesi dalla loro costituzione, l'affinità tra le materie appartenenti ai vari settori e gruppi.

La dichiarazione di affinità è vincolante a tutti gli effetti dopo che sia stata approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Le dichiarazioni di affinità possono essere modificate con la stessa procedura. Tra una modifica e l'altra non può trascorrere meno di un triennio.

Le materie nuove che dovessero essere istituite nel corso del triennio troveranno temporanea inclusione in uno dei settori o dei gruppi come sopra indicati con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione in attesa della loro classificazione secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 34.

(Obbligo di comunicare le vacanze delle cattedre ai fini del bando di concorso)

Le Facoltà hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'avvenuta vacanza, le cattedre che siano prive di titolari.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla comunicazione, è tenuto a bandire il relativo concorso.

Il termine di cui al primo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura, mediante concorso, delle cattedre che, a tale data, risultino prive di titolari.

Per l'ammissione ai concorsi per professore ordinario e professore aggregato ed al-

l'esame di abilitazione alla libera docenza non sono richiesti nè titoli di studio nè il requisito della cittadinanza italiana.

Gli stranieri che vincono il concorso per professore ordinario ed aggregato od ottengono il titolo di libero docente conservano rispettivamente il posto ed il titolo se assumono la cittadinanza italiana entro il termine di dieci anni dalla data in cui hanno vinto il concorso od ottenuto il titolo stesso.

Art. 35.

(Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre)

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di tre membri se il concorso è richiesto da una Facoltà e di cinque membri se il concorso è richiesto da due Facoltà.

Qualora il concorso sia richiesto da più di due Facoltà, gli abbinamenti, ai fini dell'espletamento dei concorsi, sono decisi mediante sorteggio.

Le commissioni sono costituite mediante sorteggio secondo le seguenti modalità.

Fra tutti i professori di ruolo e fuori ruolo della materia messa a concorso, anche se di diverso corso di laurea, sono sorteggiati dieci nomi.

Non partecipano al sorteggio nè i membri del Consiglio nazionale universitario, nè i docenti che partecipano al concorso, nè i docenti che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 40.

Qualora il numero dei partecipanti al sorteggio sia inferiore a 15 sono chiamati a parteciparvi anche i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie dichiarate affini.

Non possono partecipare al sorteggio i professori che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre per la stessa materia in uno dei due concorsi immediatamente precedenti.

La norma di cui al precedente comma non si applica ai professori ordinari di ruolo o fuori ruolo della materia messa a concorso

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

ove essi siano in numero inferiore a sei.

I primi tre o i primi cinque dei dieci professori sorteggiati, a seconda che il concorso sia richiesto da una o da due Facoltà, vengono nominati dal Ministro della pubblica istruzione membri della commissione. Alla loro eventuale sostituzione si procede facendo subentrare i professori sorteggiati che seguono nell'ordine del sorteggio.

Art. 36.

(Nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre)

Se il concorso è richiesto da una sola Facoltà la commissione giudicatrice nomina un solo vincitore che viene assegnato alla Facoltà che ha richiesto il concorso.

Se il concorso è richiesto da due Facoltà, la commissione giudicatrice nomina due vincitori, graduandoli in ordine di merito, mai alla pari.

Il primo dei vincitori ha diritto alla scelta tra le due Facoltà che hanno richiesto il concorso; il secondo è assegnato all'altra Facoltà.

Il vincitore di concorso non può, a pena di decadenza, rifiutare la chiamata della o delle Facoltà che hanno bandito il concorso stesso nè essere trasferito ad altra Facoltà se non dopo avere conseguito la promozione ad ordinario.

Art. 37.

(Termine dei lavori delle commissioni; approvazione e pubblicità degli atti relativi ai concorsi)

Le commissioni giudicatrici dei concorsi universitari sono costituite entro il termine di quattro mesi dalla data di scadenza dei termini previsti dai bandi di concorso per la presentazione delle domande. Entro il termine di quattro mesi dalla loro costituzione debbono concludere i lavori.

Tutti gli atti relativi ai concorsi, ivi compresa la relazione di minoranza con la quale i commissari esprimono il proprio dissenso, sono inviati dalle commissioni giudicatrici al Ministro della pubblica istruzione per l'approvazione. Il Ministro decide previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Le relazioni di maggioranza e di minoranza delle commissioni giudicatrici dei concorsi stessi sono pubblicate, oltre che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione anche su un periodico diffuso fra gli studiosi delle materie messe a concorso, determinato, ogni quinquennio, dal Ministro della pubblica istruzione.

Copie delle relazioni di maggioranza e minoranza sono trasmesse a ciascuno dei professori di ruolo e fuori ruolo delle materie messe a concorso e di quelle dichiarate affini.

Art. 38.

(Attuazione delle procedure per lo svolgimento dei concorsi)

Le norme relative all'attuazione delle procedure per lo svolgimento dei concorsi universitari sono emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 39.

(Pieno impegno)

I professori di ruolo, aggregati, incaricati e gli assistenti di ruolo esplicano le loro funzioni nell'ambito dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria a cui appartengono secondo il principio del pieno impegno. Il principio del pieno impegno implica il dovere di dedicare all'attività di ricerca scientifica ed all'insegnamento il tempo necessario per il raggiungimento dei fini dell'una e dell'altro.

Gli obblighi di presenza nella sede e nell'Università sono determinati da uno spe-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

ziale regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà e approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

I professori di ruolo, aggregati e incaricati inviano al Preside della Facoltà, allo scadere di ogni biennio, una relazione sulla propria attività scientifica corredata delle eventuali pubblicazioni.

Coloro i quali vengano meno agli obblighi ad essi imposti per l'adempimento del principio del pieno impegno di cui ai precedenti commi, nonostante un primo richiamo orale ed un secondo richiamo scritto rivolti loro dal Preside della Facoltà, sono deferiti dal Rettore, su iniziativa del Preside e dello stesso Rettore, al Senato accademico che, accertata l'inadempienza ed ascoltati gli interessati, può promuovere gli atti per la loro decadenza.

Qualora il Senato accademico deliberi di promuovere gli atti di cui all'ultima parte del precedente comma, gli interessati possono, entro 30 giorni, presentare le loro controdeduzioni al Ministro della pubblica istruzione che decide sentito il parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 40.

(Incompatibilità)

L'esercizio della libera professione, allorchè questa si riferisca all'insegnamento impartito, e l'adempimento degli incarichi a carattere non continuativo, anche se retribuiti, presso Enti nazionali pubblici o privati od Enti internazionali sono consentiti ai professori di ruolo, aggregati, incaricati ed assistenti di ruolo compatibilmente con la osservanza del pieno impegno di cui all'articolo 39 e con esclusione di ogni forma di pregiudizio o di concorrenza nei confronti delle istituzioni universitarie.

I professori universitari di ruolo, aggregati ed assistenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o del Parlamento o a ricoprire la carica di Presidente di Regione o di consigliere regionale o di presidente di Amministrazione provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia

o a ricoprire incarichi a carattere continuativo presso Enti nazionali pubblici od organizzazioni internazionali, purchè dichiarati dal Consiglio nazionale universitario di rilevante interesse per la comunità, sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato politico o dell'incarico.

Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento universitario a coloro che ricoprono le cariche di cui al comma precedente. I professori incaricati che siano chiamati a ricoprire tali cariche permangono nell'incarico di insegnamento fino alla scadenza di esso.

I docenti collocati in aspettativa ai sensi del secondo comma hanno facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Essi sono sollevati da tutti i compiti didattici e di ricerca nonchè da tutte le funzioni comunque connesse alla loro qualifica di docenti universitari. Possono tuttavia continuare a svolgere attività di ricerca ed a tenere corsi liberi. Le cattedre ed i posti di ruolo sono indisponibili; le une e gli altri sono ricoperti per incarico che sarà retribuito in soprannumero.

Art. 41.

(Indennità di ricerca scientifica)

L'indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è triplicata rispetto alle misure determinate nell'articolo stesso.

A parziale modifica del secondo comma del predetto articolo 22 l'indennità stessa non è corrisposta a coloro che, ai sensi dell'articolo 40 della presente legge, svolgono libera attività professionale ed a coloro che per consulenza professionale o per incarichi, sia pure a carattere non continuativo, presso Enti nazionali o pubblici o privati o presso Enti internazionali, percepiscono un reddito annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore a 2.000.000 di lire.

Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà rivisto l'in-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

tero trattamento economico del personale docente di ruolo e non di ruolo delle Università.

TITOLO IV

Norme concernenti i professori di ruolo, gli incaricati, i liberi docenti, gli assistenti di ruolo ed i docenti assunti per contratto

Art. 42.

(Passaggio anticipato dei professori di ruolo alla classe successiva)

Ogni professore ordinario ha facoltà di chiedere anticipatamente, in qualunque momento della sua carriera e per una sola volta, con domanda rivolta al Ministro della pubblica istruzione, motivata con riferimento all'attività scientifica da lui svolta e corredata del parere del Consiglio di facoltà, il passaggio alla classe successiva. La domanda è sottoposta dal Ministro al parere del Consiglio nazionale universitario. In caso di parere favorevole il Ministro nomina una commissione i cui membri sono estratti a sorte, secondo la procedura, per quanto applicabile, di cui all'articolo 35, tra i professori appartenenti al gruppo a cui appartiene l'interessato purchè essi siano almeno dieci; nel caso in cui siano meno di dieci, tra tutti i professori appartenenti al settore a cui appartiene l'interessato.

Il passaggio anticipato alla classe successiva si ottiene soltanto nell'ipotesi in cui la commissione, all'unanimità, con una relazione analitica e motivata, dichiara particolarmente rilevante l'operosità scientifica svolta dal professore a partire dall'ordinariato.

Art. 43.

(Assegnazione dei professori di ruolo ad un posto di disciplina diversa)

Con deliberazione della Facoltà o scuola competente e col consenso dell'interessato, il professore di ruolo di una determinata di-

sciplina può essere assegnato ad una disciplina affine compresa tra quelle previste nel piano di studi della Facoltà o scuola.

Copia della deliberazione di cui al precedente comma è inviata al Ministro della pubblica istruzione il quale può richiedere alla Facoltà o scuola il riesame della deliberazione stessa indicando i motivi che, a suo avviso, lo rendono opportuno o necessario. Se la Facoltà o scuola conferma la deliberazione ed il Ministro non ritiene soddisfacenti le ragioni da essa addotte per la conferma stessa può sottoporre la questione al Consiglio nazionale universitario per la definitiva decisione.

Con deliberazione della Facoltà o scuola competente e col consenso del titolare, può essere modificata la denominazione di un insegnamento coperto da un professore di ruolo.

Per l'attuazione della deliberazione di cui al precedente comma la Facoltà o scuola deve richiederne l'approvazione al Ministro della pubblica istruzione che si pronuncia sentito il parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

È consentito alla Facoltà o scuola a cui il professore di ruolo appartiene, di disporre, con il consenso dell'interessato, che il professore stesso impartisca temporaneamente l'insegnamento anzichè nella disciplina di cui è titolare in una disciplina affine tra quelle insegnate nella Facoltà o scuola semprechè ciò sia ritenuto necessario per la più razionale applicazione dei piani di studi di cui all'articolo 29 della presente legge.

Art. 44.

(Anno sabatico e provvidenze per dare impulso alle ricerche e studi)

I professori ordinari possono chiedere ogni sessennio, a decorrere dall'anno della loro nomina, di fruire di un anno sabatico interamente retribuito per le loro ricerche ed i loro studi. La domanda degli interessati, corredata della documentazione della

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

loro attività scientifica durante il sessennio e del programma delle ricerche e degli studi che intendono effettuare, è trasmessa al Ministro della pubblica istruzione con parere motivato del Consiglio di facoltà. Il Ministro decide previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Nel periodo della loro assenza i professori di cui al comma precedente sono sostituiti da un professore di ruolo o fuori ruolo o aggregato o incaricato designato dal Consiglio di facoltà al di fuori della procedura prevista dall'articolo 45.

I Consigli di facoltà, sentiti i Consigli di amministrazione, possono decidere di pubblicare, con appositi fondi messi a loro disposizione dagli stessi Consigli di amministrazione, studi di grande valore scientifico compiuti da professori di ruolo, liberi docenti, aggregati, incaricati ed assistenti di ruolo nonchè di concedere ad essi contributi in denaro per viaggi all'estero ed all'interno che siano riconosciuti dagli stessi Consigli di facoltà di rilevante interesse per lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

Art. 45.

(Professori incaricati)

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, per un biennio, all'inizio di ogni anno accademico, con deliberazione dei Consigli di facoltà, sentito, per i riflessi finanziari, il Consiglio di amministrazione.

La deliberazione deve contenere un giudizio comparativo motivato sui titoli e sui programmi scientifico-didattici degli aspiranti e le ragioni che hanno determinato il conferimento dell'incarico all'aspirante prescelto.

Contro il mancato conferimento degli incarichi è ammesso ricorso al Senato accademico e, in secondo grado, al Consiglio nazionale universitario. Il Senato accademico ed il Consiglio nazionale universitario decidono immediatamente.

Il professore incaricato può essere confermato dalla Facoltà con deliberazione moti-

vata secondo quanto previsto dal secondo comma: in caso di mancata conferma l'interessato ha diritto di ricorrere contro il relativo provvedimento secondo le modalità di cui al comma precedente.

Ai professori di ruolo possono essere conferiti non più di due incarichi di insegnamento di cui uno soltanto retribuito.

L'incarico cessa in qualsiasi momento quando alla cattedra venga assegnato un professore di ruolo.

Art. 46.

(Liberi docenti)

Il titolo di libero docente dà diritto a tenere corsi liberi nelle Università. A tali corsi liberi i Consigli di facoltà possono attribuire valore legale eguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale.

I liberi docenti che siano chiamati a ricoprire le cariche di cui al secondo comma dell'articolo 40 hanno diritto di sospendere la loro attività accademica senza pregiudizio per quanto concerne la loro conferma di cui al seguente comma.

I liberi docenti per conservare il titolo debbono ottenerne conferma ogni triennio. La conferma è decisa dai Consigli di facoltà in base alla valutazione dell'impegno posto dal libero docente nell'adempimento dei suoi doveri accademici e nello svolgimento delle attività di ricerca scientifica e di studio.

Contro il provvedimento di negata conferma i liberi docenti possono ricorrere al Consiglio nazionale universitario che decide in maniera definitiva.

Art. 47.

(Contratti per insegnamenti semestrali, annuali e triennali)

I Consigli di facoltà possono stipulare contratti semestrali, annuali e triennali per l'insegnamento di discipline per le quali non siano ancora previste le relative cattedre o

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

per corsi di alta specializzazione con studiosi italiani o stranieri che per opere, lavori, uffici od insegnamenti tenuti abbiano raggiunto altissima fama.

I corsi svolti dai docenti di cui al primo comma possono, dai Consigli di facoltà, essere considerati validi ad ogni effetto.

I contratti debbono essere approvati dal Senato accademico, il quale deve esprimere il suo avviso in ordine alla validità di cui al precedente comma, mentre il Consiglio di amministrazione esprime il suo avviso per i riflessi finanziari.

Gli emolumenti da corrispondere alle anzidette persone non possono eccedere la misura dello stipendio del professore di ruolo o fuori ruolo della Facoltà con maggiore anzianità di ruolo, aumentato del 50 per cento, oltre ad una indennità di prima sistemazione se trattasi di stranieri.

La deliberazione del Consiglio di facoltà e l'approvazione del Senato accademico debbono essere tempestivamente comunicate al Ministero della pubblica istruzione cui fa carico la relativa spesa. All'uopo il Ministero della pubblica istruzione istituisce un apposito capitolo di bilancio.

Indipendentemente dall'assunzione per contratto di cui ai precedenti commi, i Consigli di Facoltà possono chiamare illustri personalità, sia italiane che straniere, rappresentanti della scienza, dell'economia, della politica, delle attività produttive e, comunque, della libera cultura, a tenere cicli di lezioni e conferenze su problemi ed argomenti che riguardano gli studi della Facoltà o la formazione civile degli studenti.

Art. 48.

(Decadenza degli assistenti di ruolo)

Gli assistenti di ruolo che dopo sette anni dalla data della nomina non abbiano conseguita la libera docenza sono dichiarati decaduti. Essi hanno diritto di chiedere il passaggio nei ruoli degli insegnanti delle scuole secondarie. Il Ministro della pubbli-

ca istruzione decide su parere vincolante del Consiglio nazionale universitario.

TITOLO V

Consiglio nazionale universitario - Corti di disciplina

Art. 49.

(Composizione del Consiglio nazionale universitario)

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Consiglio nazionale universitario quale massimo organo deliberativo e consultivo in materia universitaria.

Esso è composto di:

- a) 6 rettori di Università o direttori di Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato;
- b) 6 presidi di Facoltà;
- c) 6 professori di ruolo e fuori ruolo;
- d) 6 professori aggregati;
- e) 6 professori incaricati liberi docenti;
- f) 6 assistenti di ruolo;
- g) 6 studenti in regolare corso di studi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni;
- h) 10 parlamentari, esperti di problemi scolastici, nominati d'intesa dai Presidenti delle due Camere e dei quali dovrà far parte almeno un esperto per ogni Partito rappresentato in Parlamento;
- i) 5 illustri personalità estranee all'Università, rappresentanti le forze scientifiche, culturali, sociali ed economiche della Nazione, nominate dal Presidente della Repubblica;

l) 3 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico delle Università e Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato.

Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale universitario 4 rappresentanti delle Università non statali eletti tra il personale docente delle stesse Università.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

I componenti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *l)* sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie; i componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* sono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie per metà nell'ambito delle Facoltà di tipo scientifico e per metà nell'ambito delle Facoltà di tipo umanistico.

Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio nazionale universitario due rappresentanti del Ministero della ricerca scientifica e due rappresentanti del CNEL.

Il Consiglio nazionale universitario entrerà in funzione non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data, decadrà dalle sue funzioni la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; tali funzioni saranno, nella stessa data, assunte dal Consiglio nazionale universitario.

Con successiva legge saranno emanate norme per il coordinamento delle funzioni spettanti alle Sezioni seconda e terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione con quelle demandate dalla presente legge al Consiglio nazionale universitario.

Il Consiglio nazionale universitario dura in carica un triennio.

Il Consiglio nazionale universitario elegge nel suo seno il Presidente tra le categorie di cui alle lettere *a)*, *h)* ed *i)* del secondo comma.

L'elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio: dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente sceglie il Vice Presidente: entrambi sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Gli atti del Consiglio nazionale universitario sono resi pubblici alla fine di ogni anno accademico.

Art. 50.

(Compiti e regolamento del Consiglio nazionale universitario)

Il Consiglio nazionale universitario adempie i seguenti fondamentali compiti:

a) tutela l'autonomia scientifica, didattica, amministrativa e disciplinare come funzione propria ed insostituibile dell'Università;

b) tutela l'autonomia scientifica e didattica del singolo docente;

c) propone al Ministro della pubblica istruzione iniziative legislative in materia universitaria e di ricerca scientifica ed esprime parere in merito a tutti i disegni di legge di iniziativa governativa sulle stesse materie;

d) formula proposte in materia di coordinamento e di sviluppo degli studi e della ricerca scientifica nell'ambito universitario;

e) esprime parere obbligatorio sulla ripartizione dei fondi, complessivamente destinati dal bilancio all'istruzione universitaria, tra spese per il personale e spese per le attrezzature, dotazioni e gabinetti scientifici nonchè sull'assegnazione annuale dei contributi ordinari e straordinari concessi alle singole Università dal Ministro della pubblica istruzione;

f) esprime parere sull'assegnazione dei posti di ruolo, dei posti di aggregato e di quelli di assistente di ruolo alle singole Facoltà;

g) adempie le funzioni ad esso assegnate dalla presente legge;

h) compila una relazione annuale sullo stato dell'organizzazione universitaria, dell'insegnamento e della ricerca. La relazione è sottoposta all'esame del Parlamento unitamente al bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale universitario si dà un proprio regolamento nel quale sono previste le modalità del suo funzionamento e le sue articolazioni in Sezioni, Comitati e Giunte aventi anche efficacia esterna.

Ad una di tali Giunte sono deferite tutte le attribuzioni attualmente demandate alla Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Essa è costituita di 11 membri di cui uno è il Presidente del Consiglio nazionale univer-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

sitario che la presiede, e gli altri sono scelti, mediante elezione, da tutti i membri del Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale universitario si richiede la presenza di almeno due terzi dei componenti; per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno 7 componenti.

Art. 51.

(Corti di disciplina)

Il Consiglio nazionale universitario di propria iniziativa o su richiesta del Ministro della pubblica istruzione può deliberare di promuovere procedimento disciplinare a carico di rettori, direttori, presidi, professori di ruolo e fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti ed assistenti di ruolo.

Di volta in volta il Presidente del Consiglio nazionale universitario indice, nell'ambito delle rispettive categorie rappresentate nel Consiglio nazionale universitario, l'elezione di una Commissione di disciplina composta di:

a) 4 rettori o direttori per i procedimenti disciplinari a carico dei rettori e di rettori;

b) 4 presidi per i procedimenti disciplinari a carico dei presidi;

c) 4 professori di ruolo o fuori ruolo per i procedimenti disciplinari a carico dei professori di ruolo o fuori ruolo;

d) 2 professori di ruolo o fuori ruolo e 4 appartenenti alla categoria del giudicando per i procedimenti disciplinari a carico dei professori aggregati, incaricati, liberi docenti ed assistenti di ruolo.

Ciascuna Corte di disciplina è presieduta dal Presidente del Consiglio nazionale universitario.

Un componente del Consiglio nazionale universitario, appartenente alla stessa categoria del giudicando, esercita le funzioni di relatore.

Il Consiglio nazionale universitario emana le norme che regolano i procedimenti disciplinari.

Art. 52.

(Revoca dei rettori delle Università, dei direttori degli Istituti di istruzione universitaria e dei presidi delle Facoltà)

La revoca dei rettori delle Università, dei direttori degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato e dei presidi delle Facoltà può essere disposta dal Ministro della pubblica istruzione, solo a seguito di decisione della relativa Corte di disciplina.

TITOLO VI

Studenti

Art. 53.

(Accesso alle Università)

Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno disciplinati, secondo quanto previsto dall'articolo 3, gli accessi alle Università.

Sino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al primo comma, coloro che non sono in possesso di un titolo di studio che, a norma delle vigenti leggi, consenta di accedere alle Università, possono chiedere di sostenere un esame di ammissione alla Facoltà prescelta, purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Le norme relative a tale esame sono stabilite dai Consigli delle facoltà; esse divengono operanti solo dopo l'approvazione del Consiglio nazionale universitario.

Art. 54.

(Decadenza dalla iscrizione)

Gli studenti che per quattro anni consecutivi non abbiano superato alcun esame nel corso cui sono iscritti perdono i diritti derivanti dalla iscrizione e gli esami da essi precedentemente sostenuti sono annullati.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

Art. 55.

(Associazioni studentesche universitarie)

Le associazioni studentesche universitarie possono organizzarsi ed esplicare liberamente la loro attività purchè sanciscano ordinamenti interni a base democratica rappresentativa e non svolgano attività contrarie all'ordine pubblico o che possano, comunque, recare turbamento al regolare andamento della vita universitaria.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria debbono porre a disposizione delle associazioni studentesche locali idonei dei quali esse possano fruire a turno o previe intese tra di esse o in base a disposizioni rettorali. Inoltre debbono essere riservati alle associazioni appositi spazi per l'affissione di manifesti, notiziari e materiale di propaganda.

In ciascuna università ed Istituto di istruzione universitaria è istituita una Commissione paritetica composta di 10 docenti e 10 studenti per l'accertamento della democraticità degli ordinamenti interni delle associazioni e alla risoluzione di tutti i problemi che ne riguardino il funzionamento.

Art. 56.

(Elezioni delle rappresentanze studentesche)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato si svolgono con il sistema proporzionale in collegio unico di Ateneo o di Facoltà.

Ciascuna associazione studentesca universitaria può presentare una propria lista di candidati.

Sono elettori tutti gli studenti iscritti alla Università o Istituto che siano in regolare corso di studi o fuori corso da non più di tre anni.

Ad eccezione degli studenti del primo anno sono eleggibili tutti gli studenti che siano in regolare corso di studi presso l'Università o Istituto o fuori corso da non più di un anno e che non abbiano superato il ventottesimo anno di età.

Il voto è obbligatorio. L'adempimento del dovere del voto è attestato da un timbro apposto sul libretto personale dello studente.

Lo studente la cui residenza non coincida con la sede delle votazioni ha diritto al viaggio gratuito in seconda classe sulle Ferrovie dello Stato. A questo fine il certificato elettorale sostituisce il biglietto ferroviario. Per il viaggio di ritorno il certificato elettorale è valido solo se accompagnato dal libretto personale munito del timbro di cui al comma precedente.

È consentito anche votare per corrispondenza. In tal caso la votazione si effettua dinanzi ad un notaio che ne rilascia la certificazione. Tale certificazione, unitamente alla scheda di voto, è inviata, a cura dello stesso notaio, all'Università o all'Istituto.

Le spese inerenti alla suddetta certificazione sono a carico dell'Università o Istituto.

Gli studenti eletti non possono far parte contemporaneamente di più organi: nel caso in cui lo studente sia eletto in più organi deve optare per uno solo di essi. Qualora ciò non avvenga è dichiarato decaduto da tutti gli organi.

Il controllo sullo svolgimento delle operazioni per le elezioni di cui al presente articolo è effettuato da Magistrati della Magistratura ordinaria od amministrativa.

Art. 57.

(Consiglio dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università o Istituto di istruzione universitaria istituiti dallo Stato)

Tutti gli studenti eletti negli organi universitari, esclusi quelli facenti parte della Commissione di disciplina, si costituiscono, in ciascuna Università o Istituto, in Consiglio universitario per coordinare la loro azione nell'ambito dei vari organi, per discutere problemi generali dell'attività degli studenti e per esercitare tutte le funzioni ad esso derivanti dalla sua qualità di organismo rappresentativo universitario locale.

Alla scadenza del loro mandato nei suddetti organi i membri cessano di far parte del Consiglio e sono sostituiti dai nuovi eletti negli organi stessi.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

Il Consiglio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto, per la gestione amministrativa, al controllo del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente che dura in carica due anni e non è rieleggibile. Egli cessa dalla carica prima della scadenza del biennio qualora si verifichi l'ipotesi di cui al secondo comma. In tal caso il Consiglio procede all'elezione di un nuovo Presidente entro il termine di 15 giorni.

Ciascun Consiglio, entro il termine di un mese dalla sua costituzione, si dà uno Statuto che tra l'altro deve prevedere:

a) la costituzione degli organi interni e la loro competenza;

b) le norme per l'amministrazione e la contabilità con l'indicazione dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e con precisazione delle forme di pubblicità.

Lo Statuto è sottoposto all'esame della Commissione paritetica, di cui all'ultimo comma dell'articolo 55, che esprime al riguardo il proprio parere. Successivamente lo Statuto è sottoposto all'approvazione per referendum degli studenti iscritti all'Università o Istituto.

Lo Statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli studenti partecipanti al voto, purchè questi raggiungano il *quorum* del terzo di tutti gli studenti iscritti all'Università o Istituto.

Con le modalità di cui ai due commi precedenti lo Statuto può essere modificato.

Nel rispetto dei principi enunciati nel presente articolo, il Rettore, con propria ordinanza, emana le norme per l'attuazione del referendum.

Art. 58.

(*Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale universitario*)

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale universitario sono eletti con un procedimento che si attua attraverso due fasi.

Nella prima fase, in ogni Università, ed istituto, ciascun Consiglio universitario elegge nel suo seno un proprio rappresentante.

Nella seconda fase i rappresentanti eletti, secondo quanto stabilito nel comma precedente, procedono ad eleggere tra loro dodici studenti. I sei studenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale universitario: gli altri sei sono chiamati, per le eventuali surrogazioni, secondo l'ordine di designazione per numero di voti.

Art. 59.

(*Commissione di disciplina per gli studenti*)

Presso ogni Università ed Istituto d'istruzione universitaria istituiti dallo Stato è istituita una Commissione di disciplina per gli studenti, presieduta dal Rettore o, per sua delega, da un Pro-Rettore e composta di due professori di ruolo o fuori ruolo, un professore aggregato, un professore incaricato libero docente, un assistente di ruolo e cinque studenti in corso di studi, di età non superiore ai 28 anni, eletti ogni biennio dalle rispettive categorie nell'ambito dell'Università. I rappresentanti degli studenti non sono rieleggibili.

TITOLO VII

Diritto allo studio

Art. 60.

(*Dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere*)

Gli studenti capaci e meritevoli sono dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere per l'immatricolazione, la frequenza e gli esami finali dei corsi di diploma e di laurea:

a) per l'immatricolazione e l'iscrizione al primo anno di corso universitario se abbiano superato gli esami per il conseguimento del titolo di istruzione secondaria richie-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

sto per la immatricolazione con una media di almeno 7/10 dei voti;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo se siano in regolare corso di studi ed abbiano superato nell'anno precedente gli esami del piano di studi previsto o approvato dal Consiglio di facoltà con la media di almeno 24/30 e con non meno di 21/30 negli esami singoli;

c) per l'esame di laurea o di diploma in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

d) per la tassa di laurea o di diploma se, oltre ad aver ottenuto la dispensa dal pagamento della soprattassa e contributi per l'esame di laurea o di diploma di cui alla precedente lettera c), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a novantanove su centodieci.

La dispensa è totale se gli studenti appartengono a famiglie che fruiscono di un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta complementare non superiore a 2 milioni di lire annui aumentato di un quarto per ogni figlio a carico; è concessa nella misura del 50 per cento agli studenti universitari appartenenti a famiglie che fruiscono di un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta complementare non superiore a 3.500.000 lire annue aumentato come sopra. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età qualora siano studenti universitari e non abbiano reddito proprio.

Art. 61.

(Provvidenze per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea)

A tutti gli studenti meritevoli e sprovvisti dei mezzi necessari è garantita la possibilità di frequentare l'Università e portare a termine gli studi anche mediante:

a) ospitalità nei collegi annessi alle Università o nelle Case dello studente;

b) assegno di studio;

c) libri gratuiti.

Le provvidenze di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili tra loro e lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, ciascuna delle quali è cumulabile con quella di cui alla lettera c).

Per gli studenti che appartengono a famiglie residenti nel Comune ove ha sede l'Università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima e che optino per l'assegno di studio, l'assegno stesso è ridotto del 30 per cento.

Le provvidenze di cui sopra sono corrisposte a tutti gli studenti appartenenti a famiglie che fruiscono di un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta complementare non superiore a 2 milioni di lire annui aumentato di 1/4 per ogni figlio a carico; sono concesse nella misura del 50 per cento agli studenti universitari appartenenti a famiglie che fruiscono di un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta complementare non superiore a 3.500.000 lire annue aumentato come sopra.

A parità di condizioni l'ospitalità gratuita o semigratuita nei collegi o nelle Case dello studente spetta, con precedenza, agli studenti che riesiedono fuori della città ove ha sede l'Università.

Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni fino al 26° anno di età qualora siano studenti universitari e non abbiano reddito proprio.

Per ottenere le provvidenze di cui sopra gli studenti debbono aver superato tutti gli esami del piano di studi previsto o approvato dal Consiglio di facoltà per l'anno accademico precedente con la media di almeno 24/30 e con non meno di 21/30 negli esami singoli o, se iscritti al primo anno di corso universitario, aver superato con una media non inferiore a 7/10 l'esame di Stato finale al termine degli studi secondari.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

Gli assegni di studio saranno di importo uguale al costo *pro-capite* di un posto gratuito in un collegio universitario e comunque non inferiore a lire 500.000 annue. Essi sono corrisposti mediante rate mensili anticipate ad eccezione della prima che deve essere corrisposta entro un mese dalla presentazione della domanda. Gli assegni sono automaticamente rinnovati per tutto il corso degli studi universitari sino al conseguimento del diploma o della laurea semprechè permangano le condizioni di cui al presente articolo.

Art. 62.

(*Premi speciali di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea*)

Indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie, un premio speciale di studio non inferiore a lire 300.000 annue, cumulabile con le altre provvidenze, è corrisposto agli studenti universitari che abbiano riportato nell'anno accademico precedente una media non inferiore a 29/30 con non meno di 27/30 per ciascuno degli esami compresi per quello stesso anno nel piano di studi previsto o approvato dal Consiglio di facoltà.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario, possono essere consentite deroghe ai minimi di votazione stabiliti nel comma precedente in relazione a particolari difficoltà inerenti al piano di studi di singole Facoltà scientifiche.

Art. 63.

(*Prestiti d'onore*)

Prestiti d'onore sono concessi agli studenti universitari particolarmente meritevoli, con esclusione degli iscritti al primo anno, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie, purchè abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studi previsto o approvato dal Consiglio di facoltà.

I prestiti sono concessi previo parere favorevole dei competenti Consigli di facoltà che ne decidono l'ammontare e la cumulabilità con altre provvidenze.

Lo Stato concorre al pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dello studente non superi il 3 per cento comprensivo di ogni altra spesa.

Art. 64.

(*Provvidenze per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca*)

L'iscrizione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e, comunque, a tutti i corsi di specializzazione dopo la laurea, sono esenti da tasse, soprattasse e contributi di qualsiasi genere.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono corrisposti assegni speciali di studio in misura non inferiore a 2 milioni di lire annui. I Consigli di facoltà, d'intesa con i Consigli di dipartimento, ove costituiti, sentiti per i riflessi finanziari i Consigli di amministrazione, determinano la misura degli assegni e le modalità per la loro attribuzione e la loro conferma.

I predetti assegni non sono compatibili con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza, e non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o case dello studente.

Art. 65.

(*Collegi universitari*)

A tutte le Università debbono essere annessi, nello stesso ambito universitario o nelle immediate adiacenze, uno o più collegi.

Per ogni Università saranno stabilite, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, le percentuali della popolazione studentesca a cui bisogna dare ospitalità nel o nei collegi annessi.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

Art. 66.

(*Opere universitarie: composizione del Consiglio direttivo ed attività per l'attuazione del diritto allo studio*)

In aggiunta alle funzioni ad esse demandate dalle vigenti leggi, le Opere universitarie svolgono, nell'ambito delle rispettive Università ed Istituti di istruzione universitaria istituiti dallo Stato, tutte le attività concernenti l'attuazione del diritto allo studio.

Il Consiglio direttivo di ciascuna Opera è composto:

- a) del Rettore che lo presiede;
- b) di un professore di ruolo, di un professore aggregato, di un incaricato libero docente e di un assistente di ruolo eletti dalle rispettive categorie;
- c) di sei studenti in corso di studi, di età non superiore ai 28 anni, eletti dagli studenti dell'Università ed istituto di istruzione universitaria istituiti dallo Stato.

Le norme concernenti l'ammissione gratuita o semigratuita nei Collegi universitari e case dello studente e la distribuzione gratuita dei libri di testo a favore degli studenti aventi diritto sono stabilite dal Consiglio di ogni Opera universitaria in un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

TITOLO VIII

Disposizioni varie

Art. 67.

(*Modalità per le operazioni di sorteggio*)

Le operazioni di sorteggio previste dalla presente legge sono effettuate da una Giunta appositamente costituita nel seno del Consiglio nazionale universitario e presieduta dal Presidente del Consiglio nazionale universitario. Ad esse, che sono pubbliche ed

hanno luogo nella sede dello stesso Consiglio, assiste un Consigliere di Stato o un Consigliere della Corte dei conti designato dal Presidente dell'uno o dell'altro consesso.

Di tutte le operazioni di sorteggio deve essere data, a pena di nullità, preventiva notizia agli interessati in modo che, volendolo, possano assistervi; di esse viene redatto apposito verbale che resta depositato per 30 giorni presso la Segreteria del Consiglio nazionale universitario perchè chiunque possa prenderne visione.

Art. 68.

(*Validità delle deliberazioni degli organi collegiali*)

Tranne che non sia altrimenti disposto, per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali previsti dalla presente legge si richiede la presenza di almeno il 50 per cento dei componenti degli organi stessi.

Art. 69.

(*Elezioni dei rappresentanti negli organi universitari*)

Le elezioni dei rappresentanti in tutti gli organi universitari avvengono con voto diretto, libero e segreto. Esse sono indette con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Le elezioni sono valide se il *quorum* degli elettori non è inferiore, per ciascuna categoria dei votanti, al 50 per cento calcolato nei confronti dei rispettivi corpi elettorali. Se dopo tre votazioni consecutive non si raggiunge il predetto *quorum* la successiva votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Le eventuali surrogazioni avvengono secondo l'ordine di designazione per numero di voti.

Norme provvisorie regolanti la procedura delle elezioni e le modalità dei relativi ri-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

corsi saranno emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere vincolante della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme definitive regolanti la stessa materia saranno emanate col decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 77.

Art. 70.

(*Biblioteche universitarie*)

Le biblioteche funzionanti nelle Università restano aperte ininterrottamente dalle ore 8 del mattino alle ore 23 di tutti i giorni, compresi le domeniche ed i giorni festivi.

Art. 71.

(*Orientamento per la scelta degli studi e delle professioni; distribuzione delle provvidenze in favore degli studenti*)

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un « Centro nazionale di orientamento per la scelta degli studi universitari e delle professioni » con il fine:

a) di raccogliere, elaborare e divulgare tutte le informazioni che possano utilmente influire sulla scelta degli studi universitari e su quella della futura attività professionale;

b) di studiare, promuovere ed attuare le iniziative e le attività idonee ad orientare gli studenti ed i laureati.

Presso ogni Università e Istituto di istruzione universitaria di istituzione statale è istituito un « Centro universitario di orientamento » che collabora, in collegamento con i Consigli di facoltà, con il « Centro nazionale » per il raggiungimento dei fini ad esso propri.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale univer-

sitario, procede annualmente alla distribuzione degli assegni di studio e delle altre provvidenze con i criteri ritenuti più idonei a favorire l'equilibrato sviluppo dei vari rami degli studi in vista delle attività professionali e della ricerca scientifica.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 72.

(*Concorsi universitari speciali*)

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su richiesta congiunta di almeno cinque Facoltà universitarie interessate, possono essere banditi dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, concorsi universitari con procedura speciale allo scopo di formare un elenco di professori universitari idonei all'insegnamento delle varie discipline impartite presso le suddette Facoltà.

All'uopo il Ministro costituisce una Commissione composta di tutti i professori di ruolo ordinario di ciascuna disciplina e, nel caso in cui il loro numero sia inferiore a 10, anche delle discipline dichiarate affini.

Le predette commissioni non possono essere costituite prima della creazione del Consiglio nazionale universitario e debbono portare a termine i lavori entro 4 mesi dalla loro costituzione.

Le commissioni, a maggioranza di tre quarti dei componenti, formano un elenco degli insegnanti idonei. Le relazioni delle commissioni debbono essere approvate dal Consiglio nazionale universitario che è tenuto a prendere visione anche di eventuali relazioni di minoranza.

Gli idonei possono essere designati dalle singole Facoltà al Ministro della pubblica istruzione per la loro nomina come professori straordinari.

La procedura speciale di cui al presente articolo può essere adottata solo nel termi-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

ne di cui al primo comma. Trascorso tale termine si applica la normale procedura concorsuale prevista dalla presente legge la quale ha immediata applicazione per tutti i concorsi per i quali non sia stata adottata la predetta procedura speciale.

I professori incaricati o già incaricati che siano stati compresi nella terna di un concorso universitario a cattedre svolto secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge e che si trovino in condizioni di poter essere assunti mediante chiamata, possono, su domanda, essere nominati, dal Ministro, previo parere del Consiglio nazionale universitario, in una Università o Istituto di istruzione universitaria, titolari della cattedra per la materia per la quale hanno vinto il concorso o per materia dichiarata affine a condizione che sia trascorso non più di un quadriennio dalla data di approvazione del concorso in cui sono stati compresi tra i vincitori.

La norma di cui al comma precedente è valida sino al termine del secondo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 73.

(Esenzioni fiscali)

Gli assegni di studio, i premi speciali di studio, le borse di studio non vengono calcolati ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non sono soggetti ad alcuna tassa ed imposta.

Le liberalità a qualsiasi titolo effettuate a favore delle Università ed Istituti di istruzione universitaria sono esenti dalle imposte di registro, di successione e di donazione, nonchè dall'imposta sull'asse ereditario globale netto.

Le quote di reddito devolute a favore di istituzioni universitarie sono ammesse in detrazione al reddito imponibile ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementari fino al limite massimo del 13 per cento del reddito imponibile globalmente accertato.

Art. 74.

(Statuto dell'Università)

Ogni Università o Istituto d'istruzione universitaria ha uno speciale statuto.

Gli statuti sono proposti dal Senato Accademico, uditi il Consiglio d'amministrazione e i Consigli delle facoltà che costituiscono l'Università o l'Istituto. Sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere del Consiglio nazionale universitario.

Le modificazioni statutarie sono proposte e approvate con lo stesso procedimento.

Art. 75.

(Obbligo di adottare le deliberazioni da parte degli organi nella composizione prevista dalla presente legge)

Tutte le deliberazioni concernenti materie oggetto della competenza degli organi indicati nella presente legge, e comunque, tutte le deliberazioni che comportino modifiche statutarie, debbono essere adottate, a pena di nullità, da tali organi nella composizione prevista dalla legge stessa.

Solo le materie di competenza del Consiglio nazionale universitario possono essere trattate, in caso di urgente necessità, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione sino a quando non entrerà in funzione lo stesso Consiglio nazionale universitario.

Art. 76.

(Rapida applicazione delle norme sull'edilizia universitaria)

Per la più rapida applicazione delle norme relative all'edilizia universitaria, contenute nella legge 28 luglio 1967, n. 641, l'articolo 39 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono a mezzo di uffici tecnici propri o

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri*)

dei rispettivi Consorzi edilizi o, in mancanza di tali uffici, avvalendosi di prestazioni di liberi professionisti prescelti mediante pubblico concorso bandito dalle stesse istituzioni ».

Per le stesse ragioni specificate nella prima parte del primo comma del presente articolo, i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dal seguente:

« L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente e direttamente dal Ministero della pubblica istruzione alle istituzioni ammesse a goderne e che sono competenti a gestirli ».

Art. 77.

(*Norme di attuazione*)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate, con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere vincolante del Consiglio nazionale universitario, le norme di attuazione della presente legge.

Art. 78.

(*Copertura delle spese*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il maggior gettito delle entrate tributarie rispetto alle previsioni di bilancio determinatosi negli esercizi 1968 e 1969.

Art. 79.

(*Disposizione finale*)

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE (n. 408)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GRONCHI ED ALTRI

Provvedimenti per l'Università**Art. 1.**

Fino all'entrata in vigore di una legge quadro per la riforma generale delle strutture e degli ordinamenti universitari, gli organi direttivi o di governo delle Università sono il Consiglio di Ateneo e il Consiglio di Facoltà, costituiti secondo le norme degli articoli seguenti.

TITOLO I**IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE UNIVERSITÀ'****Art. 2.**

È istituito il Consiglio nazionale delle Università quale organo superiore di attuazione e di garanzia delle autonomie universitarie e di partecipazione delle Università alla politica della istruzione pubblica e dei problemi a questa inerenti.

Esso:

a) ha come compito primario, con la partecipazione di tutte le « componenti » universitarie, lo studio e la presentazione della legge quadro per la riforma generale degli ordinamenti delle Università e degli Istituti superiori a queste collegati: legge che dovrà essere presentata al Ministro della pubblica istruzione, e da questo al Parlamento, non oltre sei mesi dalla sua costituzione.

A tale scopo il Consiglio si varrà delle proposte che le varie Università, attraverso gli organi contemplati dalla presente legge, le Associazioni di categoria dei docenti, degli incaricati e degli assistenti, i Comitati degli studenti, i liberi gruppi o istituzioni interessati ai problemi dell'insegnamento superiore, della ricerca e dell'alta cultura, tra-

smetteranno entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) esercita tutte le funzioni demandate all'attuale Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che viene abolito;

c) esprime parere vincolante sulla istituzione, fusione o soppressione di Università, Facoltà ed Istituti di studi superiori, con particolare riguardo alla loro efficienza ai fini dello sviluppo culturale, scientifico e tecnologico ed alla loro funzionalità;

d) approva gli statuti e regolamenti delle Università, Facoltà e Scuole e dei loro organi direttivi e di governo, e delibera sulle proposte di loro modifiche a termini della presente legge e delle leggi a questa conformi;

e) esprime parere vincolante sulla ripartizione dei fondi assegnati nel bilancio dello Stato alle istituzioni universitarie;

f) può avanzare proposte ed esprimere pareri al Ministero della pubblica istruzione e — se richiesto — alle Commissioni competenti del Parlamento per ogni questione che riguardi la cultura, la ricerca scientifica, l'istruzione universitaria;

g) compila, alla scadenza del suo mandato, una relazione sullo stato delle Università, sulla loro attività scientifica e didattica, sui loro fabbisogni, che sarà trasmessa al Parlamento.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale delle Università, alla sua prima elezione, da tenere entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, sarà formato da:

a) 18 professori di ruolo;

b) 2 professori aggregati;

c) 6 professori incaricati;

d) 9 assistenti;

e) 9 studenti;

f) 2 rappresentanti dei tecnici ricercatori laureati o diplomati;

g) 1 rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle Università;

h) 8 parlamentari designati dai Presidenti delle due Camere;

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri*)

i) 5 designati dal Ministero della pubblica istruzione;

l) 1 designato dal Ministero del bilancio e della programmazione;

m) 1 designato dal Ministero della ricerca scientifica;

n) 2 designati dalle Università libere.

I rappresentanti di cui alle lettere h), i), l) e m) debbono essere scelti fra persone di alta cultura, qualificate per la loro specifica competenza ed all'infuori dei docenti universitari.

Art. 4.

Fanno parte del Consiglio nazionale delle Università con voto consultivo:

a) 2 rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) 2 rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) 1 rappresentante dei medici ospedalieri;

d) 2 rappresentanti delle Scuole medie superiori.

I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) debbono essere scelti all'infuori dei docenti universitari.

Art. 5.

I membri del Consiglio nazionale delle Università, di cui alle lettere da a) ad f) dell'articolo 3, sono eletti, nell'ambito di ogni Università, dai rappresentanti della rispettiva « componente » universitaria, facenti parte del Consiglio di Ateneo, in modo da rappresentare (con la maggiore approssimazione possibile) per metà le Facoltà scientifiche e per metà le Facoltà umanistiche.

Art. 6.

A tal fine le Facoltà sono raggruppate nel seguente modo:

« Umanistiche »:

a) giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

b) economia e commercio, economia e banca, economia marittima;

c) lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere;

« Scientifiche »:

d) medicina e chirurgia, farmacia;

e) scienze matematiche, fisiche e naturali, chimiche;

f) ingegneria, ingegneria aerospaziale, discipline nautiche;

g) architettura;

h) agraria e veterinaria.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale delle Università, nella sua prima riunione, da tenere non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del risultato delle elezioni, elegge a maggioranza un Presidente tra i professori di ruolo e quattro Vice Presidenti, rispettivamente fra i professori di ruolo, gli incaricati, gli assistenti e gli studenti, che formano la Giunta esecutiva, la quale presenta all'approvazione del Consiglio un regolamento e le modalità della sua autoconvocazione.

Il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni permanenti ed a fini speciali, eventualmente integrate da membri esterni, e nominare Commissioni di consulenza.

Il Consiglio può egualmente articolarsi in Sottocommissioni al fine di predisporre la legge quadro per il riordinamento e la ristrutturazione delle Università, di cui all'articolo 2, lettera a).

Art. 8.

Per la validità delle adunanze del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei componenti. Coloro che per motivi non di salute o di forza maggiore non partecipano a tre riunioni consecutive del Con-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri*)

siglio decadono e sono sostituiti, con nuova elezione, dal Consiglio di Ateneo da cui provengono i dimissionari.

Gli atti del Consiglio nazionale delle Università sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione ed al Parlamento, e vengono resi pubblici.

Per l'espletamento della sua attività il Consiglio dispone degli uffici amministrativi e dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Il Consiglio nazionale delle Università per la prima elezione rimane in carica fino all'entrata in vigore della legge quadro sulle Università, e può essere da questa confermato per un biennio.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI ATENEО

Art. 10.

È istituito il Consiglio di Ateneo che sostituisce a tutti gli effetti il Corpo accademico e il Senato accademico, e ad esso sono demandati tutti i compiti e le responsabilità oggi attribuite personalmente al Rettore, mentre quelle attribuite attualmente al Consiglio di amministrazione sono demandate alla Giunta esecutiva.

I pareri tecnici già devoluti al Senato accademico spettano ai Consigli di facoltà e, quando siano istituiti, ai Consigli di dipartimento, secondo la loro competenza.

Art. 11.

Il Consiglio di Ateneo è formato da rappresentanti eletti da ciascuna Facoltà nel seguente rapporto:

a) 2 per i professori di ruolo ed aggregati;

b) 1 per i professori incaricati;

c) 1 per gli assistenti;

d) 2 per gli studenti.

I Presidi di Facoltà fanno parte di diritto del Consiglio di Ateneo.

Art. 12.

Fanno parte inoltre del Consiglio di Ateneo:

a) 2 rappresentanti dei tecnici e ricercatori laureati o diplomati, scelti nelle Facoltà in cui essi sono presenti;

b) 2 rappresentanti designati rispettivamente dal comune capoluogo dove ha sede l'Ateneo e dal Comitato regionale per la programmazione economica.

I rappresentanti di cui alla lettera b) non debbono essere docenti universitari, nè possono ricoprire uffici presso l'Università e gli Istituti dipendenti.

Gli eletti cessanti per rinuncia o per altro motivo vengono sostituiti da coloro che li seguivano nell'elezione.

Art. 13.

Il Consiglio di Ateneo elegge a maggioranza:

a) un Presidente che assume il nome di Rettore, tra i professori di ruolo che non siano Presidi di Facoltà;

b) tre membri, rispettivamente tra i professori di ruolo, gli aggregati e gli incaricati;

c) due membri, uno tra gli assistenti ed uno tra gli studenti.

Art. 14.

Il Rettore ed i cinque membri di cui al precedente articolo formano la Giunta esecutiva che può assumere tutte le responsabilità, compiti ed iniziative ora spettanti al Consiglio di amministrazione, con riserva di approvazione del Consiglio di Ateneo.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri*)

Gli Enti o privati, che si siano impegnati per almeno un triennio ad un contributo annuo non inferiore a 25 milioni di lire, possono nominare ciascuno un rappresentante nella Giunta esecutiva, con voto deliberante per le questioni che riguardano le Facoltà od Istituti a cui essi contribuiscono.

Gli Enti impegnati per contributi minori possono accordarsi per la nomina di un solo rappresentante.

Della Giunta esecutiva fa pure parte il Direttore amministrativo dell'Università con voto consultivo.

Art. 15.

Il Rettore esercita i compiti che gli derivano dalla Presidenza del Consiglio di Ateneo.

Egli cessa dalla carica per sfiducia espressa dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, per dimissioni, trasferimento o decesso. In tutti questi casi le sue funzioni sono esercitate dal docente universitario più anziano sino alla nuova elezione che deve tenersi entro trenta giorni.

Art. 16.

Il Consiglio di Ateneo è convocato dal Rettore, oltre che per lo svolgimento della normale attività di direzione e gestione dell'Università, per decisione — messa a verbale — nel corso di una precedente seduta, e ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio di Ateneo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Gli atti del Consiglio stesso sono pubblici.

Collegio dei sindaci-revisori dei conti

Art. 17.

Il controllo di legittimità formale ed il sindacato amministrativo e contabile degli atti della Giunta esecutiva del Consiglio di

Ateneo è compiuto da un Collegio di sindaci-revisori dei conti che è tenuto a vistare per la regolarità il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Università, delle istituzioni scientifiche, didattiche, eccetera, delle gestioni speciali e di ogni altro Ente finanziato dallo Stato, ed a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione e, per il riscontro, alla Corte dei conti.

Il Collegio è formato dall'Intendente di finanza della provincia, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e da uno del Ministero del bilancio e della programmazione, nonché da un membro designato dal Consiglio di Ateneo.

TITOLO III

LE FACOLTA'

Art. 18.

Le Università sono composte da una o più Facoltà, ognuna delle quali può comprendere dipartimenti, articolati in scuole di perfezionamento scientifico, didattico o tecnico, gabinetti, scuole di specializzazione, di preparazione professionale, di applicazione, di aggiornamento.

Art. 19.

Competenza di ogni Facoltà è l'ordinamento interno degli studi specifici e didattici, compreso il numero delle discipline componenti i piani di studio, la definizione dei corsi di laurea, la durata e le modalità dei corsi stessi, e di assicurare l'insegnamento delle discipline richieste dagli esami di Stato e di concorso.

La scelta dei piani di studio e dei corsi di laurea sono di iniziativa e di responsabilità degli studenti in concorso con i Consigli di Facoltà o con i Consigli di dipartimento, ove questi siano istituiti.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri*)

Spetta ai professori di ruolo delle Facoltà di provvedere alla copertura delle cattedre di ruolo vacanti, previo esame delle varie proposte in Consiglio di Facoltà. Per tale nomina occorre la maggioranza dei professori suindicati, ed in caso di parità di voti il Consiglio stesso seguirà l'indicazione preferenziale del Consiglio di dipartimento, ove già sia formato.

Gli studenti già iscritti hanno il diritto di raggugliare ai nuovi ordinamenti le loro carriere scolastiche con l'approvazione dei Consigli di Facoltà.

Consiglio di Facoltà

Art. 20.

Il Consiglio di Facoltà è composto:

a) da tutti i professori di ruolo, aggregati, incaricati e docenti esercitanti un corso;

b) dai rappresentanti degli assistenti, dei tecnici e ricercatori laureati o diplomati e degli studenti che si ripartiscono il restante 50 per cento (25 per cento arrotondato per eccesso per gli assistenti, 20 per cento arrotondato per eccesso per gli studenti, 5 per cento per i tecnici e ricercatori laureati o diplomati).

Il Consiglio di Facoltà, composto come sopra, sostituisce a tutti gli effetti l'attuale Consiglio di Facoltà, assumendo le competenze di cui all'articolo precedente.

Art. 21.

Il Consiglio di Facoltà elegge, a maggioranza dei componenti, fra i professori di ruolo, il suo Presidente (Preside) sulla base di candidature palesi e di programmi.

Il Preside è coadiuvato da una Giunta esecutiva eletta a maggioranza dal Consiglio di Facoltà fra i suoi membri e composta da due professori di ruolo o aggregati, un professore incaricato, un assistente ed uno studente.

La Giunta esecutiva ed il Preside possono assumere iniziative e compiere gli atti neces-

sari alla conduzione della Facoltà, con riserva di approvazione del Consiglio alla prima riunione successiva.

Art. 22.

Il Consiglio di Facoltà può essere convocato su iniziativa del Preside e della Giunta esecutiva, ed inoltre per decisione — messa a verbale — presa nel corso di una precedente seduta, e per richiesta fatta al Preside da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà può articolarsi in Consigli di corso di laurea secondo le modalità da esso stesso stabilite.

TITOLO IV

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI

Art. 23.

Al diritto degli assistenti, dei ricercatori e degli studenti di partecipazione al governo delle Università e alla condotta delle Facoltà, dipartimenti e scuole, corrisponde il dovere di partecipazione con i docenti alle attività di studio e di ricerca, salvo casi di forza maggiore motivati ai Consigli di Ateneo e di Facoltà, secondo gli ordinamenti scientifici e didattici adottati.

Art. 24.

A tale scopo gli studenti possono organizzare libere associazioni di Ateneo e di Facoltà, ispirate a ordinamenti organizzativi e rappresentativi di carattere democratico.

Tali organizzazioni avranno diritto:

a) di avere a disposizione in ogni Università dal Consiglio di Ateneo locali adatti e sufficienti alle loro riunioni, stabilendo opportune intese fra loro per l'uso;

b) di ottenere uno spazio in luoghi adatti delle sedi universitarie per affiggere mani-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri*)

festi e notiziari inerenti alla loro attività organizzativa;

c) di designare i loro rappresentanti nei vari organi di governo dell'Università.

Quando tali associazioni assumano carattere e portata nazionali e siano in grado di darsi un Consiglio direttivo eletto con rappresentanza proporzionale dagli studenti di ciascuna Università, esse possono sostituire nelle varie funzioni e compiti previsti dalle vigenti leggi l'attuale « Organo rappresentativo » unitario.

Art. 25.

Le elezioni per i Consigli di Facoltà e di Ateneo sono indette dal Rettore entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le elezioni per il Consiglio nazionale delle Università dovranno essere indette dal Ministro della pubblica istruzione entro quindici giorni dall'insediamento dei Consigli di Ateneo.

Art. 26.

I membri del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Ateneo sono eletti da ciascuna « componente » universitaria nell'ambito di ogni Facoltà, in un turno elettorale unico.

I membri del Consiglio nazionale delle Università sono eletti dai rappresentanti delle « componenti » universitarie che formano il Consiglio di Ateneo, secondo il disposto dell'articolo 8, nell'ambito di ogni Università.

Art. 27.

Sono elettori tutti i docenti di ruolo ed aggregati, gli incaricati, gli assistenti, i tecnici laureati o diplomati, i ricercatori che fanno parte delle varie Facoltà di ciascuna Università ed istituzioni dipendenti; tutti gli studenti che non siano fuori corso da più di due anni.

Non sono eleggibili nè elettori coloro per i quali la presente legge dichiara l'incompatibilità con l'esercizio dell'insegnamento o della ricerca nell'ambito universitario.

Non sono eleggibili gli studenti che non abbiano compiuto il primo anno di studi e siano fuori corso da più di un anno.

Per il Consiglio nazionale delle Università non sono eleggibili i membri delle Giunte esecutive del Consiglio di Ateneo e del Consiglio di Facoltà.

Art. 28.

Le elezioni del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Ateneo si svolgono nell'ambito di ciascuna Facoltà, per voto diretto e segreto, col metodo della « lista unica aperta », per ciascuna « componente ».

La Segreteria di ciascuna Facoltà specificherà con manifesto affisso non oltre l'ottavo giorno precedente la data dell'elezione, il numero dei rappresentanti assegnati dalla presente legge a ciascuna « componente » sia per il Consiglio di Facoltà che per quello di Ateneo.

Chiunque, persona o gruppo, che documenti di appartenere ad una delle « componenti » e di possedere i requisiti di elettore richiesti dall'articolo precedente, può presentare alla stessa Segreteria i nomi da includere nella lista della propria « componente » non oltre il quinto giorno dalla data della elezione.

Ciascuna Segreteria, dopo aver riscontrato i requisiti di eleggibilità dei candidati, li iscriverà in ordine alfabetico nelle rispettive liste che dovranno rimanere esposte nello albo per i due giorni precedenti la elezione.

Art. 29.

L'elettore segnerà sulla scheda della propria « componente » che gli verrà consegnata dal seggio di scrutinio i nomi dei candidati da lui prescelti, fino ai due terzi, arro-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri*)

tondati per eccesso, dei posti spettanti alla « componente » stessa nel Consiglio di Facoltà.

I primi di ciascuna lista (due per i professori di ruolo ed aggregati, uno per ciascuna delle altre tre « componenti ») che avranno ottenuto il maggior numero di voti entreranno a far parte del Consiglio di Ateneo, gli altri saranno gli eletti per il Consiglio di Facoltà fino al numero dei posti spettanti a ciascuna « componente » secondo l'ordine risultante dal numero dei voti da ciascuno ottenuti.

Art. 30.

L'elezione del Consiglio nazionale delle Università si svolge in secondo grado per voto diretto e segreto nell'ambito di ciascun Consiglio di Ateneo con la stessa modalità di lista unica aperta, depositata presso la Segreteria dell'Università ed affissa nell'albo, entro i termini indicati nell'articolo 28.

L'elettore segnerà nella scheda i nomi dei candidati da lui prescelti fino ai due terzi — arrotondati per eccesso — dei posti spettanti alla « componente » cui appartiene.

Si intenderanno eletti a rappresentanti in seno al Consiglio i candidati di ciascuna lista nel numero dei posti ad essa spettanti e nell'ordine di graduatoria formata dal computo dei voti riportati da ciascuno.

Art. 31.

La libertà di esercizio del voto e la segretezza di questo devono essere garantite a tutti.

I seggi elettorali, uno per ogni Facoltà, resteranno aperti in continuazione dalle ore 8 alle ore 22 per un solo giorno e devono essere presieduti da un magistrato del Tribunale.

L'organizzazione e le modalità di svolgimento delle elezioni, come delle operazioni di voto e degli scrutini, sono demandate al

Rettore, coadiuvato dal magistrato di cui al comma precedente, da un rappresentante dei professori di ruolo, da un rappresentante scelto fra i professori incaricati e assistenti e uno fra gli studenti designati in ogni Facoltà.

Il verbale dello scrutinio di ogni Consiglio di Ateneo per l'elezione del Consiglio nazionale delle Università sarà inviato a cura del Rettore al Ministero della pubblica istruzione per il computo finale dei voti, che sarà effettuato da un magistrato della Corte di cassazione alla presenza di quattro rappresentanti rispettivamente per i professori di ruolo ed aggregati, per gli incaricati, per gli assistenti e per gli studenti.

Art. 32.

Il *quorum* per la validità delle elezioni è fissato, in rapporto agli aventi diritto:

nel 60 per cento per i professori di ruolo ed aggregati;

nel 50 per cento per gli incaricati e gli assistenti;

nel 30 per cento per gli studenti.

Art. 33.

Documento di riconoscimento necessario agli studenti per la presentazione delle liste e per le votazioni è il libretto personale che verrà stampigliato dai seggi di scrutinio anche ai fini del rimborso della spesa di viaggio per i non residenti nella sede dell'Università e Istituto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, una o più « componenti », delle quali è prevista la

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri*)

presenza nel Consiglio nazionale delle Università, nel Consiglio di Ateneo e nel Consiglio di Facoltà, non abbia eletto la propria rappresentanza, gli organi medesimi hanno legittima facoltà di espletare i loro compiti istituzionali purchè alle discussioni e deliberazioni relative partecipi almeno il 60 per cento dei membri regolarmente eletti.

Art. 35.

Uguale facoltà questi Consigli avranno quando da una o più « componenti » sia stato revocato il mandato ai propri rappresentanti.

Per la validità di tale revoca è necessaria una precisa motivazione da presentare ad un'assemblea della « componente », che deve essere regolarmente convocata con preavviso (mediante affissione nell'Albo delle Facoltà) di almeno 5 giorni.

Per l'approvazione della revoca è richiesto il voto di maggioranza « qualificata », cioè pari ad almeno il 51 per cento di coloro che hanno partecipato alla precedente elezione dei rappresentanti della « componente » stessa. In questo caso il Rettore (constatata la piena regolarità della procedura dell'assemblea) provvederà entro dieci giorni ad indire una nuova votazione, secondo le norme dell'articolo 28 e seguenti della presente legge.

Art. 36.

I docenti che compongono le Giunte esecutive del Consiglio nazionale delle Università e del Consiglio di Ateneo possono esser posti, su loro richiesta, « fuori ruolo » per la durata dell'incarico, conservando tutti gli emolumenti, e sono sostituiti da supplenti.

Gli studenti che fanno parte del Consiglio nazionale delle Università possono prolungare la loro carriera scolastica per il periodo del loro incarico senza essere considerati fuori corso, conservando diritti, borse di

studio o premi e ricevono una indennità di funzione fissata dal Consiglio.

Il Consiglio nazionale delle Università fissa inoltre per tutti i suoi membri non residenti una indennità di trasferta.

Art. 37.

Tutti i membri del Consiglio nazionale delle Università e dei Consigli di Ateneo e di Facoltà sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

Art. 38.

I professori di ruolo, gli aggregati, gli incaricati, gli assistenti sono collocati in aspettativa per la durata della carica:

a) quando siano chiamati a far parte del Governo e siano membri del Parlamento;

b) quando siano Presidenti o Assessori di Giunte regionali, Presidenti di amministrazioni provinciali, Sindaci di capoluogo di provincia;

c) quando ricoprano in forma continuativa le funzioni di Presidente o direttore di istituti bancari, di Enti previdenziali o assistenziali o di altri Enti pubblici a carattere nazionale o siano componenti di organismi internazionali.

I professori non possono assolvere alcun compito didattico o di ricerca nè conservare qualsiasi funzione connessa alla loro precedente posizione di docenti, ma sono peraltro in diritto di chiedere al Consiglio di Ateneo l'esercizio di corsi liberi e di ricerche attinenti a questi.

Il periodo di aspettativa è regolato dalle vigenti leggi. I professori in tale posizione sono sostituiti da supplenti per la durata del mandato o della carica, ed è in loro facoltà di optare per il trattamento economico più conveniente.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri*)

TITOLO VI

ASSEGNI DI STUDIO

Art. 39.

Fino all'entrata in vigore di disposizioni di legge che sanciscano la gratuità degli studi universitari sono ammessi a fruire dello assegno di studio, con decorrenza dall'anno accademico 1969-70, gli studenti appartenenti a famiglia avente un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta complementare non superiore a lire 1.500.000, aumentato di un quarto per il primo figlio a carico e di un terzo per ogni figlio oltre il primo.

Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni fino al 26° anno di età, qualora non abbiano reddito proprio e siano studenti universitari. L'assegno di studio non è esclusivo di borse di studio o premi di merito.

Per conservare il diritto all'assegno di studio, lo studente deve essere in regola ogni anno cogli esami del suo corso.

Art. 40.

Tutti i contributi, tasse e soprattasse sono soppressi, salvo quelli per le scuole speciali, di perfezionamento, di applicazione e di preparazione professionale.

Gli assegni di studio, gli eventuali premi, le borse di studio sono esenti da ogni tassa od imposta e non sono considerati parte imponibile nella dichiarazione dei redditi.

Art. 41.

Gli aumenti di stanziamento previsti per gli anni finanziari 1969 e 1970 e successivi, previsti dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono incrementati della somma occorrente per gli assegni di studio e di quella derivante dalla soppressione dei contributi di cui all'articolo precedente.

Art. 42.

Per l'anno accademico 1969-70 la somma annuale complessiva destinata agli assegni di studio per gli studenti è ripartita dal Ministero della pubblica istruzione tra le Facoltà delle varie Università in proporzione agli studenti iscritti in corso. I Consigli di Facoltà ne cureranno la distribuzione agli aventi diritto per ordine di merito, ed in caso di parità allo studente di condizione meno agiata.

Per l'anno 1970-71 e successivi, la somma complessiva di cui sopra sarà ripartita fra le Università dal Consiglio nazionale delle Università.

Art. 43.

Al fine di rendere possibile e tempestiva l'attribuzione integrale degli assegni di studio risultanti dallo stanziamento di cui all'articolo precedente e nel rispetto dei criteri distributivi indicati negli articoli 39 e 42 della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a modificare le procedure previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 80, per la formazione delle graduatorie.

TITOLO VII

OPERE UNIVERSITARIE

Art. 44.

I Comitati locali per le Opere universitarie sono costituiti da appositi Comitati eletti dall'interno del Consiglio di Ateneo, e composti in modo uguale a quelli attualmente vigenti.

Art. 45.

La ripartizione tra le singole sedi universitarie delle somme previste dall'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per le Opere universitarie, sarà fatta dal Consiglio nazionale delle Università.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri*)

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

Fino all'entrata in vigore della nuova legge quadro sull'Università, sono sospesi:

a) i concorsi per nuove cattedre, per professori aggregati, per libere docenze, per assistenti di ruolo, nonchè l'istituzione di nuovi incarichi d'insegnamento;

b) l'istituzione di nuove cattedre, il raddoppio e lo sdoppiamento delle cattedre esistenti, i trasferimenti.

Nel caso di deroghe eccezionali al presente articolo, il parere del Consiglio nazionale delle Università è vincolante.

Art. 47.

Il Ministro della pubblica istruzione, all'entrata in vigore della presente legge, disporrà con sua circolare che per un periodo di due settimane sia sospesa ogni attività didattica e di ricerche nelle Università ed istituzioni dipendenti, salvo situazioni locali di esigenza tecnologica impellente.

Tale sospensione è intesa ad offrire alle varie « componenti » universitarie il tempo e la libertà necessari per una adeguata preparazione, attraverso assemblee, contatti, discussioni di gruppi, eccetera, delle elezioni dei nuovi organi di direzione e di governo previste dalla presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione disporrà tempestivamente il recupero di questo periodo prima della fine dell'anno accademico.

DISEGNO DI LEGGE (n. 707)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SOTGIU ED ALTRI

Riforma dell'Università**TITOLO I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1.***(Compiti, definizione, finalità delle Università)*

L'Università ha il compito di promuovere e organizzare la ricerca scientifica, dare agli studenti la preparazione critica necessaria all'esercizio delle attività professionali e al proseguimento dell'attività di ricerca, contribuire a determinare gli indirizzi dello sviluppo economico, sociale e culturale del paese.

Ogni Università per assolvere al suo compito istituisce rapporti con i centri di ricerca scientifica e di elaborazione culturale la cui dislocazione territoriale consente un più agevole collegamento ed attua una diretta collaborazione con i comuni, le province e la regione, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le associazioni professionali, in base ai propri statuti e regolamenti ed allo scopo di costituire realmente uno dei centri di propulsione e di orientamento della vita culturale e sociale.

Le Università godono di autonomia didattica, di ricerca, amministrativa e di gestione finanziaria secondo i principi e nei limiti fissati dalla presente legge.

Ogni Università organizza la propria vita interna in modo che siano pienamente garantite le libertà di ricerca e di insegnamento, la possibilità di iniziative autonome dei docenti e degli studenti, l'uguaglianza di diritti di tutti i suoi membri, la democraticità della gestione.

Alla vita e alle iniziative dell'Università partecipa a parità di diritti il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Art. 2.*(Rapporti tra Università e istituti di ricerca extra-universitari)*

Sono stabilite con legge norme generali dirette a regolare i rapporti tra Università e istituti extra-universitari di ricerca, sia fondamentale che applicata, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, e gli organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca.

Art. 3.*(Ammissione all'Università)*

Sono ammessi all'Università tutti coloro che hanno conseguito il diploma o la licenza di un istituto di istruzione secondaria superiore. L'accesso all'Università è consentito per qualunque corso di laurea.

Può inoltre essere ammesso all'Università chiunque abbia compiuto il ventunesimo anno di età, anche se sprovvisto di diploma o di licenza di istruzione secondaria superiore.

Nel caso previsto dal precedente comma l'ammissione è deliberata dal Consiglio di dipartimento di cui al titolo III della presente legge, previa valutazione dei titoli eventualmente presentati o delle prove di esame alle quali il candidato potrà essere sottoposto.

Corsi speciali di aggiornamento senza esami sono istituiti presso i dipartimenti allo scopo di facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea.

Sino all'attuazione della riforma dell'istruzione media superiore corsi integrativi della durata di un anno accademico saranno istituiti per gli studenti provenienti dagli istituti magistrali e dai licei artistici.

Art. 4.*(Abolizione degli oneri finanziari per l'iscrizione e la frequenza all'Università)*

L'iscrizione e la frequenza all'Università non comportano a carico degli studenti al-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

cun onere finanziario per tasse o contributi speciali di qualsiasi specie.

Art. 5.

(Titoli di studio)

Al termine del corso di studi l'Università conferisce la laurea, che è un titolo di studio avente validità su tutto il territorio nazionale.

La durata dei singoli corsi di laurea è da tre a sei anni ed è fissata con legge.

La legge determina la tipologia dei titoli e i grandi settori di ricerca e di insegnamento nel cui ambito le Università definiscono i piani di studio relativi ai singoli titoli di laurea.

Le deliberazioni assunte in questa materia dal Consiglio di ateneo di cui al successivo articolo 26 diventano parte integrante dello Statuto dell'Università.

Sino a quando non sarà diversamente disposto, i diplomi rilasciati dagli istituti universitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti conservano la validità loro attualmente attribuita.

Art. 6.

(Criteri per la istituzione di nuove sedi universitarie)

Secondo il piano di sviluppo universitario formulato a norma del successivo articolo 43 ogni Università dovrà avere un numero di studenti non superiore a 15.000.

Nell'istituzione di nuove Università si dovrà provvedere per le regioni che ne sono sprovviste.

Le nuove Università sono istituite con legge e debbono essere dotate di strutture adeguate a consentire la presenza residenziale degli studenti e dei docenti.

Alla prima organizzazione delle nuove Università provvede un Comitato ordinatore articolato a seconda dei dipartimenti di cui è prevista l'istituzione e composto per metà

di membri designati dal Consiglio regionale universitario di cui al successivo articolo 41 e per metà di membri eletti tra i docenti dei settori per i quali è prevista la costituzione dei dipartimenti.

Nel piano di sviluppo si deve provvedere a dotare le Università anche di impianti ed attrezzature per le attività culturali, politiche e ricreative degli studenti e del personale docente e non docente.

Art. 7.

(Finanziamento delle Università da parte dello Stato)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte ogni anno le somme relative al contributo ordinario alle Università.

La quota per ogni Università è fissata in modo proporzionale al numero degli studenti e in relazione alle necessità dei programmi di ricerca.

I contributi sono destinati dal Ministero a ogni singola Università che li ripartisce tra i diversi dipartimenti.

Con la legge del bilancio e come applicazione del programma quinquennale sono disposti nel capitolo del Ministero della pubblica istruzione gli incrementi degli organici del personale docente e non docente.

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 8.

(Il fondamento del diritto allo studio)

In riconoscimento del ruolo proprio dello studente, e della sempre più estesa domanda di istruzione superiore, nonchè della rilevante utilità sociale della partecipazione de-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

gli studenti all'attività didattica e di ricerca, la legge e gli statuti universitari predispongono le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio, e in particolare:

a) l'erogazione di un salario agli studenti secondo i criteri di cui ai successivi articoli 9 e 10;

b) la creazione di adeguate attrezzature scolastiche, con particolare riguardo agli alloggi, alle mense, alle cooperative librerie, che consentano di mettere a disposizione degli studenti libri e dispense a prezzo di costo, alle biblioteche, alla organizzazione dell'assistenza medica gratuita, anche preventiva, allo sviluppo degli impianti sportivi e delle relative dotazioni;

c) l'attribuzione di mezzi finanziari adeguati, per garantire l'esercizio dei diritti democratici degli studenti nell'autonoma organizzazione della loro presenza culturale e politica nell'Università.

Art. 9.

(Il salario agli studenti)

Nel piano quinquennale per l'Università successivo all'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione predisporrà i finanziamenti necessari affinché sia corrisposto un salario a tutti gli studenti che abbiano i requisiti richiesti.

Hanno diritto alla assegnazione del salario gli studenti del primo anno di corso. Conservano l'assegnazione del salario per gli anni di corso successivi gli studenti in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole di una commissione eletta a livello di dipartimento e formata da tre docenti e da tre studenti.

Nel caso di ritardo nell'attuazione del piano di studio la commissione di cui al comma precedente può autorizzare su richiesta dell'interessato l'ulteriore assegnazione del salario, sulla base della valuta-

zione delle cause che hanno determinato il ritardo.

Art. 10.

(Entità del salario e norme provvisorie per la sua prima erogazione)

L'entità del salario è fissata in lire 720.000 annue per gli studenti le cui famiglie risiedono nella località in cui ha sede l'Università, e in lire 1.080.000 annue per gli studenti le cui famiglie risiedono in una località diversa da quella in cui ha sede l'Ateneo e che non godono di una residenza universitaria gratuita.

Per il primo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge usufruiranno del salario, alle condizioni previste dall'articolo precedente, gli studenti che provengono da famiglie il cui reddito non superi la quota esente dalla imposta complementare, elevata a lire 1 milione 500.000, qualora si tratti di reddito di lavoro dipendente o di reddito dei proprietari e fittavoli coltivatori diretti, dei mezzadri e degli artigiani.

Art. 11.

(Iniziativa didattica autonoma degli studenti)

Nell'ambito del dipartimento gli studenti di loro iniziativa e con la collaborazione di uno o più esperti, anche esterni, possono organizzare programmi didattici e di ricerca di gruppo e chiedere che siano finanziati dal dipartimento ed abbiano riconoscimento per il loro *curriculum* scolastico, anche se inizialmente non previsti dai programmi del dipartimento.

Le Università mettono a disposizione degli studenti i locali per la loro attività sociale, culturale, gli impianti per l'esercizio degli sports e delle altre attività ricreative e i mezzi finanziari relativi. Tali impianti ed attrezzature verranno gestiti dagli stessi studenti.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

Art. 12.

(L'assemblea degli studenti)

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali di pertinenza dell'Università.

L'assemblea studentesca delibera:

a) sui metodi e sui contenuti della presenza degli studenti nel Dipartimento;

b) sulle modalità del proprio funzionamento;

c) sulla eventuale partecipazione degli studenti agli altri organi di governo del Dipartimento e delle Università;

d) sulle iniziative di cui al precedente articolo 11.

All'assemblea studentesca vengono comunque comunicati gli ordini del giorno delle riunioni degli altri organi di governo, i documenti allegati, i verbali e le deliberazioni delle loro sedute. L'assemblea può esprimere, su tutte le questioni, previste dagli articoli 22, 23, 25 e 26, pareri motivati preventivi o *a posteriori*: nel caso che tali pareri siano difforni dalle decisioni degli altri organi di governo, questi devono deliberare nuovamente, motivando le decisioni.

Art. 13.

(Lo studente lavoratore)

In via transitoria e sino a quando non sarà generalizzato il salario degli studenti le Università organizzano forme di attività didattica e di ricerca secondo orari che consentano la frequenza degli studenti lavoratori, al fine di garantirne una preparazione culturale e scientifica pari a quella degli altri studenti. Lo studente lavoratore che partecipa effettivamente e continuamente a tali attività ha diritto a una riduzione dell'orario di lavoro e ad un congedo straordinario nella fase conclusiva dei corsi, senza pregiudizio per il salario, per la stabilità del posto e per tutti gli altri diritti connessi all'attività lavorativa.

TITOLO III

L'AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ,
LA STRUTTURA IN DIPARTIMENTI,
GLI ORGANI DI GOVERNO.

Art. 14.

(Autonomia amministrativa dell'Università)

Ogni Università:

a) adotta con le forme e le modalità previste dal successivo articolo 26 il proprio Statuto e in corrispondenza con le finalità di ricerca e di insegnamento in esso stabilite istituisce i dipartimenti;

b) stabilisce i collegamenti con le altre università, e, in particolare, con le università esistenti nella stessa regione o con quelle viciniori al fine del coordinamento e del potenziamento delle attività di ricerca;

c) concorda con gli organi della programmazione regionale le misure atte a realizzare il pieno inserimento dell'Università, con i suoi indirizzi e i suoi specifici apporti, nel piano regionale di sviluppo.

Art. 15.

(Autonomia didattica e di ricerca)

Le Università determinano le attività di insegnamento necessarie al pieno espletamento dell'attività di ricerca e dei corsi di laurea; coordinano i programmi di ricerca che impegnano in modo organico tutta la Università; definiscono i piani di studio necessari per conseguire i titoli professionali che l'Università può conferire.

Ogni Università può stabilire accordi con altre Università e con altri istituti di ricerca finanziati in tutto o in parte dallo Stato al fine di realizzare piani comuni di ricerca.

Quando in una regione vi siano più Università esse possono, in accordo con gli organi regionali per la programmazione, stabilire piani comuni di potenziamento e di sviluppo anche al fine di stabilire differenziazioni e specializzazioni.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

Art. 16.

(Autonomia della gestione finanziaria)

Per lo svolgimento dei compiti loro affidati le Università hanno piena autonomia di gestione finanziaria. I mezzi finanziari sono quelli messi annualmente a disposizione dallo Stato e quelli provenienti da altre fonti (donazioni, lasciti, ecc.) nonchè le entrate derivanti dall'attività professionale, di consulenza e di ricerca che può essere svolta, su commissione, nell'ambito delle Università e secondo le modalità previste al successivo articolo 36.

Il Consiglio di Ateneo, di cui al successivo articolo 26, delibera il bilancio preventivo e il rendiconto di ciascun esercizio finanziario, provvede alla erogazione dei fondi ai dipartimenti e alle erogazioni di spesa di sua competenza salvo il controllo previsto dal successivo articolo 28.

Art. 17.

(Il Dipartimento)

Le Università si articolano in più dipartimenti, afferenti ad attività didattiche e di ricerca organicamente finalizzate a uno o più settori di insegnamento e di ricerca; in ciascun ateneo dovranno essere organizzati dipartimenti. Nei dipartimenti si svolgono l'insegnamento e la ricerca.

Essi hanno competenza su settori omogenei di insegnamento e di ricerca e determinano le modalità di collegamento con gli altri settori: ciascun dipartimento può inoltre adottare direttamente specifici programmi di insegnamento e di ricerca afferenti a settori diversi, purchè ciò sia richiesto dalla organizzazione e dallo sviluppo del proprio programma generale.

I dipartimenti vengono istituiti con decreti del rettore, previo parere dei docenti interessati e del Consiglio nazionale universitario di cui al successivo articolo 42.

I dipartimenti, in riferimento alle norme della presente legge, godono di piena autonomia didattica e di ricerca.

Al dipartimento vengono assegnati i docenti ricercatori. Nel caso di cui al comma secondo del presente articolo l'organico dei docenti ricercatori può comprendere docenti ricercatori abilitati per altri settori.

Al momento dell'iscrizione all'Università gli studenti entrano a far parte del dipartimento da essi indicato. È ammessa la possibilità di trasferimento ad altro dipartimento dopo compiuta la scelta definitiva del piano di studi per il conseguimento della laurea, piano di studi che può svolgersi in più di un dipartimento.

Ciascun dipartimento deve avere una sede propria.

Solo in caso di evidente comprovata impossibilità e per non più di due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono consentite temporanee eccezioni, da deliberarsi e approvarsi con la procedura prevista dai primi due comma del successivo articolo 28.

Alla data di istituzione dei dipartimenti saranno abrogate tutte le norme attualmente vigenti che concernono le facoltà, gli istituti e le cattedre, come pure le tabelle delle discipline comprese negli statuti universitari, nonchè qualsiasi distinzione di materie ed esami fondamentali e complementari di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071.

Art. 18.

(Attività didattica e di ricerca nel dipartimento)

Il dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica da svolgersi nel suo ambito e ne assicura lo svolgimento; stabilisce di volta in volta su quali argomenti attinenti ai settori di insegnamento e di ricerca che ad esso fanno

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

riferimento sarà impostato annualmente l'insegnamento; elabora, anche in collegamento con altri dipartimenti i piani di studio atti a fornire con metodo scientifico e libera indagine, le cognizioni necessarie all'esercizio delle professioni e la metodologia per arricchirle e rinnovarle, promuovendo, contemporaneamente, la discussione sui loro contenuti e sul loro ruolo ed uso sociale. Per quanto attiene ai piani di studio è fatto salvo il diritto degli studenti previsto dall'articolo 11 della presente legge.

I dipartimenti organizzano anche opportune forme e cicli di attività didattica e di ricerca volte all'aggiornamento ed elevamento culturale e professionale dei lavoratori.

Art. 19.

(Organizzazione della didattica)

L'insegnamento e la ricerca nel dipartimento, ai fini della preparazione degli studenti, si svolge mediante la ripartizione degli studenti stessi in gruppi. Tali gruppi non possono essere superiori alle 15 unità. La ripartizione è disposta al fine di svolgere un'attività di studio e di ricerca collegiali, di seminari, di esercitazioni, di gruppi di lavoro, così da consentire una verifica continua e collegiale dei risultati anche individuali.

Sono aboliti i corsi basati su lezioni *ex cathedra* e le prove di esame da svolgersi nella forma prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le modalità concrete di verifica dei risultati raggiunti dagli studenti negli studi afferenti ad ogni dipartimento sono di competenza del dipartimento stesso. Le modalità di verifica finale per il conseguimento del titolo di laurea sono fissate negli statuti di ogni Università, previa deliberazione assunta dai singoli dipartimenti. La verifica della preparazione critica e professionale per il conseguimento della laurea deve, comunque, prevedere anche esperienze pratiche da svolgere fuori dell'Università, in collegamento con un dipartimento, e forme

adeguate di discussione sul ruolo e sull'uso sociale della professione e della ricerca.

Ad integrazione dell'attività svolta dai docenti di ruolo il Consiglio di Ateneo, su proposta dei Consigli di dipartimento, può assumere ogni provvedimento necessario, compresi quelli relativi alla stipulazione di contratti a termine di insegnamento e di ricerca con esperti, anche stranieri, in modo da corrispondere alle esigenze degli studenti e allo sviluppo generale della scienza, della cultura, della società.

Art. 20.

(Rapporti tra dipartimento e docenti)

Il dipartimento assicura a ciascun docente la libertà di insegnamento e la possibilità di disporre dei mezzi e servizi necessari allo svolgimento della sua attività di docente ricercatore.

Il docente ricercatore, ove ritenga che le decisioni del Consiglio di dipartimento in merito a una sua richiesta di finanziamento di programmi di ricerca ne limitino gravemente la libertà e lo svolgimento, può chiedere, con domanda motivata, la disponibilità, al solo scopo di spesa per la propria attività scientifica, della dotazione che sarebbe di sua pertinenza, sulla base di una ripartizione del finanziamento dei vari programmi di ricerca.

Il docente ricercatore, ove ritenga la sua presenza nel dipartimento non compatibile con lo svolgimento della propria attività scientifica, può chiedere di essere aggregato ad altro dipartimento, purchè il proprio campo di studi abbia riferimento con le discipline comprese nel dipartimento di destinazione.

Art. 21.

(Organi del dipartimento e dell'Università)

Sono organi del dipartimento:

a) l'assemblea degli studenti di cui all'articolo 12 della presente legge;

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

- b) l'assemblea del dipartimento;
- c) il consiglio di dipartimento;
- d) il direttore di dipartimento.

Sono organi dell'Università:

a) l'assemblea di Ateneo, che è costituita dalla riunione congiunta dei consigli di dipartimento;

- b) il Consiglio di Ateneo;
- c) il Rettore.

Art. 22.

(L'assemblea di dipartimento)

L'assemblea del Dipartimento è composta di tutto il corpo docente e non docente, ed eventualmente da una rappresentanza degli studenti. Il numero dei rappresentanti degli studenti, nell'ipotesi di una loro partecipazione, sarà pari a quello dei docenti.

L'assemblea del dipartimento è convocata di norma all'inizio e alla fine dell'anno accademico e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

L'assemblea:

a) elegge tra i docenti, all'atto del suo insediamento e a scrutinio segreto, il direttore e tra i suoi componenti i membri del Consiglio di dipartimento, e si dà un regolamento interno;

b) approva il piano di attività e di gestione finanziaria del dipartimento e ripartisce le somme erogate al dipartimento per la attuazione dei programmi relativi ai diversi indirizzi didattici e di ricerca;

c) esamina alla fine dell'anno accademico i risultati dell'attività didattica e di ricerca e i risultati della gestione finanziaria;

d) delibera sulle eventuali modifiche da apportare alla composizione del dipartimento; sulle richieste di allargamento dei ruoli; sulla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente. Decide sulle proposte di stipulazione dei contratti a termine con docenti esterni da avanzare al Consiglio di Ateneo, nonché sulle

proposte di utilizzazione dei contrattisti di cui al successivo articolo 37 per le quote di spettanza del dipartimento;

e) decide sulle attività di consulenza e di ricerca da svolgere per conto di terzi, e su ogni altra materia che sia rilevante al fine del funzionamento del dipartimento.

L'assemblea di dipartimento è pubblica, le sue deliberazioni sono trasmesse al Consiglio di Ateneo e sono affisse all'albo del dipartimento per la durata di sette giorni.

Art. 23.

(Il Consiglio di dipartimento)

Il Consiglio di dipartimento, costituito da un minimo di 13 e un massimo di 25 membri, dura in carica tre anni. Nessuno dei suoi componenti può essere immediatamente rieletto allo scadere del mandato. Ogni membro eletto può essere revocato dalla assemblea con il voto della maggioranza assoluta degli appartenenti all'assemblea stessa e su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la partecipazione degli studenti vale quanto disposto dal precedente articolo 22. La partecipazione del personale non docente non potrà essere inferiore al 20 per cento del totale dei componenti.

Il Consiglio di dipartimento si riunisce almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Oltre ad elaborare le proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e a sovrintenderne all'attuazione il Consiglio di dipartimento:

a) stabilisce di quali discipline, attinenti ai settori di insegnamento e di ricerca che ad esso fanno riferimento, sarà impartito annualmente l'insegnamento;

b) delibera sulla base delle decisioni di cui alla lettera b) dell'articolo 22 il finan-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

ziamento dei programmi di attività predisposti da singoli o da gruppi di docenti sulla base di una valutazione esclusivamente scientifica dei programmi proposti;

c) decide, nel pieno rispetto della libertà didattica e di ricerca e previo consenso dei singoli docenti, i corsi di insegnamento e le attività di ricerca da attribuire ad ognuno di essi;

d) coordina tutta l'attività didattica e di ricerca che si svolge nel dipartimento.

È compito altresì del Consiglio di dipartimento proporre i piani di sviluppo edilizio in conformità alle esigenze poste dall'espansione delle attività didattiche e di ricerca, e promuovere tutte quelle iniziative che favoriscono l'attuazione del diritto allo studio per gli studenti e lo sviluppo di attività sociali e ricreative per l'utilizzazione del tempo libero per tutto il personale del dipartimento.

Per la pubblicità delle deliberazioni del Consiglio di dipartimento valgono le norme di cui al precedente articolo 22.

Art. 24.

(Il direttore di dipartimento)

Il direttore del dipartimento dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto.

Egli cura la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di dipartimento, convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio di dipartimento, rappresenta il dipartimento anche nei confronti di terzi, presiede allo svolgimento quotidiano dell'attività didattica, scientifica e amministrativa, in collaborazione con il Consiglio di dipartimento.

Il direttore di dipartimento può essere revocato qualora una mozione di sfiducia motivata presentata nei suoi confronti raccolga la maggioranza assoluta degli appartenenti all'Assemblea.

Art. 25.

(L'assemblea di Ateneo)

L'Assemblea di ateneo viene convocata di norma alla fine e all'inizio dell'anno accademico e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Essa elegge a scrutinio segreto tra i docenti il Rettore e tra i suoi componenti un Consiglio di Ateneo.

L'assemblea convocata all'inizio dell'anno accademico approva le linee generali di didattica e di ricerca anche pluriennali e nel loro ambito le direttive per il bilancio dell'anno accademico successivo.

L'assemblea convocata alla fine dell'anno accademico approva una relazione sull'attività svolta e sui risultati complessivi del consuntivo finanziario dell'anno stesso.

L'Assemblea di ateneo è pubblica. Per la pubblicazione delle sue deliberazioni valgono le norme di cui all'articolo 22 della presente legge.

Art. 26.

(Il Consiglio di ateneo)

Il numero dei membri del Consiglio di Ateneo è proporzionale al numero degli iscritti all'Università e varia da un minimo di 40 a un massimo di 60.

Per la partecipazione degli studenti e per quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario valgono le norme di cui al precedente articolo 23.

Fanno parte del Consiglio di ateneo da 3 a 5 rappresentanti eletti rispettivamente dal Consiglio regionale, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale della città ove ha sede l'Università.

Ove questa non abbia sede nel capoluogo di provincia ne fanno parte anche da 3 a 5 membri eletti dal Consiglio comunale del capoluogo.

Tali rappresentanze debbono essere elette con modalità che consentano la presenza in esse sia delle maggioranze che delle minoranze.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

Le grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori designano ciascuna un proprio rappresentante nel Consiglio. I membri del Consiglio di ateneo durano in carica tre anni, possono essere revocati secondo le norme del precedente articolo 23 e non possono essere immediatamente rieletti. La revoca di membri designati dalle assemblee regionali, provinciali e comunali e dai sindacati è pronunciata dagli stessi organismi che hanno proceduto alla designazione.

All'atto dell'insediamento il Consiglio di ateneo delibera il proprio regolamento interno.

Il Consiglio di ateneo:

a) delibera in merito allo statuto dell'Università;

b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Università sulla base delle indicazioni date dall'Assemblea di ateneo;

c) ripartisce tra i dipartimenti i proventi delle attività svolte su commessa, tenendo conto delle esigenze didattiche e di ricerca dei singoli dipartimenti; predispone i programmi di sviluppo dell'attività universitaria ed elabora le proposte da sottoporre al Consiglio nazionale universitario relative ai corsi di laurea e alla istituzione dei dipartimenti;

d) dispone per la parte di sua competenza il finanziamento dei dipartimenti e assume le iniziative necessarie allo sviluppo dell'edilizia universitaria;

e) stabilisce in collaborazione con i dipartimenti i piani di studio per il conseguimento della laurea e i programmi di ricerca che abbiano interesse preminente per lo Ateneo;

f) adotta tutte le misure necessarie per rendere effettivo il diritto allo studio;

g) stabilisce la ripartizione tra i dipartimenti dei posti di ruolo di docente ricercatore assegnato all'Università;

h) ripartisce gli organici del personale non docente (amministrativo, tecnico, ausiliario) tra i dipartimenti e i servizi generali dell'università; decide sui pubblici concorsi da bandire con decreto del Rettore, per l'assunzione di tale personale.

Art. 27.

(*Giunta e Consiglio di amministrazione*)

Il Consiglio di ateneo può, se ne ravvisa la necessità, eleggere una Giunta esecutiva e nominare un consiglio d'amministrazione, e, mediante chiamata, il direttore amministrativo.

Art. 28.

(*Controllo sugli atti dell'Università*)

Gli atti deliberati dagli organi di governo dell'Università non sono sottoposti a controllo di merito. Le deliberazioni relative allo Statuto dell'Università e al bilancio annuale sono inviate al Consiglio nazionale universitario ed entrano in vigore, se non vengono restituite entro un mese per un riesame.

Le deliberazioni rinviate al nuovo esame diventano esecutive se vengono confermate.

Le deliberazioni che comportano spesa sono sottoposte al controllo di legittimità della delegazione regionale della Corte dei conti, qualora superino l'importo di 50 milioni di lire.

Art. 29.

(*Il rettore*)

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta di voti tra i docenti ricercatori, previa discussione pubblica da parte dell'Assemblea di ateneo delle candidature e dei programmi.

Il rettore dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto. Egli cura, valendosi della collaborazione del Consiglio di ateneo o della Giunta esecutiva ove venga istituita, l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di ateneo e coordina l'attività della Giunta esecutiva ove questa esista; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di ateneo e, in generale, sovrintende allo svolgimento operativo di tutte le attività che interessano l'intera università. Rilascia i titoli di studio conferiti dall'Università e la rappresenta nei confronti di terzi.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

Può essere revocato dall'Assemblea di ateneo qualora una mozione di sfiducia motivata, presentata nei suoi confronti, raccolga la maggioranza dei voti degli appartenenti all'Assemblea stessa.

TITOLO IV

IL DOCENTE RICERCATORE

Art. 30.

(Ruolo unico di docente-ricercatore)

A decorrere dal 1° novembre 1969 è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il ruolo unico di docente ricercatore universitario. Tale ruolo è sostitutivo di quelli attuali di professore di ruolo, professore aggregato, assistente ordinario, nonché di tutte le altre figure di docenti e ricercatori previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

Gli esami di abilitazione alla libera docenza sono aboliti.

A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito la abilitazione alla libera docenza è conservata la validità del titolo valutabile solo nei concorsi che danno accesso ai ruoli di docente-ricercatore.

Art. 31.

(Posti di organico nelle Università e nei dipartimenti)

I posti di docente ricercatore previsti dal bilancio del Ministero della pubblica istruzione sono assegnati dal Ministero a ogni singola Università, sulla base del numero degli studenti.

Le delibere adottate dal Consiglio di ateneo ai sensi della lettera g) dell'ottavo comma del precedente articolo 26 sono pubbliche e contro di esse è ammesso ricorso da parte dei dipartimenti al Ministero della pubbli-

ca istruzione che decide previo parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 32.

(Immissione nel ruolo di docente ricercatore e commissioni giudicatrici dei concorsi)

L'immissione nel ruolo unico di docente ricercatore universitario avviene mediante pubblico concorso nazionale, bandito ogni triennio per settori di ricerca e di insegnamento, dal Ministro della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici sono composte di sette membri eletti per ciascun settore dai docenti ricercatori del settore, i quali possono esprimere il proprio voto su tre commissari appartenenti allo stesso settore di ricerca e di insegnamento. Risultano eletti coloro che hanno riportato il numero più alto di voti. Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i docenti ricercatori in ruolo.

Il concorso è aperto a tutti e viene indetto con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente all'espletamento del concorso.

Le procedure di concorso debbono essere concluse entro il 30 settembre successivo.

Le nomine hanno decorrenza dalla data di inizio del successivo anno accademico.

La stessa decorrenza hanno i trasferimenti.

Art. 33.

(Modalità di espletamento dei concorsi)

Ciascuna commissione giudicatrice dovrà esprimere il suo giudizio di idoneità sui candidati all'insegnamento sulla base della valutazione dei titoli e di altre prove (orali, scritte e sperimentali) atte a dimostrare la preparazione scientifica e didattica e il possesso degli strumenti e della metodologia della ricerca.

La commissione giudicatrice al termine dei lavori, che sono pubblici, e al cui svol-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

gimento prendono parte con diritto di intervenire nella discussione i singoli candidati, proclama una lista aperta di idonei, motivando le scelte fatte e l'ordine proposto.

La lista degli idonei non può superare di oltre 1/4 il numero dei posti messi a concorso.

Art. 34.

(Chiamate e trasferimenti)

Le chiamate sono effettuate dalle assemblee dei singoli dipartimenti nell'ambito della lista di idonei e con il consenso dell'interessato. Alla copertura dei posti si può provvedere anche mediante trasferimento purchè il docente cui si riferisce il provvedimento abbia completato almeno un triennio nella sede precedente. In entrambi i casi la deliberazione dovrà essere motivata e pubblica.

I dipartimenti sono tenuti a coprire i posti in organico scoperti entro l'anno successivo al concorso. In caso di mancata copertura provvede il Consiglio nazionale universitario con il consenso degli interessati e seguendo l'ordine di lista degli idonei non ancora chiamati.

Il docente ricercatore deve assumere le funzioni derivanti dalla nomina all'inizio dell'anno accademico dal quale la nomina stessa ha decorrenza e deve contemporaneamente stabilire la sua residenza nel luogo in cui ha sede il dipartimento al quale è stato assegnato.

I provvedimenti che riguardano le nomine e i trasferimenti di docenti ricercatori sono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e gli atti relativi sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 35.

(Carriere e trattamento economico del docente ricercatore)

Al termine del primo biennio dall'ingresso nei ruoli, e sulla base di una valutazione

le cui modalità sono deliberate dal Consiglio di dipartimento, il docente ricercatore è definitivamente confermato dal Dipartimento. Egli non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile dall'ufficio, ed è tenuto a presentare, ogni biennio, all'Assemblea del dipartimento una relazione sull'attività didattica e di ricerca.

Il trattamento economico del docente ricercatore è articolato in 5 classi di stipendio corrispondenti ai coefficienti 400, 580, 700, 800, 1040 che si conseguono per anzianità. A ciascuna classe di stipendio si accede dopo un quadriennio di permanenza nella classe precedente.

Spetta inoltre al docente ricercatore una indennità di ricerca pari all'80 per cento dello stipendio.

L'acceleramento della progressione economica può avvenire mediante concorso nazionale indetto ogni tre anni con modalità stabilite dalla legge.

Rimangono in vigore i normali scatti di anzianità.

Il docente ricercatore di ruolo rimane in servizio sino al 70° anno di età.

Art. 36.

(Compiti e doveri del docente ricercatore. Pieno tempo e incompatibilità)

Ai docenti ricercatori sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica, sia pura che applicata, dai dipartimenti presso i quali sono in servizio e, fatte salve l'autonomia culturale nell'insegnamento e nella ricerca, ad essi incombe l'obbligo di svolgere la loro attività, nell'ambito dei programmi di ricerca collegialmente fissati dai dipartimenti anno per anno, a pieno tempo.

Il docente ricercatore di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto in albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciali in nome proprio o in nome di altri, nè svolgere attività di imprenditore agricolo od

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

industriale; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza presso privati od enti pubblici, nè rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro, nè può svolgere la sua opera presso Università o istituti universitari privati.

Il docente che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma viene diffidato dal Consiglio di ateneo e, trascorsi trenta giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente unico universitario.

Sono collocati in aspettativa d'ufficio per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio, i docenti ricercatori di ruolo che siano chiamati a far parte del governo nazionale o siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della Magistratura, o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidente di Assemblea o Consiglio regionale e di Presidente o membro di Governo o Giunta regionale, di Presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazioni superiori a 100.000 abitanti, di Presidente o Consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica, a carattere nazionale e regionale.

Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

Il Consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca e in relazione ai suoi programmi didattici o purchè di rilevante interesse pubblico può assumere, anche su proposta di singoli docenti o di chiunque altro ne faccia richiesta, compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Per tali attività il Consiglio di dipartimento stipula apposite convenzioni e contratti e definisce in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente ricercatore che è in possesso dei requisiti

per l'immissione in un albo professionale, è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proventi di questa attività vengono devoluti all'Università che li ripartisce tra i dipartimenti per potenziarne l'attività didattica e di ricerca a integrazione dei finanziamenti dello Stato. Una parte di questi proventi su decisione e nella misura deliberata dal Consiglio di ateneo, viene ripartita fra tutto il personale docente e non docente che ha partecipato a tale attività.

Le quote attribuite al detto personale non potranno comunque superare il 30 per cento dell'importo annuale dell'indennità di ricerca per il personale docente o il 20 per cento dell'importo dello stipendio per il personale non docente.

Art. 37.

(Incremento degli organici e reclutamento di docenti ricercatori)

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà al Parlamento entro il 30 marzo 1970 un programma quinquennale di incremento dei posti di ruolo di docente ricercatore in base al quale il rapporto docente-studenti sia fissato al termine del quinquennio nella misura di 1 a 10. L'incremento dei posti di ruolo di docente ricercatore dovrà essere in seguito ancorato all'incremento del numero degli studenti secondo il medesimo rapporto.

Entro la stessa data il Ministro della pubblica istruzione presenterà un programma quinquennale per la stipulazione di almeno 20.000 contratti biennali rinnovabili per l'addestramento didattico e scientifico al fine del reclutamento del personale docente, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Ai titolari di tali contratti di addestramento didattico e scientifico è assicurato il trattamento assistenziale e previdenziale.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

Art. 38.

(Ruolo dei lettori di lingue straniere)

Limitatamente ai lettori di lingua straniera e ai cittadini di nazionalità straniera è conservato il ruolo dei lettori alle condizioni giuridiche ed economiche di reclutamento e di progressione di carriera esistenti all'entrata in vigore della presente legge. Tali lettori hanno diritto all'indennità di cui al precedente articolo 35.

Art. 39.

(Norme transitorie relative all'immissione nei ruoli di docenti ricercatori)

Entro il 31 ottobre 1969 il Ministro della pubblica istruzione provvederà all'inquadramento nel nuovo ruolo di docente ricercatore universitario di tutti i docenti di ruolo (professori di ruolo, professori aggregati, assistenti di ruolo anche se sprovvisti di libera docenza), nonché dei professori universitari incaricati con almeno tre anni di insegnamento e forniti di libera docenza.

Ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio sarà calcolata l'effettiva anzianità maturata nei ruoli di provenienza o nell'incarico di insegnamento.

Per i professori incaricati che non rientrano nella condizione prevista dal primo comma del presente articolo e per gli assistenti volontari gli anni di insegnamento effettivamente prestati nell'Università costituiscono titolo preferenziale nei concorsi, e, una volta vinto il concorso ed entrati nei ruoli, vengono computati come anzianità di ruolo sino a un massimo di 7 anni.

Con la vittoria nel concorso e la chiamata da parte di un dipartimento essi conseguono la prima classe di stipendio.

Qualora il vincitore di un concorso abbia già svolto attività didattica e di ricerca in sedi ed istituti anche non universitari, tale

attività può essere computata ai fini della anzianità di servizio fino a un massimo di 7 anni, non cumulabili con gli anni di cui al precedente terzo comma.

In attesa del completamento dell'organico di cui all'articolo 37 della presente legge, gli attuali professori incaricati e gli assistenti volontari i cui posti non siano ancora coperti dall'organico di ruolo dei docenti ricercatori, sono mantenuti in servizio.

Art. 40.

(Personale non docente)

Il personale non docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, assunto in ruolo mediante i concorsi di cui al precedente articolo 26 consegue lo stato giuridico, il trattamento economico e la progressione di carriera previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

TITOLO V

UNIVERSITA' E PROGRAMMAZIONE

Art. 41.

(Il Consiglio regionale universitario)

È istituito in ogni Regione il Consiglio regionale universitario con il compito di:

a) elaborare un piano di sviluppo universitario coordinato alle esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale della Regione e tale da influire negli orientamenti e nelle scelte del piano regionale di sviluppo;

b) promuovere iniziative atte a favorire un orientamento nelle scelte universitarie da parte dei giovani, coordinate alle esigenze dello sviluppo economico, sociale e culturale della regione;

c) tenere uno stretto collegamento, al fine del raggiungimento di obiettivi conver-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

genti con gli organi regionali della programmazione;

d) avanzare al Consiglio nazionale universitario e al Ministro della pubblica istruzione proposte idonee a favorire lo sviluppo dell'Università nell'ambito della Regione.

Il Consiglio regionale universitario è composto proporzionalmente alla popolazione della Regione e il numero dei suoi membri varia da un minimo di 30 a un massimo di 60. Del Consiglio regionale universitario fanno parte di diritto:

a) da uno a tre rappresentanti della Giunta o del Governo regionale;

b) da uno a tre rappresentanti delle città capoluogo di provincia e delle città sedi universitarie;

c) da uno a tre rappresentanti di ogni Consiglio provinciale;

d) da uno a tre rappresentanti del Comitato regionale della programmazione;

e) da uno a tre rappresentanti del Consiglio o dell'Assemblea regionale;

f) tre rappresentanti delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I membri di cui alla lettera e) sono eletti con modalità che consentano la rappresentanza delle minoranze.

Fanno inoltre parte del Consiglio regionale universitario membri eletti dalle Università della Regione in una quota che concorre al completamento del numero massimo dei membri fissati per il Consiglio regionale universitario.

Il numero dei membri del Consiglio regionale universitario è fissato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

I componenti del Consiglio regionale universitario sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, durano in carica 5 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

All'atto del suo insediamento, fissato nel decreto di nomina, il Consiglio regionale universitario procede alla elezione a scrutinio

segreto di un presidente, di un vice-presidente e di un segretario, e all'approvazione del suo regolamento interno.

Art. 42.

(*Il Consiglio nazionale universitario*)

Al fine di presiedere al coordinamento delle attività delle Università, di promuoverne lo sviluppo e di contribuire alla definizione degli obiettivi del programma nazionale di sviluppo nel settore universitario è istituito il Consiglio nazionale universitario che ha anche compiti di consulenza e di proposta per il Ministro in materia di ordinamento degli studi universitari, di ricerca scientifica, di programma di finanziamento e di sviluppo dell'istruzione superiore.

Esso è composto di 60 membri, dei quali:

30 in rappresentanza delle Università;

20 in rappresentanza del Parlamento;

5 del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

5 in rappresentanza dei sindacati.

L'elezione dei 30 rappresentanti dell'Università avviene sulla base della costituzione di un collegio unico nazionale composto dai componenti le assemblee di Ateneo di cui al precedente articolo 21, con voto diretto e segreto. Risultano eletti nell'ordine coloro che avranno ricevuto il numero più alto di suffragi. In caso di necessità di surrogazione subentrano coloro che vengono immediatamente dopo nel numero dei suffragi riportati.

I 20 rappresentanti del Parlamento sono eletti secondo i regolamenti delle rispettive assemblee.

I 5 rappresentanti del CNEL sono eletti secondo le norme del suo regolamento interno.

I rappresentanti dei sindacati sono designati dalle grandi Confederazioni sindacali dei lavoratori.

Il Ministro della pubblica istruzione, ricevette le designazioni, nomina con suo decreto il Consiglio nazionale universitario i cui

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

membri durano in carica 5 anni e non possono essere immediatamente rieleggibili.

Nella sua prima riunione il CNU procede alla nomina a scrutinio segreto di un presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di un vice-segretario e procede alla approvazione del suo regolamento interno.

Il Consiglio nazionale universitario può, se ne ravvisa la necessità, istituire nel suo seno sezioni speciali o commissioni di lavoro anche avvalendosi di collaboratori esterni.

Il Ministro della pubblica istruzione metterà a disposizione del Consiglio nazionale universitario e dei Consigli regionali universitari i mezzi finanziari e il personale necessari al loro funzionamento.

La I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa e le sue funzioni, in quanto non in contrasto con la presente legge, sono assunte dal Consiglio nazionale universitario.

Art. 43.

(Programma di sviluppo universitario e sviluppo economico nazionale)

All'atto della presentazione del programma economico nazionale il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale per l'Università.

Al fine della presentazione del programma di cui al comma precedente ogni Università redige sulla base di proposte avanzate dai dipartimenti un progetto di piano quinquennale in relazione:

a) all'aumento della popolazione scolastica e alle previsioni in rapporto allo sviluppo generale della scolarità;

b) alla necessità di adeguamento delle strutture scolastiche, alla organizzazione didattica e alle esigenze della ricerca scientifica;

c) all'ampliamento e alle modificazioni da introdurre nella struttura edilizia per rendere sempre più idonee le sedi dei dipartimenti ai loro compiti e per dotare gli Atenei di quelle strutture ricettive e ricreative e

igienico-sanitarie indispensabili agli studenti e ai docenti per un ordinato sviluppo di una vita universitaria a pieno tempo;

d) al ruolo che l'Università svolge ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale della società nella zona nella quale opera.

Il progetto approvato dall'Assemblea di Ateneo viene trasmesso al Consiglio regionale universitario per il suo coordinamento a livello regionale, e quindi trasmesso al Consiglio nazionale universitario per le decisioni nazionali da adottare.

Il programma formulato secondo la procedura prevista dal secondo e terzo comma del presente articolo deve indicare l'ammontare della spesa per la sua attuazione, con indicazioni distinte per quanto riguarda la edilizia universitaria, ivi compresa l'istituzione di nuove sedi universitarie, l'attività di ricerca, lo sviluppo degli organici e la estensione del diritto allo studio. Il programma nella formulazione del Consiglio nazionale universitario è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione dal Ministro della pubblica istruzione con le sue osservazioni, e dopo il parere del CIPE è sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il programma è approvato con legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 44.

(Attuazione del diritto allo studio)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo II della presente legge per quanto concerne il diritto allo studio, alla copertura del maggiore onere relativo all'anno accademico 1969-70, calcolato in 25.000 milioni, si provvede con gli stanziamenti integrativi riportati in bilancio, in applicazione dell'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e successive modificazioni.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri*)

Art. 45.

(*Personale docente*)

Alla copertura del maggior onere di milioni 15.000 derivanti dall'applicazione del Titolo IV della presente legge, si provvede con gli stanziamenti integrativi ripartiti in bilancio, in applicazione dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e successive modificazioni.

Art. 46.

(*Reclutamento del personale docente*)

Per la stipulazione dei contratti di cui al precedente articolo 37 saranno iscritte le seguenti somme nel capitolo di spesa del Ministero della pubblica istruzione:

anno 1970	. . .	milioni	6.000
» 1971	. . .	»	12.000
» 1972	. . .	»	18.000
» 1973	. . .	»	24.000
» 1974	. . .	»	30.000

Art. 47.

(*Spese relative all'espletamento dei concorsi e al finanziamento dei Consigli regionali universitari e del Consiglio nazionale universitario*)

Le spese relative all'espletamento dei concorsi e al finanziamento dei Consigli regionali universitari e del Consiglio nazionale universitario fanno capo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

della pubblica istruzione nel quale, a partire dal 1970, sarà iscritta la somma di 1.500 milioni di lire.

Art. 48.

(*Finanziamento della ricerca scientifica*)

Per lo sviluppo della ricerca scientifica nell'Università, sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio finanziario 1970, sarà stanziata una somma che al termine del quinquennio successivo dovrà raggiungere i 1.000 miliardi di lire. Tale somma sarà ripartita tra le singole Università secondo le norme stabilite dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 49.

(*Disposizioni finali*)

Le modifiche dell'ordinamento universitario, introdotte con la presente legge, avranno attuazione con l'inizio dell'anno accademico 1969-70.

I risultati della sperimentazione consentita dal nuovo ordinamento universitario saranno portati all'esame del Parlamento, per un controllo e per una verifica e per le opportune deliberazioni, al termine del primo triennio di applicazione della legge, con una relazione del Ministro della pubblica istruzione.

Le disposizioni incompatibili con quelle previste dalla presente legge, sono abrogate.

DISEGNO DI LEGGE (n. 81)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROMANO ED ALTRI

**Esercizio dei diritti democratici
degli studenti nella scuola****Art. 1.**

In tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle facoltà o istituti universitari (ivi compresi gli istituti di istruzione artistica, gli istituti professionali, i conservatori di musica, gli ISEF e le accademie di belle arti), gli studenti hanno diritto di utilizzare i locali scolastici e universitari e i servizi (ciclostili, telefoni, indirizzari, ecc.) per tenere riunioni e assemblee, per organizzare corsi e seminari, promuovere e realizzare iniziative che riguardino sia la vita scolastica, sia problemi culturali, sociali e politici.

A queste attività essi possono invitare a partecipare studenti di altre scuole o facoltà, insegnanti, esperti e anche persone interessate esterne alla scuola e all'Università.

Gli studenti hanno diritto di affiggere nei locali scolastici e universitari comunicati relativi alla convocazione e alle decisioni delle assemblee e delle riunioni, ai corsi e ai seminari, alle altre iniziative organizzate o da organizzare.

Art. 2.

I diritti indicati nel precedente articolo possono essere esercitati anche nei giorni festivi e nei periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico.

Art. 3.

Tutte le proposte di deliberazione da sottoporre agli organi deliberanti di ogni scuola, istituto, università di cui all'articolo 1, devono essere pubblicamente comunicate agli studenti in tempo utile per consentirne l'esame da parte degli stessi.

Sulle proposte di cui al primo comma del presente articolo e su quelle formulate dalle assemblee e dalle commissioni studentesche circa l'organizzazione degli studi e circa ogni altro aspetto della vita scolastica, gli studenti possono organizzare pubblici dibattiti, invitando a parteciparvi il corpo docente.

Art. 4.

In tutti gli istituti di istruzione secondaria e universitaria le pubblicazioni periodiche e non periodiche curate dagli studenti non sono soggette a censure, veti o interventi delle autorità scolastiche, nè alla registrazione prevista dalla legge sulla stampa.

La diffusione delle pubblicazioni di cui al comma precedente e di ogni altra pubblicazione all'interno degli istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge è libera.

DISEGNO DI LEGGE (n. 229)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALDINI E DE ZAN

Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti**Art. 1.**

Gli incaricati liberi docenti, in servizio nell'anno accademico 1967-68 presso le Università statali, che hanno tenuto l'incarico per la disciplina di cui sono liberi docenti da almeno cinque anni consecutivi presso la stessa Facoltà della stessa Università, sono assunti — a domanda — nei ruoli dei professori aggregati a partire dal 1° novembre 1968.

Art. 2.

Gli incaricati liberi docenti, in servizio nell'anno accademico 1967-68 presso le Università statali, che hanno tenuto l'incarico per la disciplina di cui sono liberi docenti da almeno due anni presso la stessa Facoltà della stessa Università, sono nominati dal Rettore, su proposta del consiglio di Facoltà, incaricati stabili a partire dal 1° novembre 1968.

Essi conserveranno l'incarico finchè il consiglio di Facoltà non chiamerà a coprire la cattedra un professore di ruolo o ternato.

Art. 3.

Il professore libero docente incaricato stabile che perde l'incarico per chiamata d'un titolare ha diritto ad essere nominato — con precedenza assoluta — ad altro incarico di materia affine presso la stessa Facoltà o per la stessa disciplina presso altra Facoltà.

Art. 4.

Il libero docente che ha ottenuto un incarico presso una Facoltà e che ricopra altro impiego di ruolo nell'amministrazione dello Stato è comandato d'ufficio presso la Facoltà, che gli ha conferito l'incarico, e per tutta la durata di esso.

L'incaricato, appena stabilizzato, viene, inoltre, collocato fuori ruolo nel precedente impiego.

In caso di cessazione dell'incarico o di rinuncia il professore sarà integrato nel precedente impiego al coefficiente che gli sarebbe spettato se avesse seguito la sua carriera regolare. Qualora la sede, che aveva prima della nomina ad incaricato, non fosse più disponibile, ha diritto ad essere assegnato — con precedenza assoluta — ad altra sede disponibile a sua scelta e avrà diritto ad essere trasferito nella vecchia sede — con precedenza assoluta — appena quest'ultima si sarà resa disponibile.

Art. 5.

L'incaricato stabilizzato percepisce uno stipendio pari a quello iniziale del professore di ruolo. Dopo quattro anni di incarico passa al coefficiente successivo; e dopo otto al terzo coefficiente, percependo in ciascuno di essi gli scatti biennali.

Egli avrà diritto, inoltre, a tutte le agevolazioni (libretto ferroviario — ENPAS — trattamento di quiescenza) di cui usufruiscono gli impiegati di ruolo.

L'incaricato già in servizio e collocato fuori ruolo può optare per il trattamento più favorevole.

Art. 6.

I consigli di Facoltà potranno chiedere un concorso — per il passaggio nel ruolo ordinario — riservato ai professori aggregati e agli stabilizzati che abbiano superato un quinquennio di stabilizzazione.

DISEGNO DI LEGGE (n. 236)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FORMICA

**Nuove provvidenze per i tecnici laureati
delle Università****Art. 1.**

I tecnici laureati, dopo cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi sono addetti.

Gli interessati devono presentare domanda di nomina, prima della cessazione del servizio di tecnico, e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità nel ruolo di provenienza.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere al tecnico laureato,

sentita la competente Facoltà, un congedo straordinario per la durata di 1 anno solare, prorogabile fino a 2 anni.

Il tecnico laureato durante tale periodo conserva il trattamento economico in godimento qualora debba usufruire di borse di studio o premi.

Art. 3.

Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di tecnico laureato non di ruolo è computato, fino ad un massimo di 4 anni, ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo di tecnico laureato.

Art. 4.

Ai tecnici laureati viene corrisposta l'indennità di ricerca scientifica nella misura prevista per gli assistenti dall'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Art. 5.

Al tecnico laureato che consegua l'abilitazione alla libera docenza viene attribuita, dal primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa, la classe di stipendio corrispondente al coefficiente 500 conformemente a quanto previsto per gli assistenti dall'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

DISEGNO DI LEGGE (n. 1407)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TANGA

**Norme per l'immissione in ruolo
dei docenti universitari***Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dai seguenti:

« Entro tre anni dalla approvazione degli atti di un concorso, e dopo le deliberazioni della facoltà e della scuola per le quali il concorso fu bandito, le altre facoltà o scuole possono designare per la nomina uno dei

candidati proposti dalla commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o che, già scelto da una facoltà o scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa.

Qualora tutti i ternati nel concorso siano stati nominati, le facoltà o scuole possono altresì designare per la nomina uno dei candidati dichiarati maturi dalla commissione giudicatrice, a condizione:

a) che prima dell'espletamento del concorso sia stato incaricato dell'insegnamento della materia o di materia affine nella stessa facoltà o scuola che lo designa, e che presso tale facoltà o scuola vi sia posto di ruolo vacante;

b) ovvero che sia assistente ordinario di ruolo presso la stessa facoltà o scuola; in tal caso il posto di assistente ordinario si trasforma automaticamente in posto di professore di ruolo ».